



03

Quaderni per il Reddito

Un reddito garantito ci vuole! Ma quale?

strumento di libertà o gestione delle povertà

ALLEGRI AMENDOLA BASCETTA BRONZINI CICCARELLI

FUMAGALLI GALLINO GOBETTI GUARISO LUCARELLI MECOZZI

MONTICELLI MORINI MURRA ORLANDINI ORRU' PANNARALE

PISANI PISTONI RAGONESE SANTINI SCOPPA SIMONE TRIPODINA

BIN ITALIA

a cura del BIN Italia

**UN REDDITO GARANTITO CI VUOLE!
MA QUALE ?
strumento di libertà o gestione delle povertà**



QR: quaderni per il reddito

studi, ricerche, contributi, approfondimenti,
autori nazionali ed internazionali,
strumento di comunicazione e dibattito
per il reddito garantito.

**QR - Quaderni per il Reddito
n° 3 - Aprile 2016**

A cura dell'Associazione Basic Income Network Italia
Via Filippo De Grenet, 38 - 00128 Roma

Comitato di Redazione

Giuseppe Allegri, Giuseppe Bronzini, Andrea Fumagalli,
Sandro Gobetti, Gianmarco Mecozzi, Luca Santini, Rachele Serino

www.bin-italia.org

info@bin-italia.org

progetto grafico Sandro Gobetti

Fotografia di copertina Sandro Gobetti

E' consentita la riproduzione, parziale o totale, dell'opera e la sua diffusione con ogni mezzo ad uso personale dei lettori purchè non a scopo commerciale. In caso di riproduzione citare la fonte.

- 7 Luca Santini, *Ci vuole un reddito. Ma quale?*
- 10 Sandro Gobetti, *Un reddito garantito ci vuole! Questo è il minimo e vogliamo di più!*
- 24 Elena Monticelli, *Reddito garantito, tra concetti e preconcetti. Limiti e punti di forza di alcune proposte in campo*
- 28 Luigi Pannarale e Giacomo Pisani, *Il reddito di Emiliano: la mancata dignità della proposta in Puglia*
- 31 Alberto Guariso, *Welfare a rischio discriminazione. Il caso del reddito di autonomia in Lombardia*
- 41 Chiara Tripodina, *Diritto all'esistenza, reddito di cittadinanza e Costituzione*
- 54 Stefano Lucarelli, *Alcune considerazioni su lavoro e reddito in Italia*
- 63 Anna Simone, *Senza reddito e innovazione non si esce dalla crisi. Intervista a Luciano Gallino*
- 66 Tiziana Orrù, *Jobs Act: misure e riforme in tempo di crisi*
- 73 Giovanni Orlandini, *La riforma degli ammortizzatori sociali nel Jobs Act e il reddito garantito*
- 79 Giuseppe Bronzini, *Esiste una flexicurity europea?*
- 92 Roberto Ciccarelli, *Lo specialismo non basta: fare coalizione come minimo dal reddito*
- 105 Giso Amendola, *Basic income: democrazia senza condizioni*
- 111 Giulia Ragonese, *Il reddito che ci vuole è quello che sostiene autonomia e innovazione*
- 115 Andrea Fumagalli, *Il reddito incondizionato come reddito primario. Alcuni elementi per una teoria della libertà*
- 121 Marco Bascetta, *Un reddito di libertà*
- 124 Milva Pistoni e Cristiana Scoppa, *Un dialogo attorno a reddito e lavoro*
- 128 Cristina Morini, *Il lavoro contemporaneo e il controllo sulla vita*
- 135 Emanuele Murra, *Reddito garantito ed universale? E' questione di diritti fondamentali*
- 137 Gianmarco Mecozzi e Luca Santini, *Il reddito di cittadinanza per una nuova politica delle arti*
- 141 Giuseppe Allegri, *Know Your Rights! Il reddito di base come libertà: per il diritto alla felicità*

Ci vuole un reddito. Ma quale?

di Luca Santini

Mandiamo alle stampe e ai *provider* della pubblicazione elettronica questo “Quaderno del Reddito” muovendo da una ferma convinzione esplicitata sin dal titolo, che il dibattito circa la *necessità di una misura di reddito garantito* sia ormai maturo e ampiamente metabolizzato dall’opinione pubblica.

Fare la storia della rivendicazione che da lunga data si conduce in questo Paese per l’introduzione di una misura di garanzia del reddito, sarebbe lungo e complesso. Come minimo si dovrebbe rimontare agli anni in cui per la prima volta si è manifestato il protagonismo politico dei lavoratori precari, con tutto il loro portato di esperienze originali prima fra tutte quelle delle *mayday*. Ma in queste righe sarà sufficiente richiamare le due più recenti campagne “popolari” con le quali si è avanzata la richiesta di un profondo ripensamento del modo di condurre le politiche sociali: il riferimento va alla presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare, all’avvio della XVI Legislatura, corredato da circa 80.000 firme (con il sostegno di 170 tra associazioni e partiti) e alla successiva campagna “dei cento giorni” capitanata dall’associazione Libera, con la quale circa centomila cittadini hanno ancora una volta sollecitato l’adozione in tempi certi di una misura di reddito garantito.

Sulla scia di queste ampie mobilitazioni il “tema reddito” si è imposto nell’agenda parlamentare e si è verificato il fatto del tutto inedito della calendarizzazione presso le competenti commissioni del Senato della discussione generale sui provvedimenti in materia di introduzione di un reddito minimo garantito. Decine di associazioni e di esperti sono stati ascoltati per fornire spunti interpretativi ed informazioni, preparando così il terreno all’opera di vera e propria legificazione.

A tutto ciò ha concorso obiettivamente anche il degradarsi della condizione sociale di ampie fasce di popolazione; mentre ci si approssima al decennale della “più grande recessione dopo quella del 1929” (ma siamo sicuri che la “nostra” crisi non finirà per guadagnarsi il primo posto in questa amara classifica?), appare sempre più insostenibile e ingiustificabile l’inazione su un tema tanto essenziale quale quello della garanzia dei mezzi vitali nei riguardi dei cittadini esposti al rischio di esclusione sociale.

La *necessità del reddito* è dunque condivisa da sempre più persone e decisori politici. Tuttavia, mentre ci si avvicinava all’obiettivo, si è presentato sulla scena un soggetto antagonista, portatore di una visione per certi versi simile a quella dei fautori del reddito minimo garantito, ma per altri aspetti profondamente divergente e forse addirittura opposta. Negli ultimi tempi, parallelamente alle mobilitazioni popolari di cui si è detto, vi è stato un fiorire di proposte, talvolta ad opera di accademici (che hanno auspicato l’adozione di una misura designata come sostegno di inclusione attiva), altre volte da parte di enti e operatori sociali (è il caso del reddito di inclusione attiva), che non hanno mancato

di suscitare l'attivo interessamento dell'attuale Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, che proprio nel momento in cui stendiamo queste righe ha consegnato al parlamento un disegno di legge delega in tema di "contrasto alla povertà e riordino della prestazioni" assistenziali. Nello stesso tempo venivano approvati in Puglia e in Lombardia dei provvedimenti che riecheggiano nelle intitolazioni la legge 4/2009 della Regione Lazio che fu apripista in tema di "reddito garantito", ma che ne se discostano in realtà profondamente in alcuni passaggi qualificanti.

Il fatto nuovo per questo Paese è dunque che si delinea un conflitto politico non più tra chi rivendica un reddito garantito e chi si rifiuta di concederlo, ma un conflitto sul *terreno stesso del reddito*. Sono cioè contrapposte diverse concezioni della tutela del reddito, che sottintendono per la verità visioni avverse su temi generali, come il modo di concepire la dignità dei cittadini o il ruolo dei diritti sociali nell'epoca della crisi e dell'accumulazione flessibile.

Perciò dopo la constatazione, la domanda. Un reddito è necessario, ma quale reddito? E' bene chiarirci su un punto: che venga definito reddito minimo, o garantito, o di dignità, o di inclusione poco importa, quello che conta è il contenuto e l'articolazione in concreto della misura. Come ci insegnano le esperienze europee in tema di reddito minimo, vi sono in simili dispositivi alcuni aspetti sensibili da cui dipende il volto del provvedimento, il suo carattere emancipatorio ovvero potenzialmente repressivo. Discutere se l'erogazione sia condizionata o meno e in quale misura, se la platea raggiunta sia abbastanza ampia o viceversa se sia circoscritta e in che modo e in base a quali parametri, stabilire quale sia l'ente gestore della erogazione e se risponda a criteri d'azione pubblicistici o privatistici, stabilire se l'intervento sia universalistico e capace dunque di riasorbire gran parte delle prestazioni assistenziali oggi disperse o se sia viceversa un sussidio particolare che si aggiunge ai dispositivi esistenti, tutto ciò non è affatto minutaglia da demandare ai tecnici. Al contrario si tratta di un discorso denso di contenuti politici, che è bene imparare a ri-articolare in questa nuova fase.

Quale reddito? Rispondere a questa domanda significa riscoprire le ragioni fondanti del reddito garantito, misura mai concepita come esclusivamente congiunturale e di contrasto alla fase recessiva, magari funzionale al mero rilancio dei consumi. Al contrario questa misura può essere un architrave per il progressivo sviluppo di un nuovo modello di società, fondato sul rispetto integrale della dignità e sulla valorizzazione della persona. Un reddito compiutamente garantito, erogato a livello individuale, di ammontare adeguato, non sottoposto a vincoli stringenti di decadenza sarebbe il volano per il potenziamento del cittadino e delle attività che produce, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esprime al meglio la sua soggettività. Per dirla con André Gorz la funzione del reddito garantito "*è quella di fare del diritto allo sviluppo delle facoltà di ciascuno il diritto incondizionato ad un'autonomia che trascende la funzione produttiva*".

Il discorso sul reddito necessita indubbiamente di una riscoperta delle sue ragioni fondanti. Ciò appare necessario per contrastare un'idea coercitiva e compassionevole delle tutele sociali, che circola sempre più come moneta corrente e che trova riscontri in prese

di posizione pubbliche, in progetti di riforma, perfino in testi legislativi. Quando il presidente della regione Puglia afferma che in cambio del “reddito di dignità” invierà “*i disoccupati a potare i banani nelle scuole*”, o quando alcune amministrazioni locali istituiscono il baratto amministrativo (ore di “volontariato” a carico di chi non riesce a pagare le tasse), o ancora quando si siglano a livello centrale degli accordi che prevedono l’inserimento coercitivo dei “poveri” in progetti gestiti dal terzo settore, è evidente che un modello comincia a dipanarsi.

È un modello che si propone di governare e addomesticare la parte di popolazione uscita sconfitta dalla crisi (precari, esodati, scoraggiati, ceti impoveriti) mediante l’erogazione di magri sussidi e lo svolgimento di attività para-lavorative in ruoli marginali; si tende all’istituzione di *enclosures* sociali e giuridiche, si va verso un regime amministrativo dei poveri separato, sottratto alla comunicazione con il resto degli scambi sociali. Chi riceve il reddito, in questo modello *in fieri*, è per forza di cose qualcuno ormai uscito per sempre dal mondo del lavoro, non si concepisce che possa candidarsi a una simile misura anche un soggetto attivo, magari in transizione lavorativa o addirittura in un periodo di disoccupazione “scelta” prima di ritrovare le energie e lo slancio per una nuova avventura lavorativa. Non è lecito, in un simile modello, domandarsi sulla base di quali processi sociali oggettivi il povero è divenuto un povero, come mai un disoccupato è un disoccupato, la condizione di deprivazione è additata come una colpa da emendare. Né tanto meno appare possibile porsi nell’ottica della valorizzazione della persona, non trova spazio la concezione illuministica secondo la quale l’individuo – se adeguatamente sostenuto – può autonomamente e liberamente trovare il “proprio” modo di contribuire alla crescita sociale.

Questo modello, questa visione costrittiva del reddito va contrastata con tutte le forze di cui siamo in possesso.

Questo quaderno ospita molti interventi utili alla necessaria ricentatura del discorso sul reddito. Riassumerne in poche righe il contenuto sarebbe impresa impossibile, tanto differenti sono le angolature prescelte dagli autori e tanto ricco il dibattito che emerge da queste pagine: sono richiamate le campagne popolari di questi anni, è condotta una critica ravvicinata ai testi di legge già in vigore che hanno cominciato a tradurre in atto il nuovo modello, è condotta una disamina delle politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali, anch’esse sempre più restrittive e dunque in linea con una concezione del reddito inteso come luogo di segmentazione sociale, è ridefinito sotto molteplici punti di vista il concetto di lavoro, è articolata in molti interventi una nozione esigente di reddito garantito. Sia consentito un riferimento esplicito all’intervista concessa anni orsono da Luciano Gallino ad Anna Simone, e qui riproposta come tributo a uno studioso di grande onestà, che giunse tardi alla “scoperta” della necessità di un reddito, ma che da quel momento in poi divenne un compagno di strada affidabile nella nostra battaglia. Una battaglia che, oggi con maggior vigore, ancora prosegue.

Un reddito garantito ci vuole! Questo è il minimo e vogliamo di più!

di Sandro Gobetti

Una spinta che viene da lontano

In Italia, negli anni che vanno dal 2012 al 2015, è sembrato che la possibilità di introdurre una (seppur iniziale) misura di reddito garantito in Italia, si avviasse sul sentiero della praticabilità. Un principio di base che avrebbe introdotto, in uno dei paesi europei a maggior rischio esclusione sociale e con un altissimo tasso di disoccupazione giovanile, una nuova garanzia di dignità della persona dentro la sfera dei diritti sociali ed economici. Seppur in forme diverse, rispetto ad un dibattito molto più avanzato e ad alcune esperienze internazionali¹, in Italia si è imposto in quegli anni quantomeno un dibattito che facesse del “reddito minimo garantito” una opzione possibile, praticabile, urgente e necessaria.

Senza soffermarci sulla lunga storia del dibattito in Italia, possiamo dire che già negli anni '90 dello scorso secolo nel nostro paese si è avuto un forte legame tra la proposta del reddito e le analisi delle trasformazioni produttive². Un dibattito che ha portato la rivendicazione del reddito non solo dentro la sfera del “lavoro e del non lavoro” o del contrasto alla povertà, ma anche come rivendicazioni di nuova libertà a partire dalla proposta di un reddito di base incondizionato al lavoro. Dentro questo scenario, negli scorsi anni, l'intenso dibattito ha interessato soprattutto i movimenti sociali e le nuove figure lavorative precarie (in particolare attraverso le grandi manifestazioni della May Day fin dai primi anni 2000³).

Il dibattito in Italia non ha avuto però solo questo taglio più politico e sociale, vi sono stati infatti anche alcuni approcci di tipo istituzionale. Infatti subito dopo la così detta Commissione Onofri⁴, a partire dalla metà degli anni '90, si sono avute alcune sperimentazioni e proposte che andavano in qualche modo nella direzione di modernizzare lo stato sociale italiano ed ammettere, di fatto, la necessità di introdurre un reddito minimo garantito. Seppur con molti limiti e forti critiche sulle forme ed i modelli individuati, vi sono state alcune esperienze che segnano un pò la “storia” delle esperienze in Italia in merito a questa proposta. Di seguito potremmo sottolineare le sperimentazioni come il Reddito Minimo di Inserimento e le proposte delle tante e diverse leggi regionali, fino ad arrivare alle proposte di alcune forze politiche, da Rifondazione Comunista a SEL (Sinistra Ecologia e Libertà) al Movimento 5 Stelle che hanno inserito nei loro programmi politici, ed elettorali, proposte simili⁵. Così come ad alcune varie proposte di singoli deputati o senatori anche di diversi schieramenti che non necessariamente trovavano nel loro partito altrettanto interesse (come ad esempio alcuni esponenti del Partito Democratico)⁶. Il dibattito ha attraversato inoltre anche il mondo culturale ed accademico, con

la presa di posizione forte di giuristi e giuslavoristi, costituzionalisti, sociologi ed economisti⁷. Insomma questo per dire che in questi ultimi 25 anni sicuramente il tema del diritto ad un reddito garantito si è fatto largo, tanto sul piano sociale che politico e culturale e si è imposto in maniera sempre più presente nel dibattito del nostro paese come mai prima.

Oltre che le trasformazioni che attraversavano l'Italia e che hanno reso sicuramente il tema del reddito una delle proposte più calzanti per rispondere a questa nuova contemporaneità, sicuramente aver individuato nelle *best practice* già esistenti da tempo negli schemi di *welfare* di molti paesi europei, ha reso la proposta del reddito garantito ancora più credibile in merito alla reale praticabilità. La chiave, usata spesso come grimaldello, dei "modelli europei" è stata ad un certo punto necessaria proprio per raccontare questa proposta fuori dall'angolo in cui rischiava di rimanere, cioè di una bella idea ma "impraticabile". Le esperienze dei paesi del nord Europa (e non solo) così come le diverse "indicazioni" delle istituzioni sovranazionali europee, con alcune importanti risoluzioni sul ruolo del reddito minimo garantito, hanno sicuramente reso "più comprensibile" il tema ed hanno avuto quella forza per rompere il muro della impraticabilità che i più scettici rivendicavano. Le esperienze europee e le indicazioni sovranazionali hanno fatto sì che il tema emergesse dalle rivendicazioni sociali e dal dibattito teorico per finire così in un campo nuovo. Ad un certo punto le esperienze europee così come le indicazioni sovranazionali, per alcuni versi, sono state utili proprio per agganciare alcune visioni per definire delle proposte di legge anche nel nostro paese.

2012 e 2015 per il diritto al reddito la società ci mette la firma

Negli anni tra il 2012 ed il 2015 per molti, la percezione che il tema potesse effettivamente arrivare ad un articolato di legge per un reddito minimo garantito, sembrava essere lì a venire. Le condizioni sociali, l'aggravarsi del disagio economico di ampi strati della società italiana, così come il necessario ammodernamento del welfare italiano richiedevano e oggi, con maggiore urgenza richiedono, uno strumento tale. È stata proprio questa serie di connessioni sociali, politiche e culturali messa in campo negli anni precedenti, che ha permesso di introdurre il tema con maggiore forza ed interesse, tanto da arrivare a due importantissime esperienze, come le campagne di raccolta firme, prima nel 2012 e successivamente nel 2015 per definire la necessità di una legge, di un nuovo diritto.

Nella prima campagna di raccolta firme per "una legge di iniziativa popolare per il reddito minimo garantito"⁸, iniziata nel giugno 2012, ben oltre 60 mila firme furono consegnate nelle mani della Presidente della Camera Boldrini, che nell'aprile 2013 incontrò gli stessi proponenti dicendosi a favore di una proposta simile. A prescindere dal numero delle firme, fu altrettanto interessante il fatto che la campagna attraversò per sei mesi l'intero paese coinvolgendo associazioni e realtà sociali che organizzarono oltre 250 iniziative pubbliche. La campagna di raccolta firme e dunque le tante iniziative sociali, furono sostenute anche da alcuni partiti politici che pochi anni prima erano avulsi al tema

se non, in alcuni casi, addirittura contrari. Così come tante furono le personalità della cultura che sostennero la campagna e la proposta di legge segnalando così un'altra novità e cioè una trasversalità nuova per un obiettivo comune. Il caso poi in certi momenti della storia sembra "non essere per caso". Infatti durante la campagna di raccolta firme, con sorpresa, si ebbero anche le elezioni politiche anticipate e più di un partito o movimento parlò apertamente della necessità di introdurre un diritto al reddito garantito (anche se utilizzando spesso nomi diversi e a volte fuorvianti) e questo segnò sicuramente una delle novità più interessanti nel nostro paese in cui spesso questo tema veniva relegato in nicchie politiche e culturali come fosse un tema minore. La proposta di legge di iniziativa popolare (nel suo articolato) fu successivamente "fatta propria" dal partito di Sinistra Ecologia Libertà per "aggirare" le lungaggini burocratiche (che solitamente incontrano le proposte di iniziativa popolare) e fu così portata in discussione alla Commissione Lavoro del Senato per avviarsi al dibattito parlamentare.

Nella primavera del 2015 prese corpo una seconda campagna sociale, con un'altra raccolta firme (oltre 80mila), definita: "100 giorni per un Reddito di Dignità"⁹. Questa volta non solo si segnalava l'aggravarsi delle condizioni sociali ed economiche per strati ancora più ampi della società italiana a causa anche dell'aggravarsi della crisi, ma ancor più si segnalava l'urgenza dell'introduzione di una misura simile. Questa campagna pose con forza la questione del tempo entro cui si sarebbe dovuta fare una legge per il reddito minimo garantito: 100 giorni! Determinata a chiedere dunque alle istituzioni un tempo entro cui dibattere e definire una legge sul reddito minimo garantito in questa seconda campagna la platea dei partecipanti alla raccolta firme divenne ancora più ampia della prima. A partire dall'esperienza di "Misericordia Ladra", una rete contro la povertà molto ampia. L'iniziativa, che vide il ruolo principale e trainante dell'"Associazione Libera contro le mafie" ebbe la partecipazione di un mondo di realtà sociali ancora più trasversale. Dai cattolici di base agli studenti, dalle realtà di lotta per i diritti sociali alle associazioni di contrasto alla povertà, dai partiti agli enti locali, dalle giunte comunali al sostegno di numerosi parlamentari. Insomma una trasversalità "popolare" oseremo dire, che funzionò anche da termometro non solo delle condizioni di difficoltà economica nel nostro paese, ma anche di quanto il tema del reddito minimo garantito fosse stato "fatto proprio" da migliaia di persone che risposero mobilitandosi per questa campagna. Se nel 2012 la casualità fu quella di trovarsi nel bel mezzo di una campagna elettorale per le elezioni politiche, nella seconda, del 2015, la determinazione superò la causalità e puntò subito a coinvolgere le forze politiche chiedendo, o meglio, indicando loro un tempo certo per una misura certa: 100 giorni per una legge! Nello stesso periodo proprio l'associazione BIN Italia, lanciò la proposta della "larga intesa per un reddito garantito" chiedendo di unificare le diverse proposte ferme in Parlamento e di costruire una "massa critica" parlamentare che portasse in aula una unica proposta. In questa seconda campagna non fu realizzato un articolato di legge, ma bensì fu definita una piattaforma di 10 punti in cui i proponenti esprimevano con chiarezza alcuni concetti di base per definire una legge sul reddito minimo garantito al passo con i tempi. Come fosse una "guida ai principi irrinunciabili" utile per un eventuale articolato di legge da proporre in Parlamento sulla quale costruire la "larga intesa per il reddito" superando così le specificità di ogni partito

politico. Una piattaforma che intendeva dire anche un'altra cosa, e cioè "che non tutte le proposte sono uguali" indicando così quei concetti di base su cui avrebbe dovuto muoversi un articolato di legge. Si chiese inoltre un impegno *ad personam* ai diversi parlamentari, a partire dalla loro firma, come sostegno a questa Piattaforma e dunque ai concetti li espressi. Questa operazione intendeva, come poi richiesto ufficialmente anche attraverso numerose "lettere aperte" e articoli pubblicati su diversi quotidiani, di "mettere insieme" le diverse proposte in campo¹⁰ così da poter "unire" le forze politiche (e parlamentari) intorno ad un'unica proposta di legge così da poter essere approvata. In questo senso la campagna dei "100 giorni per un reddito di dignità" ha voluto segnare il passo, tentare un allungo, definire una proposta ed arrivare ad avere finalmente un nuovo diritto nel nostro paese.

Principi irrinunciabili. Questo è il minimo! Meno è niente.

A queste due campagne hanno partecipato decine di migliaia di persone, con una enorme attività di produzione di iniziativa pubblica: dibattiti, seminari, incontri si sono avuti in città e paesi dove di reddito minimo garantito non se ne era mai sentito parlare.

Due campagne che hanno avuto la capacità di richiamarsi a vicenda tanto nel coinvolgimento che nella proposta. Infatti, tanto nella prima "proposta di legge di iniziativa popolare" del 2012, quanto nella Piattaforma del "reddito di dignità" sono segnalati alcuni principi di base che se elusi, se scavalcati, se non tenuti in considerazione non possono far annoverare alcun'altra proposta come un diritto ad un reddito minimo garantito. L'individualità della misura, la non vessazione del beneficiario attraverso stringenti contropartite e forme di condizionamento, l'accessibilità per coloro che ne hanno diritto, la residenza e non la cittadinanza per accedervi, il diritto a servizi di qualità oltre il beneficio economico, la durata e l'ammontare del beneficio sono stati i punti cardine di tutte e due le proposte, tanto da divenire appunto "un'idea" di quale reddito minimo si intendesse sostenere.

Principi di base che si sono alimentati a partire dallo studio di alcuni schemi di reddito minimo già vigenti in alcuni paesi europei; dalla critica delle riforme che molti di questi schemi hanno subito nel passaggio tra il welfare ed il workfare; prendendo a riferimento alcune esperienze di alcune leggi regionali italiane (in particolare la legge 4/2009 del Lazio); utilizzando alcune indicazioni delle istituzioni sovranazionali europee; e ancora di più cercando di comprendere al meglio i nuovi bisogni emergenti nella nuova fase produttiva, nel mondo globalizzato, nella crisi. Furono fatti propri inoltre anche studi¹¹, soluzioni europee o documenti relativi a Carte¹² o Trattati europei.

Su queste basi si definirono alcuni concetti irrinunciabili che trovarono ospitalità sia nella "proposta di legge di iniziativa popolare per un reddito minimo garantito" che nella piattaforma del "Reddito di dignità".

La questione dell'**accessibilità** alla misura, cioè di non rendere "difficoltoso" da un punto di vista sia burocratico (nella stesura infinita di prove e contro prove, di documentazioni

e certificazioni etc.) che stringente ad obblighi, è stata una delle questioni posta con forza posta da numerosi attori in campo. Alcuni importanti studi¹³, proprio sulle trasformazioni dei modelli europei, indicano infatti la questione delle “difficoltà di accesso” per il beneficiario, come uno dei motivi principali per cui, molti pur avendone diritto, si scoraggiano a chiedere il sostegno al reddito. La richiesta continua di produrre “prove di necessità” (*means test*) ha portato al fatto che chi necessita di un sostegno economico, smettesse ad un certo punto di richiederne l'erogazione. Come se la produzione continua di “prove” determinasse di fatto una sorta di “vessazione” rispetto al soggetto in difficoltà economica trattato a volte o come un “nullafacente” nel migliore dei casi se non direttamente come un “furbacchione”. Questo punta ha utilizzato anche alcuni approfondimenti e studi in particolare sulle restrizioni che gli schemi di reddito minimo in Europa hanno subito nel corso degli ultimi anni e che hanno visto una fetta consistente dei finanziamenti al welfare volgersi verso quel workfare che avrebbe dovuto rilanciare la piena occupazione (visti i risultati dell'aumento della disoccupazione e dei nuovi poveri in Europa possiamo definire fallimentare). Quella che sarebbe dovuta essere una “politica per l'inclusione attraverso il lavoro” ha portato al contrario un alta percentuale di soggetti a rischio povertà a non chiedere più l'erogazione del beneficio. I diversi “obblighi” richiesti a partire dalla domanda di ammissione alla misura, ha determinato una difficoltà di accesso denunciata in molti paesi europei, avendo l'effetto così di diminuire i beneficiari del reddito minimo e spostando continuamente i fondi verso il sostegno alle imprese. Inoltre il surplus di documentazione richiesta ai beneficiari ha determinato al contrario una macchina burocratica ancora più costosa di prima. Anche per questi motivi (e non solo) la questione dell'accessibilità, tenendo ben chiaro il rischio di controllo sociale o di vessazione verso il beneficiario, è stato uno dei punti più importanti espressi in tutte e due le campagne sociali proposte in Italia dal 2012 al 2015.

Un altro dei punti qualificanti posti sia nella Piattaforma che nella proposta di legge di iniziativa popolare è stata la questione della **residenza** e non della cittadinanza. Il punto di partenza è stata la “non discriminazione” verso il beneficiario. Non si possono infatti discriminare coloro i quali non hanno ancora ricevuto un riconoscimento di cittadinanza (ancor più in Italia dove non vi è come in altri paesi una legge sullo *ius solis*) tra due soggetti egualmente in difficoltà economica. In questo senso, ad esempio, in molti hanno contestato la proposta del così detto “Reddito di Autonomia” della Giunta regionale a guida leghista in Lombardia¹⁴.

Un altro dei concetti di base posto come centrale nelle due campagne è stata anche la questione della **temporalità** e dell'**ammontare** del beneficio. Anche in questo caso il senso delle proposte era quello di tenere sempre saldo il concetto di garanzia della dignità a partire dal fatto che non si può definire con un limite a priori quando il beneficiario sarà in grado di uscire da una condizione di difficoltà economica. Per questo “il tempo” del beneficio è un “tempo di garanzia del diritto e dunque della dignità della persona”. Questo concetto è ben definito in alcuni degli schemi di reddito minimo quando si dice che l'erogazione deve considerarsi valida “fino al miglioramento della propria condizione economica”¹⁵. Così come nelle proposte delle due campagne si sono richiamati alcuni

concetti esposti in alcune risoluzioni europee a partire dalla definizione di una “somma necessaria” affinché si possa parlare di “minimo garantito”. L’Europa in questo senso ricorda che i sistemi di “reddito minimo adeguati debbono stabilirsi almeno al 60% del reddito mediano dello Stato membro interessato”¹⁶.

Sicuramente, però, tra i nodi più spinosi sui quali spesso le diverse proposte di legge si impegnano a trovare le soluzioni più stringenti e condizionanti verso l’eventuale richiedente, è quello del legame tra il reddito minimo e l’obbligo ad una contropartita. La così detta “**condizionatezza**” all’obbligo di accettare un lavoro qualsiasi. Come un contrappasso la questione della condizionatezza al lavoro si è andata facendo sempre più pressante anche nelle diverse misure di reddito minimo in Europa con l’idea, come dicevamo sopra, di una “inclusione attiva” che man mano nel tempo è passata dall’ “obbligo ad accettare una occupazione” all’obbligo a partecipare a misure “per l’occupabilità”. Nessuno dei due “obblighi” sembra aver avuto l’effetto desiderato visto l’aggravarsi delle condizioni sociali nel continente europeo. L’unica cosa certa è che vi è stato un aumento dei tagli al welfare, reddito minimo garantito compreso. L’idea che in fondo il beneficiario sia una sorta di “parassita” sociale al quale va chiesta la continua disponibilità pare rimanere ferma in molti approcci al tema tanto da farci tornare alla mente le esperienze delle *poor laws* inglesi¹⁷. Anche in questo caso le proposte avanzate dalle due campagne hanno voluto studiare non solo le forme di reddito minimo presenti in Europa, ma comprendere anche le trasformazioni che queste, così come in generale tutto l’istituto del welfare, hanno subito nel corso del tempo. Il passaggio tra *welfare* e *workfare* in tutta Europa, con la conseguente erosione del finanziamento del primo a favore del secondo (dai cittadini alle imprese) è stato abbastanza significativo. I tagli al *welfare* così come le restrizioni proprio nelle misure di reddito minimo garantito, si sono avute in tanti paesi europei. In alcuni casi con effetti poco positivi come ad esempio la nota riforma Hartz IV¹⁸ in Germania che ha determinato di fatto la nascita di un ceto sociale “obbligato” a dover fare spesso lavori insignificanti e sottopagati per non perdere il sussidio. In molte di queste riforme si è modificato anche il ruolo degli istituti del “mercato pubblico dell’offerta” di lavoro, trasformando in molti casi i centri per l’impiego pubblici, non più in luoghi di *matching* tra domanda e offerta, ma piuttosto in costose macchine burocratiche di controllo verso i beneficiari del reddito minimo, chiedendo loro di adoperarsi ad ogni richiesta con il permanente ricatto di perdere il beneficio in caso di rifiuto.

In questo senso le due proposte avanzate dalle due campagne italiane hanno individuato una sorta di “opzione mediatrice”, tra reddito e lavoro, inserendo così il concetto della “**congruità**” del lavoro. Cioè il fatto che il lavoro offerto non sia “un lavoro qualsiasi” ma che sia congruo in relazione alle esperienze, alla formazione, ed anche alle competenze informali del beneficiario del reddito minimo garantito come forma di valorizzazione dell’individuo e non, al contrario, come “obbligo” con la conseguente “punizione” della perdita del beneficio in caso di rifiuto. Inoltre ridona un senso agli strumenti pubblici del mondo del lavoro, come l’ufficio per l’impiego, che dovrà esso stesso adoperarsi al meglio affinché il beneficiario possa trovare un lavoro “congruo”. Porre l’accento sulla valorizzazione della persona piuttosto che obbligarlo a qualsiasi lavoro, ha portato i

proponenti delle due campagne a definire il concetto di “congruità”. La questione della congruità pone la questione della “condizionatezza” al lavoro sotto un’altra luce. La logica dovrebbe essere quella che lega il beneficiario del reddito minimo al lavoro attraverso una idea di “libertà di scelta” del lavoro. Ancor più se si vuole dare a questo un senso “emancipatorio” così come sostenuto dalle tesi dei così detti “lavoristi”. Il concetto di non contrapporre il reddito minimo e la garanzia ad una vita dignitosa attraverso l’obbligo all’integrazione lavorativa è anche in questo caso mutuato dalle indicazioni sovranazionali in cui si dice che: *“Il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all’inclusione sociale e chiunque deve poter disporre di un Reddito Minimo, e di servizi sociali di qualità a prescindere dalla propria partecipazione al mercato del lavoro”*¹⁹.

Come detto, diversi studi internazionali pongono l’attenzione sul rischio che corrono gli attuali schemi di reddito minimo in Europa che se troppo condizionanti (da tutti i punti di vista) rischiano al contrario di incentivare lavori dequalificanti, di essere di difficile accesso, di durare poco nel tempo e soprattutto, visti i troppi vincoli richiesti, di essere al contrario strumento che aumentano la platea degli esclusi perché aumentano la platea dei non richiedenti. Il fatto di aver perso un lavoro o di passare da un lavoro ad un altro, come accade ai lavoratori precari e flessibili, non fa di questo soggetto un “fannulone” perché chiede un reddito minimo, ma al contrario va riconosciuto nella sua complessità e nella storia che porta con sé, non solo professionale. Se non si persegue questa strada si rischia di aprire ad un percorso di ulteriore impoverimento delle competenze dell’individuo e dunque di una società nel suo complesso. Il reddito minimo garantito va sempre compreso dentro la sfera della valorizzazione dell’individuo e non il contrario. Anche in questo caso sono venuti in soccorso di nuovo le esperienze europee, o meglio le critiche ai tagli di questi ultimi anni, e soprattutto le istituzioni sovranazionali quando dicono che *“la causa di un’apparente esclusione dal mondo del lavoro può risiedere nella mancanza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali”*²⁰.

Non ultima istanza, ma libertà ed autonomia della persona

Quello che emerge dunque dalle due campagne in Italia, così come dalle diverse proposte, è che la lotta alla povertà si ha quando vi è un riconoscimento della dignità della persona a partire non solo dal riconoscimento di una base economica, ma soprattutto dal fatto che questa sia strumento di valorizzazione, di autonomia, di autodeterminazione, in una parola che vada nella direzione, sempre, di essere strumento di libertà. E non vi può essere libertà se non quando vi è libertà dal bisogno e dunque libertà di scelta. Insomma, la questione del contrasto al disagio economico è più complessa che dire “diamo ai poveri qualche soldo” o “ci vuole un reddito minimo garantito”. Come detto, bisogna capire che “reddito garantito ci vuole” e le indicazioni delle due campagne promosse in Italia hanno dato alcuni spunti per iniziare a definire un diritto nuovo in grado di rispondere alle complessità contemporanee.

Sicuramente nella classifica delle disgrazie non vi è mai fine, ma in questa epoca l’am-

piezza del disagio dimostra che le forme di “precarizzazione” della vita possono assumere numeri sempre più consistenti e le fasce sociali o i soggetti coinvolti sempre più variegati. Guy Standing nel definire il “denizen”²¹, il cittadino senza diritti, descrive le forme di precarietà sociale e del rischio di nuove povertà mettendo insieme diversi attori sociali: gli anziani, gli operai in via di dismissione, i giovani, le donne, i precari del lavoro, gli ex detenuti, i migranti etc. come a raccontare una diversità ampia di figure sociali che vanno “proletarizzandosi” o spesso “sotto proletarizzandosi” a prescindere se hanno un contratto di lavoro o meno²², se vivano in una metropoli, in provincia o in un piccolo paese. Sono figure sociali che portano con loro storie ed esperienze che devono essere riconosciute e che vanno sostenute con diritti e strumenti nuovi. Non si tratta di costruire giustificazioni morali al “perché” c’è bisogno di un certo “tipo di reddito” (e dunque non di un reddito minimo qualunque) ma bensì si tratta di cogliere le novità che emergono in società complesse come le nostre. L’impennata di conoscenze e socializzazione a partire dal diffondersi delle nuove tecnologie sono un fatto ormai globale così come l’aumento sempre più costante della flessibilità del lavoro e della insicurezza sociale nel suo insieme²³. Discutere oggi di contrasto alla povertà significa dunque ampliare il discorso alle nuove forme che raccontano il *rischio povertà*, con l’entrata e l’uscita continua tra momenti di lavoro e di non lavoro, e comprendere che vi è ormai una certa trasversalità anche nei diversi contesti sociali²⁴. Discutere dunque di reddito come strumento di contrasto alle *nuove povertà* significa riconoscerlo come strumento di autonomia e valorizzazione della persona. Il senso di un reddito minimo garantito nella società liquida, frammentata, scomposta può ben ritrovarsi se favorisce l’individuo a perseguire i propri interessi (tanto professionali che vitali) e dar seguito alle proprie capacità, a partire in primis dall’eliminazione di quella pressione economica che lo rende sempre soggetto ricattabile.

Precari, pensionati e futuri poveri?

La situazione purtroppo non è lì a divenire migliore. Malgrado le due campagne di raccolta firme, o il fatto che siano state avanzate alcune proposte di legge, al momento in Italia non vi è alcuna misura di reddito minimo garantito ne tantomeno il Parlamento italiano si sta predisponendo verso un dibattito serio che vada in questa direzione. Anzi al contrario si continuano a proporre ricette opposte come ad esempio la così detta Social Card²⁵ oppure il SIA (Sotegno all’Inclusione Attiva)²⁶ o del REIS (Reddito di Inclusione Sociale)²⁷ che dimostrano ancora una idea frammentaria di come dovrebbe essere un nuovo diritto sociale ed economico. Infatti le due proposte di legge sul reddito minimo garantito sono ferme in Commissione Lavoro al Senato, l’iter legislativo stenta a prendere il via e gli emendamenti in favore di un reddito minimo garantito presentati durante la fase di discussione della legge finanziaria non sono stati presi in considerazione dalle forze politiche di maggioranza. Questo anche se l’Istat ha pubblicato lo studio di fattibilità economica in merito alle proposte in campo²⁸. La stessa INPS (l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha richiamato più volte la necessità di un diritto al reddito minimo almeno per la fascia degli over 55 anni che sarebbero, secondo tutti i dati, la prossima e prima

generazione a non avere accumulato una pensione per i prossimi anni. Una generazione, che tempo fa in un articolo con Luca Santini²⁹ definimmo, la prima generazione precaria³⁰. La generalizzazione della condizione di precarietà ha indotto sul piano soggettivo una mutazione, il passare degli anni e dei decenni ha contribuito a modificare la percezione, a costruire forme adattive e risposte soggettive alla deregolamentazione del rapporto lavorativo. Trasformazioni oggettive e scarti sul piano soggettivo ci portano a intravedere diverse tipologie di soggetto precario: di prima, di seconda generazione fino alla generazione dei così detti *neet* (Not in Employ Education Training) passando inoltre per una precarizzazione sociale diffusa che coinvolge soggetti oltre la condizione strettamente lavorativa. Lontani dai comuni strumenti delle politiche del lavoro e poco coinvolti nelle iniziative organizzate dalle rappresentanze sindacali, tutti questi soggetti fronteggiano da soli questa sorta di «privatizzazione dei rischi sociali» verso cui si esprime tutto il disorientamento e la difficoltà di reazione. Quando il 3 ottobre del 2005 Eurostat lanciava l'allarme sul rischio povertà per le popolazioni europee, tra queste l'Italia si presentava con un dato previsionale spaventoso: con il rischio povertà che avrebbe potuto *coinvolgere negli anni a venire il 42,5% della popolazione*³¹. A distanza di anni da quella nota tutti i dati sulla povertà, sul rischio esclusione sociale etc. sono in costante aumento. Oggi coesistono più generazioni *vittime* delle forme di precarizzazione sociale. Potremmo dire infatti che tale trasversalità generazionale ha una condizione comune che va aumentando, cioè la totale mancanza di diritti e protezioni sociali ed economiche. Se pensiamo alla "prima generazione" dei precari, quella entrata nel mondo del lavoro nei primi anni '90 e che oggi ha intorno ai 50\55 anni, possiamo dire che ci troviamo a ridosso di un numero di persone che se avrà risparmiato qualcosa nel corso della vita forse avrà di che vivere, altrimenti sarà la prima vera generazione di nuovi poveri senza alcuna tutela. Il punto è che essere riusciti a risparmiare, per questa generazione, sarà stato quantomeno poco probabile visto che le condizioni di precarietà non permettono affatto il ricorso al risparmio. Se questa misura non sarà introdotta a questa "prima generazione" di precari verrà richiesta una disponibilità al lavoro permanente e per un lavoro qualsiasi (per pura sopravvivenza) anche in età avanzata.

Ma c'è di più. Ad un certo punto, ci troveremo a fare i conti anche con un altro elemento, cioè la fine del così detto welfare familistico, tipico del nostro paese, e cioè al fatto che il gravame della mancanza di tutele sociali sia stato di fatto demandato nel corso del tempo ad una redistribuzione economica intra-familiare. Il ritardo accumulato dal nostro paese nell'avviare strumenti di reddito minimo garantito universali, e la delega alla famiglia di occuparsi delle difficoltà economiche, dimostra di nuovo come il rischio povertà possa ampliarsi costantemente. Per intenderci, quel risparmio accumulato nei precedenti anni, in particolare dalle generazioni dal dopoguerra in poi, sarà definitivamente eroso, e la redistribuzione intra-familiare subirà una crisi senza precedenti. Figli e nipoti non potranno più contare su quel minimo indispensabile "donato" dai familiari più anziani quando i tempi si fanno duri e viceversa gli stessi figli e nipoti (precari o neet che siano) non saranno in grado di sostenere i familiari più anziani. I precari di prima generazione (50\55 anni oggi) non avranno più aiuti dalla famiglia di origine perché non vi saranno più i componenti di quella famiglia e con essi la loro economia di risparmio, allo

stesso tempo gli stessi non saranno in grado di sostenere i propri figli e questi ultimi (precari di future generazioni) non potranno sostenere i loro genitori (oggi over 55). Ed ancora, le mutazioni della composizione della famiglia italiana avvenute in questi anni, rendono già oggi difficile il mantenimento della catena solidaristica familiare. Il rischio di ritrovarsi di fronte ad una “folla solitaria” di nuovi poveri è già oggi presente e dove non presente è in nuce: pensionati o anziani di oggi, i precari di prima generazione (quelli che oggi hanno tra i 45\55 anni), i precari di seconda generazione (quelli tra i 25\45 anni), la generazione *neet* (tra i 14\25 anni), le donne con figli, le famiglie con almeno due figli ed uno solo reddito, i disabili, gli invalidi da lavoro, i detenuti o ex detenuti, gli immigrati, le figure operaie ormai in dismissione, gli informatici non più spendibili sul mercato perché con competenze ormai arretrate etc. stanno alimentando l’esercito dei senza diritti e rischiano di rendere veritieri gli allarmi lanciati da Eurostat nel 2005.

Il punto è, come si intenderà governare questo rischio di generalizzazione della povertà? Lasceremo che si creino nuove “enclave” di ceti permanentemente rinchiusi dentro la sfera della povertà? Governeremo queste *enclave* con la sola forza dell’ordine? Vi saranno permanenti guerre tra poveri? Con ghetti sempre più grandi ai bordi delle grandi metropoli? Oppure al contrario vi sarà la lungimiranza di definire nuovi diritti per costruire un nuovo senso di cittadinanza?

Vogliamo di più!

Il tema dunque rimane: che vi sia la necessità di individuare una misura come il reddito minimo garantito è ormai ben diffusa, comprendere quale tipo di reddito garantito comporta uno sforzo in più. Le indicazioni che sono arrivate dalle due campagne sociali promosse da centinaia di associazioni, il dibattito internazionale così come gli studi e la letteratura in merito hanno dato il loro ricco contributo, la proposta di un nuovo diritto sociale ed economico (ancor più nell’era della finanziarizzazione dell’economia) trova sempre nuovi consensi, quello che manca è incamminarsi verso esperienze fondative, sentieri praticabili, percorsi possibili per arrivare, a partire da un reddito minimo garantito come diritto di dignità, ad un reddito di base incondizionato come garanzia di libertà. In qualche modo alcune esperienze che si vanno proponendo in giro per il mondo, ci aiutano a rivendicare con maggior forza la necessità di introdurre uno strumento che non sia di *governance* della povertà (o peggio ancora: dei poveri!), ma anche strumento di libertà. In molti paesi da qualche tempo stanno avanzando diverse proposte di rilancio del reddito garantito. Così accade in alcuni Comuni in Olanda³² in cui vi è il tentativo di introdurre un reddito di base incondizionato per verificare l’effetto “di una società senza pressione economica e del lavoro” oppure nella proposta della Regione francese dell’Acquitania³³ in cui si vuole modificare l’attuale reddito minimo (RSA *revenu de solidarité active*) in una misura con meno obblighi e restrizioni, ed ancora le proposte provenienti dalla Finlandia³⁴ con l’introduzione di un reddito di base per 180mila persone. Addirittura in alcuni paesi vi sono proposte ancora più radicali come quella del referendum in Svizzera in cui si chiede l’introduzione di un reddito di base incondizionato

da destinare a tutti i cittadini che abbiano oltre i 25 anni³⁵. Ed il tema non riguarda solo il ricco continente europeo. Ne è un esempio il Brasile che con la Bolsa Familia³⁶ interviene con un reddito minimo destinato a milioni di famiglie povere. I progetti pilota che hanno preso corpo sia in India³⁷ che in Namibia³⁸ di un reddito di base incondizionato o le proposte che stanno emergendo in Canada³⁹ e Nuova Zelanda⁴⁰ dimostrano che il dibattito internazionale si fa sempre più forte. Nel 2016, il congresso mondiale delle reti per un reddito di base, si terrà non a caso nel continente asiatico: in Corea del Sud con un titolo che è un programma per il presente ed il futuro: “Trasformazioni sociali ed ecologiche: la necessità di un reddito di base”⁴¹.

Non si può pensare di attendere ancora troppo tempo e le alternative a questa proposta sono sempre più deboli così come paiono ormai prettamente ideologiche le motivazioni contrarie. Le suggestioni di due grandi pensatori possono aiutarci nel tratteggiare le direzioni: *“non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa”* (Cesare Beccaria); *“... l'economia non ha più bisogno della piena occupazione a pieno tempo di tutti e di tutte e che l'oggetto delle politiche sociali deve essere quello di rendere disponibile per tutti il tempo liberato dal lavoro. Il carattere sempre più intermittente, discontinuo, secondario del rapporto salariale va trasformato in una nuova libertà, un nuovo diritto per ciascuno d'interrompere la propria attività professionale. Il che beninteso esige la garanzia di un reddito che non sia più direttamente legato al tempo di lavoro fornito.”* (André Gorz).

Tratti di sentieri su cui incamminarci per avere ben chiara la risposta ai nostri interrogativi.

Note

1 Vedi il dibattito e le proposte avanzate dalla rete mondiale BIEN e dalla rete europea UBIE nonché dei progetti pilota di reddito minimo incondizionato in alcuni paesi europei e del reddito di base universale nelle esperienze in India e Namibia e non ultima l'esperienza della Bolsa Familia in Brasile.

2 A tal proposito, solo per citarne alcuni, si possono consultare: Autori Vari *La democrazia del reddito universale* Manifesto Libri 1996; A. Tiddi e A. Mantegna *Reddito di cittadinanza, verso la società del non lavoro* Infoxootools 1999; A. Fumagalli e M. Lazzarato *Tute Bianche, disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza* Derive Approdi 1999; A. Tiddi *Precari* Derive Approdi 2002; La rivista Infoxoa e la rivista Derive Approdi; ed anche i numerosi testi di autori internazionali come J. Rifkin *La fine del lavoro*, Oscar Mondadori 2002; U. Beck *La società del rischio*, Carocci 2000; etc. E negli anni successivi: Autori Vari *Reddito per tutti, un'utopia concreta nell'era globale* a cura del BIN Italia, Manifesto Libri 2009 etc.

3 La così detta May Day riuscì a raccogliere nel corso degli anni, nella giornata del primo maggio, decine di migliaia di lavoratori precari e non solo. Alcune di queste manifestazioni, che si tenevano a Milano, la presenza dei partecipanti arrivò a superare anche le 100mila persone. Tanto che la stessa May Day divenne per alcuni anni Euro May Day con la partecipazione al “primo maggio dei precari” di numerose città e capitali europee. La May Day si caratterizzò subito con la rivendicazione di un reddito di base o un reddito minimo garantito a partire proprio dalla trasformazione del mondo del lavoro con l'avvento delle nuove tecnologie e della flessibilità del lavoro.

4 I lavori della *Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale*, più nota come "Commissione Onofri", si sono conclusi nel 1997 con una proposta di riforma organica dello stato sociale italiano. Sul tema degli ammortizzatori sociali, la Commissione aveva formulato un progetto universalistico di protezione in caso di sospensione temporanea del lavoro e perdita del posto. La proposta includeva l'istituzione di un "reddito minimo vitale".

5 Al momento in cui vi scriviamo (aprile 2016) vi sono due proposte di legge per il "reddito di cittadinanza", a firma Movimento 5 Stelle, ed una per il "reddito minimo garantito" a firma Sinistra Ecologia Libertà, che sono ferme alla Commissione Lavoro del Senato.

6 Ad esempio la proposta di legge sul "Reddito minimo di Cittadinanza" del Senatore del Partito Democratico Roberto Di Giovan Paolo.

7 In buona parte molti di questi studiosi sono soci o sostenitori proprio dell'Associazione italiana per il reddito garantito, Bin Italia.

8 Si può visitare il sito www.redditogarantito.it oppure il sito www.bin-italia.org in cui è possibile trovare sia l'elenco delle associazioni aderenti, sia le tante iniziative realizzate, sia l'articolato della proposta di legge.

9 Per maggiori informazioni visitare il sito www.campagnareddito.eu oppure www.bin-italia.org oppure sul sito www.libera.it

10 In quella fase ben due sono erano le proposte di legge in discussione alla Commissione Lavoro del Senato, una a firma Movimento 5 Stelle ed una a firma Sinistra Ecologia Libertà

11 In particolare la ricerca ed il successivo libro a cura del BIN Italia, *Reddito minimo garantito, un progetto necessario e possibile* Edizioni Gruppo Abele, 2012.

12 In particolare la Carta di Nizza.

13 Vedi anche lo studio prodotto dalla rete EMIN "Analisi di uno schema di reddito minimo in cinque stati membri" oppure dagli studi di H. Frazer ed E. Marlier "Minimum income schemes across EU member" European Commission Dg Employment, Social Affairs and Equal opportunities, 2009.

14 Questa è stata fatta oggetto di richiami da alcuni organismi come l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) che ha fatto ricorso proprio sulla base del rischio di discriminazione in merito alla proposta perché assegnerebbe punteggi maggiori a partire dalla nazionalità del richiedente.

15 Vedi le schede sugli schemi di reddito minimo nei diversi paesi europei pubblicati nella ricerca "Reddito Garantito e nuovi diritti sociali, i sistemi di protezione sociale in Europa a confronto per una legge nella regione Lazio" Assessorato al Lavoro, Regione Lazio, 2006.

16 Risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del Reddito Minimo, nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa.

17 Un sistema assistenziale rivolto alle fasce più povere della popolazione, attuato nel Regno Unito a partire dal tardo medioevo, fino al XVI secolo. Rimase in funzione fino alla fine della II Guerra Mondiale, quando furono introdotte nuove forme di *welfare state*. L'avvio delle *Poor Laws* può essere datato a partire dal 1572, prendendo come riferimento impianti legislativi di epoca Tudor, in particolare destinati all'assistenza di mendicanti e vagabondi. Le *Poor Laws* in Inghilterra e Galles sono divise in due componenti definiti *Old Poor Laws* approvati durante il regno di Elisabetta I, e le *New Poor Laws*, approvate nel 1834, queste ultime ammodernate in particolare per la centralizzazione dell'assistenza e mirante alla creazione di *workhouses*. Le *Poor Laws* non furono abolite fino al 1948, con la promulgazione del *National Assistance Act*. Infatti il sistema di assistenza sociale delle *Poor Laws* era entrato in declino dopo l'introduzione delle riforme sul *welfare state*. Istituzioni concepite per fornire lavoro e assistenza ai poveri attive in Inghilterra, ma anche in Olanda e nelle colonie inglesi d'America, dal XVII al XIX secolo alle quali la *Poor Law* del 1601 assegnò il compito di occuparsi dei poveri. L'idea era che, attraverso il lavoro, i poveri avrebbe imparato le

buone abitudini, così da essere “meno pigri” e “badare” a se stessi. Erano destinati alle *workhouses* anche orfani e bambini abbandonati o i figli di donne non sposate. Spesso coloro che erano nelle *wokhouses* erano destinati o obbligati a lavorare saltuariamente nelle fabbriche o nelle miniere o anche in lavori destinati alla comunità locale come domestici, braccianti agricoli ecc. Ai poveri veniva fatta indossare una uniforme così che tutti sapessero che era “ospite” delle *workhouses*. Furono abolite nel XX secolo con la definitiva affermazione del *welfare state*. Dal 1948 con l'introduzione nel Regno Unito del Servizio Sanitario Nazionale molti ex edifici delle *workhouse* furono trasformati in ospedali pubblici.

18 Consigliamo di vedere l'interessante video documentario prodotto dalla Rai dal titolo “L'inferno della Hartz IV”. Il piano Hartz è la definizione dell'insieme di proposte della Commissione “Servizi moderni al mercato del lavoro”, che in Germania ha lavorato sotto la guida di Peter Hartz ed ha presentato la propria relazione nell'agosto 2002. Unificazione dell'indennità di disoccupazione (*Arbeitslosenhilfe*) e sussidio sociale (*Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt)*) per persone idonee al lavoro nell'indennità di disoccupazione II (*Arbeitslosengeld II (ALGII)*) in parte ad un livello inferiore del preesistente sussidio sociale.

19 come recita la Relazione per Risoluzione europea sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro (2009).

20 Risoluzione sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro (2009).

21 Guy Standing, *The Precariat the new dangerous class*, Bloomsbury 2011.

22 Solo in Italia, nel 2014, si contavano 4 milioni di working poor. Senza calcolare il numero di quelli che sono i così detto “lavoratori in nero”.

23 Come ben descritto nel libro di Robert Castel, *L'insicurezza sociale*, che significa essere protetti?, Piccola Biblioteca Einaudi 2011.

24 Sempre più spesso sono in molti a dire che vi è un maggior accesso alle mense per i poveri in cui si incontrano persone che sono al lavoro o fino a qualche tempo prima erano al lavoro. E queste includono persone di ogni età, sesso, nazionalità e religione che sia.

25 Una “carta acquisti” di poche decine di euro destinata agli “estremamenti poveri” da usare in negozi convenzionati!

26 Nel 2013 con l'adozione del Decreto 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha preso il via la sperimentazione di una nuova social card sperimentale di lotta alla povertà con la partecipazione diretta dei beneficiari in 12 città italiane con più di 250mila abitanti con un impegno economico di soli 50 milioni di euro.

27 Una proposta che dell'Alleanza contro la povertà e che somiglia in buona parte al SIA.

28 La memoria ISTAT al Senato per un reddito minimo garantito in Italia presentata in audizione alla Commissione Lavoro al Senato il 11 giugno 2015 in occasione della discussione sulle proposte di legge del reddito minimo garantito. Il documento ISTAT si può trovare sul sito www.bin-italia.org.

29 Presidente del BIN Italia

30 Luca Santini e Sandro Gobetti *La necessità dell'alternativa: il precario della crisi ed il reddito garantito*, su “Reddito per tutti, un'utopia concreta nell'era globale” Manifesto Libri, Roma, 2009.

31 Eurostat 3 ottobre 2005.

32 In Olanda stanno aumentando i progetti pilota di numerosi enti locali per prendere in considerazione l'introduzione di una misura di reddito minimo garantito ed incondizionato. Sono oltre trenta i comuni olandesi che stanno valutando questa ipotesi. In particolare la città di Utrecht, la quarta città più popolata dei Paesi Bassi, ha infatti attirato una forte attenzione di recente – anche a livello internazionale – con l'annuncio di volere lanciare un progetto pilota entro la fine dell'anno per garantire un reddito di base incondizionato ai suoi residenti. (tratto da www.bin-italia.org).

33 Il Consiglio Regionale Aquitania ha approvato progetti pilota per testare l'introduzione di una “RSA incondizionato”. Il *Revenu de Solidarité Active* o RSA, è l'attuale strumento presente in Fran-

cia di reddito minimo garantito che prevede un *means test* per potervi accedere. L'incondizionalità proposta su questa misura del RSA comporterebbe di fatto la fine della condizionalità al lavoro come requisito per poter accedere a ricevere il reddito minimo e renderebbe dunque questa misura meno discriminatoria e meno burocratica. (Tratto da www.bin-italia.org)

34 Prima delle elezioni politiche del 2015 vi era stato un forte dibattito da parte di tutte le forze politiche finlandesi per arrivare a definire una proposta di reddito minimo incondizionato nel paese. Tale proposta è ora parte del programma di governo. (tratto da www.bin-italia.org)

35 Sono state raccolte oltre 130mila firme per un referendum a favore di un reddito di base incondizionato da erogare a tutti i cittadini svizzeri, lavoratori e non, di 2500 franchi pari a 2000 euro mensili. (tratto da www.bin-italia.org)

36 *Bolsa Familia*, un reddito minimo destinato a circa 12 milioni di famiglie brasiliane (oltre 44 milioni di persone) . Nel febbraio 2011, il 26% della popolazione brasiliana ha avuto accesso al reddito minimo della *Bolsa Familia*.

37 L'Associazione indiana delle donne SEWA con il supporto dell'UNICEF ha portato avanti un progetto di pilota di reddito di base nei villaggi rurali. I risultati sono stati ritenuti estremamente incoraggianti. Lo studio è stato condotto in 20 villaggi rurali in India. Adulti residenti in 8 di questi villaggi hanno ricevuto un reddito di base di 200 rupie (circa US \$ 3,75 €) al mese mentre i bambini hanno ricevuto 100 Rupie. Il denaro è stato distribuito senza condizioni alcuna da parte dei beneficiari. Il progetto è stato rifinanziato ed ampliato.

38 Per due anni, ogni mese, ogni cittadino della provincia di Otijvero – Omitara ha ricevuto 80\$ namibiani come suo diritto di cittadinanza, senza nessun test dei mezzi o altre condizioni e obblighi. I soldi delle persone al di sopra di una soglia di reddito sono stati recuperati con un sistema fiscale progressivo. Il progetto sarà ripreso nel 2015.

39 La provincia canadese dell'Ontario prevede di sperimentare un reddito di base universale. 'Mentre l'economia dell'Ontario cresce, il governo vorrebbe mantenere la promessa di "non lasciare nessuno indietro" ed ha annunciato che potrebbe presto essere erogato un reddito di base mensile per i residenti nella regione. L'iniziativa si inserisce nella proposta di sperimentare un reddito di base universale anche se non si conosco ancora nel dettaglio le forme di come funzionerà e l'ammontare del beneficio. Tuttavia il Ministero delle Finanze ha pubblicato un rapporto che conferma l'intenzione del governo di introdurre il reddito di base ed avviare così questo primo esperimento.

40 In Nuova Zelanda si sta discutendo per promuovere un piano per introdurre un reddito di base incondizionato. Il leader del partito laburista della Nuova Zelanda, Andrew Little, ha annunciato che si prenderà seriamente in considerazione l'introduzione nel paese di un reddito di base. Il partito discuterà infatti della fattibilità di questa proposta a partire dalla conferenza "Future of Work Conference" nel Marzo 2016.

41 Per maggiori informazioni <http://bien2016.org/en/>

Reddito garantito, tra concetti e preconcetti.

Limiti e punti di forza di alcune proposte in campo

di Elena Monticelli

Da alcuni anni il tema del reddito minimo in Italia ha assunto nuovamente una centralità e diverse forze politiche hanno iniziato a sostenere proposte che andassero nella direzione di introdurre una misura di quel tipo: il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia e Libertà, le prime due proposte di legge d’iniziativa parlamentare, l’ultima invece una proposta di legge d’iniziativa popolare, che ha raccolto oltre cinquantamila firme di cittadini italiani. Il Partito Democratico, però, ha smesso negli ultimi due anni di sostenere la proposta formulata.

Contemporaneamente a queste proposte è emersa anche la proposta REIS (Reddito d’Inclusione Sociale), una proposta di reddito di inclusione sociale nata dall’Alleanza contro la povertà in Italia, un cartello di soggetti aventi come promotori le Acli e la Caritas che si rivolge soltanto ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta. Nonostante la campagna “Reddito di dignità” promossa dall’Associazione Libera contro le Mafie, l’iter per la calendarizzazione della discussione in Senato sulle due proposte di legge (quella del M5S e quella di Sel) si è arenato bruscamente.

Nel frattempo lo scorso luglio 2015 è stato presentato dal Ministro del Lavoro Poletti il «Piano nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale», finanziato successivamente attraverso la Legge di Stabilità (L.28 dicembre 2015, n. 208), attraverso uno stanziamento per il 2016 quantificato in 600 milioni di euro ed uno stanziamento per il 2017 in Legge di Stabilità che ammonta ad 1 miliardo. Infine il Governo Renzi ha presentato lo “Schema di disegno di legge di delega recante le norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, cosiddetto Ddl Povertà.

Il modello proposto da questo disegno di legge affonda le proprie radici nel SIA – Sostegno all’Inclusione Attiva, approvato durante il Governo Letta, caratterizzato da principi di universalismo selettivo, impianto familista, importo decisamente inferiore ai termini di adeguatezza previsti da uno schema di reddito minimo garantito e in ultimo da forme di condizionatezza legate a lavoro volontario.

Analizzando nello specifico questi elementi è possibile comprendere i canoni entro cui sta evolvendo (o meglio involvendo) la discussione sulle misure di sostegno al reddito in Italia, alla luce dei recenti sviluppi.

Per quanto riguarda l’impianto familistico della misura prevista dal Ddl povertà, può essere riassunto nella locuzione “garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori e con un ISEE inferiore a 3.000 euro”. Risulta evidente come tale crite-

rio, oltre a restringere la platea dei beneficiari ad una residua percentuale 30% dei nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, escluda automaticamente tutte le famiglie senza figli, o con figli maggiorenni (magari disoccupati o *Neet*), nonché tutte le coppie di fatto anche se stabili. L'enfasi rispetto alla titolarità individuale certamente caratterizza l'impianto del SIA rispetto alle proposte di Sel e M5S. Una titolarità che si esprime non solo nell'esigenza che ciascuno riceva individualmente la sua quota di beneficio, ma anche nel fatto ciascuno ne possa fare richiesta singolarmente.

Unito al tema dell'individualità sembra essere del tutto scomparso dal dibattito italiano il tema del sostegno al reddito concepito non solo come strumento di lotta contro la piaga della povertà assoluta e relativa, ma come strumento di emancipazione da una condizione più generale di condizione di esclusione sociale. Il riferimento riguarda ovviamente la correlazione tra il tema del reddito ed il tema della vulnerabilità del lavoro, della precarizzazione sociale e del sempre maggiore aumento del fenomeno dei *working poors*, coloro che pur lavorando continuano a permanere in una condizione di povertà relativa.

Per questi motivi è importante recuperare un filo nell'analisi pubblica tra il tema delle misure di sostegno al reddito e la vulnerabilità che caratterizza l'attuale mondo del lavoro, soprattutto alla luce del fatto che la cesura tra l'esperienza passata e quella contemporanea del lavoro si misura anche dal rapporto tra lavoro e non lavoro, se pensiamo che ad oggi l'intermittenza rappresenti la caratteristica principale per molti lavoratori, tanto subordinati quanto autonomi. Per questi motivi l'inadeguatezza di un sistema di protezione sociale, agganciato al solo lavoro subordinato, incardinato su un meccanismo assicurativo esclude tanti, troppi soggetti, proprio i più fragili ed esposti ai rischi, cui andrebbero rivolti strumenti universalistici.

Collegato a questi primi due temi è importante analizzare il tema della condizionatezza delle misure di sostegno al reddito, tema che ha assunto una centralità nel dibattito pubblico del nostro paese, tanto da risultare ormai una caratteristica irrinunciabile tanto del Ddl povertà del Ministro Poletti quanto di alcune proposte regionali, in primis la proposta "ReD" presentata dalla Giunta Emiliano in Puglia.

Il Ministro Poletti, ad esempio ha sostenuto che, poiché la misura è sostenuta economicamente dai "cittadini italiani", coloro che ne beneficerebbero dovranno dimostrare la massima disponibilità, svolgendo determinate mansioni lavorative o impegnandosi a mandare i propri figli a scuola. Eppure all'interno del Ddl povertà vi sono poche indicazioni sulle modalità con cui verranno garantite "l'attivazione e l'inclusione sociale e lavorativa" in particolare quando si fa riferimento alla "progettazione personalizzata da parte di servizi competenti di Comuni e Ambiti territoriali con piena partecipazione dei beneficiari".

Un riferimento simile è possibile ritrovarlo anche all'interno della proposta REIS ispirata a principi di welfare generativo: "si tratta di trasformare l'aiuto ricevuto con il REIS in ore di impegno che l'interessato offre in attività utili per la comunità e per se stesso. (...) Le attività possono essere svolte con le associazioni di volontariato, con i soggetti del

Terzo Settore e con gli enti pubblici. (...) anche le forme possono risultare le più varie, spaziando dall'impegno orario nel volontariato o negli enti pubblici alla partecipazione a percorsi formativi e ad altre forme individuate dalla creatività locale." La proposta pugliese ReD, invece, è caratterizzata da un vero e proprio "obbligo per adesione", per tutti i componenti della famiglia beneficiaria. Quest'obbligo consiste in un impegno in attività di tirocinio o di formazione. Tali tirocini dovrebbero essere svolti presso imprese o privato sociale e la loro indennità concorrerebbe alla determinazione della misura (per una quota pari a 450 euro): Di fatto la Regione Puglia si impegna a sottrarre il corrispettivo dell'indennità dal "ReD" erogando, in forma di sostegno al reddito una cifra del tutto irrisoria, in quanto la restante parte diventerebbe indennità per le prestazioni lavorative erogate.

Risulta evidente come, l'accento posto sulla condizionatezza, metta in secondo piano il ben più importante tema relativo alla congruità, per il quale laddove vi siano forme di "condizionatezza al lavoro" queste devono dimostrarsi all'altezza delle competenze e capacità del beneficiario e quindi congrue con le sue aspettative di vita e capacità¹.

Si segnala, infine, la necessità di arginare possibili erogazioni di misure di sostegno al reddito legate all'anzianità di residenza o cosiddetta residenza qualificata², in quanto la stessa Corte Costituzionale, in diverse sentenze³, ha più volte ribadito come quel requisito non rispetti i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, perché introduce elementi di distinzione arbitrari. In altre parole non c'è una relazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno e di disagio che sono il presupposto per accedere ai diritti sociali.

Per questi motivi l'intento dell'analisi non è muovere una critica *tout court* a misure contro la povertà, certamente necessarie, ma piuttosto sollevare una preoccupazione per un dibattito italiano totalmente appiattito su un'ontologia della povertà, che sembra da un lato tralasciare il tema dell'aumento delle disuguaglianze, quindi l'analisi delle vere cause alla base della povertà, dall'altra utilizzare la condizionalità come scusa, per razionalizzare le risorse pubbliche destinate al *welfare* ed i servizi pubblici essenziali.

La progressiva trasformazione del *welfare* pubblico in un sistema sempre più ridotto, da un punto di vista delle risorse e basato sulla coercizione, ben si concilia con il tentativo di privatizzazione del comparto pubblico, la riduzione dei diritti sul mercato del lavoro e con la tendenza ad accettare socialmente il lavoro gratuito. Nella costruzione di questo dibattito viene perciò elusa ed ignorata la necessità di misure di politica economica volte ad una reale redistribuzione di reddito e di ricchezza nel nostro paese.

La sfida più grande, pertanto, risulta quella di reindirizzare il dibattito pubblico verso un'analisi che tenga insieme lo strumento del reddito con quello della lotta alle disuguaglianze, a partire dal modo con cui lo si può finanziare⁴, per ridargli quella valenza di strumento emancipante, contro qualsiasi deriva di *welfare* privatizzato, condizionato e coercitivo rispetto a forme di lavoro non congruo o volontario.

Note:

¹ Il termine “Universalismo selettivo” è utilizzato in letteratura per indicare delle politiche pubbliche volte all’assegnazione di servizi socio-sanitari sulla base di alcuni criteri, in particolare in base alla condizione reddituale dei singoli e delle famiglie. “Le poche risorse che ci sono devono essere meglio spese.” Sono queste le parole d’ordine dell’universalismo selettivo. A seguito delle politiche di austerità di questi ultimi anni, questo criterio è sempre più utilizzato in tema di politiche di welfare.

² Sono gli stessi criteri utilizzati per l’erogazione della Social Card 2013
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130507_NuovaSocialCard.aspx

³ Rispetto a questi temi si rimanda a G. Allegri, G. Bronzini, Libertà e Lavoro dopo il Jobs Act, De-
rive Appodi, 2015.

⁴ La proposta pugliese ReD è chiamata impropriamente Reddito di Dignità con l’obiettivo di rievocare l’omonima campagna promossa da Libera e BIN Italia e Cilap Italia.

⁵ Proposta Reddito d’Inclusione Sociale <http://www.redditoinclusione.it/>, p.52 .

⁶ In Italia la normativa che regola l’indennità dei tirocinanti si ricava dal combinato disposto tra l’art.1 co.34, lettera d) della legge 28 giugno 2012 n.92 (c.d. Legge Fornero) e l’art. 6 co. 2 dell’Accordo Stipulato dalla Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015 sul documento recante “Linee Guida per i tirocini di orientamento – formazione inserimento – reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”. Secondo tale disciplina la corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinante avviene da parte dell’ente che lo ha preso in carico. In Puglia l’indennità è pari a 450 euro ai sensi L.R. 23/13 e il Reg. Regionale 4/14.

⁷ Per un ulteriore approfondimento si legga: Bin Italia, Reddito Minimo garantito, Trapani, 2012.

⁸ Con il termine “residenza qualificata” si indica uno status di residente della durata di un dato lasso temporale.

L’emergere del requisito aggiuntivo di “qualificata” a quello di “residenza” ha però favorito l’aumentare di misure adottate dalle regioni per limitare a coloro che risiedono sul loro territorio la fruizione di vari benefici e prestazioni da esse erogati. Per ulteriori approfondimenti si legga: F.DI-NELLI, Le appartenenze territoriali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Napoli, 2011, p. 139.

⁹ Si legga ad esempio, fra le tante, la sentenza n 432/2005 C.Cost. , di recente anche la n.2/2013 C.Cost e la n. 22/2015 C.Cost.

¹⁰ Diversi economisti hanno calcolato come il reddito possa essere finanziato direttamente con una tassa sulla ricchezza sui redditi appartenenti al decile più alto della scala. Ad esempio Marta Fana su il Manifesto scriveva dell’11.06.2015 scriveva *“In Italia, il 10% più ricco della popolazione detiene il 46% della ricchezza privata totale, cioè quasi 4 mila miliardi di euro (fonte Banca d’Italia): imponendo su questi patrimoni una “tassa di solidarietà sulla ricchezza” dello 0.05%, le finanze pubbliche otterrebbero potenzialmente un gettito pari a circa 19 miliardi di euro ogni anno. Per ristabilire un principio di equità bisognerebbe introdurre anche una vera tassazione sulle successioni che sia di tipo progressivo e non di fatto inesistente, data la soglia di esenzione a un milione di euro prevista dalla legge italiana.”*

Il reddito di Emiliano: la mancata dignità della proposta in Puglia

di Luigi Pannarale e Giacomo Pisani

È notizia recente (marzo 2016) l'istituzione, in Puglia, del reddito di dignità. Emiliano, il presidente della regione Puglia, coglie la sfida della campagna promossa da Libera e da Don Ciotti, per un reddito universale che riconosca a tutti la possibilità di vivere in condizioni dignitose, al di sopra della soglia di povertà.

Eppure basta uno sguardo alla proposta di legge per capire che qualcosa non quadra. Nella formulazione pugliese, il reddito, anche essendo individuale, è calcolato sulla base dell'ISEE dell'intera famiglia, che deve essere inferiore ai 3000 euro. Si tratterebbe di un massimo di 600 euro al mese per una famiglia di 5 componenti: 170 euro a persona. Come si legge nella proposta: «in una prima fase non varia al variare del reddito disponibile; successivamente tale importo potrà essere rideterminato e commisurato alla differenza tra la soglia massima e il reddito disponibile familiare». Nel testo di legge si mette in conto la possibilità di estensione della platea dei beneficiari.

Uno dei maggiori limiti dei modelli di *welfare* tradizionali è l'impianto familistico, che viene sempre più inadeguato di fronte alla crisi della famiglia tendenzialmente patriarcale così centrale in tutta la modernità occidentale. Questo impianto, infatti, costituisce un ulteriore impedimento alla scelta di percorsi di autonomia e di indipendenza da parte dei più giovani, che si vedrebbero costretti a rinviare sine die l'aspirazione a emanciparsi dalla famiglia di origine, perché una tale scelta potrebbe comportare la perdita del reddito/sussidio per l'intero nucleo familiare.

Il nucleo familiare è centrale sia nell'individuazione dei beneficiari (che vengono individuati sulla base della «situazione reddituale e patrimoniale familiare» e di «altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale tra le quali la composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di figli in minore età, la durata del periodo di assenza di occupazione o di esclusione dal mercato del lavoro e la condizione abitativa») che nella definizione del percorso concordato di attivazione e di inclusione sociale attiva, che deve essere sottoscritto dal richiedente e dal suo nucleo familiare e che è condizione di accesso al reddito. Anche proponendosi di essere "universalistico", il reddito di dignità pugliese viene a configurarsi come un sussidio per famiglie povere, escludendo i soggetti individuali, in stato di bisogno, che vogliono emanciparsi dalla famiglia d'origine.

Ma non è tutto. Il contributo è sospeso dopo 12 mesi e subordinato alla sottoscrizione di un "patto di inclusione sociale" tra il soggetto beneficiario e l'ambito territoriale sociale di riferimento. Il patto individuale per l'inclusione attiva sarà definito da «personale dei Comuni (Ambito territoriale) e dei Centri per l'impiego pubblici, in collaborazione con

soggetti privati, e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro». Non è chiarito in cosa consista questo patto, ma si fa continuamente riferimento alla necessità di dispositivi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi. Come si legge nel testo di legge, «il patto individuale di inclusione sociale attiva può avere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione». Nessuna definizione dei criteri per stabilire la congruità fra le proposte di lavoro e il profilo del beneficiario. Così, questo patto rischia di essere tutto sbilanciato a favore dei datori di lavoro, che possono contare, tra l'altro, su un'altissima ricattabilità del beneficiario. La durata di un anno, infatti, non tiene in considerazione la lunghezza dei tempi di ricerca di lavoro al Sud, soprattutto negli ultimi anni. Il beneficiario sarebbe incentivato a ricercare un lavoro a nero, in modo da poter usufruire nuovamente del sussidio.

Più che ad una forma di reddito, il dispositivo approvato da Emiliano assomiglia tanto ad un sussidio caritatevole, condizionato nei tempi e subordinato alle esigenze delle aziende del territorio, con cui viene sottoscritto il misterioso "patto". Viene tradita la campagna "Misericordia ladra", promossa da Libera, per l'introduzione del reddito di dignità in Italia.

Il reddito di dignità, infatti, non può essere inteso come un incentivo ad accettare qualsiasi lavoro venga offerto sul mercato, che si tradurrebbe in una legittimazione a ridurre salari e tutele. Il reddito, nella formulazione di Libera e nel dibattito politico e teorico italiano – che Emiliano sembra ignorare totalmente – è il riconoscimento della dignità della persona indipendentemente dal posto che occupa nel mercato. In un momento in cui il lavoro è sempre più precario e intermittente e le tutele sindacali sono demolite progressivamente, solo al di fuori del ricatto della povertà gli individui possono autodefinirsi liberamente.

Certamente a livello territoriale l'impossibilità di approvare misure universali di reddito impone la scelta di criteri di definizione dei beneficiari. In questo caso, però, i criteri sono totalmente sbilanciati a favore dei datori di lavoro, che possono disporre di un gran numero di soggetti abbondantemente al di sotto della soglia di povertà (170 euro modificano di pochissimo la situazione reddituale di un individuo) e costretti ad accettare le condizioni sottoscritte nel "patto", pena la risoluzione del medesimo. Un esempio virtuoso di reddito territoriale è stato, negli scorsi anni, il reddito di formazione approvato a Barletta, che considerava come criterio di erogazione solo il reddito di ciascuno studente, non il merito, che lo avrebbe reso assimilabile ad una borsa di studio. Il Comune di Barletta, su proposta della Federazione della sinistra – Sinistra per Barletta, ha previsto nel 2012 l'assegnazione di un contributo di 200 euro mensili per un anno a giovani tra i 16 e i 26 anni inseriti in un percorso formativo. Si trattava di un contributo in supporto del reddito svincolato da criteri di merito. La sua funzione era quella di sostenere i soggetti in formazione nell'acquisizione di maggiore autonomia economica, permettendo loro di inserirsi più agevolmente nel mercato del lavoro. La tendenza all'incondizionatezza e all'universalità costituisce un principio cardine della filosofia del reddito di cittadinanza e del reddito di dignità.

Il grave errore commesso da Emiliano è di considerare il reddito come uno strumento di inclusione degli individui nei posti lavorativi che il territorio mette a disposizione, indipendentemente dalle loro caratteristiche. Il reddito, invece, è un dispositivo potente, che da un lato tutela tutti quei soggetti (precari, disoccupati, partite iva, *working poor*, ecc.) che rompono il compromesso fordista su cui si è retto il welfare classico, e che rivendicano diritti e dignità. Dall'altro pone un freno all'invasione del mercato e alle condizioni imposte dai datori di lavoro, riconoscendo la dignità e la libertà di autodeterminazione di ciascuno come limite invalicabile e presupposto imprescindibile di ogni rapporto di lavoro.

Un ultimo elemento di perplessità è legato ai cosiddetti percorsi formativi, che dovrebbero integrare la misura. Come si ricorderà la formazione professionale è stata uno dei capitoli più opachi e inconcludenti in tutta la ormai lunga storia della Regione Puglia. Perciò bisognerà fare molta attenzione alle modalità di organizzazione dei percorsi formativi, affinché non si trasformino in una fonte di guadagno più per i formatori che per i formati. I percorsi formativi, inoltre, servono normalmente in quelle realtà in cui c'è una offerta di lavoro non soddisfatta da una domanda che si presenti con caratteristiche diverse. Non ci sembra che questo costituisca il problema principale della disoccupazione pugliese.

Insomma, chiamiamolo sussidio, chiamiamola carità, non chiamiamolo reddito di dignità.

Welfare a rischio discriminazione.

Il caso del reddito di autonomia in Lombardia

di Alberto Guariso

1.

Lo chiamano “*radicamento territoriale*”: in parole povere, sarebbe la versione giuridica del “*prima i nostri*” di matrice leghista, ma si presenta, rispetto a quest’ultimo, con alcune varianti.

I fautori del “*prima i nostri*” vorrebbero infatti utilizzare addirittura la cittadinanza come spada per dividere fruitori e esclusi dal welfare; ma questa ipotesi – molto praticata nel decennio scorso da alcune amministrazioni comunali del nord - non ha, quantomeno a legislazione vigente, alcuna possibilità di trovare riconoscimento e si può dire ormai quasi definitivamente tramontata sia nell’ordinamento nazionale, sia in quelli regionali, sia nella azione amministrativa degli enti locali.

La versione più elaborata e giuridica della tematica è invece quella secondo cui, allorché si debba ripartire il welfare tra gruppi sociali, occorrerebbe “*valorizzare... il contributo offerto alla comunità dal nucleo familiare, con adeguata costanza, sicché non è manifestamente irragionevole indirizzare i propri sforzi a favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile e per ciò stesso parti vitali della comunità*” (così la sentenza 222/13 della Corte Costituzionale, rimasta però isolata, come si dirà): in altre parole sarebbe legittimo e anzi opportuno introdurre clausole limitative relative alla durata della pregressa residenza su un determinato territorio, come ad esempio (nel caso esaminato dalla Corte in quella occasione) il requisito di 24 mesi di residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia per accedere a una serie di contributi ai nuclei familiari a basso reddito.

Esempio mirabile di questa teoria sono i provvedimenti assunti nel 2015 dalla Regione Lombardia e pomposamente accomunati nella definizione di “*reddito di autonomia*”. Si tratta di quattro contributi adottati in via sperimentale con delibera di giunta (ma che il governatore Maroni vorrebbe cristallizzare quanto prima in una legge regionale). Due di questi contributi (quello in favore dei disabili e quello in favore dei disoccupati) non soffrono limitazioni di “*radicamento territoriale*”. Invece per il *bonus bebè* (un contributo *una tantum* di 800 o 1000 euro per i nuovi nati in Lombardia con ISEE inferiore a euro 30.000)¹ è stato previsto il requisito di 5 anni di residenza nella Regione da parte di entrambi i genitori; mentre per il contributo affitto (un’altra erogazione *una tantum* di 800 euro per le famiglie con ISEE tra i 7.000 e i 9.000 euro) sono stati previsti requisiti differenziati per italiani e stranieri: solo a questi ultimi viene infatti richiesta la residenza in Italia da almeno 10 anni o da almeno 5 nella Regione nonché lo svolgimento di una regolare attività lavorativa.²

Tralasciando in questa sede lo scarsissimo effetto che interventi *una tantum* di questo genere possono avere ai fini del contrasto alla povertà, ciò che qui rileva è che i due provvedimenti sono immediatamente finiti all'esame dei giudici, che – come meglio si dirà – li hanno in parte cassati.

In effetti il motivo per cui sia più meritevole di aiuto il “bisognoso stanziale” rispetto al “bisognoso mobile” non è per nulla evidente, anche perché il bisognoso tende naturalmente a spostarsi al fine di ricercare nuove opportunità e diventare, appunto, meno bisognoso; chi invece ha già un tenore di vita dignitoso - anche solo per il fatto di aver ottenuto un contratto di locazione decente o addirittura per essere riuscito ad acquistare una casa, anche se magari di qualità minimale - tenderà naturalmente a una minore mobilità: ma appunto per il livello di vita raggiunto non dovrebbe essere il primo e più importante destinatario di interventi di sostegno.

D'altra parte varie ricerche sociologiche dimostrano che, in particolare nei contesti urbanizzati del nord, i soggetti più bisognosi sono le famiglie giovani con elevata mobilità e quindi con una bassa anzianità di residenza nella medesima regione³

In effetti gli interrogativi sul fondamento logico di questa impostazione sorgono già analizzando il passo sopra riportato della sentenza 222/13: l'espressione “valorizzare il contributo offerto alla comunità... con adeguata costanza” sembrerebbe alludere a una sorta di corresponsabilità della prestazione assistenziale rispetto ai pregressi e “costanti” versamenti contributivi o fiscali. Ma se questa fosse l'interpretazione corretta della espressione ne deriverebbe una totale distorsione del senso stesso di prestazione assistenziale, che finirebbe per essere riconosciuta soltanto a chi se la sia in qualche modo “pagata” con un “adeguato e costante” contributo economico alla collettività.

Parimenti incomprensibile appare l'ulteriore espressione riferita ai nuclei “già attivi da tempo apprezzabile” che, ancora una volta, se dovesse essere riferita alla attività lavorativa, rimanda a una contraddittoria scelta in favore dei soggetti meno bisognosi, proprio in quanto lavoratori “da tempo”.

All'opposto potrebbe però dirsi che il riferimento alla pregressa durata pura e semplice della residenza, sganciata da qualsiasi ulteriore elemento di “stabilità” quale può essere appunto un lavoro o un alloggio, non fornisce alcuna prognosi significativa circa la stabilità futura del beneficiario; il quale ben potrebbe migrare – per un motivo qualsiasi - anche il giorno dopo aver avuto accesso a una determinata prestazione. Sicché la retorica con la quale la Corte Costituzionale, nel brano sopra richiamato, scomoda addirittura la nozione di “parti vitali della comunità” per conferire detta qualifica soltanto ai residenti ultrabiennali – quasi come fossero destinati a permanere in eterno sul medesimo territorio - appare decisamente fuori luogo. Se infine consideriamo la pretesa di flessibilità del sistema produttivo, non può non balzare all'occhio che qualsiasi pretesa localistica volta a premiare l'immobilità e la scarsa disponibilità al cambiamento si pone in contraddizione con il profluvio di innovazioni normative che, limitando le tutele contro il licenziamento e liberalizzando i contratti a termine, vorrebbero sollecitare (e imporre) la disponibilità del prestatore a frequenti mutamenti di lavoro⁴ e dunque anche di residenza.

Dunque, come ben si vede, sganciare gli interventi di welfare dal riferimento al bisogno per agganciarli invece a requisiti di stabilità territoriale finisce per avvitare il ragionamento su se stesso rendendo impossibile identificare una soluzione ottimale e coerente con le dinamiche sociali.

2.

A fronte di queste tendenze localistiche che emergono in continuazione nelle politiche delle Regioni e delle amministrazioni locali, la giurisprudenza della Corte Costituzionale si attiene invece a principi di (relativa) chiarezza e di segno totalmente opposto. E infatti, se si eccettua il passaggio sopra riportato della sentenza 222/13, le altre (e anche quest'ultima, in altri passaggi della decisione) allorché hanno esaminato requisiti di lungo residenza previsti per la generalità dei richiedenti (e non solo per gli stranieri) hanno sempre ribadito i seguenti due principi:

i legislatori statale e regionale - che devono conciliare la massima fruibilità dei benefici con la limitatezza delle risorse – possono imporre requisiti per l'accesso alle prestazioni sempreché si tratti di prestazioni non essenziali e comunque solo nei limiti della ragionevolezza, o meglio della *"ragionevole correlabilità"* tra requisito e finalità della legge; sottoposto a tale esame, il criterio selettivo della residenza sul territorio non è irragionevole; lo è invece la residenza protratta per un determinato periodo di tempo, non essendo possibile riscontrare alcuna ragionevole correlazione tra tale requisito e le condizioni di bisogno e di disagio che costituiscono la ragione di erogazione della prestazione; né essendo possibile presumere, in termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risiede su un territorio da un periodo inferiore a quello richiesto, sia minore rispetto a quello di chi vi risiede da più tempo.

Reiterando costantemente queste argomentazioni, la Corte ha dichiarato incostituzionali: il requisito di 3 anni di residenza ininterrotta nella provincia di Trento per un *"assegnato di cura"* (Corte Cost. 172/2013); il requisito di residenza per almeno 24 mesi nella Regione Friuli VG per l'accesso al fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale e per il diritto a percepire assegni di studio (Corte Cost. sent. 222/2013); il requisito di residenza – ritenuto sproporzionato - di 8 anni nella Regione Valle d'Aosta per l'accesso agli alloggi ERP (Corte Cost. sent. 168/2014; su quest'ultima sentenza si tornerà).

Anni prima la Corte aveva tuttavia evitato di censurare il requisito di 5 anni di residenza nella Regione previsto in Lombardia per l'accesso alle case di edilizia economica popolare⁵, argomentando sul fatto che proprio per l'accesso all'alloggio è ragionevole pretendere un maggiore radicamento affinché la complessa attività amministrativa di assegnazione dell'alloggio non si rivolga a persone tendenzialmente *"mobili"*: ma a parte, come si è detto, la scarsa garanzia che deriva in proposito dalla pregressa residenza, il sottile filo divisorio che corre tra i cinque anni della Lombardia (costituzionali) e gli otto della Val d'Aosta (incostituzionali) dimostra che il discorso presenta ancora margini di incertezza.

3.

Assai più agevole è invece l'impostazione del problema per quanto riguarda il criterio "cittadinanza". Senza poter qui ricostruire analiticamente la materia, basti ricordare che il legislatore ha compiuto la sua scelta nel 1998 allorchè, con l'art. 41 TU immigrazione, ha stabilito la piena equiparazione dei non comunitari ai cittadini italiani "*ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale*" alla sola condizione che lo straniero sia titolare di un "*permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno*": ed essendo man mano stati aboliti i permessi di soggiorno di durata inferiore, questa equiparazione ha effetti pressochè totali.

Due anni dopo la L. 328/00 (legge quadro sugli interventi e servizi sociali) ha ribadito il medesimo criterio di accesso degli stranieri (art. 1) e la Corte Costituzionale ha quasi elevato la previsione alla dignità di norma costituzionale affermando che quel modestissimo criterio di selezione (un permesso di almeno un anno) rappresenta il "*necessario paradigma sulla cui falsariga calibrare lo..... scrutinio di ragionevolezza*" (sent. 432/05).

Leggermente più restrittiva è stata l'equiparazione in termini di accesso all'alloggio, posto che l'art. 40 TU immigrazione ha previsto, sin dal 1998, la piena parità di trattamento solo a condizione che lo straniero disponga di un permesso di soggiorno almeno biennale e svolga "*una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo*".

Stante l'equiparazione nei termini appena detti, l'introduzione di (ulteriori) requisiti differenziati non può che spettare ad una eventuale legge di pari grado (peraltro in conformità alla riserva di legge di cui al comma 2, art. 10 Cost.). Al di fuori delle previsioni legali, la fonte secondaria non ha quindi alcun potere di introdurre distinzioni e riserve, sicché le pretese derogatorie di tante amministrazioni locali vengono per ciò solo a cadere. Una potestà in materia l'avrebbe dunque lo Stato che infatti ha tentato di esercitarla con l'art. 80, comma 19, L. 23.12.2000 che prevede quanto segue: "*Ai sensi dell'articolo 41 TU immigrazione l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse....agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno*".

Dunque, come ben si vede, una norma ambigua e ipocrita che, ribadendo la vigenza dell'art. 41 TU, pretendeva contestualmente di restringerne radicalmente la portata, limitando il diritto alle prestazioni sociali ai soli titolari di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato (all'epoca carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TU). La norma è poi caduta sotto gli strali della Corte Costituzionale che, esaminando una ad una tutte le prestazioni volte alla protezione del disabile, ha via via dichiarato incostituzionale il citato comma 19 con riferimento a ciascuna di esse⁶, completando infine l'opera demolitoria con la sentenza 11.11.2015 n. 230 in materia di pensione per i sordi. Da notare, in proposito, che la giurisprudenza della Corte in materia ha subito una rapida evoluzione: in un primo tempo infatti (sentenze 306/2008; 11/09) la Corte si era limitata a "scorporare", all'interno del permesso di lungo periodo, il solo requisito di reddito necessario per acquisire detto permesso dichiarando del tutto irragionevole la pretesa di attribuire una prestazione di sostegno sol-

tanto a coloro che già disponevano di un reddito minimo, con conseguente esclusione proprio dei più poveri. In un secondo tempo ha considerato anche il secondo requisito previsto per il permesso di lungo periodo – quello della residenza ultraquinquennale sul territorio dello Stato – per concludere che anche tale requisito è irragionevole (o quantomeno non proporzionato) in quanto *“appare idoneo a compromettere esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per se stessi indifferibili e indilazionabili”* (sentenza 230/15).

Tale ricostruzione appare incontestabile anche perché elaborata sulla scorta della consolidata interpretazione della Corte di Strasburgo che ha applicato anche alle prestazioni sociali (riconducibili secondo la Corte al diritto di proprietà di cui all’art. 1 protocollo 1 CEDU) il principio di non discriminazione per nazionalità sancito dall’art. 14 CEDU⁷.

Il punto critico di tale ricostruzione è tuttavia la sua applicabilità ai soli diritti sociali fondamentali e dunque alle sole prestazioni *“destinate al soddisfacimento di bisogni primari”*, categoria quest’ultima che presenta evidenti incertezze di definizione.

In realtà, quantomeno con riferimento alla giurisprudenza della “prima fase” sopra ricordata, la questione della essenzialità non dovrebbe affatto venire in rilievo: il controllo di ragionevolezza dei requisiti riguarda infatti anche le prestazioni che eccedono l’essenziale (così la sentenza 432/05 e le altre di cui si dirà) e la richiesta di un titolo di soggiorno che presuppone un reddito minimo non regge in nessun caso tale controllo non avendo alcun senso aiutare gli stranieri “meno poveri” e non gli stranieri “poveri assoluti”; sicché, quantomeno sotto tale profilo, anche prestazioni ulteriori rispetto a quelle di invalidità sono destinate a cadere sotto la censura della Corte Costituzionale.

Non a caso ad oggi risultano pendenti altre due questioni di costituzionalità connesse con il requisito del permesso di lungo periodo: una prima riguardante l’assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 (già discussa avanti la Corte all’udienza dell’8.3.2016), l’altra riguardante l’indennità di maternità di base ex art. 74 Dlgs 151/01⁸, sicché ad oggi le prestazioni sociali per le quali permane a carico degli stranieri il requisito del permesso di lungo periodo e che non sono ancora rimesse al vaglio della Corte sono soltanto il nuovo bonus bebè di cui all’art. 1 c. 125 L. 190/2014; l’assegno per famiglie numerose ex art. 64 L. 448/98, e la “carta acquisti” ex art. 81, comma 32, DL 25.6.08, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 6.8.2008, n. 133 come modificato dall’art. 1, comma 216 L. 27.12.2013 n. 147 (originariamente entrambi gli ultimi due istituti erano riservati ai soli cittadini italiani o comunitari, ma sono stati poi estesi agli stranieri lungosoggiornanti).

4.

Va infine ricordato che le clausole limitative dell’accesso a prestazioni assistenziali non trovano ostacolo soltanto in norme costituzionali, ma prima ancora in norme di diritto comunitario. Quest’ultimo è infatti da tempo intervenuto prevedendo, in relazione ai diversi titoli di soggiorno dello straniero, specifiche clausole che vincolano gli stati membri a garantire parità di trattamento alle categorie di stranieri via via contemplate.

Si tratta di una vera e propria “parità rafforzata” che vincola il legislatore nazionale e quello regionale, nonché – qualora sussistano i requisiti per l’applicazione diretta⁹, anche in presenza di una norma nazionale difforme – anche l’azione della Pubblica Amministrazione. Clausole di questo genere, con leggere varianti dall’uno all’altro caso, sono previste dalle seguenti norme e per le seguenti categorie di stranieri:

- art. 11 commi 1 e 4 direttiva 2003/109: titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo¹⁰
- art. 24 direttiva 2004/38: familiari di cittadini dell’Unione¹¹
- art. 14 direttiva 2009/50: titolari di carta blu¹²
- art. 29 direttiva 2011/95: titolari di protezione internazionale¹³
- art. 12 direttiva 2011/98: titolari di permesso unico di lavoro¹⁴

Di particolare importanza tale ultima norma che estende il principio di parità a tutti gli stranieri che sono titolari di un permesso di lavoro o di un permesso che consente di lavorare, cioè, in sostanza, al 90% degli stranieri. Va tuttavia notato che il principio è previsto con riferimento ai settori della sicurezza sociale di cui al Regolamento 883/2004 il quale, a sua volta, comprende una elencazione idonea a coprire quasi tutte le condizioni di bisogno (maternità, vecchiaia, malattia, infortunio ecc.) salvo quella della povertà, sicché un puro e semplice sussidio alla povertà non potrà essere “coperto” dalla previsione paritaria di quest’ultima direttiva.

5.

Resta ora da chiedersi come si intreccino i due piani che abbiamo sommariamente esaminato: quello del “radicamento territoriale” con i connessi requisiti di lungoresidenza e quello della nazionalità e cittadinanza.

Procedendo per gradi, un primo punto appare scontato: essendo il quadro delle possibili differenze tra italiani e stranieri fissato dalla legge (e dalle norme comunitarie) non è consentito in via amministrativa gravare gli stranieri da requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dunque neppure da requisiti di “radicamento territoriale” previsti solo per loro: così, ad esempio, una delibera di giunta regionale che istituisca in via amministrativa un contributo all’affitto per le famiglie povere (diverso da quello nazionale di cui alla nota 16) non può prevedere per i soli stranieri il requisito della attività lavorativa o della residenza di 5 anni nella Regione o di 10 anni nel territorio nazionale¹⁵.

Un secondo punto appare altrettanto scontato. Una simile differenziazione non può essere operata neppure dalla legge allorché sussista il vincolo paritario sovraordinato fissato in sede comunitaria; ma non la può fare neanche ove tale vincolo non sussista, perchè la intrinseca irragionevolezza di una simile differenza di trattamento confligge con l’art. 3 Cost.

Così, proprio in forza di tale ultimo rilievo, sono stati dichiarati incostituzionali i seguenti requisiti, previsti per i soli stranieri: 36 mesi di residenza nella Regione per l’accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali (Corte Cost. sent. 40/2011 – Re-

gione Friuli); 5 anni di residenza nella Regione per l'accesso all'assegno regionale al nucleo familiare per i figli (Corte Cost. sent. 133/2013 – Regione Trentino Alto Adige); 5 anni di residenza sul territorio nazionale per l'accesso a tutte le prestazioni (Cort. Cost. sent. 222/2013 – Regione Friuli); 5 anni di residenza nella Provincia per le prestazioni sociali di natura economica (Corte Cost. sent. 2/2013 – Provincia Bolzano); 5 anni di residenza ininterrotta nella provincia per prestazioni per il diritto allo studio universitario (Corte Cost. sent. 2/2013 – provincia Bolzano); 1 anno di residenza ininterrotta nella provincia per sovvenzioni all'apprendimento delle lingue straniere (Corte Cost. sent. 2/2013 – provincia Bolzano); 5 anni di residenza sul territorio nazionale (quale componente dell'accesso al permesso di lungo periodo) per l'assegno di cura (Corte Cost. 172/2013)¹⁶.

6.

Rimane il punto più delicato: quando il requisito di lungoresidenza è previsto indifferentemente per italiani e stranieri, può rappresentare una forma di discriminazione indiretta ed essere quindi censurabile sotto tale profilo tutte le volte che agli stranieri debba essere garantita la parità di trattamento rispetto agli italiani? La nozione di discriminazione indiretta, dopo la lunga elaborazione della CGE e la sua codificazione nelle direttive “di nuova generazione”, è ormai pacifica: trattasi di un criterio “*apparentemente neutro*” (dunque non espressamente vietato) che tuttavia produce un “*particolare svantaggio*” per il gruppo sociale contraddistinto dal fattore vietato (nel nostro caso una cittadinanza diversa da quella italiana).

In realtà le molte pronunce della CGE che sono intervenute su questo punto hanno dato per scontato l'esistenza di uno svantaggio proporzionale per gli stranieri, senza necessità di una disamina del dato statistico¹⁷: il che appare assolutamente ragionevole essendo un dato di comune esperienza che - salvo pochi connazionali di rientro dalle terre di emigrazione - la percentuale di italiani che risiedono da lungo tempo sul territorio nazionale è enormemente superiore alla corrispondente percentuale di stranieri; i quali per definizione, vi hanno fatto ingresso solo dopo la nascita.

Più complesso è il discorso se ci si riferisce alla lungoresidenza in un determinato comune o in una determinata Regione: pur essendo presumibile che gli stranieri si spostino con maggiore frequenza (anche in quanto mediamente più poveri) i dati sulla mobilità comparata di italiani e stranieri non sono molti e le pronunce giudiziali su questo punto ancora poche. Troviamo così giudici che hanno dato per scontato il carattere indirettamente discriminatorio del requisito di 10 anni di residenza nel Comune per accedere a un sussidio per l'alloggio¹⁸. Ma troviamo anche, più recentemente, un Giudice che, dopo aver constatato che la percentuale di stranieri privi del requisito di 5 anni di residenza in Regione Lombardia è del 14% mentre la percentuale di italiani è del solo 0,07%, ha ritenuto insussistente una discriminazione indiretta argomentando che gli stranieri colpiti sarebbero comunque un numero complessivo piuttosto basso, sicché non sarebbe configurabile la situazione di “*particolare svantaggio*” prevista dalla direttiva¹⁹. Decidendo in questo modo, il Giudice milanese sembra tuttavia essere incorso in un duplice errore.

In primo luogo perché la questione rilevante non è quella del numero assoluto di danneggiati, ma dell'esistenza di uno "svantaggio comparativo" rispetto al gruppo non-discriminato.

In secondo luogo perché, come recentemente precisato dalla CGUE, "particolare svantaggio" ai sensi della direttiva 2000/43 non significa "svantaggio particolarmente rilevante", ma svantaggio del particolare gruppo protetto²⁰; tanto che nella stessa sentenza la Corte ha ritenuto configurabile il "particolare svantaggio" nel comportamento di una azienda elettrica rumena che, nei quartieri abitati in prevalenza da Rom, installava i contatori a 6 metri di altezza invece che a 2 metri: provocando così in danno dei Rom uno svantaggio (quello di avventurarsi su una scala per leggere il proprio contatore) ben inferiore a quel differenziale che il Tribunale di Milano ha constatato sussistere, ma ha ritenuto irrilevante.

Se invece si attribuisce alla nozione di particolare svantaggio il rigoroso significato previsto dalla CGUE, allora non si potrà che far ricadere i requisiti di lungoresidenza nell'ambito del divieto di discriminazione per nazionalità, quantomeno fino a che la mobilità interna degli italiani e degli stranieri non diventerà assolutamente omogenea.

Come ben si vede, il discorso è tutt'altro che chiuso e il conflitto tra (presunti) localismi e principio di uguaglianza è destinato a proseguire, specie in presenza di una pressione migratoria in continuo aumento.

L'indicazione che si può comunque ricavare dall'evoluzione che ha sin qui avuto la normativa e la giurisprudenza in materia è tuttavia chiara: qualsiasi intervento di sostegno del reddito non può che assumere come riferimento il principio universalistico di tutela di tutti coloro che convivono su un determinato territorio, a partire dalla loro condizione di bisogno: ogni divisione tra cittadini e non cittadini, tra lungo residenti e "bisognosi mobili" è destinata a naufragare in un infinito contenzioso; ma prima ancora si pone in stridente contraddizione con le esigenze di solidarietà e coesione sociale che, ai sensi dell'art. 2 Cost, stanno alla base di ogni intervento di politica sociale.

Note

¹ Trattasi della DGR X/4152 del 2015. Da rilevare che il contributo è stato previsto solo per i bimbi nati dal 8.10.15 al 31.12.2015, sicché la sproporzione tra il prerequisito di lungo-residenza e la brevità dell'intervento appare ancora più clamorosa. Da rilevare anche che la richiesta del requisito per entrambi i genitori appare illogica anche rispetto alle teorie della "corrispettività" perché un solo genitore, anche se momentaneamente diviso dall'altro, può avere lungamente lavorato in Regione e contribuito al bilancio collettivo; per non dire poi che il "doppio requisito" colpisce esclusivamente gli stranieri per i quali capita con relativa frequenza che uno dei coniugi si sposti preventivamente e l'altro segua a distanza di tempo con il ricongiungimento familiare.

² Trattasi della DGR X/4154 del 2015

³ Una recente ricerca Eupolis Lombardia (2015) dimostra che, considerando le famiglie in condizioni di povertà in Lombardia nel periodo 2007 - 2014, quelle giovani, con capo famiglia fino a 34 anni, sono aumentate del 337%, mentre per le altre famiglie povere l'aumento è inversamente proporzionale all'età del capo famiglia fino a invertirsi (sono cioè leggermente diminuite le famiglie povere) per quelle con capofamiglia oltre i 55 anni. È agevole presumere (anzi è matematico) che le famiglie giovani, proprio perché costituite da poco, siano anche quelle con minore durata di residenza nella Regione e che dunque debbano essere queste le naturali destinatarie degli interventi di sostegno. Esattamente il contrario di ciò che ha poi fatto la Regione Lombardia escludendo da alcuni benefici le famiglie residenti da meno di 5 anni.

⁴ Secondo il rapporto ARIFIL in Lombardia il 52,6% dei contratti ha una durata inferiore ai 2 anni.

⁵ Corte Cost. ord. 11.2.2008 n. 32 secondo la quale *"il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole.... quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire, specie là dove le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco ..."*

⁶ Si vedano le sentenze 306/2008; 11/2009; 187/2010; 329/2011; 40/2011; 40/2013; 22/2015; 230/2015.

⁷ Si vedano in questo senso le sentenze 8.4.2014, *Dhahbi c. Italie*, (riguardante il caso italiano dell'assegno famiglie numerose ex art.65 L. 448/98) e la sentenza 28.10.2010, *Fawsie c. Grecia*, riguardante un assegno per famiglie numerose riservato ai soli cittadini Greci.

⁸ Le ordinanze di remissione sono Trib. Reggio Calabria 30.3.2015 est. D'Ingianna e Trib.Bergamo 30.11.15 est. Bertoncini.

⁹ Come è noto, per giurisprudenza consolidata della CGUE la previsione contenuta in una direttiva è direttamente applicabile allorché contenga prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise

¹⁰ Comma 1 *"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (...) d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale...f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio"*

comma 4 *"Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali"*.

¹¹ *"Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente"*

¹² *"I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne ... le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le disposizioni particolari che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003, si applicano di conseguenza;...g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, comprese le procedure per l'ottenimento di un alloggio"*.

¹³ Ai sensi dell'art. 29 della direttiva 2011/95 gli Stati membri dell'UE devono provvedere *"affinché*

i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione". L'espressione "*alla stregua di*" indica un trattamento identico a quello dei cittadini italiani (come risulta anche dalla traduzione inglese e francese, rispettivamente "*la même assistance sociale nécessaire*" "*the necessary social assistance as provided to nationals of that Member State*").

¹⁴ "*I lavoratori di cui* paragrafo 1, lettere b) c) (cioè i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ...ai quali è consentito di lavorare e i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi) *beneficiano dello* stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:.....

g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

¹⁵ Così infatti ha deciso il Tribunale di Milano con ordinanza 11.3.2016 est. Perillo in causa ASGI e APN c. Regione Lombardia, proprio con riferimento al contributo affitto istituito dalla Regione Lombardia nell'ambito del cd "reddito di autonomia", di cui si è detto nel testo al par. 1

¹⁶ Inspiegabilmente non è ancora giunta all'esame della Corte Costituzionale un'ultima previsione di questo tipo quella cioè contenuta nel D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 che, all'art. 11 commi 2 e 13, ha introdotto, per i soli stranieri, il requisito di 10 anni di residenza nel territorio nazionale o 5 anni nella Regione, per l'accesso al fondo nazionale affitti di cui alla L. 431/1998.

¹⁷ Cfr tra le molte CGE 16 gennaio 2003, *Commissione c. Repubblica italiana*, causa C-388/01, parr. 13 e 14 relativa alle agevolazioni tariffarie per l'accesso ai Musei Comunali assicurate alle sole persone residenti; CGE sentenza 10.03.1993, *Commissione c. Lussemburgo* CGE, causa C-111/91 relativa ad una disposizione che prevedeva, ai fini dell'erogazione di un assegno di natalità *una tantum*, il requisito di anzianità di residenza nell'anno antecedente alla nascita.

¹⁸ Tribunale di Brescia 17.10.2011, est. Cassia, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Roccafranca. Si veda anche Tribunale Trieste 5.8.2011 est. Rigon, Rodica c. Comune di Trieste e Regione Autonoma Friuli VG relativa a un requisito decennale fissato in sede regionale ma riferito alla residenza sul territorio statale.

¹⁹ L'ordinanza è la medesima citata alla nota 15 e si riferisce al *bonus bebe* istituito dalla Regione Lombardia nell'ambito delle iniziative per il "reddito di autonomia" e brevemente illustrate nel testo al par. 1.

²⁰ Così la sentenza CGUE 16.7.2015 in causa C-83/14.

Diritto all'esistenza, reddito di cittadinanza e Costituzione

di Chiara Tripodina

*Non la carità, ma un diritto,
non la generosità, ma la giustizia
è ciò che rivendico*
(Thomas Paine, *Agrarian Justice*, 1791)

“Esistenza libera e dignitosa”: diritto di alcuni o di tutti?

Lo *ius existentiae* - il diritto a vivere in modo libero e dignitoso - è diritto solo di alcuni o di tutti? È diritto solo di coloro che hanno un lavoro retribuito in misura “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, o è diritto anche di coloro che un lavoro non l'hanno o non retribuito in misura sufficiente?

La questione si impone alla luce di un contesto economico e sociale, nel quale sempre meno si può dare per scontato che tutti abbiano o possano avere un lavoro, e in cui si deve fare i conti con i bruti dati di realtà, che raccontano di un paese - il nostro - nel quale la disoccupazione resta elevata; nel quale anche chi lavora lo fa sempre più in modo precario, intermittente, “flessibile”; nel quale molti sono coloro che, pur lavorando, restano sotto la soglia di povertà (i *working poors*, un tempo ossimoro, oggi diffusa realtà).

Tutto ciò interroga – deve interrogare - la nostra costituzione: è essa impotente, o peggio indifferente, rispetto al concretizzarsi di una vita senza libertà e senza dignità a causa della mancanza di lavoro, o ha qualcosa da dire al riguardo, e qualcosa di opposto rispetto alla rassegnazione impotente o indifferente? Divenuto sempre più remoto l'obiettivo della piena occupazione e saltato il rapporto biunivoco lavoro-garanzia dell'esistenza, che si fa: si lavora o si muore? Oppure diviene un problema sociale, una responsabilità collettiva, assicurare comunque a tutti, anche per altre e ulteriori vie rispetto al lavoro, la garanzia di un'esistenza libera e dignitosa?

La lettura ergocentrica della costituzione economica e il buco nella rete della protezione sociale

Di “diritto a un'esistenza libera e dignitosa” la costituzione italiana parla espressamente solo nella sua parte intitolata ai *Rapporti economici*. In particolare, l'articolo 36 afferma che *il lavoratore* «ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Accanto a questo, l'articolo 38, nel suo comma 2, riconosce che *i lavoratori* «hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». La lettura di questi due articoli – insieme ad altri nei quali è evidente il *favor* della costituzione italiana per i lavoratori, intesi soprattutto come lavoratori subordinati – ha condotto a parlare della costituzione italiana come di una costituzione “lavorista”, “ergocentrica”, imperniata sull’“uomo lavoratore”; disattenta, per converso, ai destini dell’uomo non lavoratore.

Il non lavoratore, infatti, non trova spazio nella costituzione italiana, se non nell’articolo 38, comma 1, nella specie dell’*inabile al lavoro*: l’«inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». Inabile al lavoro “e” sprovvisto di mezzi necessari per vivere: tirannica congiunzione copulativa¹, che ha storicamente condotto in Italia a ritenere che per avere accesso all’assistenza sociale non sia sufficiente essere semplicemente poveri, ma occorra essere anche impossibilitati a lavorare per una qualche *inabilità soggettiva*; restando così esclusi da qualsiasi protezione sociale coloro che, poveri, non lavorano per l’*impossibilità oggettiva* di trovare un posto di occupazione in ragione di contingenze di carattere generale di tipo economico, politico o sociale.

È la grande anomalia del sistema di protezione sociale italiano rispetto a quello degli altri paesi europei: manca in esso - pur nella pletora parcellizzata e categoriale degli interventi previdenziali e assistenziali previsti - «quella rete di sicurezza universale, quel “pavimento di protezione”», che consente di soccorrere anche il bisogno economico puro, la povertà *tout court*, non legata necessariamente all’inabilità al lavoro o ai rischi nei quali può incorrere il lavoratore². La rete di protezione sociale ha, dunque, un vistoso buco, nel quale finiscono per cadere, a uno a uno, tutti coloro che non riescono a garantirsi un reddito adeguato con il proprio lavoro: gli inoccupati, i disoccupati di lungo corso, i lavoratori precari e intermittenti, i lavoratori poveri...

L’intenzione costituente: il “lavoro per tutti” come garanzia universale di un’esistenza libera e dignitosa

L’interpretazione ergocentrica della costituzione, benché storicamente consolidata, non è tuttavia la sola possibile. Essa può essere messa in discussione sia alla luce dell’intenzione che guidò i costituenti nel momento in cui redassero il testo costituzionale, sia alla luce di una sua lettura sistematica, tesa a tenere insieme la costituzione economica con i principi fondamentali.

Quanto all’intenzione dei costituenti, si può ritenere che la scrittura che essi impiegarono per indicare i soggetti ai quali la Repubblica deve protezione, pur indubbiamente e consapevolmente selettiva nelle parole (*i lavoratori, gli inabili al lavoro*)³, non fosse determinata dalla volontà di garantire un’esistenza libera e dignitosa solo a costoro e non ad altri. I costituenti – la maggior parte di essi (non tutti: alcuni parlavano a questo proposito di «vera irrisione»⁴, di «promessa sulla carta»⁵) – erano infatti convinti che in Italia sarebbero state realizzate condizioni tali per cui *tutti sarebbe stati, se avessero voluto, lavoratori*, e che a non lavorare sarebbero stati solo gli oziosi. Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa sarebbe stato pertanto assicurato a tutti attraverso la garanzia a tutti di

un lavoro adeguatamente retribuito. «Lavoratori tutti»⁶: questa era la garanzia universale di un'esistenza libera e dignitosa. Aveva un senso, in questa prospettiva, riservare all'assistenza un ruolo meramente residuale: solo chi, per un impedimento fisico o mentale, fosse stato inabile al lavoro andava assistito e mantenuto. Per tutti gli altri c'era – ci sarebbe stato – il lavoro. Solo così si possono spiegarsi le parole di alcuni costituenti, che suonerebbero altrimenti crudeli e disumane: la frase di Dossetti per cui «la società non è tenuta a garantire un'esistenza libera e dignitosa a colui che, pur essendo cittadino, non esercita alcuna attività socialmente utile»⁷; le parole di Simonini, per le quali «nessuno ha il diritto di vivere nella Repubblica se non lavora»⁸; o di Della Seta, che, riprendendo il detto paolino “chi non lavora non mangia”, rincara «chi non lavora non ha diritto alla vita»⁹. Solo se lette nella prospettiva per cui tutti coloro che vogliono lavorare lo potranno fare e *a non lavorare saranno solo gli oziosi, coloro che non esercitano per loro colpa alcuna attività socialmente utile* - invisibili ai costituenti quanti altri mai, tanto da aver pensato di escluderli dal godimento dei diritti politici¹⁰ -, queste parole si spiegano.

La promessa tradita

Ma calate nella realtà storica odierna, che suono assumono queste parole? *Chi non lavora non ha diritto alla vita*. Non intimidazione per gli oziosi, ma minaccia quotidiana per chi è senza lavoro. E non perché non vuole lavorare, ma perché la promessa è stata tradita: il “lavoro per tutti” non c'è.

L'obiettivo della piena occupazione e di una retribuzione adeguata a garantire un'esistenza libera e dignitosa per tutti è fallito, o comunque lontano. E non solo e non tanto per ragioni contingenti come “la grande crisi”, ma per ragioni strutturali profonde, come le trasformazioni della produzione industriale e del mercato del lavoro - tecnologizzazione, globalizzazione, delocalizzazione, flessibilizzazione -, a esito delle quali la crescita economica e della produttività non si accompagna più alla crescita dell'occupazione, ma delle disuguaglianze. È in questo contesto storico che va oggi calata la scrittura selettiva della costituzione economica, ed è alla luce di questo contesto che va reinterpretata.

La lettura sistematica della costituzione: la costituzione economica alla luce dei principi fondamentali

Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione pone in capo alla Repubblica un compito: «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando *di fatto* la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori¹¹ all'organizzazione politica, economica e sociale del paese». La breve locuzione “di fatto” fu oggetto di ampia discussione in Assemblea costituente: fortemente voluta e scientemente scritta nella consapevolezza che «i limiti che sono posti oggi alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini non sono limiti di ordine formale [...] ma sono appunto limiti *di fatto* che la Repubblica si impegna a superare»¹². Cosa accade – cosa deve accadere – se *di fatto* oggi la piena occupazione non c'è: se non si può dire “c'è lavoro per tutti”; “non lavora solo chi non vuole lavorare”; “chi lavora ha una retribuzione che gli assicura un'esistenza dignitosa”? Cosa accade – cosa

deve accadere – se *di fatto* oggi per alcuni *la povertà* dovuta alla mancanza o alla precarietà del lavoro rappresenta *l'ostacolo* alla libertà e dignità dell'esistenza? La costituzione è impotente, o peggio indifferente, rispetto al concretizzarsi *di fatto* di una vita senza libertà e senza dignità a causa della mancanza di lavoro, o i principi fondamentali della costituzione – il principio lavorista, il principio personalista, il principio di uguaglianza, il principio solidarista, saldati insieme a sistema nei primi quattro articoli per assicurare il «pieno sviluppo della persona umana» – dicono qualche cosa, e qualcosa di opposto alla rassegnazione indifferente e impotente, ponendo in capo alla Repubblica un *preciso dovere di liberare tutti dall'oppressione del bisogno e di garantire a tutti un'esistenza libera e dignitosa?*

Nei citati principi fondamentali, e nelle altre numerose disposizioni costituzionali che danno loro svolgimento fissando il volto sociale dell'Italia, non può non leggersi la sintesi inequivocabile di un progetto di società inclusivo, di «democrazia emancipante»¹³, che esclude l'abbandono e l'emarginazione del debole, quali che siano le cause della sua debolezza, e prescrive la rimozione degli ostacoli alla pienezza della sua cittadinanza. Ne consegue che assicurare «che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» è compito al quale «lo Stato non può abdicare in nessun caso»¹⁴. Neppure quando le dure repliche della storia abbiano reso di carta le promesse costituenti di un lavoro per tutti. Deve allora la Repubblica farsi carico delle nuove debolezze e delle nuove povertà che di fatto ostacolano l'eguaglianza sostanziale, declinando il suo dovere alla liberazione universale dal bisogno secondo *modalità di protezione anche differenti da quelle immaginate dai costituenti*: quando il lavoro per tutti non c'è, al fine di garantire comunque a tutti la libertà e la dignità dell'esistenza, *un'altra via* va esplorata.

“Avere procurato un lavoro” o “avere garantita l'esistenza”: i due corni dell'alternativa

L'altra via stava già nelle parole di alcuni costituenti, anche se rimasta implicita e sotterranea nel testo della costituzione: «il diritto al lavoro è un diritto vero e proprio», ma «se lo Stato non può garantirlo, deve provvedere a *garantire altrimenti l'esistenza* degli individui»¹⁵. Il diritto al lavoro e il diritto all'assistenza sono, infatti, «due aspetti di un unico diritto: del diritto alla vita»; sicché la Repubblica deve riconoscere «il diritto ad una occupazione continua e proficua *o almeno* ad un'assistenza che la surroggi»¹⁶.

L'alternativa costruita su questi due corni non è per altro un'elaborazione originale dei costituenti italiani. Già nella giacobina *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* premessa all'*Atto costituzionale francese del 24 giugno 1793* viene sancito, all'articolo XXI, che «I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in condizione di poter lavorare». Il medesimo dovere ricorre nell'articolo VIII del preambolo della *Costituzione francese del 4 novembre 1848*: la Repubblica «deve, con un'assistenza fraterna, assicurare l'esistenza dei cittadini bisognosi sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue possibilità, sia dando, in mancanza della famiglia, dei sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare». E ancora, con un salto ai primi

del Novecento, la *Costituzione di Weimar* dell'11 agosto 1919, dopo avere dichiarato, all'articolo 151, che l'ordinamento economico deve «tendere a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo», afferma, all'articolo 163, comma 2, che «Ad ogni tedesco deve essere data la possibilità di provvedere al proprio sostentamento, con il suo lavoro produttivo. Ove non gli si possa procurare una occupazione adatta, deve essere provveduto a quanto necessario al suo sostentamento». In tutti l'alternativa è tra l'aver procurato un lavoro (e non il semplice lavorare) e l'aver altrimenti e comunque garantita l'esistenza, intesi entrambi come diritti individuali e doveri pubblici.

Il «risarcimento per mancato adempimento dell'obbligo di procurare lavoro» secondo Costantino Mortati

Sulla scorta di questi precedenti storici, Costantino Mortati – interprete autentico della costituzione – leggeva le previdenze riconosciute all'articolo 38, comma 2, della Costituzione non solo come volte ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita” ai lavoratori incorsi in determinati rischi sociali, ma anche a tutti coloro che fossero abili al lavoro e tuttavia sprovvisti dei mezzi necessari per vivere perché mai occupati o non più occupati da lungo tempo «per circostanze non dipendenti dalla loro volontà»¹⁷.

Ciò non solo alla luce della «precisa dizione dell'articolo 38, che considera la disoccupazione involontaria, in genere e senza limitazioni, come titolo ad una valida pretesa ad ottenere quanto è necessario alla vita», ma anche della più generale prescrizione dell'articolo 4, che pone, sia pure implicitamente, «l'alternativa fra l'obbligo di dare possibilità di lavoro oppure di provvedere al sostentamento del lavoratore non occupato senza sua colpa»¹⁸. Sarebbe, dunque, il fallito soddisfacimento del primo corno dell'alternativa – la non garanzia del diritto al lavoro - a dare luogo a un vero e proprio *diritto al «risarcimento per il mancato adempimento dell'obbligo di procurare lavoro»*¹⁹, che lo Stato dovrebbe assicurare non solo ai “lavoratori” disoccupati involontari, ma anche ai “lavoratori” in cerca di prima occupazione, «sorgendo nel cittadino il diritto alla speciale tutela di cui all'articolo 38 non appena egli raggiunga l'età ritenuta necessaria per essere assunto al lavoro»²⁰.

Per Mortati era, insomma, fuor di dubbio che la costituzione, «in armonia con il principio di tutela della libertà e della dignità della persona posti a base dello Stato», avesse garantito «a tutti i cittadini (con esclusione degli oziosi volontari) il diritto alla protezione sociale in caso di bisogno»²¹. Senza buchi nella rete, secondo questa autorevole ricostruzione.

Il reddito di cittadinanza: l'altra via

Volendo raccogliere la preziosa eredità lasciata da Costantino Mortati, con la sua interpretazione autentica e sistematica degli articoli 4, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione, e volendo tradurre con lessico contemporaneo la sua idea di risarcimento per mancato procurato lavoro, lo si potrebbe fare con il concetto di *reddito di cittadinanza*.

Il reddito di cittadinanza, nonostante sia oggetto di riflessione non da poco tempo²², è solo di recente entrato nel dibattito politico e nel discorso pubblico italiano, sia pure in modo intermittente e non omogeneo²³. Di esso mancano ancora definizioni stipulative, essendo più un'area di discussione che un concetto definito; ma volendo tentarne co-

munque una definizione minima, meramente descrittiva, il reddito di cittadinanza può essere definito come *il reddito garantito da una comunità politica per assicurare a tutti il diritto all'esistenza*.

Le diverse versioni del reddito di cittadinanza discendono, poi, dal modo nel quale i termini qualificanti di questa definizione – “tutti” ed “esistenza” – vengono declinati, se in senso restrittivo o estensivo: “esistenza” come diritto alla mera sopravvivenza materiale, oppure come diritto a un'esistenza appagante anche sotto il profilo morale, culturale, sociale, politico; “tutti” tra coloro il cui reddito e patrimonio personale non garantisce da solo il diritto all'esistenza, oppure inclusi coloro che sono in grado di garantirsi autonomamente il diritto all'esistenza.

La versione minimalista del reddito di cittadinanza, che si ottiene declinando in senso restrittivo sia il diritto all'esistenza che i beneficiari, consiste nell'erogazione di un sostegno economico pari al “minimo vitale”, destinato a tutti coloro, ma solo a questi, che versino in condizioni di effettivo bisogno (*reddito minimo garantito*, nella denominazione più diffusa).

La versione massimalista (utopica e radicale), ottenuta declinando in senso espansivo i due termini, consiste invece nell'attribuzione da parte di un'autorità pubblica a tutti gli appartenenti di una determinata comunità – siano essi ricchi o bisognosi, lavoratori o non lavoratori, cittadini o non cittadini – di risorse monetarie sufficienti a garantire un'esistenza rispondente ai propri progetti di vita (*reddito di base o basic income*).

Tra le due versioni estreme, ne esistono altre, che si ottengono combinando diversamente i termini qualificanti della definizione di reddito di cittadinanza: ossia la possibilità di erogare, alle sole persone che si trovino in condizione di debolezza economica e sociale, un reddito che consenta loro non la mera sussistenza materiale, ma un'esistenza piena anche sotto il profilo morale, culturale, sociale, politico; così come la possibilità di erogare universalmente a tutti, anche ai non bisognosi, un reddito appena sufficiente a garantire l'esistenza (in alcune versioni, che si pongono come transitorie verso il raggiungimento di un più pieno obiettivo, si prevede anche la possibilità di un reddito al di sotto del minimo vitale, sacrificando il diritto all'esistenza sull'altare dell'universalità).

Ulteriore elemento di variabilità è rappresentato poi dal porre o meno condizioni all'erogazione, chiedendo in cambio una prestazione lavorativa o altra attività di pubblica utilità: la versione minimalista di solito condiziona l'erogazione; la versione massimalista mai.

Reddito minimo garantito: è l'Europa che ce lo chiede

Nei paesi nei quali il reddito di cittadinanza ha già trovato attuazione, questo è avvenuto nella forma del *reddito minimo garantito incondizionato* (l'unico paese al mondo nel quale si riconosce un reddito di base è l'Alaska, dove a ogni cittadino viene erogato un dividendo sociale con i proventi delle attività petrolifere).

Una qualche forma di reddito minimo garantito è prevista anche in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea: ciò in attuazione dell'articolo 34, comma 3, della Carta dei diritti fon-

damentali dell'Unione Europea, nel quale espressamente si riconosce il diritto a «un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti»; e, più specificatamente, in ottemperanza alle numerose raccomandazioni e risoluzioni che indicano il reddito minimo garantito come «uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale»²⁴.

In questo quadro, Italia e Grecia spiccano per essere gli unici paesi dell'Unione Europea a 28 privi di misure universali a tutela dei minimi vitali, nonostante gli ormai reiterati richiami dell'Europa²⁵. Sicché, riprendendo lo slogan che viene regolarmente issato per giustificare le politiche di rigore e di austerità, anche per il reddito minimo garantito si potrebbe affermare: «è l'Europa che ce lo chiede».

Una misura conforme a costituzione

Ma anche, e prima, ce lo chiede la costituzione italiana. Un reddito minimo garantito, finalizzato alla garanzia di un'esistenza libera e dignitosa per tutte le (sole) persone in condizione di fragilità sociale ed economica (secondo i principi dell'*universalismo selettivo*), appare infatti senz'altro conforme all'aspirazione costituente di liberazione universale dall'oppressione dal bisogno, e dunque *secundum constitutionem*. Si tratterebbe, infatti, di una misura che rientrerebbe in modo paradigmatico tra quelle tese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Un reddito di base garantito a tutti senza la condizione selettiva del bisogno (secondo il principio dell'*universalismo assoluto*)²⁶ rappresenterebbe un livello di protezione ulteriore rispetto a quello preteso dalla costituzione. Il che, naturalmente, non lo renderebbe per ciò solo ad essa contrario: si tratterebbe di un'estensione di tutela *praeter constitutionem*, simile a quella che portò alla previsione per via legislativa di un Servizio sanitario nazionale globale nelle prestazioni, universale nei destinatari, uguale nei trattamenti, nonostante la costituzione prescriva solo «cure gratuite agli indigenti». Ma diverrebbe *contra constitutionem* se, per garantire l'estensione della provvidenza (a tutti) oltre la sfera dei beneficiari individuabili sulla base della costituzione stessa (i «privi di mezzi»), andasse a incidere pesantemente sul *quantum* della misura, rendendola insufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa a coloro che si trovino sotto la soglia di povertà, nucleo essenziale di tutela costituzionalmente previsto.

Anche la condizionalità - ossia la possibilità di porre condizioni di tipo prestazionale al beneficiario del reddito minimo garantito, chiedendogli di svolgere lavori o attività di pubblica utilità -, se non viene concepita secondo una logica meramente contrattuale del *do ut des*, ma come misura promozionale di reinserimento sociale diretta a rendere il beneficiario del reddito attivo, autonomo e indipendente grazie al proprio lavoro, appare *secundum constitutionem*. In particolare, pare rispondente all'idea costituzionale di cittadinanza tanto sotto il profilo del diritto (*ex* articolo 3, comma 2, Costituzione di partecipare effettivamente «all'organizzazione politica, economica e sociale del paese»), quanto sotto il profilo del dovere (*ex* articolo 4, comma 2, Costituzione, «di svolgere, se-

condo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»). Anche se va sottolineato come il dovere di cui all'articolo 4, comma 2, Costituzione non possa essere contratto nel "dovere di lavorare": l'amplessima e combattutissima discussione in Assemblea costituente²⁷, volta a indicare come dovere repubblicano lo svolgimento non solo di "attività", ma anche di "funzioni", e non solo di tipo "materiale", ma anche "spirituale", e in ogni caso "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", non può essere ignorata, riflettendosi chiaramente nel suo approdo testuale. Allora, se il profilo del dovere non va trascurato, esso non può tuttavia dirsi soddisfatto dalle logiche del *workfare* che obbligano, in cambio di un sussidio, ad accettare *qualsiasi* lavoro, pena la decadenza dal beneficio. Anzi, questa prospettiva, che incentiva la diffusione di lavori con bassi salari e di bassa qualità, è da ritenersi in contrasto con la costituzione, oltre che con le norme di diritto internazionale che espressamente vietano il lavoro forzato od obbligatorio. La condizione, allora, va condizionata essa stessa, chiedendo sì la disponibilità ad accettare lavori, ma che siano il più possibile coerenti con la professionalità pregressa e le competenze acquisite (*principio di congruità del lavoro*). È se vero che spesso, pur di lavorare, ci si trova costretti a lavori che non corrispondono alle proprie aspirazioni e alle proprie capacità, questa è un'eventualità che è la vita – o più prosaicamente il mercato del lavoro – a imporre, ma che non può essere oggetto di imposizione da parte dello Stato.

E ancora e in ogni caso, il lavoro retribuito, per quanto congruo, non deve esaurire lo spettro delle possibilità per soddisfare la condizione al reddito, ben potendo il contributo al progresso e al benessere sociale essere dato anche con attività e funzioni diverse, a partire dai lavori di cura delle persone, della comunità, del patrimonio ambientale e culturale.

Una misura costituzionalmente necessaria

Un reddito di cittadinanza universale ma selettivo rispetto al bisogno, condizionato alla disponibilità a un lavoro congruo o ad altra attività o funzione socialmente utile, nonché volto all'attivazione e al reinserimento sociale del beneficiario, sarebbe dunque conforme alla costituzione italiana e all'idea di cittadinanza in essa inscritta.

Ma sarebbe anche una misura costituzionalmente necessaria?

La lettura originalista e sistematica della costituzione conduce, come si è detto, a riconoscere come universale il diritto ad aver garantita un'esistenza libera e dignitosa, corredo dai corrispondenti doveri in capo alla Repubblica. Di tale diritto, il "mantenimento sociale" dei soggetti in condizione di debolezza, privi di lavoro e privi di mezzi, si può dire che costituisca il contenuto minimo essenziale: quel nucleo irriducibile che, se manca di tutela o viene aggredito, conduce irrimediabilmente alla violazione del diritto stesso.

Lo ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza 10 del 2010: il «diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno» è un «diritto fondamentale», «strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana». In ragione di ciò, esso *deve essere* «*garantito* su tutto il territorio nazionale in modo uniforme», e della determinazione dei suoi livelli essenziali

«*deve farsi carico il legislatore nazionale*», in ragione di una lettura in combinato disposto dell'articolo 117, comma 2, lett. m, con gli articoli 2, 3 comma 2, e 38 della Costituzione (il che non significa che una disciplina di livello regionale in materia di reddito minimo garantito sia incostituzionale, rientrando l'assistenza tra le materie "innominate" di competenza residuale delle regioni ex articolo 117, comma 4, Costituzione. Ma l'esperienza, che si è avuta e si ha in tal senso in Italia²⁸, dimostra l'inadeguatezza del solo livello regionale, non potendosi tollerare uno stato sociale a "macchia di leopardo" nei suoi livelli essenziali, con il rischio di degradare il diritto all'esistenza a interesse protetto a seconda delle volontà politiche e delle capacità fiscali delle singole Regioni).

Il legislatore nazionale, dunque, *deve farsi* – è costituzionalmente necessario che si faccia - carico della garanzia del livello essenziale dell'assistenza sociale, ossia del diritto all'esistenza dei cittadini in condizione di estremo bisogno. E poiché il reddito minimo garantito è una misura idonea a soddisfare questa necessità, può ben dirsi che anch'esso sia "costituzionalmente necessario" (non anche "costituzionalmente obbligatorio"²⁹).

Non un "nuovo diritto", dunque. Al più una "nuova misura", costituzionalmente necessaria, per garantire a tutti il diritto – antico quanto l'uomo – all'esistenza.

Contro il reddito di cittadinanza: quali argomenti

Tuttavia, benché necessaria per dare attuazione alla costituzione italiana e raccomandata dall'Unione Europea, una misura universale di reddito minimo garantito a livello nazionale in Italia ancora non esiste³⁰.

A sostegno e giustificazione di questa inadempienza si odono diversi argomenti. Parte si rifanno a mali endemici dell'Italia, che la renderebbero – a differenza degli altri paesi europei – specificamente inadatta a porre in essere una misura siffatta: oltre al retro-pensiero di una particolare predisposizione antropologica dell'*homo italicus* a dedicarsi all'ozio favorito dal mite clima mediterraneo³¹, si avanzano "impedimenti strutturali" connessi alle peculiarità del contesto italiano: lavoro in nero, bassa legalità, forte disoccupazione, elevata evasione fiscale, corruzione, clientelismo, ridotta capacità amministrativa delle istituzioni... Si tratta di impedimenti reali, profondamente radicati in Italia, e che vanno presi molto sul serio. Eppure, l'uso fatto nel dibattito pubblico di tali ragioni appare sovente strumentale: lungi dal costituire la base empirica e conoscitiva per azioni di politica pubblica volte a superarli, l'esistenza di tali nodi problematici «sembra acquisire uno statuto superiore, quello di una condizione immanente, che strutturalmente non può esser modificata nel nostro paese, quasi si trattasse della dotazione di materie prime», di cui si può solo prendere atto³².

Altre ragioni volte a stroncare sul nascere qualsiasi ipotesi di reddito di cittadinanza, anche nella versione del minimo garantito, sono quelle della sua insostenibilità finanziaria: nelle proiezioni economiche, le stime di costo che sono state individuate per la realizzazione in Italia di una misura di reddito minimo garantito sono molto disomogenee tra di loro, oscillando tra i cinque e i quindici miliardi di euro³³. Si tratta in ogni caso di cifre indubbiamente rilevanti, e tuttavia non impossibili da recuperare se si immagina di contestualizzare il reddito minimo garantito all'interno dell'auspicata riforma complessiva

del sistema di assistenza sociale, che preveda una semplificazione e razionalizzazione delle diverse - ad oggi parcellizzate e categoriali - prestazioni economiche, nel senso del loro progressivo assorbimento in un'unica misura di contrasto alla povertà³⁴.

Dunque, ostacoli antropologici, strutturali, finanziari; nessuno dei quali però davvero insormontabile.

Lavoro di cittadinanza vs reddito di cittadinanza

La più profonda ragione di avversione al reddito di cittadinanza in Italia pare essere un'altra: il "tabù del lavoro". Si tratta del radicato timore che il reddito di cittadinanza possa tradursi in «insoddisfacente succedaneo al diritto al lavoro»³⁵; «salario della subalterità», «carità istituzionale», «oppio dei popoli»³⁶; «"compensazione *ex post*" dei disagi derivanti dalla mancanza di lavoro», anziché «"promozione *ex ante*" del lavoro»³⁷. In estrema sintesi, fuga dalla "costituzione del lavoro", piuttosto che suo rilancio. Questo il radicato timore. Questo il vero tabù. Ed è alla luce di questo tabù che si parla di "lavoro di cittadinanza" come priorità della politica economica da contrapporre al reddito di cittadinanza.

Ma la dismissione delle politiche di sviluppo occupazionale non è nella logica del reddito di cittadinanza: non è in discussione che la Repubblica non debba tralciare d'un filo nel suo impegno di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro: il "lavoro per tutti" è e resta un obiettivo costituzionale. Anzi l'obiettivo costituzionale³⁸. Perché il lavoro - il lavoro dignitoso - è insostituibile nella vita di un uomo: fonte non solo di sussistenza, ma anche di elevazione intellettuale e morale, di dignità, identità, partecipazione, oltre che di progresso economico e sociale. Per citare ancora Costantino Mortati, il lavoro, prima e oltre che strumento di sostentamento, è «mezzo necessario all'esplicarsi della personalità», «in nessun modo surrogabile» da alcun'altra forma di sostegno al reddito che, pur «se provvede al diritto alla vita, lascia insoddisfatta quell'esigenza»³⁹.

Reddito di cittadinanza per consentire un'esistenza da "cittadini"

Tuttavia, quando non si può lavorare perché il lavoro non c'è, non si può, per non cadere nella trappola della resa al fallimento delle politiche occupazionali, far gravare per intero il fardello di quel fallimento sulle spalle dei cittadini che, senza loro colpa, sono rimasti tagliati fuori dall'occupazione (o da un'occupazione stabile), relegandoli nel "ghetto dei superflui"⁴⁰.

Per quanto si possa essere convinti che sia il lavoro di cittadinanza e non il reddito di cittadinanza il fattore decisivo per la realizzazione dell'individuo e per lo sviluppo della società, occorre prendere atto del dato di realtà per il quale la meta della piena occupazione è ancora (e sempre più) lontana e porsi come problema collettivo che la mancanza di un'occupazione stabile e dignitosa per tutti non si ripercuota sul diritto all'esistenza di alcuni. Perché è l'esistenza preconditione del lavoro, e non, all'inverso, il lavoro preconditione dell'esistere. Se il lavoro non c'è, non per questo il diritto all'esistenza viene meno.

Il reddito di cittadinanza, nella sua essenza, è dunque questo: un reddito teso a garantire l'esistenza, anche quando il lavoro non c'è. Per consentire a tutti - anche a chi formalmente cittadino non è⁴¹ - un'esistenza "da cittadini": perché non si vive - non si pensa, non si parla, non si agisce, non si partecipa - da cittadini, se non si ha, prima, garantita un'esistenza libera e dignitosa.

Note:

¹ I progetti dell'articolo 38 della prima e della terza Sottocommissione dell'Assemblea costituente prevedevano, al contrario, l'uso della congiunzione disgiuntiva "o", riconoscendo il diritto all'assistenza sociale e all'esistenza a chiunque si trovasse senza sua colpa nell'impossibilità di lavorare o a causa di un'inabilità o a causa di qualsiasi altra contingenza di carattere generale.

² COMMISSIONE PER L'ANALISI DELLE COMPATIBILITÀ MACROECONOMICHE DELLA SPESA SOCIALE, *Relazione finale*, 28 febbraio 1997, su www.astrid-online.it, p. 6.

³ Si vedano le discussioni in prima Sottocommissione, seduta del 8 ottobre 1946, sulla formulazione dell'articolo 36, I comma; e le discussioni in Assemblea costituente, sedute pomeridiane del 6 e del 10 maggio 1947, sulla formulazione dell'articolo 38, I comma.

⁴ F. COLITTO (Uomo Qualunque), terza Sottocommissione, seduta del 10 settembre 1946.

⁵ F.S. NITTI (Unione Democratica Nazionale), Assemblea costituente, seduta dell' 8 maggio 1947.

⁶ U. DELLA SETA (Repubblicano), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 7 maggio 1947, «in una vera democrazia non v'è che una classe, la classe dei lavoratori. Lavoratori del braccio o della mente, ma lavoratori tutti».

⁷ G. DOSSETTI (Democratico cristiano), prima Sottocommissione, seduta dell'8 ottobre 1946.

⁸ A. SIMONINI (Socialista dei Lavoratori Italiani), terza Sottocommissione, seduta del 26 luglio 1946.

⁹ U. DELLA SETA (Repubblicano), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 7 maggio 1947.

¹⁰ Così avrebbe dovuto essere in base al comma 3 dell'articolo 4, poi soppresso, che prevedeva l'adempimento del dovere di lavorare come «presupposto per l'esercizio dei diritti politici».

¹¹ L'articolo 3, comma 2, parla sì di *tutti i lavoratori* con riguardo a coloro ai quali deve essere assicurata l'eguaglianza sostanziale; ma dalla lettura degli atti dell'Assemblea costituente emerge senza spazi di ambiguità come nei principi fondamentali per "lavoratore" non si intenda solo chi presti la sua opera in cambio di retribuzione, ma chiunque, in qualunque modo, a qualunque titolo, partecipi all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, svolgendo, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. In modo emblematico, Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 22 marzo 1947.

¹² R. LACONI (Comunista), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 24 marzo 1947. ¹³ A. DI GIOVINE, M. DOGLIANI, *Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?*, in *Questione giustizia*, n. 2/1993, p. 321 ss.

¹⁴ Corte cost., sent. n. 217/1988, con riferimento al diritto all'abitazione.

¹⁵ M. GIUA (Socialista), terza Sottocommissione, seduta del 9 settembre 1946.

¹⁶ A. FANFANI (Democratico Cristiano), terza Sottocommissione, sedute del 9 e 10 settembre 1946.

¹⁷ C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il diritto del lavoro*, 1954, pp. 242 ss.

¹⁸ *Ibidem*, p. 243.

¹⁹ *Ibidem*, p. 294.

²⁰ *Ibidem*, p. 295 s.

²¹ *Ibidem*, p. 296.

²² Almeno dagli anni Settanta del Novecento, con il passaggio dal fordismo al post-fordismo, ma i presupposti storici sono assai più risalenti. Per un approfondimento, sia consentito il rinvio, per questo e altri profili, a C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, Giappichelli, 2013

²³ Un'esperienza di "Reddito minimo di inserimento" (RMI), si era avuta, sia pure in via sperimentale, temporalmente e geograficamente limitata, verso la metà degli anni Novanta, sotto il governo Prodi (art. 59, l. 449/1997 e d.lgs. 237/1998), e poi negli anni Duemila, in qualche esperienza di livello regionale (particolarmente rilevante quella della REGIONE LAZIO, L. regionale 20 marzo 2009, n. 4). Dopo un lungo silenzio, il "reddito di cittadinanza" è stato uno dei protagonisti nell'ultima campagna elettorale nei programmi di diversi partiti e movimenti politici (tra i più espliciti: Sinistra Ecologia e Libertà; Movimento 5 Stelle), ed è oggetto di alcune proposte di legge nell'attuale XVII legislatura.

²⁴ *Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa* (2010/2039(INI)).

²⁵ A partire da *Comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1999 sui regimi nazionali di reddito minimo* [COM (98) 774 def.], che sottolinea le eccezioni di Italia e Grecia carenti di questo strumento.

²⁶ Questa posizione massimalista è sostenuta in Italia autorevolmente da G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2011, p. 15; L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, II, p. 407 (IDEM, *Il futuro dello stato sociale e il reddito minimo garantito*, in Aa.Vv., *Ai confini dello Stato sociale*, Roma, Manifestolibri, 1995); S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 245.

²⁷ Si veda in particolare la seduta del 4 ottobre 1946 della prima Sottocommissione.

²⁸ Chiusa l'esperienza di livello nazionale del reddito minimo di inserimento negli anni Novanta, negli anni Duemila si è aperta la stagione delle leggi regionali in materia di reddito minimo garantito (attualmente prevedono misure ad esso riconducibili: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Valle d'Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano).

²⁹ Sarebbe anche "costituzionalmente obbligatorio" se fosse l'unica misura atta a dare attuazione alla necessità costituzionale di garantire a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Ma così non è: lo Stato potrebbe, ad esempio, porre in essere istituti per erogare direttamente cibo, vestiti, casa, servizi; oppure potrebbe predisporre erogazioni monetarie altre rispetto al reddito di cittadinanza, non universali, categoriali, ma in grado di coprire comunque tutte le situazioni di bisogno; oppure ancora – e come immaginavano i costituenti – potrebbe garantire a tutti un lavoro, e attraverso questo un reddito per vivere dignitosamente.

³⁰ Non può definirsi tale infatti il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), neppure in seguito al superamento della sua fase sperimentale e alla sua estensione su tutto il territorio nazionale in virtù della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), essendo esso destinato alle sole famiglie con figli minorenni e con requisiti economici molto stringenti. Interessante nelle sue premesse - ma resta da vederne l'approvazione e l'attuazione - il disegno di legge presentato l'8 febbraio 2016 alla Camera dei Deputati, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, contenete una *Delega al Governo in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali* (AC 3594), che prevede, da un lato, l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà basata sul principio dell'inclusione attiva, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale; dall'altro, la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di natura previdenziale già

esistenti, alla luce del principio dell'“universalismo selettivo”.

³¹ Resta memorabile la frase dell'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero: «l'Italia è un paese ricco di contraddizioni, che ha il sole per nove mesi l'anno e con un reddito di base la gente si adagerebbe, si siederebbe e mangerebbe pasta al pomodoro» (la notizia sulla stampa quotidiana del 12-14 marzo 2012).

³² COMMISSIONE DI INDAGINE SULL'ESCLUSIONE SOCIALE, *Rapporto sulle politiche contro la povertà, Anno 2010*, su www.governo.lavoro.it, p. 179.

³³ BASIC INCOME NETWORK, *Bella, disarmante e semplice: l'utopia concreta del reddito garantito*, documento conclusivo del meeting organizzato a Roma il 9-10 giugno 2011, in G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza*, cit., p. 140.

³⁴ Per una panoramica di alcune proposte per il finanziamento del reddito minimo garantito, A. FUMAGALLI, *Relazione sulla sostenibilità, costo e finanziamento di un reddito di base incondizionato in Italia*, su www.bin-italia.org; A. TRAVAGLINI, *Reddito minimo, come si potrebbe fare*, su www.sbilanciamoci.info.

³⁵ D. BIFULCO, *Cittadinanza sociale, eguaglianza e forma di Stato*, in L. Chieffi, *I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali*, Padova, Cedam, 1999, p. 32.

³⁶ A. GORZ, *Metamorfosi del lavoro, Critica della ragione economica* (1988), Torino, Bollati Boringhieri, 1992, p. 223 (anche se il suo pensiero subisce successivamente un'esplicita revisione in favore del reddito di cittadinanza in A. GORZ, *Miserie del presente, ricchezze del possibile*, (1997), Roma, Manifestolibri, 1998).

³⁷ L. PENNACCHI, *Lavoro, e non reddito, di cittadinanza*, su www.sbilanciamoci.info, p. 1 (la sua critica, tuttavia, è circoscritta al reddito di base, e non anche al reddito minimo garantito). Nello stesso senso G. LUGHINI, *Reddito sì, ma da lavoro*, su www.sbilanciamoci.info, p. 3.

³⁸ G.U. RESCIGNO, *La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta*, in M. Ruotolo (a cura di), *La costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni dopo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, p. 299.

³⁹ C. MORTATI, *Commento all'art. 1*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, 1975, p. 16.

⁴⁰ U. BECK, *I giovani “superflui” delle periferie*, in *la Repubblica*, 3 gennaio 2006.

⁴¹ Secondo un'idea di sostanziale e non formale di *cittadinanza sociale*, inclusiva anche di quei “non cittadini” che in Italia stabilmente risiedono e lavorano. Benché, infatti, la costituzione faccia espresso richiamo ai “cittadini” nell'attribuire il diritto all'assistenza, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che, dal novero dei beneficiari delle prestazioni assistenziali, anche nella misura eccedente i limiti dell'“essenziale”, non possono essere esclusi stranieri e apolidi (*ex multis*, Corte cost., sent. 432/2005).

Alcune considerazioni su lavoro e reddito garantito in Italia

di Stefano Lucarelli

1.

L'articolo 4 della Costituzione italiana sancisce il diritto al lavoro e demanda alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Esso assume un significato più ricco se lo si legge insieme agli articoli che lo precedono: l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (art. 1, comma 1); è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2). Secondo Crisafulli negli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione è caratterizzato "il regime della comunità statale e pertanto dei fini e dei compiti istituzionali della persona statale"; gli fa eco Mortati che riconosce in essi "l'elemento fondamentale dell'ideologia politica informatrice dell'intero assetto statale, e perciò costitutivo del tipo di regime". Toni Negri ha sostenuto che questi articoli provano che "alcuni, fondamentali principi ideologici del socialismo sono penetrati e vigono nella Costituzione". Ciò che è in gioco è un equilibrio istituzionale frutto della mediazione incredibile di cui furono capaci i padri costituenti. Fatto sta che le condizioni materiali che caratterizzano il capitalismo contemporaneo hanno eroso le basi su cui quella mediazione si era retta. Che tipo di attualità conserva allora l'articolo 4? È vero che il reddito pro-capite è raddoppiato rispetto all'immediato dopoguerra, ma questo è un dato che di per sé non basta a sostenere che viviamo nel benessere. La distribuzione dei redditi resta iniqua anzi l'iniquità va accentuandosi. Negli ultimi venti anni la crescita dell'indice Gini, attraverso il quale si coglie l'ineguale distribuzione dei redditi, è stata molto alta in Italia. Se si confrontano i redditi medi, quelli del decile più povero e quelli del decile più ricco della popolazione, l'Italia ha redditi minori rispetto alla media OCSE, mentre il reddito del 10% più ricco risulta più alto rispetto alla media OCSE. Si tratta di dati che segnalano, tra le altre cose, il fatto che la crisi economica che ha colpito l'Italia dopo il crollo finanziario americano del luglio 2008, si è innescata su una struttura economica già debole. Ciò complica tremendamente l'analisi della crisi economica italiana.

Anche il consumo, come tanti altri concetti socio-economici, subisce un'evoluzione del suo significato. Nella storia economica occidentale abbiamo assistito ad un incremento dei consumi che si è sviluppato nelle fasi di crescita sorretto dagli aumenti salariali e rivolto soprattutto ai beni di massa standardizzati (siamo nella fase matura del regime di accumulazione fordista); abbiamo poi assistito ad un consumismo che si è manifestato soprattutto nell'acquisizione di stili di vita, attraverso lo sviluppo dell'industria del divertimento. Sono questi gli anni delle Lettere Luterane di Pier Paolo Pasolini – siamo nel 1975 - in cui egli riconosce la morte dei valori proletari nell'omologazione dei compor-

tamenti giovanili “sotto il segno e la volontà della civiltà dei consumi”. Ne dà una narrazione esemplare Nanni Balestrini nel suo *Vogliamo tutto* (1971, in cui si narra il passaggio dal decennio '60 al decennio '70); prima di andare nella Torino operaia, il lavoro emerge come condizione necessaria per poter spendere e assumere uno status, profondamente influenzato dal modello di vita dei giovani borghesi:

“C’era una grande differenza fra l’educazione ricevuta fino allora in paese dalle famiglie dall’ambiente contadino e adesso questo ambiente di città. ... Vedevo tutti i miei amici quelli che non avevano continuato le scuole ... Vedevo che questi mentre io avevo rotto le abitudini del paese andando a scuola questi qua pure loro le avevano rotte in un altro modo. Invece di andare nei campi andavano a lavorare nei cantieri edili. E guadagnavano in due mesi più soldi che i genitori col raccolto di un anno. ... Vedevo che quelli c’avevano i blue-jeans vedevo che c’avevano le magliette. Ma non quelle maglie di pastore dell’Irpinia di lana a mano ma una maglietta da negozio una maglietta bella che ce n’erano di tutti i colori. Poi si compravano il giradischi di dischi. Il *rock and roll* il *rhythm and blues* tutta questa roba qua. Allora si cominciavano a ballare queste cose qua all’americana. Ma ci volevano sempre soldi ...”

Il tasso di sostituzione degli *status symbol* è aumentato col tempo ed il consumismo è diventato un fenomeno pervasivo che tocca i giovanissimi, come anche gli adulti. Quest’ultima fase si è sviluppata ancora in un contesto di crescita economica ma all’interno di un regime di accumulazione *finance-led* (per usare un’espressione in voga tra gli studiosi della scuola francese della regolazione) in cui i consumi non sono aumentati più grazie all’aumento dei salari (la quota dei salari sul prodotto totale diminuisce), ma grazie agli effetti ricchezza sorretti dal boom delle Borse, in un mondo in cui parte dei salari in busta paga (le *stock options*), i salari differiti (i fondi pensione) e i risparmi delle famiglie si spostano massicciamente sulle attività finanziarie. Quando il boom delle Borse ha perso lo slancio degli anni '90 la struttura psicologica dei consumatori era stata già compromessa. L’attivista e scrittore Alex Foti, nel suo bellissimo *Anarchy in the EU movimenti pink, black, green in Europa e grande recessione*, riconosce correttamente che negli anni '90 “tutto il mondo diviene neoliberista (e consumista). Non perché piacciono il darwinismo sociale e il tradizionalismo autoritario di Reagan, Thatcher, Friedman, Hayek, ma perché il neoliberismo alimenta un’evoluzione della società in senso individualista e multiculturale che è fonte di emancipazione per milioni di persone (donne e gay in primis, ma anche minoranze etniche e immigrati). La disuguaglianza avanza, ma se posso fare l’amore con chi voglio, chiamare col telefonino chi voglio e volare *low-cost* dove voglio alla fine me ne posso anche fregare. O almeno così hanno ragionato in tanti. Erano gli anni '90, anni di eccessi finanziari e *party* interminabili in attesa del millennio che doveva essere l’orgasmo perfetto.”

2.

Oggi viviamo in una fase del capitalismo in cui la diminuzione dei salari reali si accompagna ad un preoccupante incremento del credito al consumo in svariate forme. Si tratta

di una tendenza preoccupante anche nel nostro Paese: si registra una contrazione del credito al consumo per acquisti rateali, continuano tuttavia a crescere i prestiti personali mediante cessione del quinto e carte *revolving*. Viviamo in un Paese in cui è assolutamente necessario da un lato ridefinire una regolazione del rapporto salariale, una regolazione che non sia limitata al rapporto di lavoro tradizionale, dall'altro ritornare al dettato costituzionale abolendo tutte quelle norme che hanno contribuito a frammentare il mondo del lavoro diffondendo l'ideologia della formazione permanente.

L'articolo 4 della Costituzione italiana resta di per sé attuale. Occorre tuttavia comprendere bene cosa significhi oggi diritto al lavoro.

Il mercato del lavoro ha subito negli ultimi 30 anni un'evoluzione drammatica. Siamo passati da un'epoca fordista, centrata sulla grande fabbrica e sulla figura dell'operaio-massa, ad un'epoca post-fordista, in cui il lavoro è sempre più frammentato. Per le nuove generazioni in particolare i percorsi lavorativi sono tutti da inventare, tra studio, formazione continua e lavori precari.

La definizione di lavoro non è una definizione semplice. È difficilmente contestabile quanto scriveva Adam Smith nel 1776: «non le risorse naturali, bensì il lavoro svolto in un anno, è il fondo da cui ogni nazione trae tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma». Tuttavia ciò che è difficile è comprendere davvero in cosa consista oggi la divisione del lavoro. Essa è infatti cambiata sia su scala nazionale che su scala mondiale, e la crisi del fordismo è il segno di questo cambiamento. I diritti dei lavoratori non si conquistano solo grazie ad una carta costituzionale. Le lotte operaie del 1969 in Italia sono necessarie affinché si giunga ad uno Statuto dei lavoratori (1970) che dà maggiore concretezza agli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione. Eppure la composizione di classe ravvisabile in queste lotte è animata dall'odio nei confronti del lavoro di fabbrica. Ancora una volta è illuminante la narrazione di Nanni Balestrini:

“E noi eravamo veramente tutti la stessa cosa. ... la cosa che non aveva differenza era la nostra volontà la nostra logica la nostra scoperta che il lavoro è l'unico nemico l'unica malattia. Era l'odio che avevamo tutti quanti per questo lavoro e per i padroni che ci obbligavano a farlo. Era per questo che tutti stavamo incazzati era per questo che quando non scioperavamo ci mettevamo in mutua. Per evitare quella galera dove ci portavano via la nostra libertà e la nostra forza tutti i giorni. Questi pensieri che io facevo da molto tempo per cazzi miei finalmente vedevo che erano quello che tutti pensavano e dicevano. E le lotte che fino allora facevo per cazzi miei contro il lavoro avevo visto che erano le lotte che tutti noi potevamo farle insieme e così vincerle.”

Questo livello di conflittualità produce diritti effettivi perché costringe le istituzioni democratiche a definire un modo di regolazione all'altezza delle rivendicazioni degli operai e della società. La crisi del fordismo è necessaria innanzitutto al capitale per ristabilire il suo controllo sul lavoro e sulla società. In un bel romanzo del 1989 che Paolo Volponi dedica ad Adriano Olivetti, *Le mosche del capitale*, le piante di ficus parlano con un terminale. Ficus e computer sono espressioni di quel potere industriale che decide della divisione del lavoro. La differenza è che i primi appartengono al mondo fordista nel pieno

della crisi, mentre il secondo rappresenta ciò che verrà. Dicono i ficus: “Noi siamo la creativa cultura industriale. Non abbiamo più legami con natura e climi ancestrali; niente ci inibisce e ci condiziona. Abbiamo lo spirito e il metabolismo dell’impresa ... I dirigenti guardano a noi per pensare e decidere.” Ma il terminale è cinico e spietato nella consapevolezza delle nuove regole che vanno affermandosi: “Siete il segno di una stagione dell’industria: piante nane da relazioni umane. Ma oggi non è più il tempo delle *human relations*. Non servite alle automazioni, alle *joint ventures*, ai contratti; non influite sui costi, né sui profitti. Siete ancora proiettati sulla trattativa, sulle mediazioni secondo le infiltrazioni politico-sociali e anche sentimentali. Non siete nemmeno patrimoniali, convertibili, frazionabili e non potete agganciarvi alla velocità del capitalismo odierno e favorire la sua astrazione. Siete ancora veri, perfino vivi.” La sconfitta dei ficus, che in un impeto di rabbia urlano al computer che esso è costruito per la negazione dell’industria e della sua cultura e non ha alcun ruolo dirigenziale, è sancita dalle seguenti lapidarie affermazioni: “Cosa conta più un dirigente? Ormai è solo il suo sostantivo che corre tra i miei flussi, codificato con un rilievo e un carico non molto rilevanti. Debbo spiegarvi ancora che non ci sono più parti? Che esistono ormai solamente i programmi e il sistema che io posso stabilire e svolgere? Conta solo ciò che io introito codifico collego calcolo trasmetto. Tutto il resto fuori, anche gli impianti l’energia le società di ogni tipo, le persone fisiche e giuridiche, sono solo materiale; figure e volumi del passato, che io a mia discrezione posso immettere nel presente e svolgere nel futuro.”

3.

Le imprese, una volta riorganizzato il lavoro sfruttando le scoperte dell’informatica pretendono di accorciare i tempi necessari all’ottenimento dei profitti, ogni mediazione è abolita. Vale la pena richiamare proprio la vicenda di Paolo Volponi, umanista, ex dirigente della Olivetti assunto dalla Fiat e licenziato dopo meno di tre mesi, a poche ore dall’apparizione sull’Unità della sua dichiarazione di voto comunista per le elezioni del 1975. Dopo la ristrutturazione tecnologica degli anni ’80 e dopo l’abbandono di buona parte della cultura industriale italiana i lavoratori si presentano frammentati, spaventati e incapaci di esercitare un conflitto nelle forme classiche. Eppure ci sono ancora le morti sul luogo di lavoro, ci sono le nocività (fisiche e mentali) che caratterizzano la produzione e che colpiscono i lavoratori e il contesto sociale in cui la produzione avviene. E si moltiplicano delle professioni che comportano un prolungamento non certificato della giornata lavorativa. La precarizzazione delle condizioni di lavoro comporta una rilettura con interpretazione storico evolutiva dei principi sanciti nella prima parte della Costituzione. Questi sottolineano come il valore delle condizioni di vita dignitosa risponda a specifiche finalità sociali, imponendo alla Repubblica la rimozione degli ostacoli “di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2). Il termine “lavoratore” andrebbe colto nella sua funzione sociale, indipendentemente dallo status di chi presta un’attività lavorativa giuridicamente regolata. La frammentazione del lavoro

e i cambiamenti socio-politici hanno messo in crisi il concetto stesso di rappresentanza dei lavoratori. I sindacati tradizionali, che non riescono ad intercettare i bisogni e le identità delle nuove generazioni di lavoratori italiani e migranti, hanno grosse responsabilità rispetto alla situazione che affligge oggi i lavoratori italiani. Non solo perché non riescono ad intercettare i bisogni e le identità dei lavoratori oggi più sfruttati, ma perché hanno contribuito a indebolire i diritti dei lavoratori presenti e futuri (basta citare gli accordi del Luglio 1993) e hanno irresponsabilmente favorito ciò che Riccardo Bellofiore chiama la “sussunzione reale del lavoro alla finanza” (si pensi al “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del Luglio 2007). I sindacati appaiono sclerotizzati, legati a doppio filo alle politiche di concertazione, sono incapaci di veri momenti di democrazia interna, ma le organizzazioni collettive dei lavoratori restano fondamentali soprattutto per combattere la precarietà dilagante e ricostruire un sapere in grado di resistere al comando sul lavoro. È auspicabile che nel tempo si realizzi la tendenza descritta da Sergio Bologna nel suo *Ceti medi senza futuro*:

“Il lavoratore autonomo di seconda generazione non deve perdere di vista ciò che accade nel mondo del ‘lavoro precario’, ossia tra i gruppo sociali che, non avendo rinunciato alla prospettiva del lavoro dipendente, rivendicano una stabilità del posto di lavoro e un riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i periodi di non lavoro (salario di cittadinanza, salario minimo garantito ecc.). Alcune componenti di questa vastissima area del ‘lavoro precario’ stanno sperimentando nuove simbologie di protesta. Poiché i simboli sono vettori di comunicazione, essi forniscono dei collanti sociali nell’attuale crisi delle ideologie. Benché le prospettive siano diverse e in parte divergenti, tra il lavoro autonomo di seconda generazione e l’universo del ‘lavoro precario’ esiste una base comune di azione all’interno dei processi formativi, esistono interessi comuni nell’affrontare la crisi del sistema scolastico e del sistema universitario.”

Purtroppo solo pochi sindacalisti riescono a comprendere l’importanza di questa prospettiva, una prospettiva che comunque sta a fatica diffondendosi.

4.

La crisi dei sindacati si sposa ad un’evoluzione delle forme di lotta sul lavoro. Abbiamo assistito durante gli ultimi nove anni a forme estreme e disperate di lotta, emblematico il caso della INNSE. Questi episodi parlano sia della debolezza che della forza dei lavoratori: i lavoratori sono deboli perché subiscono la frammentazione della produzione e sono spaesati dinanzi alla mobilità dei capitali su cui il regime di accumulazione contemporaneo si struttura. I lavoratori stentano a riconoscersi tra di loro, stentano a concepirsi come un gruppo di interesse coeso. I lavoratori sono soggetti sfruttati, lo sono quando lavorano, e quando non lavorano. Il caso INNSE ci mostra anche la forza che sta nelle soggettività nel momento in cui organizzano la lotta, nel momento in cui mettono in opera la propria intelligenza andando a colpire quegli aspetti della produzione capitalistica che danneggiano gli interessi del capitale. Luciano Gallino ha scritto che trarre indicazioni di carattere generale dalla vicenda INNSE sembra un azzardo. Tuttavia l’ar-

roccamento di pochi operai su alte strutture, con il sostegno di altri lavoratori e la solidarietà di chi si sente partecipe del senso di disperazione e del coraggio di quegli operai, colpisce uno dei punti nevralgici del nuovo capitalismo: i media, i processi informativi che hanno assunto un ruolo sempre più incisivo nella messa a valore di una qualsiasi attività produttiva. Con il loro gesto dettato da una lucida disperazione gli operai hanno svelato che una fabbrica in salute sarebbe stata chiusa per trarre un utile dalla chiusura. Sono gli interessi immobiliari, la cessione dei rami d'azienda, le ristrutturazioni, le operazioni di *Mergers & Acquisitions* che caratterizzano il capitalismo cognitivo soprattutto nei sistemi economici caratterizzati da un vincolo estero di natura tecnologica, come l'Italia. Di fronte a queste nuove logiche (finanziarie) di massimizzazione degli utili di impresa, agevolate dalle irresponsabilità dei governi e dei sindacati che hanno accettato l'indebolimento dei diritti dei lavoratori occorre ripensare le forme del conflitto. Sempre Gallino ha ricordato le parole di un operaio dell'INNSE che ai microfoni di Radio Popolare dialogava con un altro operaio della CIM di Marcellina: "il vecchio tipo di lotta, lo sciopero, non funziona più. Bisogna utilizzare altre forme di lotta". Parole che in alcuni ambiti di movimento si sono diffuse sin dalla metà degli anni '90.

Sono ormai molti gli studi che segnalano l'arretratezza del *welfare* italiano di fronte all'aumento di soggetti deboli sul mercato del lavoro e, in pericolo di povertà. Prendiamo i dati dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta per il 2006 dalla Banca d'Italia (condotta su 19.551 individui). Se definiamo precari tutti gli intervistati che hanno dichiarato di avere un contratto a tempo determinato, un lavoro interinale o di essere un lavoratore autonomo atipico (co.co.co, collaboratore occasionale, lavoro a progetto, associato in partecipazione, o prestazioni accessorie) ricaviamo le seguenti preoccupanti indicazioni: il 63,85% dei precari intervistati dichiara di non guadagnare un reddito che gli consente di arrivare alla fine del mese; solo il 52,7% dei precari intervistati ritiene di non dover cambiare lavoro nei prossimi 6 mesi; l'8,8% dei precari intervistati ha chiesto un prestito o un mutuo; il 24,9% dei precari intervistati vive in affitto. I dati Istat del 2006 evidenziano che in Italia solo il 0,65% dei disoccupati con meno di 25 anni gode di un sostegno al reddito, contro il 57% in Inghilterra, il 53% in Danimarca, il 51% in Belgio. Nei dieci anni successivi la situazione si è aggravata.

5.

Non esiste nessuna legge deterministica tale per cui l'aumento della disoccupazione conduca di per sé ad un conflitto nel mondo del lavoro. Eppure segnali in questo senso in questi anni ci sono stati: pensiamo alle vicende dell'INNSE di Lambrate e della CIM di Marcellina. E ancora, gli operai che hanno occupato l'Ideal Standard di Brescia, di proprietà del gruppo americano *Bain Capital* con sede a Bruxelles che aveva annunciato la ricollocazione dell'area per scopi diversi da quelli della cottura di ceramiche. Si tratta di esperienze che sono state condotte grazie alla reazione spontanea dei lavoratori, le rappresentanze sindacali sono intervenute solo in un secondo momento. Il conflitto può ripartire se si sviluppa una coesione tra coloro che subiscono la crisi e si riassume la

consapevolezza che la lotta paga. Vasco Pratolini ha raccontato in *Metello* il lungo sciopero che agli inizi del '900 fermò i cantieri edili di Firenze:

“Lo scioperante è un lavoratore che ha preso coscienza della sua condizione di sfruttato e deliberatamente affronta la lotta e sacrifici sempre maggiori, onde rivendicare i suoi diritti. Queste son parole tutte vere nel momento dell'azione ... ma poi? Quando uno sciopero si trascina, come crescono le difficoltà crescono le tentazioni ... Durante uno sciopero si tratta di resistere, cioè di aspettare.”

Le stesse parole valgono anche quando la lotta assume una forma diversa dallo sciopero. Le condizioni dei lavoratori oggi possono essere molto complesse e molto diverse: le rivendicazioni del mondo del lavoro e le rivendicazioni sul terreno delle politiche sociali dovrebbero procedere insieme.

Il reddito di base rappresenta un tentativo di allentare il legame che esiste tra il reddito e il lavoro salariato. Esistono calcoli approfonditi che mostrano come il suo costo possa esser reso sostenibile, tenendo conto che il reddito di base non sarebbe un'aggiunta, bensì sostituirebbe gli ammortizzatori sociali in vigore. Nessuno pensa di proporre l'introduzione secca del reddito di base, ma occorrono studi, periodi di sperimentazione, locali, verifiche sui costi effettivi e sulle conseguenze che esso avrebbe sul mercato del lavoro, applicazioni graduali. Tuttavia in Italia sono già state fatte due sperimentazioni sul reddito minimo di inserimento (RMI), una misura meno radicale rispetto al reddito-base. Il RMI è un intervento di sostegno alla povertà dunque a carattere non universale, né incondizionato.

Da queste sperimentazioni si possono tuttavia trarre utili indicazioni sul dibattito intorno al *basic income*. La seconda sperimentazione è stata condotta su 267 Comuni Italiani. Si legge nelle Valutazioni finali: “1) Il RMI ha evidentemente rappresentato un essenziale supporto economico per tutte le famiglie al di sotto della soglia di povertà stabilita dal decreto istitutivo della misura, 2) Per le categorie familiari che non è stato possibile reinserire in percorsi ad hoc il RMI ha costituito uno strumento di ‘riduzione del danno’; 3) Il RMI ha rappresentato un'utile risposta a problemi di sostegno e cura familiare e di riabilitazione dal punto di vista socio-sanitario; 4) Il RMI ha rappresentato un reintegro nella vita sociale, consentendo a molte famiglie di tornare nuovamente a partecipare alla vita sociale della propria comunità, costituendo uno stimolo alla responsabilizzazione individuale nel percorso di fuoriuscita dallo stato di bisogno; 5) Il RMI ha consentito di elevare il grado di scolarizzazione di diversi beneficiari; 6) Il RMI ha sicuramente consentito un miglioramento nelle condizioni di vita dei minori; 7) Il RMI ha avuto un esito contenuto in termini di inserimento/reinserimento occupazionale.” Quest'ultimo punto rappresenta nella prospettiva delle istituzioni governative il vero aspetto critico – un aspetto che verrebbe acuito nel caso del *basic income* - , per questo vale la pena citare nel dettaglio i commenti a riguardo: “Al di là dell'inserimento in lavori socialmente utili quali la manutenzione del verde pubblico, il segretario sociale, gestito dagli stessi apparati comunali, la sperimentazione non ha avuto sostanziali effetti in termini di orientamento e di inserimento occupazionale. E' interessante a questo proposito evidenziare come oltre il

54% dei 267 Comuni partecipanti alla II sperimentazione non abbia per nulla tentato di attivare programmi di inserimento occupazionale per mancanza di offerta o per carenze strutturali del territorio, mentre oltre il 74% dei Comuni ha avviato i suoi beneficiari in LSU. E' essenziale ribadire che l'inserimento occupazionale non era e non può essere l'obiettivo primo della misura, anche perchè si tratta di un obiettivo che difficilmente una misura come il RMI può pensare di affrontare profittevolmente se non accompagnata da una serie di altri interventi e politiche capaci di agire in modo più strutturale sul problema occupazionale in particolare in contesti così deficitari quali sono la maggior parte di quelli nei quali è stata sperimentata la misura."

Il reddito di base pone la questione centrale su cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali, cosa significa garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza e della possibilità di scelta e di autodeterminazione dei soggetti sociali. Nel dibattito italiano è centrale proprio l'analisi delle trasformazioni produttive degli ultimi decenni. Tuttavia i sindacati italiani diffidano del reddito di base sostenendo che: 1) i padroni ne approfitterebbero per abbassare i salari e spingerebbero per abolire il salario minimo legale laddove venisse introdotto; 2) il reddito di base non verrebbe creato come base di un sistema differenziato di protezione sociale, ma come sostituto integrale dell'insieme dei dispositivi esistenti.

In realtà l'introduzione di questa misura rafforzerebbe il potere collettivo dei sindacati: basta pensare alla differenza rappresentata da un reddito minimo universale significativo in termini di rapporti di forza in caso di uno sciopero di lunga durata. Dal punto di vista fiscale un reddito universale e incondizionato su base individuale gestito attraverso il bilancio dello Stato comporterebbe un aumento delle aliquote marginali a tutti i livelli di reddito.

Nel contesto italiano la misura dovrebbe essere discussa a mio modo di vedere riferendosi all'ipotesi di federalismo fiscale, quindi introducendo nuove imposte regionali e comunali costruite a partire da un'attenta analisi dei modi di produzione del reddito che caratterizzano il capitalismo contemporaneo. Un primo lavoro in questa direzione riferito alla Lombardia è stato svolto da Andrea Fumagalli e pubblicato nel Novembre 2006 sulla rivista "Posse".

Anche la legge della Regione Lazio del 4 marzo 2009, sul reddito minimo garantito, invitava a guardare attentamente al problema da questa prospettiva. Questa legge regionale prevedeva un intervento economico di 7200 euro annui, circa 580 euro mensili. Ne potevano fare richiesta tutti coloro che erano al di sotto della soglia di 8000 euro. Per la prima fase, che sarà sperimentale, la Regione Lazio ha messo a disposizione 20 milioni di euro per il 2009 ed altri 10 milioni per i successivi due anni.

Il ciclo politico elettorale ha posto fine a questa sperimentazione, senza trarre le dovute considerazioni.

Nota bibliografica

AA. VV., *Trasformazioni del lavoro e nuovi bisogni sociali: il rischio sociale, "Incontro di presentazione dei rapporti per il Ministero: Costruzione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali: esigenze di standardizzazione, best practice e rispondenza ai nuovi bisogni"* (Il Rapporto intermedio – Università di Pavia, coordinatore Andrea Fumagalli), Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Monitoraggio della Spesa Sociale, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Roma 24 ottobre 2008.

AA.VV., *Istituzioni del comune, "Posse"*, Giugno 2008, www.posseweb.net .

Nanni Balestrini, *Vogliamo tutto*, con una prefazione di Bifo, DeriveApprodi, 2004.

Riccardo Bellofiore, *"Introduzione"* a Hyman P. Minsky, *Keynes e l'instabilità del capitalismo*, Boliati Boringhieri, 2009.

Sergio Bologna, *Ceti medi senza futuro. Scritti, appunti su lavoro e altro*, DeriveApprodi, 2007.

Robert Boyer, *Fordismo e Postfordismo. Il pensiero regolazionista*, con un saggio introduttivo di Andrea Fumagalli e Stefano Lucarelli, UBE, 2007.

Alex Foti, *Anarchy in the EU movimenti pink, black, green in europa e grande recessione*, Agenzia X, 2009.

Andrea Fumagalli, *"Sperimentando il reddito di cittadinanza"*, in AA.VV., *Potere Precario, "Posse"*, Novembre 2006.

Luciano Gallino, *Reddito base e disoccupazione*, in *"La Repubblica"*, 17 Settembre 2009.

Luciano Gallino, *Innse, il nuovo volto della protesta*, in *"La Repubblica"*, 13 Agosto 2009.

Giorgio Lunghini, Francesco Silva e Renata Targetti Lenti, *Politiche pubbliche per il lavoro*, Il Mulino, 2001.

Ministro della Solidarietà Sociale, *Relazione al Parlamento. Attuazione della sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento e risultati conseguiti*, Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale, Giugno 2007, www.solidariedadesociale.gov.it .

Antonio Negri, *Il lavoro nella Costituzione, nuova edizione con una conversazione con Adelino Zanini, Ombre Corte*, 2009.

Pier Paolo Pasolini, *Lettere Luterane. Il progresso come falso progresso*, con introduzione di Alfonso Berardinelli, Einaudi, 2003.

Stefano Perri, *Distribuzione del reddito e disuguaglianza: l'Italia e gli altri*, in *"Economia e Politica. Rivista on line di critica dell'economia politica"*, 23 Gennaio 2009, www.economiaepolitica.it .

Vasco Pratolini, *Metello*, Mondadori, 2000.

Adam Smith, *La ricchezza delle nazioni*, a cura di A. Roncaglia, Newton Compton, 1995.

Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght, *Il reddito minimo universale*, UBE, 2006.

Paolo Volponi, *Le mosche del capitale, ora in Romanzi e prose vol. 3*, a cura di E. Zinato, Einaudi, 2003.

Senza reddito e innovazione non si esce dalla crisi.

Intervista a Luciano Gallino

di Anna Simone

Fotografia, non proprio felice, di una crisi che durerà chissà ancora per quanto producendo e lasciando al suo cospetto macerie difficilmente recuperabili a breve termine. Ne abbiamo parlato con Luciano Gallino, professore emerito di sociologia presso l'Università di Torino ed editorialista di Repubblica. Da anni, attraverso le sue innumerevoli ricerche e i suoi innumerevoli libri ci fornisce punti di vista importanti per leggere le trasformazioni dei processi economici e del lavoro. Ma la politica, i partiti e i sindacati sembrano andare in una direzione opposta sancendo definitivamente una frattura radicale tra teoria e prassi grazie all'incapacità di assumersi fino in fondo quelle stesse trasformazioni. Eppure, nonostante la catastrofe, dalla crisi si potrebbe anche uscire. Come? Attraverso politiche dell'innovazione del sistema di produzione e attraverso l'istituzione del reddito di base.

Professor Gallino la crisi finanziaria, prevista ancor prima che scoppiasse, in Italia è stata sinora considerata come un problema secondario, spesso un rimosso. Per mesi abbiamo solo sentito parole ottimiste da parte di chi ci governa. Secondo lei adesso a che punto siamo?

La crisi è globale, anche se si palesa ufficialmente nel 2007 possiamo dire che essa è in corso. Non c'è solo l'Italia a vivere la sua "crisi nella crisi", vi sono esempi netti di un andamento altamente negativo anche in Grecia, Spagna, Portogallo. Certo, ci sono anche paesi europei che si sono attrezzati meglio per contrastarla. Il problema, però, rimane ed è a monte. Il problema vero è che il sistema finanziario e il sistema industriale sono intrecciati. La crisi finanziaria non è solo una disfunzione del capitalismo contemporaneo che si ribalta sugli assetti di produzione. Sono le stesse imprese ad essersi finanziarizzate. Non a caso in Italia la crisi si manifesta attraverso il ritiro delle multinazionali e la diminuzione della produzione. Ovviamente tutto ciò produce un lascito di disoccupazione e, contemporaneamente, una battuta d'arresto del Pil. Il sistema produttivo così com'è non va bene, non può contrastare la crisi perché esso stesso è la crisi.

Lei spesso ha criticato l'ipotesi secondo cui rendere i titoli "più trasparenti" sarebbe stato salvifico, come se il problema fosse solo quello di un capitalismo finanziario più "sicuro". I problemi, infatti, sono ben altri, così come dimostrano le lotte dei lavoratori.

Su questo bisogna che io faccia una precisazione. I titoli "poco trasparenti" in realtà sono i derivati, cioè titoli che non vengono quotati. Il problema di questa crisi è che i titoli derivati sono molti di più di quelli quotati, il loro valore nominale si aggira sui 700 trilioni di dollari, una cifra enorme e quindi i rischi continuano ad essere all'ordine del giorno. Quello dei derivati è un problema assai complesso, financo molti agenti bancari non ci capiscono molto. Le lotte dimostrano che questo sistema non può reggere la posta, però sono frammentate, non trovano forme di coordinamento unitario. Cosa dovrebbe fare il governo per contrastare la crisi?

E' difficile rispondere a questa domanda. La crisi finanziaria, così come la crisi industriale vengono da molto lontano. E' difficile trovare delle ricette, è complicato, però bisognerà pur cominciare. Non dico che bisognerebbe importare un piano simile a quello messo a punto da Obama perché rispetto alla configurazione della crisi in Italia non sarebbe granchè utile. Il vero nostro dramma è la totale scarsità di innovazione del sistema di produzione. Qui ci troviamo dinanzi a problemi enormi ovvero ci troviamo dinanzi ad una stagnazione della produttività piuttosto consistente, ad un basso potere d'acquisto dovuto principalmente ai bassi salari e come dicevamo prima ad una scarsità di strumenti in grado di innovare. Per rimettere in piedi una situazione così grave e complessa ci vorranno molti anni. Termini Imerese, per esempio, rispetto ai costi di produzione esistenti altrove, costa troppo ed è noto da trent'anni. Non è un problema nuovo.

Quindi secondo lei l'ipotesi della rinazionalizzazione della produzione, per quanto difficile e spesso impraticabile proprio a causa dei costi alti della produzione, potrebbe essere salvia? Obama, in fondo, questo ha fatto.

Potrebbe essere un'ipotesi, ma Obama lo ha potuto fare perché negli Stati Uniti le grosse industrie, specie quelle automobilistiche erano già fallite. Industrie come la Chrysler, la General Motors erano in crisi da molto tempo, anzi da sempre. Obama è intervenuto su questo, sul decretato fallimento.

Ci sono comparti del sistema produttivo che non risentono di questa crisi? Qualche lavoratore potrà salvarsi?

Ci sono aziende che vanno bene. La Finmeccanica, per esempio, va bene. Vanno bene i sistemi produttivi che hanno investito nell'eccellenza e nell'innovazione. Questo è un problema che investe tutti i paesi europei. Laddove si è un fanalino di coda su eccellenza e innovazione la crisi diventa più grave.

I crediti alle piccole e medie imprese si sono ridotti drasticamente nonostante i moniti a non abbandonarle. L'altro lato della crisi è anche questo. Ma che succede presso le banche?

Le banche hanno ristretto la concessione dei crediti perché sono all'interno di una strettoia generata "dall'effetto leva". L'effetto leva è il rapporto che intercorre tra capitale proprio e capitale preso dalle riserve della Banca Centrale. Al momento "l'effetto leva" è troppo alto e quindi le banche si trovano a gestire una situazione difficile. Dovrebbero aumentare il loro patrimonio e contemporaneamente risolvere il problema delle riserve diventate scarse nel frattempo. E' un problema internazionale. In giro ci sono banche che hanno un "effetto leva" con proporzioni altissime, dai trenta a uno, dai cinquanta a uno.

Arriviamo al caso di Termini Imerese. Su Repubblica di sabato 6 febbraio lei è intervenuto dicendo che non ha senso appoggiare la politica degli incentivi se questa non diventa una politica industriale. Insomma i soldi pubblici senza una politica industriale non servono per salvare la Fiat?

L'automobile è ormai prevalentemente prodotta fuori a causa dell'esternalizzazione della produzione. Molti produttori europei, ormai, esternalizzano il 70%, 80% dell'intera produ-

zione. La Fiat, come tutti sappiamo, sta spostando la produzione verso i paesi dell'Europa dell'est. Se i motori arrivano dalla Polonia a Termini è evidente che i costi lievitano. Ragion per cui per non far fallire Termini bisognerebbe avviare la produzione della componentistica nel suo stesso indotto. Quello stabilimento è ormai vecchio, ma si potrebbe innovare tutto in sei mesi. Il problema vero, però, è che un indotto composto da 500 persone non viene preso in considerazione quanto un indotto di 5000.

Prima abbiamo sfiorato il tema della frammentazione delle lotte sul quale vale la pena tornare. La presidentessa della Confindustria toscana qualche settimana fa, a Ballarò, diceva che nonostante la crisi tutto sommato vi è ancora coesione sociale e in un certo senso è vero. Come mai tutte queste singole lotte non riescono a coordinarsi per diventare più forti, più politiche e meno vertenzialistiche?

La frammentazione delle lotte esiste perché c'è la frammentazione della produzione. E' difficile oggi trovare industrie con 1000, 2000 persone tutte sotto lo stesso tetto. E quindi i conflitti appaiono piccoli e frammentati. L'altro fattore di frammentazione delle lotte è di tipo temporale. I tempi non collimano. Ogni industria mette in cassa integrazione o sospende la produzione seguendo i propri tempi. E così l'Alcoa ha i suoi tempi e le sue lotte, la Fiat i suoi tempi e le sue lotte e via dicendo. Và detto però che la differenziazione temporale non è certo un caso, lo si fa anche per tenere un minimo di coesione sociale nonostante la gravità della situazione.

La crisi non tocca solo il lavoro salariato a tempo indeterminato. I precari che devono accumulare piccoli contratti senza avere in cambio alcun tipo di ammortizzatore sociale sono in una stretta gravissima perché nessuno li paga. I giovani alla ricerca di un primo lavoro spesso sono depressi, fanno fatica ad immaginarsi un futuro. L'ipotesi del reddito di base molto supportata dall'associazione Basic Income Italia potrebbe essere una soluzione. Lei che ne pensa?

Il grande tema del reddito di base è importante anche se problematico. L'istituzione di un sostegno sotto forma di reddito in presenza di una crisi come questa a me sembra molto importante specie se la si rapporta ad un'analisi seria sulla trasformazione del lavoro. Molti dei licenziati di oggi non troveranno facilmente altri lavori e non potranno neppure accedere a forme di pensionamento anticipato. Mentre le nuove generazioni faticano a trovare il primo lavoro. In una situazione del genere anche un reddito di base di 500 euro, una cifra residuale, potrebbe essere importante. Il reddito minimo di inserimento in Francia, per esempio, aiuta molto i giovani in cerca di occupazione, li rende meno sfiduciati. Ma l'istituzione del reddito, inteso non come un ammortizzatore sociale tra gli altri, potrebbe essere salvifico anche per chi ha perso il lavoro. Certo, è un tema che pone molti problemi. In questo momento in Italia non ci sono né le condizioni politiche, né le condizioni economiche per istituirlo, ma una discussione seria sul reddito e sulla necessità che esso possa assorbire tutti gli ammortizzatori sociali esistenti va fatta. Anziché dire a priori che non si può istituire bisognerebbe mettersi attorno ad un tavolo e lavorarci. I sindacati sono critici e non aiutano, ma c'è molta letteratura su questo e ora anche l'associazione sul Basic Income Italia. Siamo in ritardo ma bisognerebbe lavorarci.

(Articolo già pubblicato dal quotidiano "Gli Altri" 17 settembre 2010)

Jobs Act: misure e riforme in tempo di crisi

di Tiziana Orrù

Crisi globale ed involuzione del diritto del lavoro e della protezione sociale

È ormai noto a tutti che la crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 con lo scoppio della bolla immobiliare e che ha coinvolto successivamente i mercati di molti paesi industrializzati dell'eurozona tra i quali anche l'Italia, ha determinato una forte recessione economica in termini di crisi del debito pubblico e di calo dell'occupazione. Da allora sono passati molti anni, ma ancora oggi gli economisti di tutto il mondo si confrontano sulle misure più idonee per arginarne le conseguenze perché, per la prima volta dopo la crisi del '29, è tornato il grande spettro della deflazione capace di ingenerare forti inquietudini e di diminuire le attese di miglioramento, almeno nel breve periodo, della situazione economica e con essa delle condizioni di vita in generale e dei diritti sociali in particolare. Ma più chiaramente la crisi ha rivelato in maniera tangibile un mercato del lavoro sensibile alle congiunture economiche. Anche i non esperti di economia (come chi scrive) hanno avuto chiaro il risalto del condizionamento che la crisi globale ha avuto e continua ad avere sull'evoluzione (*rectius* sull'involuzione) del diritto del lavoro e della protezione sociale fortemente innovati dal sistema di governance economica europea. Ma andiamo con ordine.

A partire almeno dal 2010, a livello europeo, le soluzioni alla crisi sono state costruite su tre pilastri: un programma economico sottomesso ad una sorveglianza più stretta degli squilibri di finanza pubblica, una stabilità della zona euro con il *patto per l'euro più*, un sostegno al settore finanziario e alla sua regolazione. Per garantire effettività alle determinazioni delle autorità europee sono stati affidati ampi poteri ai responsabili degli affari economici e finanziari della Commissione europea, compresa la possibilità di obbligare i paesi ad eliminare gli squilibri di budget e/o macroeconomici, sotto minaccia di sanzioni.

Seguendo le ricette somministrate dalla Commissione europea, dalla BCE e talvolta dal FMI, sempre in nome della flessibilità e senza alcun ripensamento nei confronti della nozione di lavoro di qualità, in Italia sono stati congelati gli stipendi dei dipendenti pubblici, nel 2010 si è attuata con il Governo Monti una riforma delle pensioni unitamente alla modifica della disciplina dei licenziamenti ed in particolare dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, per evidenziare la degradazione delle prerogative lavorative nel settore pubblico e privato. Parallelamente, sempre sul fronte dei diritti sociali, la crisi ha messo in luce un forte indebolimento delle regole relative alla rappresentatività sindacale attraverso la modifica dei criteri di elaborazione del diritto sociale. Si pensi solo alla decentralizzazione della negoziazione collettiva attuata con la previsione contenuta nell'art. 8 L.148/2011 che rovesciando il rapporto tra contratto nazionale e contratto di secondo

livello ha conferito efficacia *erga omnes* ai contratti collettivi aziendali applicati a tutti i lavoratori dell'azienda. E' innegabile la forte perdita di autonomia, di libertà e di potere negoziale dei sindacati evidenziata dalla pressoché totale assenza di concertazione, sul *Jobs Act* e di qualsiasi dialogo sociale in materia di contratto di lavoro a termine, lavoro interinale, apprendistato.

Anche l'attuale Governo Renzi è intervenuto con una riforma che ha preso il nome di *Jobs Act* a regolamentare massivamente il diritto del lavoro.

In primo luogo con il decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, è stato definitivamente generalizzato il contratto di lavoro a termine senza causale, ora utilizzabile per soddisfare esigenze stabili di lavoro con l'unico limite del rispetto della percentuale massima del 20% della forza lavoro e della durata massima di 36 mesi in ogni caso derogabile dalla contrattazione collettiva anche aziendale, ai sensi dell'art. 8 della l. 148/2011.

Sarà ora compito della Commissione europea, che risulta avere già avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n° 2010/2124 per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a valutare il conflitto esistente tra i principi contenuti nella Direttiva 1999/70/CE emanata allo scopo di evitare l'abuso della successione dei contratti a termine e la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a termine *acausalmente* con i limiti indicati dalla L. 148/2014, limiti che la CGCE 4 luglio 2005, causa C-212/04, *Adelener*, ha peraltro, già giudicato in contrasto con la clausola 5 della Direttiva in una analoga fattispecie della legislazione greca.

Il percorso di strumentalizzazione del diritto del lavoro al servizio delle politiche d'impiego iniziato con la legge 148/2014 è proseguito con il secondo *atto* con il quale è stata emanata la delega sul mercato del lavoro Legge 10.12.2014 n° 183 al fine di "*promuovere, in coerenza con le indicazioni europee il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti*" non prima di avere individuato e analizzato "*tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali*".

Senza pretesa di condurre una ricognizione della legge, con l'entrata in vigore dei decreti di attuazione è possibile evidenziare alcuni profili idonei a realizzare un consistente depotenziamento dei diritti dei lavoratori, sia nella fase di gestione che di conclusione del rapporto di lavoro, mentre appare arduo capire quali benefici potranno derivare complessivamente al mercato dell'occupazione dalla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali.

In particolare il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ha introdotto nel nostro ordinamento il *contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti*.

Non si tratta di una nuova tipologica contrattuale, ma di un comune contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato caratterizzato da una particolare disciplina del recesso nel quale le tutele non crescono affatto.

Al contrario la riduzione di tutele è evidente nel ritocco del catalogo delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, che ha relegato la reintegra nel posto di lavoro ad un'ipotesi meramente residuale e, l'ha totalmente esclusa in caso di licenziamento collettivo. Ogni nuovo rapporto di lavoro può essere ora illegittimamente estinto pagando, a seconda della dimensione aziendale, da un minimo di 2 ad un massimo di 24 mensilità di retribuzione, riducibili con un'*offerta di conciliazione* anche a 1 o 2 mensilità (importo che non costituisce reddito imponibile e non è assoggettato a contribuzione previdenziale).

Oltre a ciò la *ratio* dichiarata della riforma di rafforzare il percorso di maggiore certezza del diritto e prevedibilità delle sanzioni già avviato con la Legge Fornero (L. n. 92/2012), così come lo scopo di accelerazione dei tempi del processo, risultano tuttavia frustrati dalla complessità del quadro normativo e dall'incertezza della sua applicazione (sempre insita in ogni modifica legislativa).

In tal senso l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni della legge n. 92 del 2012, sia ai licenziamenti intimati ai lavoratori neo assunti, sia ai lavoratori a cui sia convertito il contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato sia ai lavoratori già in servizio nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, superi i 15 dipendenti, di fatto legittima la coesistenza di tre differenti regimi normativi sostanziali e di due regimi processuali in dipendenza del periodo di assunzione e/o di licenziamento dei lavoratori che richiederà agli operatori del diritto e ai datori di lavoro un forte impegno nella verifica della disciplina applicabile alle singole fattispecie.

Situazione ancora più complessa in caso di licenziamento collettivo, ove gli eventuali vizi della medesima procedura potranno giustificare l'applicazione del regime reintegratorio o risarcitorio a seconda del periodo di assunzione dei lavoratori.

Analogamente il supposto obiettivo di sostenere l'occupazione attraverso l'abbattimento dei livelli di tutela del lavoratore si scontra con un palese quanto enfatizzato aumento delle assunzioni avvenuto però in epoca antecedente all'entrata in vigore dei decreti attuativi e perciò solo in stretta correlazione con l'abbattimento dei costi fiscali.

Di contro, le future ricadute sul sistema giuslavoristico sono tali da modificare sostanzialmente (soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni) gli equilibri di potere sociale a favore dei datori di lavoro, senza garanzia di una reale stabilità dei lavoratori anche se assunti a tempo indeterminato.

Non solo per i licenziamenti economici, ma anche per i licenziamenti disciplinari il datore di lavoro può prevenire il costo del licenziamento sulla base dell'anzianità di servizio del dipendente, senza che nel relativo calcolo possa avere rilievo la gravità del fatto contestato, gli effetti pregiudizievoli prodotti, la mancanza di colpevolezza.

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice del lavoro potrà disporre la reintegra.

Le nuove *tutele* accordate al lavoro subordinato avranno come prevedibile conseguenza un forte abbattimento del potere contrattuale del lavoratore rispetto a tutte le prerogative del rapporto, peraltro già compromesse dalla modifica dell'art. 4 St. Lav. in tema di controlli a distanza dei lavoratori, e dell'art. 2103 c.c. in tema di *jus variandi - in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale*" (art. 1, co. 7, lett. e L 183/2014). Anche l'attuale struttura salariale sarà inevitabilmente coinvolta dalle nuove regole di flessibilità in uscita. Con l'abolizione della reintegra nel posto di lavoro per i neo assunti e la previsione di un indennizzo predeterminabile in ragione dell'anzianità di servizio quale sanzione in caso di licenziamento, i lavoratori più anziani saranno più facilmente sostituibili con lavoratori giovani. Di conseguenza è facile ipotizzare un arresto della crescita dei salari in rapporto con l'età del lavoratore e con la produttività. Un lavoratore anziano pagato molto più della sua produttività rischierà sicuramente di essere licenziato. Non l'anziano di oggi, che è ancora protetto dal vecchio regime, ma quello di domani, che entra nel mercato del lavoro con le nuove regole.

La sensazione è quella di una forte marginalizzazione del diritto del lavoro nato come disciplina autonoma con una specifica funzione riequilibratrice del diverso potere delle parti, in favore del diritto dell'impresa.

Nell'equilibrio del nuovo assetto contrattuale *a tutele crescenti* si fa fatica a rintracciare la funzione, costituzionalmente protetta, di protezione del soggetto debole del rapporto. L'implicazione della persona del lavoratore resta, infatti, confinata alle ipotesi marginali di tutela in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o privo di sussistenza del fatto materiale contestato.

In tutte le altre ipotesi il datore di lavoro avrà una obiettiva convenienza economica ad assumere un lavoratore subordinato a tempo indeterminato che potrà immediatamente licenziare, senza che sul costo del licenziamento illegittimo possa avere alcun peso la dignità, la professionalità, la personalità del lavoratore.

Ma con il Jobs Act cambia radicalmente anche l'impianto delle politiche del lavoro, volte non più alla tutela del posto di lavoro, ma orientate verso la tutela dell'occupazione in generale e del reddito in caso di disoccupazione con conseguente necessità di un approccio moderno alle politiche pubbliche, fatto di progettualità, monitoraggio e formazione ed in maniera complementare è indispensabile stanziare risorse adeguate per finanziare politiche attive e passive. Ma è credibile promettere un sistema di *flexicurity* a spesa praticamente invariata? La *flexicurity* va attivata nel suo insieme. Non ha senso, infatti, pensare di attuare la *flexibility* prima e la *security* poi.

La legge delega sul piano della sicurezza sociale si articola in due direzioni: "*strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro*" e "*strumenti di sostegno in caso di disoccu-*

pazione involontaria” e prevede l’armonizzazione dei sussidi di disoccupazione, la riorganizzazione delle politiche attive e la possibilità di un salario minimo legale. Lo sforzo del legislatore, sicuramente apprezzabile sul piano del linguaggio - gli ammortizzatori sociali diventano categoria di sostegno del reddito- e sotto il profilo della semplificazione burocratica, non pare tuttavia raggiungere il desiderabile traguardo della effettiva universalizzazione dei trattamenti.

Nonostante l’esplicito intento espresso con la “*universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpl*” è un legislatore timido quello che estende l’Aspl ai lavoratori con *contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento* e prevede come solo “*eventuale*” l’*“introduzione, dopo la fruizione dell’ASpl, di una prestazione eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente”* (art. 1, co. 2, lett. b, 5). La legge delega e così il suo decreto attuativo 4 marzo 2015, n. 22, hanno previsto una indennità mensile di disoccupazione, sostitutiva delle precedenti ASpl e mini-ASpl denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e un Assegno di disoccupazione – ASDI.

Si tratta tuttavia di misure condizionate ed a tempo determinato che non garantiscono alcuna tutela nel lungo periodo e soprattutto non soddisfano in alcun modo i requisiti di sicurezza correlati alla ormai attuata massima flessibilità in uscita.

In sostanziale continuità con la legge Fornero anche il Jobs Act tenta invano di temperare la maggiore flessibilità in uscita con la modifica del sistema di sicurezza sociale nel tentativo di equilibrare l’obiettivo di *flexsecurity* che ha condizionato la legislazione degli stati comunitari degli ultimi anni.

Europa 2020 a che punto siamo?

Nel complesso impianto normativo manca però totalmente la previsione di uno degli elementi cruciali di equilibrio del sistema: l’istituzione del *reddito minimo garantito*, previsto dalle linee guida della Strategia europea 2020 ed ormai da tutti i modelli di *welfare* europei.

Solo la “*prevista eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale*” (art. 1, co. 2, lett. b, 6) si colloca in una prospettiva concretamente solidaristica utile a realizzare gli obiettivi che l’Europa si è posta entro il 2020 con la Strategia Europa 2020 varata nel 2010.

Nella sua comunicazione dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, la Commissione propone di assegnare all’UE cinque

grandi obiettivi, tra cui quello di ridurre di 20 milioni il numero di persone minacciate di povertà; ritiene che la povertà e l'esclusione sociale debbano essere debellate attraverso misure credibili, concrete e vincolanti; ritiene che tale obiettivo dovrà essere raggiunto mediante misure idonee e concrete, in particolare con l'introduzione di regimi di reddito minimo in tutti gli Stati membri.

Siamo a metà del percorso e l'Italia, secondo i dati Istat di ottobre 2014, è ancora ben lontana dal raggiungimento degli obiettivi. Il traguardo assegnato del tasso di occupazione (67-69%) è lontano: al momento ci fermiamo al 60,2%; gli investimenti in ricerca e sviluppo presentano un notevole divario con l'obiettivo prefissato (1,25% attuale contro 1,53%/Pil) e con riferimento alla lotta alla povertà e all'emarginazione la crisi ha notevolmente aggravato la situazione: a fronte di un obiettivo che prevede la riduzione di 2,2 milioni di individui a rischio povertà o esclusione sociale, il dato percentuale è peggiorato sensibilmente passando dal 23,8% del 2010 al 28,4% del 2013, il 12,6% delle famiglie è in povertà relativa e il 7,9% è in povertà assoluta. Gli interventi normativi contenuti nella legge delega e nei primi due decreti attuativi, purtroppo, non sembrano sufficienti ad invertire la tendenza, soprattutto non sembrano adeguati a migliorare le condizioni di vita dei cittadini garantendo un'esistenza libera e dignitosa così come affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nelle disposizioni che regolano i diritti sociali della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza) nelle raccomandazioni del Consiglio Europeo (raccomandazione 92/441/CEE, che riconosce *"il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana"*).

Un utile contributo, anche se non decisivo, può forse derivare dalla annunciata previsione del *salario orario minimo*. Una misura senz'altro idonea a migliorare le sorti dei cc.dd. *working poors*, ma che ancora una volta esclude i soggetti incolpevolmente estranei al mercato del lavoro, che restano privi di ogni minima tutela.

L'affermazione dei principi cardini di uguaglianza sostanziale e di solidarietà (artt. 2 e 3 Cost.) consentono di impostare almeno per linee generali la questione della risposta alla crisi economica in maniera diversa: cominciando con il dare valore ai diritti fondamentali della persona. Adottare politiche che tentino di migliorare il contesto economico, dimenticando, se non acuendo la crisi sociale, non può che contribuire ad aumentare le disuguaglianze garantendo solo ad alcune categorie di privilegiati il diritto all'inclusione sociale.

Economicamente è provato che i regimi di reddito minimo sono uno strumento importante per sostenere l'accesso al mercato del lavoro e svolgono un importante ruolo di carattere anticiclico, soprattutto in tempi di crisi, fornendo risorse aggiuntive per rafforzare la domanda ed i consumi. Si parla spesso di numeri, di stime, di conti, ma l'esperienza europea ha dimostrato che il rafforzamento dei regimi di reddito minimo costituisce un elemento centrale nella lotta alla crisi in quanto gli investimenti di contrasto alla povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società. Mentre è riconosciuto che l'esclusione permanente di vaste parti della società indebolisce la competitività dell'economia.

Se non possiamo più difendere il posto di lavoro è fondamentale difendere la persona con un sussidio universale, aiutandola a riqualificarsi e rendendo anche possibile che cambi lavoro durante la vita.

Appare oggi sempre più necessario lottare contro un esempio di persona ridotta a *homo economicus*, in favore di un modello sociale fondato sulla solidarietà e sull'equilibrio tra valore della persona e PIL.

Una parte della moderna economia ha messo in evidenza la limitatezza e l'aridità di una definizione del livello di sviluppo della società basata esclusivamente sulla consistenza del PIL. *“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo (PIL). Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.”* (Robert Kennedy -18 marzo del 1968 - discorso all'Università del Kansas). L'obiettivo è di non considerare il PIL come l'unico metro di misura per valutare la ricchezza di un paese e della sua popolazione. Da sola, infatti, questa misura è incompleta: dice quanta ricchezza monetaria c'è all'interno di un territorio, ma non quanto benessere c'è fra i suoi abitanti. L'idea che il Pil non sia più l'unico strumento per misurare la vera ricchezza del paese impegna ormai da anni economisti governi e istituzioni internazionali nel tentativo di sperimentare e nuovi criteri capaci di dire quanto si viva bene in un territorio.

Recentemente anche l'Ocse si è dotata di nuovi strumenti per calcolare il livello di benessere dei Paesi Ue e ha elaborato un proprio indicatore di benessere, il Bli, acronimo di *Better Life Index*. L'indice Ocse è basato su parametri diversi da consumi, investimenti ed esportazioni, e classifica i suoi trentaquattro paesi membri in base ad 11 criteri: abitazione, reddito, lavoro, partecipazione civile, istruzione, ambiente, amministrazione, salute, soddisfazione personale, sicurezza ed equilibrio tra lavoro e privato.

In Italia l'Istat ha creato d'intesa con il Cnel un gruppo di indirizzo sulla misura del progresso della società italiana, composto da rappresentanze delle parti sociali e della società civile. L'obiettivo dichiarato è di costruire un approccio multidimensionale del benessere equo e sostenibile (Bes), che possa integrare il dato della ricchezza nazionale con altri parametri, fra cui le disuguaglianze (non solo di reddito) e la sostenibilità, non esclusivamente ambientale.

Stiamo vivendo una “decrecita infelice” in un continuo ripiegamento su noi stessi che oltrepassa i dati economici fino a raggiungere la paralisi della fiducia nel futuro. Forse è venuto veramente il momento di cambiare modello economico e di entrare finalmente nel XXI secolo.

La riforma degli ammortizzatori sociali nel Jobs Act e il reddito garantito

di Giovanni Orlandini

Una flexicurity alla Bismark

A dispetto della scarsa attenzione ricevuta sia sul piano mediatico che nel confronto politico-sindacale, la materia degli ammortizzatori sociali occupa uno spazio di assoluta centralità nel complessivo progetto di riforma del mercato del lavoro del Governo Renzi, noto col nome di Jobs Act (L. 183/14 e relativi decreti attuativi). Lo stesso giudizio sulla parte più discussa e dibattuta di tale progetto -quella relativa al superamento dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori- è necessariamente condizionato dal modo con cui vengono ridisegnati gli istituti destinati a tutelare chi si trova in stato di disoccupazione, se è vero che la più profonda e nobile *ratio* ispiratrice del Jobs Act si coglie -a detta dei suoi stessi promotori- nei principi di “*flexicurity*”; concetto che, come noto, sta a indicare la necessità di spostare il fulcro delle tutele sociali dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, compensando la maggior flessibilità necessaria per la competitività delle imprese con estese misure di sostegno del reddito ed efficaci politiche attive del lavoro.

Non appare allora casuale che nella L. 183/14 le deleghe relative alla “*security*” siano collocate prima di quelle relative alla “*flexibility*”, né che il decreto sugli ammortizzatori (d.lgs. 22/15) preceda numericamente sia il coevo decreto sul licenziamento (d.lgs. 23/15) sia quello, più recente, sulle tipologie contrattuali “atipiche” (d.lgs. 81/2015). Prima, sembra suggerire il legislatore, si configurano i nuovi istituti della “sicurezza”, poi si rende possibile una maggior flessibilità, evento che proprio tali istituti privano dei suoi caratteri di drammaticità sociale.

Se così è, il modo con cui il legislatore ha inteso dar forma ai principi di *flexicurity* appare quanto meno singolare. L’adesione alla logica della *flexicurity* richiederebbe infatti di rafforzare i profili universalistici del sistema di protezione sociale contro la disoccupazione, non potendosi altrimenti garantire prestazioni economiche capaci di tutelare chiunque si trovi privo di lavoro - a prescindere dalla sua storia professionale- e per un tempo necessario ad accompagnarlo verso una nuova occupazione. In breve, la *flexicurity* chiede di ispirarsi più a Beveridge che a Bismarck nel configurare gli strumenti di sostegno del reddito per chi è privo di lavoro. Sorprende allora che la riforma degli ammortizzatori sociali operata dal Jobs Act persegua dichiaratamente una rigorosa logica mutualistico-assicurativa e lo faccia in maniera ancora più accentuata rispetto alla c.d. riforma Fornero del 2012 (L. 92/2012) che, proprio per non aver attivato strumenti realmente universalistici, non è stata capace di coprire le storiche lacune del nostro sistema di protezione sociale. Come si legge tra i principi della delega, il legislatore è chiamato a rimodulare le tutele legandole alla “*pregressa storia contributiva del lavoratore*”, di modo che ne esca

incrementata la “durata massima” del trattamento “per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti” (art.1, lett. b), punti 1 e 2); insomma, stretta osservanza del principio di corrispettività e nessuna apertura a più ampie solidarietà inter-professionali. Ovvio l’attenzione agli equilibri di bilancio dei fondi previdenziali; meno ovvio in che modo con tali principi s’intenda estendere le tutele per la disoccupazione a chi ne è rimasto privo fino ad oggi.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl)

Il d.lgs. 22/15 sostituisce le previgenti indennità di disoccupazione create dalla riforma Fornero, facendo confluire l’ASpl (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego a “requisiti pieni”) e la Mini ASpl (l’assicurazione a requisiti ridotti, destinata ai lavoratori con carriere discontinue) nella Nuova ASpl. Il principale elemento di novità rispetto al regime previsto dalla L.92/2012 attiene ai requisiti di accesso alle prestazioni, che cambiano in virtù dell’accorpamento in un unico regime dei due preesistenti (art. 3). Proprio la modifica dei requisiti di accesso sarebbe la spia dell’intento universalistico della riforma, che –pur mantenendo l’impianto assicurativo- avrebbe ampliato significativamente il numero dei soggetti destinatari della prestazione di disoccupazione, a beneficio dei lavoratori precari e discontinui. I nuovi requisiti in effetti rendono più accessibile la prestazione, dal momento che sono richieste 13 settimane di contribuzione calcolate nell’arco di quattro anni e non più di uno (previsto dalla L.92/12 per la Mini-ASpl). Si introduce però un filtro aggiuntivo rispetto al monte contributivo precedente, prevedendo che negli ultimi 12 mesi il disoccupato debba anche far valere 30 giorni di “lavoro effettivo” (requisito che va a detrimento di chi ha visto il rapporto sospeso per una delle ragioni previste dalla legge, come maternità, congedi o malattia). Anche se tale filtro non sembra sufficiente per escludere che il bacino potenziale dei beneficiari sia destinato ad aumentare, è difficile quantificare in che misura ciò avverrà; ed è perfino difficile prevedere se, per effetto della riforma, aumenti effettivamente la percentuale dei disoccupati tutelati, dal momento che questo dato dipende non tanto dai requisiti di accesso alla prestazione, quanto piuttosto dalla durata della sua erogazione a ciascun soggetto assicurato. Ciò è vero non solo e non tanto rispetto allo scenario prefigurato dalla riforma Fornero, quanto rispetto al regime ad essa precedente, avendo detta riforma decretato - a partire dal 1 gennaio 2017- la fine dell’indennità di mobilità, che per i lavoratori delle imprese medio-grandi ha sino ad oggi assicurato prestazioni più generose e di lunga durata.

Ed è proprio con riferimento alla durata della prestazione che si manifestano gli effetti della logica mutualistico-assicurativa cui la riforma si è detto ispirarsi (art. 5). L’unificazione dei trattamenti si è infatti tradotta anche in questo caso nella generalizzazione della disciplina della Mini-ASpl, con il conseguente superamento dei tratti “egualitari” che caratterizzavano il precedente regime dell’ASpl. Quest’ultima, al pari della storica indennità di disoccupazione, aveva una durata stabilita dalla legge e legata all’età del lavoratore: 12 e 18 mesi rispettivamente per i lavoratori *infra* e *ultra* cinquantacinquenni. La logica era quella, propriamente solidaristica, di assicurare prestazioni di maggior du-

rata ai soggetti considerati in stato di maggior bisogno, in ragione della difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro dovuta all'età. Il nuovo regime abbandona tale logica rapportando la durata della prestazione alla pregressa storia contributiva del disoccupato, che beneficerà di prestazioni di durata pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi quattro anni. Le nuove prestazioni tuteleranno quindi più a lungo non chi è in stato di maggior bisogno, ma chi ha versato più contributi. Ne consegue che, per chi ha lavorato in maniera continuativa negli 4 anni precedenti alla cessazione del rapporto, la durata del beneficio aumenta sensibilmente rispetto alla disciplina previgente; ma per i lavoratori precari e discontinui le prospettive possono essere opposte. Ciò è vero non tanto per i lavoratori saltuari o con carriere fortemente frammentate, per i quali la durata resta calcolata con criteri analoghi al precedente regime della mini-ASpl; quanto per chi aveva accesso alle più generose prestazioni dell'ASpl. Gioca in senso loro sfavorevole anche il fatto che per calcolare la durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di prestazioni. L'effetto più eclatante di tale regola si manifesta nei confronti dei lavoratori stagionali, per i quali il nuovo regime prospetta una drastica riduzione dei benefici: se il previgente regime ad un lavoratore impiegato per 6 mesi l'anno garantiva la copertura per i restanti 6 mesi, il nuovo la dimezza riducendola a tre.

L'attenzione agli equilibri di bilancio si svela anche nel nuovo sistema di calcolo dell'importo delle prestazioni (art. 4) ed ancor più nel regime della contribuzione figurativa (art. 12). Aumenta infatti da due a quattro anni l'arco temporale per determinare la retribuzione media assunta come base di calcolo dell'indennità. La portata di tale modifica si coglie ancora più chiaramente leggendola in una più lunga prospettiva temporale, visto che prima della riforma del 2012 la retribuzione parametro era quella media degli ultimi tre mesi di occupazione. Non viene poi considerata la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore bensì la base imponibile, dalla quale sono sottratte una pluralità di voci retributive che incidono significativamente sull'importo complessivo.

Gli effetti della riduzione progressiva delle prestazioni si ripercuotono in maniera più rilevante che in passato sulle tutele pensionistiche del lavoratore, visto che la riforma ridefinisce il regime della contribuzione figurativa in senso peggiorativo. Le nuove regole penalizzano sia i percettori di retribuzioni più alte (in virtù di un nuovo massimale di maturazione della contribuzione) sia quelli con retribuzioni più basse (in virtù di un minimale che esclude l'accredito al di sotto di un certo importo). L'obiettivo di risparmio di spesa in questo caso va ad incidere indirettamente sul calcolo contributivo della pensione, già pesantemente penalizzato dalle recenti riforme.

L' "universalizzazione" delle tutele secondo il Jobs Act: la nuova assicurazione per i collaboratori e l'assegno di disoccupazione

Nella legge 183/14 l'obiettivo dell'universalizzazione delle tutele è associato all'estensione del campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti in via esclusiva alla Ge-

stione separata dell'INPS. Ciò si è tradotto nella creazione della c.d. "DIS-COLL" (art.15, d.lgs. 22/15), che innova il quadro degli ammortizzatori sociali esistenti, dal momento che la L. 92/12 si limitava a riconoscere a tale categoria di lavoratori un'indennità *una tantum*. Che tale novità possa però iscriversi in un processo di effettiva universalizzazione è quanto meno revocabile in dubbio. In primo luogo perché è prevista in via sperimentale per il 2015, mentre per gli anni successivi la sua conferma è condizionata allo stanziamento delle "occorrenti risorse finanziarie" (art. 15, comma 15). La legge di stabilità 2016 ha confermato la misura (art.1, comma 310, L.208/15), ma il suo futuro resta incerto e legato agli equilibri di bilancio. La disciplina riflette poi di nuovo una logica rigidamente assicurativa e ricalca il regime della NASpl declinandolo in termini ancor più restrittivi.

Per acquisire il diritto alla prestazione il collaboratore deve essere stato "iscritto in via esclusiva alla Gestione separata"; il che penalizza chi alterna periodi di lavoro subordinato a periodi di collaborazione e riduce significativamente la fascia di precari tutelati. Il lavoratore deve poi avere versato almeno tre mesi di contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente alla cessazione del rapporto di lavoro e l'effettiva risoluzione dello stesso, nonché aver maturato un mese di contribuzione nell'anno solare in cui si è verificata la perdita del lavoro. Quest'ultimo requisito può essere sostituito dall'aver lavorato nello stesso periodo per un minimo di un mese, percependo un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione; con il che il legislatore delegato ha inteso attuare quanto prescritto dalla legge delega in merito all'estensione del principio di automaticità alle prestazioni in parola, limitandone al minimo gli effetti. La prestazione - d'importo calcolato con gli stessi criteri della NASpl- è erogata per una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo di riferimento, con un massimale di 6 mesi (dunque ben più basso rispetto a quello della NASpl). Completa il quadro la punitiva esclusione –in questo caso totale- del beneficio della contribuzione figurativa; una previsione che rafforza il carattere già fortemente sperequativo del regime pensionistico dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, al punto da esporlo a dubbi di legittimità costituzionale. Restano privi di qualsiasi misura di sostegno del reddito i lavoratori autonomi *tout court*. L'indennità non spetta infatti ai titolari di partita IVA, il cui utilizzo è per altro destinato ad aumentare con l'entrata in vigore del d. lgs. 81/2015 che elimina gli indici presuntivi di illegittimità introdotti dalla L. 92/12 per contrastarne l'abuso. E ciò è il segno più evidente di come l'obiettivo dell'universalizzazione delle tutele "nel mercato" non rientri nell'orizzonte dell'attuale legislatore. D'altra parte aver ignorato il lavoro autonomo è –di nuovo- la logica conseguenza del non aver voluto affrontare il nodo centrale dei meccanismi di finanziamento del sistema e dell'aver impostato l'intera riforma sull'irrigidimento del tradizionale modello assicurativo, concepito per tutelare il lavoro subordinato standard.

La vera e unica misura universale di sostegno del reddito della riforma è rappresentata dal nuovo assegno di disoccupazione (ASDI), grazie al quale si affianca una tutela di natura assistenziale alle tradizionali tutele previdenziali (art. 16, d.lgs. 22/15). Si tratta in questo caso di un istituto indubbiamente innovativo per il nostro ordinamento, il cui alto valore ideale è però nei fatti contraddetto da una regolazione che ne limita fortemente

l'impatto sul complessivo sistema degli ammortizzatori sociali. La prestazione spetta solo a chi abbia fruito per l'intera sua durata della NASpl e, ancora privo di occupazione, si trovi in condizioni economiche di bisogno. L'individuazione delle specifiche modalità di erogazione dell'assegno sono definite da un decreto ministeriale, ma la platea dei beneficiari è limitata a monte dalla dotazione del fondo deputato a finanziarlo (gestito dall'INPS): i 400 milioni stanziati per coprire il fabbisogno per il 2015 si dimezzano a partire dal 2019 (art. 42, comma 5, d.lgs. 148/15). La modesta copertura economica che lo sorregge spiega sia il basso importo (75% dell'indennità di disoccupazione, con tetto pari all'assegno sociale), sia la limitata durata (massimo di 6 mesi e di complessivi 24 in un quinquennio), sia i rigidi criteri di priorità (che premiano i nuclei familiari con minorenni e l'età prossima al pensionamento).

Ma tra tutti, il criterio selettivo forse più discutibile è proprio quello che lega a monte l'assegno di disoccupazione alla previa fruizione della NASpl. Trattandosi di una prestazione di base, tesa a far fronte a condizioni di bisogno dovute allo stato di disoccupazione, non si vede perché essa debba privilegiare chi ha previamente beneficiato della tutela previdenziale. L'istituto finisce in questo modo per rafforzare gli squilibri che caratterizzano il nostro sistema di ammortizzatori sociali e per evidenziare ancora di più la sua più evidente lacuna: la mancanza di strumenti di tutela non a base occupazionale, destinati a tutti i cittadini che si trovino in condizioni di bisogno economico.

Il costo umano della condizionalità

Ragioni economiche e di bilancio - più che la volontà di contrastare gli abusi - spiegano anche i severi criteri di "condizionalità" ai quali il d.lgs.150/15 (che riforma profondamente il sistema dei servizi per il lavoro e le politiche attive) subordina l'erogazione delle prestazioni economiche, specificando quanto in merito già previsto dal d.lgs. 22/15. Il disoccupato decade dal diritto all'indennità se rifiuta un'offerta di lavoro "congrua"; tale potendosi considerare quella retribuita almeno il 20% in più rispetto all'importo dell'indennità percepita (art. 25, d.lgs. 150/15). Penalizzazioni (che di nuovo possono arrivare fino alla perdita della prestazione) conseguono alla mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo e di riqualificazione, che il disoccupato si impegna a seguire stipulando un "patto di servizio personalizzato" con il centro per l'impiego (artt. 20 e 21, d.lgs.150/15). Ed in questo caso l'attività formativa non viene neppure posta in relazione con un possibile sbocco lavorativo "congruo". Naturalmente criteri più rigidi di condizionalità sono applicati all'ASDI (art.21, comma 8, d.lgs.150/15). Meccanismi di condizionalità sono previsti (ed inaspriti rispetto al passato) anche nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di integrazione salariale, che vedano il loro orario su base annua ridotto oltre il 50% (art. 22, d.lgs.150/15). Ciò nonostante che in questo caso il rapporto di lavoro sia sospeso e non cessato, in virtù di un istituto che proprio la riforma (d.lgs. 148/15) dovrebbe ricondurre alla sua specifica funzione (evitare la perdita del posto di lavoro); una funzione che non giustifica l'obbligo di attivarsi per trovare una diversa "congrua" occupazione. Tanto meno si giustifica l'utilizzo dei lavoratori in "attività a fini di pubblica utilità", da svolgere sulla base di convenzioni con gli enti locali (art. 26, d.lgs.150/15): istituto che rievoca fallimentari esperienze del passato (i LSU ex L. 451/94) ed attivabile anche per impiegare (sotto costo) disoccupati ultrasessantenni (art. 26, comma 5) lasciati senza reddito dalla combinazione tra la riforma degli ammortizzatori e quella delle pensioni.

In generale, l'inasprimento dei meccanismi di condizionalità mal si concilia con il parallelo rafforzamento della logica assicurativa, che si è visto costituire il tratto caratterizzante del nuovo sistema di ammortizzatori. Quanto più si abbraccia quella logica, tanto più la prestazione a sostegno del reddito si configura come un diritto individuale che il lavoratore acquisisce in virtù dei contributi versati, cioè del suo lavoro. Non si vede allora perché, una volta maturato, il godimento di tale diritto debba essere condizionato da sempre più gravosi oneri di attivazione.

Ciò che però più preme evidenziare è come proprio il modo con cui vengono regolati i criteri di condizionalità sia rivelatore di un approccio "ideologico" alle politiche sociali in materia di occupazione, che vuole il diritto al lavoro subordinato ad una pura logica economica e di mercato. Quella stessa logica che impedisce l'evoluzione del sistema in senso realmente universalistico e che rappresenta il vizio di fondo dell'intero programma di riforma in atto. A superare tale prospettiva mira la proposta di istituzione del reddito minimo garantito. La garanzia di prestazioni di base svincolate da draconiani requisiti di condizionalità non risponderebbe soltanto a fondamentali esigenze di equità sociale. Liberare il beneficiario dal ricatto del "lavoro purchè sia" significa rafforzare la sua forza contrattuale nel mercato del lavoro, il che è il presupposto perché possano riequilibrarsi i rapporti di forza nel rapporto di lavoro, oggi clamorosamente sbilanciati a favore dell'impresa. Il reddito garantito, in quest'ottica, è una misura funzionale a rafforzare anche l'azione sindacale e con essa a favorire la ripresa delle dinamiche salariali, depresse dalla concorrenza al ribasso prodotta dall' "esercito di riserva" disponibile sul mercato. E' esattamente la prospettiva opposta alla fissazione per legge dei minimi salariali (prevista dall'art. 1, comma 7, lett. g), L. 183/2014), che invece tale concorrenza alimenta. E niente ha a che fare con il reddito minimo garantito neppure la *ratio* che ispira la "misura nazionale di contrasto alla povertà" prevista dal d.d.l. delega approvato dal CdM il 28 gennaio 2016, nonostante che proprio all'istituzione del reddito minimo essa sia stata impropriamente associata nel dibattito pubblico; e ciò non soltanto per la scarsità delle risorse finanziarie impegnate, che impone una declinazione al massimo ribasso dei principi dell' "universalismo selettivo". In primo luogo, l'adottando strumento assistenziale sembra mantenere l'impianto familistico che già caratterizzava il Sostegno all'Inclusione Attiva proposto (senza successo) dal precedente Governo Letta: privilegiando i bisogni del nucleo familiare, rispetto a quelli del singolo, esso non soddisfa quelle esigenze di tutela dell'autonomia e della dignità della persona cui l'art. 34, par. 3 della Carta dei diritti dell'UE funzionalizza il diritto all'assistenza. In secondo luogo, il sostegno economico è destinato, ancora una volta, ad essere condizionato da severissimi criteri di condizionalità che della dignità della persona rappresentano la negazione, presupponendo la totale disponibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (a costo zero per l'ente pubblico che ne beneficia).

Va da sé che l'adozione di una prospettiva genuinamente universalistica richiederebbe l'adozione di coraggiose politiche redistributive e di carattere espansivo; impraticabili senza contraddire le politiche di austerità che oggi vincolano i governi nazionali, specie nel sud Europa. Il che chiama in causa l'UE che proprio in materia di reddito di base manifesta un'anima duplice (se non schizofrenica), se è vero che a raccomandare agli Stati (Italia compresa) di dotarsi di strumenti universali di sicurezza sociale sono le stesse istituzioni responsabili dei rigidi programmi di consolidamento fiscale che quelle misure rendono inattuabili.

Esiste una *flexicurity* europea?

di Giuseppe Bronzini

*Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che,
in alcuni eventi,
l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa*
Cesare Beccaria

Da che punto di vista valutare il Jobs act

Il Premier Renzi nel suo discorso a Genova del 6.7.2015 ha gelato ogni aspettativa sull'adeguamento dell'Italia alle indicazioni sovranazionali in ordine al reddito minimo garantito e ad un contrasto efficace al crescente rischio di esclusione sociale che raggiunge ormai milioni di persone¹: *"Nella grande discussione sulla sinistra sarebbe interessante ragionare sul reddito di cittadinanza che secondo me è incostituzionale. L'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Affermare che il compito della politica sia dare un assegno a chi non ha lavoro per me è la cosa meno di sinistra che esista. Il compito della sinistra è creare le condizioni perché ci sia un lavoro per tutti, non l'assistenzialismo per tutti. Ovviamente se uno perde il lavoro è giustissimo farsene carico"*. Vogliamo prescindere dalla grottesca interpretazione dell'art. 1 della Costituzione del nostro Premier che in questo Quaderno è oggetto di altri interventi per concentrarci su un altro aspetto della vicenda; sono stati compiuti significativi passi per introdurre i principi di *flexicurity* nel nostro paese, con il Jobs act nel suo insieme, come ha costantemente rivendicato il Governo? Il Dicastero in carica ha voluto anche "simbolicamente" emanare contemporaneamente due decreti delegati, quello che rimette mano alla disciplina del licenziamento (n. 22/2015) e il decreto relativo alla creazione della nuova Aspi, detta Naspi, e di altre misure relative alla tutela contro la disoccupazione (n. 23/2015) a dimostrazione di come si intenda coerentemente seguire la filosofia europea della *flexicurity* condensata nel Dicembre del 2007 in principi comuni (approvati all'unanimità dopo la più grande consultazione della società civile europea che il processo di integrazione ricordi) che tutti gli Stati membri debbono tenere in considerazione nell'impostazione delle loro politiche sociali, anche al di fuori del campo di competenze dell'Unione². I due decreti "rappresentano plasticamente l'idea di *flexicurity*, che come noto sta ad indicare la necessità di spostare il fulcro delle tutele sociali- ovvero dei diritti sui quali il Modello sociale si fonda- dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, compensando la maggiore flessibilità necessaria per la competitività delle imprese con efficaci politiche attive del lavoro ed estese misure di sostegno al reddito"³. Insomma, dopo tante attese: *"la flexicurity europea- per altro mal o insufficientemente attuata - avrebbe rotto i margini dell'arco alpino, insediandosi nello stivale e diventando, così, il*

nuovo paradigma scientifico di riferimento del diritto italiano, che andrebbe a sostituire la regolazione novecentesca del lavoro (e non solo del contratto), connotata dalle sue tutele progressive e – mutuando Giugni- alluvionali”⁴. Un tardivo ingresso in Europa (nella sua dimensione sociale) potremmo dire posto che “da alcuni anni, infatti, è emerso in Europa un modello di *flexicurity*, definita dalla Commissione europea come la migliore politica per modernizzare il mercato del lavoro, accelerare il ritmo delle riforme, ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, sostenere l’eguaglianza di genere e rendere fruttuose le transizioni professionali. In questo modello flessibilità e sicurezza non costituiscono concetti oppositivi, ma complementari, che segnano lo spostamento dalla sicurezza dell’impiego stabile nell’impresa (*job security*) verso la sicurezza nelle politiche occupazionali e di nuovi diritti sociali fuori dall’impresa (*employment security*). La rottura con il passato è epocale”⁵. Si tratta, infatti, di una visione “olistica” delle tutele sociali in cui il *welfare* diventa cruciale tanto quanto i tradizionali diritti del dipendente nei confronti del datore di lavoro e che accetta che il fine non sia quello di schermare il posto di lavoro in atto e le sue dinamiche nei confronti dell’imprenditore, ma di valorizzare il “cittadino laborioso” consentendogli non solo una tutela, in termini di garanzia di un reddito decoroso, di accesso gratuito ad uffici pubblici per l’impiego ed a percorsi formativi (tutte pretese divenute *fundamental social rights* di rango europeo con la Carta di Nizza) nelle transizioni lavorative ma anche, il più possibile, di perseguire i personali piani di vita e di scegliere il “proprio modo” di partecipazione alla giornata lavorativa sociale⁶.

Giustamente si è ribadito che alle origini della *flexicurity* c’è il celeberrimo Rapporto Supiot⁷ nel quale il necessario riconoscimento della fine della “società dell’impiego” opera da occasione per una riscrittura delle tutele individuali e collettive per rispondere alla sfida dei processi produttivi e delle trasformazioni negli stessi stili di vita, come ribadito anche recentemente da Simon Deakin che ha parlato, a tale proposito, di un “nuovo umanesimo” europeo nel diritto del lavoro⁸. Come affermano proprio le stesse conclusioni del Rapporto Supiot: “il concetto di cittadinanza sociale potrebbe sintetizzare gli obiettivi di una rimodulazione del diritto del lavoro e del diritto sociale in genere. Nonostante la diversità di concezioni nazionali, questo concetto potrebbe costituire uno strumento teorico adeguato per pensare il diritto del lavoro su scala europea. Esso presenta l’interessante caratteristica di essere inglobante (copre numerosi diritti, non soltanto l’iscrizione all’assicurazione sociale); lega i diritti sociali alla nozione di integrazione sociale e non soltanto a quella del lavoro: soprattutto connota l’idea di partecipazione”⁹.

A noi sembra che questo “passaggio” possa essere criticato secondo due approcci diversi. Il primo, che in realtà ha mostrato una grande “presa” all’interno del giuslavorismo italiano (in specie *pro-labour*), è il rifiuto “senza se e senza ma” della stessa idea di una (parziale) riarticolazione delle tutele dal contratto al mercato, lo scambio, insomma, tra flessibilità e sicurezza di cui abbiamo parlato e ciò perché il carattere deontologico “forte” dei diritti fondamentali non consentirebbe questo indebolimento. Tali diritti, si riafferma, costituiscono l’intelaiatura di base dei rapporti di lavoro senza la quale si corre il rischio di un regresso a modalità di prestazione servili e pre-statutarie, se non premoderne. L’ul-

teriore modifica dell'art. 18 (sulla quale si è concentrato il dibattito) viene vista come simbolo di un arretramento che in linea di principio non può essere risarcito perché fa rivivere modalità di gestione della manodopera autoritarie e dispotiche. Non a caso si è sentito parlare anche in dibattiti nell'Aula Magna della cassazione di "grado zero del diritto del lavoro" o si è paventato un ritorno al Medioevo giuridico.

A chi scrive questo tipo di analisi non sembra davvero condivisibile anche perché, se davvero le premesse sono vere, allora il Medioevo impera da tempo, nonostante sino al 2012 non sia stata toccata la norma simbolo del "come eravamo". Se le ultime statistiche poco prima del *Jobs act* (che ha promosso l'assunzione con il contratto di tutele crescenti attraverso ingenti risparmi fiscali) ci dicevano che un nuovo contratto su 20 era di tipo *standard* e, se consideriamo che circa la metà dei lavoratori opera in imprese sotto la faticosa soglia dei 15 dipendenti, allora la meta-garanzia della reintegrazione nel posto di lavoro, che si vorrebbe cartina di tornasole per valutare i sistemi di protezione lavoristica, valeva solo per un dipendente (nuovo) circa su 40, mentre i restanti 39 vivevano condizioni pre-moderne. Non stiamo, insomma, abbandonando nessun Eden dei diritti. Senza addentrarci più di tanto in una *querelle* in gran parte ideologica, osserviamo che circa 25 paesi dell'Unione, nonostante alcuni di questi siano ai primi posti nella classifiche internazionali per efficacia nelle protezioni sociali, non sarebbero rispettosi di questi dettami, lasciando i lavoratori in balia dei datori di lavoro.

Sebbene oggi siano molto diffuse le riserve nei confronti del Metodo aperto di coordinamento (MAC) per la mancanza di vincolatività nel costringere all'obbedienza i paesi riottosi alle indicazioni sovranazionali, con sanzioni effettive e diverse dalla mera *moral suasion*, non può negarsi che abbia rappresentato ed ancora rappresenti un fenomenale ed inedito processo di autochiarimento collettivo sui termini della stessa nozione di modello sociale europeo ed anche sull'agenda delle cose da fare che è ormai frutto di tre lustri di dialogo interistituzionale (aperto anche alla società civile a cominciare dai grandi sindacati) a livello continentale¹⁰. Come ha sottolineato di recente Fausta Guarriello, il Mac ha avuto innegabili meriti dimostrandosi "un metodo più efficace di quanto il suo grado di vincolatività facesse supporre, finendo per diventare, in virtù dell'applicazione a settori politicamente sensibili, dove le differenze tra stati membri precludono l'opera di armonizzazione, ma in cui l'inazione appare inaccettabile in situazioni di grave incertezza sulle strategie da seguire, *the central tool of Eu policy making in the new millennium*"¹¹.

Ora se stiamo a queste rilevazioni del MAC non vi è dubbio che i paesi che appaiono assecondare meglio i bisogni di protezione, in senso ampio, dei lavoratori non sono certo quelli della rigidità (all'uscita) contrattuale. Infine non ci convince di questa linea di ragionamento che separa le dimensioni del mercato e del contratto, evitando un bilancio unitario, le implicite assunzioni teoriche. Il più attento studioso italiano del lavoro autonomo di recente ha ricordato che "nelle democrazie occidentali il diritto del lavoro e il relativo modello assicurativo applicato al diritto del lavoro rappresenta una delle grandi forme di "governamentalità" liberale attraverso, seguendo Michel Foucault, strategie di "sicurezza" che però è funzionale allo sviluppo della libertà capitalistica. Nel binomio libertà - sicurezza il contratto di dipendenza media tra questi valori addomesticando la prima in nome di una "carriera" (*l'emploi* di Supiot); rivendicare un lavoro in questo con-

testo, ricorda Adalberto Perulli equivale a rivendicare “un monde sans épreuve”¹². Per l’Autore, con il declino del modello fordista, “una nuova forma di governamentalità si affaccia nel nuovo millennio... il mercato del lavoro diventa sì un percorso per traiettorie professionali spezzate e frammentate, che nulla hanno a che vedere con l’idea novecentesca di “carriera”, ma questi sentieri interrotti sono presidiati da nuovi congegni di *welfare*, più o meno affidabili e generosi offerti dal “modello”, ma sarebbe più corretto parlare di un “programma legislativo” di *flexicurity*: nella coppia libertà/sicurezza si cerca insomma un nuovo equilibrio in una situazione di “moltiplicazione dei lavoratori in categorie sempre più eterogenee all’interno di una generale “montée des incertitudes”¹³, per dirla con Robert Castel¹⁴.

Un’imponente letteratura, ancora poco nota nel nostro Paese, mostra esempi sempre più diffusi di soggetti che offrono le loro prestazioni direttamente sul web, ove si eseguono le transazioni; i vari commentatori si cimentano nel cercare di prevedere cosa accadrà con la nuova ondata di robotizzazione, dalle macchine senza guidatori alla scomparsa di banche e poste. Guy Standing valuta che siano già alcune decine di milioni le persone impegnate nel cosiddetto *crowd-work* (lavoro *on-line* i cui richiedenti designati postano i lavori disponibili per quella che è in pratica una forza lavoro globale a chiamata, a tutte le ore di tutti i giorni) ed altre decine di milioni i “contratti a zero ore” (disponibilità assoluta, a semplice chiamata attraverso una *app*)¹⁵ o il “lavoro a rubinetto” al quale l’*Economist* ha dedicato una recente *survey* (la produzione di servizi in forma completamente decentrata da parte di mini-imprese capaci di sfruttare *app*, cellulari e tecnologia)¹⁶. Ci si chiede ancora, con una certa angoscia, quando la vettura Google senza guidatore si diffonderà o quando sarà effettiva la distribuzione di libri Amazon a mezzo di droni¹⁷.

Insomma vale davvero la pena di irrigidirsi nell’apologia di un mondo che sta per essere travolto (le cui garanzie tipiche erano comunque storicamente situate ed ambivalenti in quanto compromissorie) o non vale la pena di attrezzare il diritto del lavoro e del *welfare* a nuove sfide? Inevitabilmente il divenire della prestazione lavorativa “post-salariale” (essendo scambiata su Internet) porta a dover privilegiare in funzione garantista le tutele nel mercato ed i meccanismi di promozione del capitale umano in generale¹⁸. E’ quindi senz’altro preferibile la seconda linea critica all’imponente nuovo e composito materiale normativo chiamato *Jobs act* che intende esaminare se la limatura nei diritti connessi al rapporto di lavoro sia stata o meno bilanciata da protezioni nel mercato: insomma se siamo o meno divenuti un paese più europeo. Sotto questo profilo è certamente anche pertinente esaminare se le tante “novelle” abbiano rispettato i vincoli europei, se cioè la nuova disciplina sui licenziamenti rispetti il “contenuto essenziale” del diritto ad una tutela contro il licenziamento ingiustificato (articolo 30 da combinarsi con l’art. 52 della Carta di Nizza), se cioè le sanzioni risarcitorie previste abbiano un carattere sufficientemente dissuasivo e deterrente, oltre che riparatorio. Ancora se la ri-regolazione della materia dei licenziamenti collettivi rispetti le *rationes* della direttiva ed in particolare se le sanzioni previste salvaguardino davvero il diritto del sindacato a poter negoziare come uscire dalla situazione di crisi. Infine se quanto previsto sui controlli a distanza dei lavoratori in azienda sia compatibile con le direttive sovranazionali in mate-

ria di *privacy*. La questione, pertanto, rimane quella di esaminare se dopo il *Jobs act* si possa affermare che la protezione dei lavoratori sul mercato sia in grado di valorizzarne le aspirazioni e di salvaguardarne i “bisogni vitali”, si che si possa dire che quel che si è perso altrove è stato realizzato su un altro piano ¹⁹.

Il reddito minimo garantito nell’Unione europea

Ricordiamo che il RMG è divenuto un *fundamental right* dotato della stessa “forza” (*legal value*) delle norme sui Trattati, nella nuova formulazione dell’art. 6 TUE con l’entrata in vigore il 1.12.2009 del Trattato di Lisbona, in quanto solennemente sancito all’art. 34, co. 3 della Carta dei diritti UE (più nota come Carta di Nizza). Il significato della norma non è certo oscuro; alla luce dei chiarimenti offerti sul punto da Raccomandazioni del Consiglio e della Commissione e da Risoluzioni del Parlamento europeo, è facile determinarne il suo «contenuto essenziale», il limite – secondo la prevalente Dottrina – oltre il quale non può spingersi la discrezionalità del legislatore sovranazionale e di quello interno, fatta salva nell’ultimissima parte della disposizione «secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali». La norma si compone di tre segmenti che vanno letti unitariamente: il primo è l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, il secondo il concetto di esistenza dignitosa ed il terzo la mancanza di risorse sufficienti e cioè una situazione concreta e verificabile di bisogno. Non vi è dubbio che la garanzia di condizioni di vita «dignitose» implichi in primo luogo la disponibilità di un reddito idoneo a soddisfare le necessità primarie, da non intendersi in senso solo materiale. Gli obblighi derivanti dall’art. 34, co. 3, non sembrano comunque esaurirsi nel sostegno reddituale non solo perché si richiama espressamente anche l’assistenza abitativa, ma in quanto è evidente che il rischio di esclusione sociale si combatte anche sul terreno dei servizi sociali e di tutti gli strumenti che l’esperienza più avanzata europea ha elaborato nel promuovere un ruolo attivo del “cittadino laborioso” (diritti previsti anche da norme della Carta, come il diritto alla formazione permanente e continua all’art. 14 o il diritto di accesso a servizi di collocamento gratuito all’art. 29). Il titolare del diritto non è indicato e quindi, secondo un metodo generale di codificazione per cui ogni volta che si è voluto ascrivere una certa prerogativa al cittadino europeo, lo si è detto esplicitamente (cfr. il capo sulla cittadinanza) si deve intendere anche il residente “stabile” nell’Unione. Trattandosi di prestazioni di natura assistenziale e collegate ad un bisogno effettivo del soggetto ogni restrizione irragionevole e non giustificata appare illegittima, anche se la norma va ovviamente coordinata con le disposizioni sulla libertà di circolazione e di stabilimento, soprattutto a fini lavorativi.

Si tratta di una previsione contenuta nel titolo dei diritti della «solidarietà», come altre tipiche pretese del lavoro e della sicurezza sociale, ma il collegamento così stretto con il concetto di dignità della persona conferisce alla stessa un più ampio spettro di rilevanza. Va anche osservato che il titolare della prestazione è il singolo soggetto che non «dispone di risorse sufficienti»: la dimensione cui guardare è quella strettamente individuale e non anche le complessive condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia cui

appartiene il soggetto, dovendo la norma tutelare, attraverso l'intervento pubblico, la dignità di un soggetto in quanto tale, senza abbandonarlo alla carità familiare. Dalla norma della Carta di Nizza si evince solo la necessità di un *means test* cioè di un accertamento di una condizione di rischio di esclusione sociale o di povertà (che l'Unione combatte attraverso il diritto in questione).

L'altra fonte importante perché riguarda l'Europa a 47 Stati del Consiglio d'Europa è l'art. 30 della Carta sociale revisionata che così recita: «Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale le Parti si impegnano: a) prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso al lavoro, all'abitazione alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale e medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazione di emergenza sociale o di povertà e delle loro famiglie. A riesaminare queste misure in vista del loro adattamento se del caso».

L'Unione ha, comunque, da tempo individuato il RMG anche come una *policy* da connettersi strettamente alle altre politiche occupazionali e di crescita che i Trattati contemplano da decenni ma, molto più chiaramente, da quanto il Trattato di Amsterdam ha introdotto un capitolo sociale *ad hoc*. Gli strumenti adottati per implementare queste politiche sono, però, in genere quelli propri del metodo di coordinamento aperto e cioè atti di indirizzo, raccomandazioni, scambio di informazioni e promozione di *best practices* per raggiungere gli obiettivi comunemente stabiliti.

Ora, poco prima dell'inizio dei negoziati che portarono all'approvazione del Trattato di Maastricht, l'allora Presidente della Commissione europea Jacques Delors tentò di far approvare una Direttiva che obbligasse tutti gli Stati ad adottare schemi di RMG, ma senza riuscirci. L'idea era quella di coniugare l'intensificazione dei legami economici tra i paesi membri con l'approntamento di *standards* minimi di trattamento di natura sociale, si da impedire il pericolo di un *social dumping* tra paesi membri, cioè una concorrenza sleale nell'abbassare le tutele sociali onde attirare gli investimenti. Si riuscì, tuttavia, ad emanare una storica raccomandazione, la n. 441/92 che ancora rappresenta un punto di riferimento essenziale in materia. La Raccomandazione (reiterata nel 2008 in piena crisi economica) in primo luogo invita tutti gli Stati ad introdurre questo istituto ed offre precisi paradigmi di ordine quantitativo e qualitativo per determinarne i contorni precisi. Sintetizzando le indicazioni delle due Raccomandazioni, delle due Risoluzioni del Parlamento europeo di cui parleremo più avanti ed i risultati complessivamente raggiunti in sede di metodo aperto di coordinamento: il RMG non può essere inferiore al 60% del reddito mediano da lavoro dipendente valutato per ciascuno Stato; oltre all'erogazione monetaria il beneficiario deve essere eventualmente sostenuto nelle spese per l'affitto ed aiutato con forme di tariffazione agevolata nell'accesso ai servizi pubblici essenziali (luce, gas etc.); infine anche per le spese imprevedute ed eccezionali serve un aiuto pubblico in quanto il soggetto povero o a rischio di esclusione sociale si troverebbe nell'impossibilità di coprirle. Servizi sociali e servizi per l'impiego devono accompagnare le persone assistite in un percorso di reinserimento.

Due Risoluzioni del Parlamento europeo del 6.5.2009 e del 21.10.2010, relative proprio al tema dell'RMG, hanno ulteriormente chiarito i contenuti del diritto, con un richiamo

stringente alle disposizioni della Carta UE. La prima delle Risoluzioni insiste in particolare sul rapporto tra reddito minimo e lotta all'esclusione sociale, sottolineando la possibile non coerenza tra l'individuazione da parte di organi pubblici di un percorso di reinserimento lavorativo e situazioni di acuto disagio sociale da trattare prioritariamente attraverso i servizi sociali e non a mezzo degli uffici di collocamento. La seconda, approvata quasi all'unanimità, ricorda che «la dignità è un principio fondante dell'Unione europea», e che si tratta di garantire ad ogni cittadino la «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica». Conseguentemente le misure concesse dagli Stati devono essere «adeguate» e giustificate secondo indicatori «affidabili e pertinenti»; le politiche in corso di aggiustamento dei conti pubblici non possono pregiudicare il diritto in questione. Di qui l'invito alla Commissione e agli Stati membri «a esaminare in che modo i diversi modelli non condizionali e preclusivi della povertà per tutti, possano contribuire all'inclusione sociale, culturale e politica, tenuto conto in particolare del loro carattere non stigmatizzante». La Risoluzione insiste sulle fonti internazionali e su quelle dell'Unione che configurano l'RMG come un diritto sociale fondamentale: sembra così evidente che, alla luce della Risoluzione, sarebbero illegittime tutte le forme di erogazione del reddito che finiscano con il mortificare quella dignità essenziale della persona che con l'istituto si vuole invece salvaguardare come il condizionamento dell'aiuto previsto all'accettazione di lavori che non siano coerenti con il bagaglio professionale ed il *curriculum* di studio della persona o l'imposizione di controlli umilianti²⁰. Ma a spingere verso efficienti forme di RMG è stata anche l'esperienza del MAC cui abbiamo già accennato, il dialogo tra Stati ed Unione attraverso la definizione di obiettivi comuni a lungo termine e lo scambio delle *best practises* in materia sociale. Nelle procedure del MAC sono state privilegiate le esperienze, soprattutto scandinave (ma non solo), che hanno compiuto il salto in un sistema di *flexicurity* nel quale la garanzia di un reddito minimo garantito (nella duplice forma della assicurazione per tutti dei mezzi necessari a un'esistenza libera e dignitosa e di sostegno al reddito tra un impiego e un altro) è uno dei pilastri del rinnovamento e dell'universalizzazione degli apparati del *welfare state*, accanto al diritto alla formazione permanente e continua e all'accesso a gratuiti ed efficaci servizi di collocamento.

Nel dicembre 2007 si è poi avuta l'approvazione di alcuni principi comuni di *flexicurity* che contemplano il diritto a un reddito minimo sia nelle fasi di transizione da un'occupazione a un'altra sia per assicurare ai più bisognosi un'esistenza dignitosa. Da quella data le politiche dell'occupazione dei singoli Stati (che vengono coordinate a livello europeo) devono indicare in che modo rispettano i principi comuni e quali sono i percorsi che stanno seguendo per valorizzarli. I principi di *flexicurity* devono anche guidare l'Unione e i Paesi membri nel perseguire gli obiettivi della «Strategia 2020» che ha sostituito nel Giugno 2010 la vecchia *Lisbon Agenda*.

Nella nuova strategia, ai vecchi *targets*, si è aggiunto un obiettivo inedito e concernente direttamente il tema in discorso della riduzione di almeno di 20 milioni a rischio di povertà o di esclusione sociale. L'altro macroevento che ci consente di affermare che lo *ius existentiæ* è entrato stabilmente e irreversibilmente nel patrimonio dei *fundamentals rights* degli europei è connesso alla giurisprudenza costituzionale tedesca, che per la sua autorevolezza non può che influenzare tutte le nozioni europee.

Il pilastro mancante nel nuovo welfare italiano

La novità più significativa del *Jobs act* sul tema degli ammortizzatori sociali (cuore del preteso riavvicinamento ai modelli prevalenti in Europa) è senz'altro il riordino dei trattamenti di disoccupazione involontaria (riordino di un riordino già tentato con la legge n. 92/2012) con il varo dalla Nاسpi, che rappresenta la misura ordinaria. Qui si coglie effettivamente una precisa volontà di generalizzare la tutela costituzionale favorendo un accesso diffuso e non discriminatorio alla misura di sostegno, accesso già facilitato con la novella del 2012. Si supera la precedente distinzione tra Aspi e "miniAspi" in un Istituto comune i cui requisiti di accesso sono molto più permissivi ed inclusivi di quelli pre- vigenti: 13 settimane di contribuzione, ma nell'arco dei quattro anni ed almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedente alla conclusione del rapporto. I destinatari della prestazione sono i tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa di cui al DPR n. 602/1970, nonché il personale artistico, teatrale e cinematografico; mentre restano fuori dal sistema i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed i lavoratori agricoli (a tempo determinato o indeterminato): con tali requisiti si è stimato che oltre il 95% dei lavoratori interessati godranno in concreto della prestazione che, pertanto, offrirà alla stragrande maggioranza delle persone "dipendenti" un'ancora di salvataggio in un momento così difficile della propria vita professionale. Tuttavia gran parte della Dottrina ha osservato che questa tensione universalistica che pervade la Riforma (e che si sostanzia anche nei nuovi Istituti della Dis-coll e dell'Aspi di cui brevemente parleremo) è compensata con un inasprimento della logica assicurativa in modo più rigido che nella legge del 2012. La legge- delega aveva infatti fissato chiaramente i due principi della Riforma e cioè la modulazione delle tutele legandole alla "pregressa storia contributiva del lavoratore" in modo che ne esca incrementata "la durata massima" del trattamento per "i lavoratori con carriere contributive più rilevanti". Il Decreto legislativo n. 22/2015, coerentemente, ribalta l'impostazione della legge Fornero per cui le prestazioni spettanti sono calibrate sull'età del soggetto (e quindi sul suo stato di bisogno presunto dal legislatore in progressione dell'anzianità) rapportando la durata della prestazione alla pregressa storia contributiva del disoccupato che godrà di prestazioni di durata pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 4 anni con un massimale sino a 24 mesi (cfr. Decreto n. 150/2015). E' stato correttamente osservato che "non è agevole in effetti giustificare sul piano dei principi costituzionali una prestazione calcolata prescindendo dalla condizione di effettivo bisogno e considerando come unico criterio di "adeguatezza" quello meritocratico del versamento dei contributi. Né regge, sotto questo profilo, il parallelo con il criterio contributivo di calcolo delle pensioni, posto il carattere temporaneo del bisogno cui fanno fronte le prestazioni... I nuovi ammortizzatori invece abbracciano una logica individualistica che trova la sua giustificazione unicamente nelle esigenze di riduzione e di controllo della spesa previdenziale"²¹. Analogamente si sono sottolineati i meccanismi di contenimento dei costi a cominciare da una forte e più incisiva riduzione della prestazioni con il passare del tempo, che sembra voler colpire chi non attiva adeguatamente nella ricerca di altra occupazione, ma che appare soluzione contraddittoria con l'aver formalizzato, con tanto di sanzioni, gli obblighi del lavoratore "sotto Nاسpi" ed i compiti dei

rafforzati servizi per l'impiego; a ciò si aggiunge l'ulteriore sforbiciatura ai contributi figurativi, l'aver parametrato i benefici sui versamenti nell'arco del quadriennio etc. Non vi è dubbio che queste disposizioni colpiranno soprattutto i precari ed i lavoratori con contratti più instabili, proprio quindi il settore più a rischio sociale.

L'intento di allargare la platea dei beneficiari della tutela costituzionale ha inoltre portato all'istituzione della Dis-coll per i collaboratori coordinati e continuativi (residui dopo la scomparsa di quelli a progetto): c'è un certo miglioramento rispetto all'*una tantum* prima in vigore; i parasubordinati per goderne oltre ad essere involontariamente disoccupati almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente all'evento interruttivo del rapporto ed un mese di contribuzione nell'anno solare in cui questo accade. L'importo è calcolato con gli stessi criteri della Naspi, ma con un massimale solo sino a sei mesi; non spettano peraltro neppure i contributi figurativi. Il legislatore del *Jobs act* riserva, ma non è questa la sede per affrontare compiutamente il discorso, al lavoro autonomo continuativo ben poco tornando al regime del 1973 ed assegnando solo una modestissima protezione in caso di cessazione involontaria del rapporto che appare discriminatoria rispetto a quanto previsto per i subordinati. Fra l'altro appare anche incerta, per ragione di copertura, il mantenimento della prestazione negli anni a venire.

Infine l'Asdi, misura non a carattere contributivo, che spetta a coloro che hanno già usufruito per il periodo massimo della Naspi, e che versano in situazione di particolare disagio economico: è pari al 75% della Naspi stessa e dura sino a sei mesi. E' certamente vero che si tratta di un primo "sfondamento" del carattere strettamente assicurativo delle misure volte a proteggere i disoccupati in relazione ad uno stato di concreto bisogno, ma la sua modestia ed anche la dubbia copertura fanno davvero dubitare che si possa parlare di qualcosa di più di un "quasi-simbolico" riconoscimento che in questo paese la disoccupazione è strutturale e di massa (e non dipende dal solo mancato incontro per deficit informativi tra domanda ed offerta) e che non sempre nel periodo di 24 mesi (nelle ipotesi più favorevoli) si riesce a reperire altra occupazione. L'Asdi (sulla cui copertura reale per tutti gli aventi diritto ci sono molti dubbi a partire dal 2016), comunque, è totalmente estranea alla logica del RMG europeo che per definizione spetta anche a chi ancora non è riuscito ad entrare nel mercato del lavoro o ne è stato ormai estromesso e non è sottoposto a termini finali essendo connesso al permanere dello stato di bisogno. Il quadro d'insieme su quello che dovrebbe rappresentare il lato "positivo" ed aggiuntivo della Riforma diventa, quindi, molto meno roseo quando guardiamo più da vicino i meccanismi di funzionamento delle prestazioni ed ancora più problematico se si guarda al recentissimo decreto (n. 150/2015) sulle politiche attive e sulla "condizionalità" dei nuovi sussidi.

Il Governo ha chiaramente inteso rafforzare la pressione sui disoccupati ed i loro obblighi di reperire nuova occupazione, il che appare in assoluta tensione con la revisione dei trattamenti, di cui abbiamo già parlato, alla luce della contribuzione effettivamente versata che fa invece pensare ad un diritto maturato in virtù di uno schema assicurativo. Per essere sintetici ci si può riferire alla scheda ministeriale di presentazione del Decreto de-

legato: “Viene definito lo stato di lavoratore *disoccupato*, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario (in seguito all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi dei fondi di solidarietà) e di lavoratore *a rischio di disoccupazione*. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un *Patto di servizio personalizzato*. Il *Patto* dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpl, NASpl o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego. I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il *Patto di servizio personalizzato*. La sottoscrizione del *Patto di servizio personalizzato* sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI). I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguire l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni”.

Ora mentre ancora il riordino dei servizi all’impiego è ancora in gran parte da elaborare essendosi solo prevista allo stato la creazione di un’Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL) che dovrebbe coordinare la “rinascita” del settore, il regime delle sanzioni, piuttosto energiche, è già stato definito in dettaglio per colpire i renitenti agli ordini di “reinserimento”, senza che sia ben chiaro in che cosa mai potranno consistere queste disposizioni di attivazione. C’è da chiedersi quale miracolo possa intervenire, atteso il modestissimo stanziamento di soli 40 milioni, che trasformi i nostri addetti ai servizi per l’impiego (ridottissimi anche per numero) da passacarte in progettisti di carriere lavorative. Vorrei anche ricordare che l’attuale Presidente dell’INPS ha più volte ricordato dalle pagine del quotidiano La Repubblica, ad esempio, la totale inutilità (e talvolta anche la fittizietà) dei tanti corsi di formazione (spessissimo pagati con Fondi europei) per disoccupati o cassaintegrati che costano circa 7 miliardi, avanzando l’ipotesi di assegnare tali risorse in funzione alimentare agli interessati. C’è, comunque, nel decreto n. 150, una disposizione odiosa (applicabile ai soli cassaintegrati) che forse segnala l’intento di mortificare più che promuovere persone in difficoltà occupazionali: l’articolo 26 prevede che “allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il ordinamento di amministrazione pubbliche..., nel territorio del comune ove siano residenti”. Insomma lo spettro dei lavori socialmente utili si aggira su quella riforma che doveva avvicinarci all’Europa; che i nostri legislatori non abbiano letto la sentenza della Corte di Giustizia *Sibillo* del 2.4.2012?

Torniamo al RMG: ha condivisibilmente osservato Giovanni Orlandini: “la logica della flessicurezza imporrebbe di rafforzare i profili universalistici del sistema di protezione sociale contro la disoccupazione, non potendosi altrimenti garantire prestazioni economiche capaci di tutelare chiunque si trovi privo di lavoro- a prescindere dalla sua storia professionale- e per un tempo necessaria ad accompagnarlo verso una nuova occupazione”²² ed ancora Simonetta Renga che “l’universalità non può essere raggiunta attraverso il principio assicurativo che geneticamente esclude dalla tutela coloro che non hanno raggiunto una provvista contributiva o che non hanno un numero di contributi sufficienti, ovvero gli inoccupati e i lavoratori saltuari, occasionali, discontinui, frequentemente disoccupati. Accanto ad ogni assicurazione sociale.... È quindi necessaria una prestazione di sicurezza sociale finanziata attraverso la solidarietà generale, ed idonea a garantire “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, in una parola, l’integrazione sociale (art.3, c. 2 Cost)”.²³ Insomma manca la garanzia del cosiddetto *ius existantiae*.

In conclusione ci sembra di dover condividere l’opinione per cui il saldo tra limatura di tutele nel contratto e estensione di quelle *welfaristiche* sia negativo non solo perché le seconde non appaiono così robuste come le si è dipinte e perché le politiche promozionali dei servizi all’impiego sono ancora indefinite mentre definite sono solo le sanzioni per i disoccupati poco collaborativi, ma per l’assenza di un pilastro essenziale delle *flexicurity*, il RMG, che l’Italia continua ad ignorare, unica in tutta Europa insieme alla Grecia (che comunque si sta dotando dopo l’Accordo con la Troika del 13 Luglio del 2015 sulle “spese umanitarie” di qualcosa di simile).

Il Governo ha invece licenziato un disegno di legge collegato alla legge di stabilità che non ha nulla a che vedere con un rmg “ europeo” di contrasto alle situazioni più acute di povertà²⁴ che non risponde né ai criteri di sufficienza della prestazione (non integra chi ne gode al livello minimo di sussistenza), né copre l’area del rischio di esclusione sociale (si dovrebbe applicare solo a famiglie con almeno tre figli che abbiano un ISEE annuo non superiore ai 3000 euro l’anno, né salvaguarda l’individualità della prestazione essendo impostato su una odiosa concezione familistica. Inoltre ogni tipo di coercizione e di vessazione autoritaria sui beneficiari sembra allo stato possibile). Del resto la copertura finanziaria è così ridicolmente bassa (600 milioni contro i dieci miliardi spesi dalla Francia che non è neppure tra i campioni della lotta contro l’esclusione sociale). Ma il Governo è stato questa volta leale; nel disegno non vi è alcun riferimento alla carta di Nizza, alla Carta sociale europea, ai principi comuni di *flexicurity*, alle Raccomandazioni della Commissione prima ricordate: non si tratta, infatti, in piena evidenza di una legge di ispirazione europea ma solo del proseguimento delle politiche berlusconiane che vorrebbero fronteggiare un disagio sociale così acuto e di massa con i pannicelli caldi delle *social card*. No, non abbiamo obbedito all’Europa, ma è davvero giunto il momento di farlo.

Note

¹ Cfr. il contributo del Bin Italia alla Commissione lavoro della Camera del 14.3.2016 che attesta che arrivano quasi a 20 milioni gli italiani che, secondo indicatore Eurostat, sono a rischio esclusione sociale: http://www.bin-italia.org/wp-content/uploads/2016/03/BIN-Italia_nota-audizione_14-marzo-2016_finale2-1.pdf

² Sulla *flexicurity* rimando al mio G. Bronzini, *L'Europa ed il suo modello sociale: l'innovazione sociale alla prova*, in *Rivista della sicurezza sociale*, 2008, n.1, pag. 97 e ss.. Sul rapporto tra *flexicurity* e diritti della Carta di Nizza cfr. G. Bronzini, *Flexicurity e "nuovi" diritti sociali*, in *Diritti, lavori, mercati*, 2007, n.3, pag. 509 e ss.

³ G. Orlandini, *La via italiana alla flexicurity*, in *questione giustizia* n. 3/2015, pag. 1

⁴ B. Caruso, *Il contratto a tutele crescenti tra politica e diritto: variazioni sul tema*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", it.*, 2015, n. 265, pag.3. Sul significato generale del *Jobs act* come adeguamento alle indicazioni sovranazionali cfr. T. Treu, *In tema di Jobs act. Il riordino dei tipi contrattuali*, in *Giorn. Lav. Rel. Ind.*, 2015, n. 2 pag. 4e ss; S. Renga, *Post facta resurgo: la rivincita del principio assicurativo nella tutela della disoccupazione*, in *Lavoro e diritto*, 2015, n. 1, pag. 77 e ss.

⁵ A. Perulli, *Il contratto a tutele crescenti e la Nاسpi: un mutamento di "paradigma" per il diritto del lavoro*, in L. Fiorillo, A. Perulli, *Contratto a tutele crescenti e Nاسpi. Decreti legislativi 4 marzo 2015*, n. 22 e 23, Torino, 2015, pag.16

⁶ Su questo aspetto della "soggettivizzazione" dei diritti cfr. G. Allegri, G. Bronzini, *Libertà e lavoro dopo il Jobs act. Per un garantismo dopo la subordinazione*, Deriveaprodi, Roma, 2015

⁷ A. Perulli, *Il contratto a tutele crescenti...*, cit.

⁸ Cfr. S. Deakin, *Il Trattato di Lisbona; le sentenze Viking e Laval e la crisi finanziaria: in cerca di nuove basi per l' economia sociale di mercato" europea*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 2013, n. 4, pag. 683 e ss. Si veda soprattutto questo passaggio: <<nella prospettiva del nuovo umanesimo, il ruolo delle politiche sociali ed economiche è quello di fornire una cornice entro la quale le *capabilities* individuali intese come libertà economiche effettive, vengono realizzate all'interno di alcuni vincoli determinati dalle risorse date. Le istituzioni, come i mercati e gli altri meccanismi di coordinamento economico, vengono considerati, da questo punto di vista, come strumenti potenzialmente utili per questo fine, non come fini a se stessi. Lo stesso principio si applica ai diritti sociali e ai meccanismi redistributivi e protettivi di sistemi di *welfare*: essi sono mezzi per rafforzare la libertà dei singoli>> (pag. 705)

⁹ il Rapporto Supiot del 1999 è stato tradotto in Italia con il discutibile titolo, *Il futuro del lavoro*, Roma, 2003, mentre il titolo nell'edizione francese era *Au delà dell'emploi*, Parigi, 2000

¹⁰ Ci limitiamo a segnalare la prima raccolta di interventi in lingua italiana sull'argomento; *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, a cura di M. Barbera, Milano, 2006 e il più recente, *Lavoro, welfare e democrazia deliberativa*, a cura di E. Ales, M. Barbera, F. Guarriello, Milano, 2011, nonché, *Governance e politiche nell'Unione europea*, a cura di M Ferrera e M. Giuliani, Bologna, 2008 ed in chiave più di teoria politico-sociologica, M. R. Ferrarese, *La governance tra politica e diritto*, Bologna, 2010

¹¹ G. Guarriello, *Le lezioni apprese dal Metodo aperto di coordinamento*, in F. Guarriello, *Lavoro, welfare e democrazia deliberativa*, a cura di E. Ales, M. Barbera, cit., p. 714; cfr. G. Bronzini, *Le politiche europee*, in *Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti* (a cura di C. Pinelli), Roma, 2012, pag. 343 e ss.

¹² Il richiamo è a L. Boltansky, E. Chiappello, *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, 1999

¹³ A Perulli, *Il diritto del lavoro tra libertà e sicurezza*, in *Rivista italiana diritto del lavoro*, 2012, n. 1, pag. 254 e ss.

¹⁴ R. Castel, *Le montée des incertitudes*, Parigi, 2009.

¹⁵ G. Standing, *Diventare cittadini. Un manifesto per il precariato*, Milano, 2014

¹⁶ Maurizio Ferrera, *Riscoprire la cultura del lavoro*, *Corriere della sera* 16.2.2015; sul " caso" Uber, J. Pisani Ferry, *Reinventare il lavoro con l'hi-tech*, in *Il sole 24ore* 25.8.2015; Evgeniy Morozov, *Come difendersi dall'uberizzazione della società*, in *Le Monde diplomatique*, settembre 2015.

¹⁷ Cfr. il visionario volume di P. Mason, *Postcapitalism. A guide to your future*, London, 2015 in corso di traduzione per il Saggiatore e J. Klumpner, *The digital revolution and work, the other half of Keynes' s conundrum*, in www.socialeurope.eu; il numero di Agosto 2015 di Foreign Affairs, in particolare i due saggi: *Will humans go the way of horses?* di E. Bryniolfsson e A. McAfee e *The next safety net* di N. Colin; il molto citato saggio di C. B. Frey e M. Osborne, *The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?* del 2013 leggibile a http://www.oxford-martin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf con la lista dei lavori in corso di sparizione.

¹⁸ R. Mason, *L'era del postcapitalismo*, in *Internazionale*, Settembre, 2015. Cfr. R. Reich, *Come salvare il capitalismo*, Roma, 2015. I due autori insistono a partire dalle radicali innovazioni produttive tali da mettere in mora la "società salariale" sulla strategica garanzia di un "reddito di cittadinanza".

¹⁹ Come ritiene, ad esempio, P. Ichino, *Il lavoro ritrovato*, Milano, 2015

²⁰ Sul reddito minimo garantito rinviamo per brevità ai due volumi curati dal Basic Income Network – Italia (Bin Italia), *Reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, Roma 2009 e *Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile*, Torino, 2012; G. Bronzini, *Reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011 nonché agli interventi sul numero 1/2014 della Rivista di sicurezza sociale di A. Lassandari, A. Strinati, S. Ponzì, G. Bronzini, A. De Oto; P. Bozzao, *Reddito minimo e welfare multilivello: percorsi normativa e giurisprudenza*, in *DLRI*, n. 3/2011 pag. 582 ss.; S. Giubboni *Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale. Le proposte per l'Italia in prospettiva europea*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2014, n. 2, pag 142 e ss.

²¹ G. Orlandini, *La via italiana alla flexicurity...*, cit. pag. 4; cfr. D. Garofalo, *Il d.lgs 4 marzo 2015, n. 22...*, cit. S. Renga, *Post fata resurgo: la rivincita del principio assicurativo...*, cit.; A. Perulli, *Il contratto a tutele crescenti...*, cit.

²² G. Orlandini, *La via italiana alla flexicurity...* cit. pag. 1

²³ S. Renga, *Post fata resurgo...*, cit. pag.78

²⁴ http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2014/Rapporto_poverta/Rapporto_2014_completo.pdf. Per l'Istat, dati ribaditi nel Rapporto della Caritas, nell'ultimo anno c'è stato un incremento della povertà che non riguarda più solo il Meridione (dove è aumentata dal 3,8% al 9%) ma anche il Nord (dal 2,6 al 5,7%) e il Centro Italia (dal 2,8 al 5,5%). Il recente, bel, volume di Chiara Saraceno, *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Milano, 2015 ci ricorda, inoltre, il ritorno << dell'emergenza povertà nel cuore dei paesi ricchi >>; secondo Eurostat 124 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale in Ue nel 2102 pari al 24,8%. Per combattere il fenomeno non bastano le politiche di crescita e sviluppo, pur importanti e necessarie, che non sempre riescono ad aggredire le specifiche ragioni che conducono un soggetto all'emarginazione, tanto da generare milioni di casi nella sola Italia di inattività assoluta tra i giovani (*Neet generation*). Per combattere la povertà occorre, ci ricorda la Saraceno, un approccio più ampio, nel quale le competenze sociologiche sono certamente ineludibili: << pensare che l'aumento dell'occupazione generi automaticamente una riduzione della povertà può, infatti, essere una illusione, se non si considera attentamente di che tipo di occupazione si tratta e chi è più probabile che benefici dell'aumento della domanda di lavoro >>. Molta attenzione va quindi riservata ad esempio in Italia alla separazione coniugale come causa dello scivolamento, soprattutto delle donne, in situazione di grave necessità o anche alla nascita del terzo figlio che fa rovinare il gruppo familiare precipitosamente verso il basso in mancanza di un *welfare* dei servizi degno di questo nome; alla mancanza di fiducia o all'isolamento di chi pur vorrebbe svolgere una qualche attività, vista la totale assenza di centri per l'impiego all'altezza della situazione capaci di eccedere dalla mera produzione di attestati e certificati e via dicendo. A partire da questo stato di cose la Saraceno denuncia il paradosso per cui, mentre l'offerta lavorativa è vistosamente carente e va in effetti decrescendo, invece di soccorrere le persone che senza loro colpa sono privi di un reddito adeguato si moltiplichino i dibattiti ed i confronti (non solo in Italia, purtroppo, ma anche in alcuni paesi europei) su come irreggimentare tali soggetti per costringerli ad accettare occasioni di lavoro che comunque o non ci sono affatto o sono "indecenti" secondo i parametri internazionali dell'ILO.

Lo specialismo non basta: fare coalizione come minimo dal reddito

di Roberto Ciccarelli

Renzismi

Matteo Renzi simula una modernità - annunciando una trasformazione in corso - e lascia intatte le diseguaglianze - segmentando i soggetti dell'esclusione e mettendoli gli uni contro gli altri nella lotta per le risorse residue. Più che alla trasformazione reale, Renzi è interessato alla coerenza di un discorso: quello del primato degli italiani. Un primato fondato su una modernità conservatrice che non concepisce l'esistenza di conflitti sociali; non intende modificare realmente le cause delle diseguaglianze che non vede; mira a rendere efficiente l'esistente e universalmente applicabile alla politica il principio manageriale di gestione aziendale.

Tale primato è un'invenzione dettata dalla reazione a una subordinazione economica, geopolitica e individuale sofferta dalle classi dominanti. Renzi riprende una lunga tradizione iniziata da Massimo D'Azeglio che intendeva "fare gli italiani", istituendo una "nazione" all'altezza di quelle europee. Un'esigenza tornata d'attualità nella seconda Repubblica durante la quale tutti i governanti hanno sentito la necessità di scolpire un profilo dei governanti a propria immagine e somiglianza. Berlusconi prima, poi Monti e oggi Renzi eseguono uno spartito dell'ideologia italiana: costruire un popolo a immagine e somiglianza del ceto dominante.

In questa rappresentazione manca la consapevolezza della condizione materiale dei governati. Anzi, tale condizione è programmaticamente cancellata e stigmatizzata: chi la ricorda è un "gufo" e rientra in una rappresentazione puerilmente semplificatoria tra "giovani" e "vecchi", "portasfiga" e "ottimisti", la "grande bellezza dell'Italia" e l'orrida opacità della burocrazia e dei sindacati, e così via. L'"Italia", gli "italiani", sono essenze evocate per la loro presunta incontestabilità e sono usate per rimuovere le contraddizioni, i conflitti, le reali ingiustizie e l'irrazionalità del sistema. L'evocazione di un "primato degli italiani" che coincide immancabilmente con chi lo enuncia, risponde a una rappresentazione irenica e pacificata della politica.

Renzi non rinuncia al conflitto, ma lo riduce a una rissa contro le ombre o proiezioni immaginose: i "gufi", appunto, la "povertà" o la "precarietà", senza mai citare le reali responsabilità. E quando è costretto ad ammetterlo, come nel caso della scuola, assicura che i problemi del precariato sono stati risolti. Renzi annuncia sempre un nuovo giorno e lusinga una ristretta *élite* che vuole sentirsi dire che tutto va bene.

Statistiche e finzioni

Non è un fenomeno nuovo, il precedente è Berlusconi che tuttavia peccava di imprecisione: pensare, ad esempio, di produrre un milione di nuovi posti di lavoro è irrealistico, data l'epoca del lavoro povero e dell'inoccupazione permanente. Renzi ha capovolto la

prospettiva: parte dai decimali della crescita del Pil, dell'occupazione drogata da 12 miliardi di incentivi alle imprese, esulta per ogni diminuzione millesimale del tasso di disoccupazione, ignorando volontariamente il fatto che questo tasso *non* misura l'intera popolazione degli attivi in una società, in particolare quella italiana con gli alti tassi di lavoro informale, grigio e in nero che la caratterizzano.

In compenso ha trovato il modo di confondere i posti di lavoro con il numero dei contratti. È un trucco convenzionale usato da tutti i governi dagli anni Novanta in poi. Ricordo quando D'Alema, all'inizio del millennio, sosteneva di avere risolto il problema del precariato perché le statistiche attestavano... l'aumento dei contratti. Era quello il suo personale bilancio a tre anni dall'entrata in vigore del "pacchetto Treu". Di recente, in un'intervista al *Corriere della Sera*, D'Alema ha fatto ammenda di quell'abbaglio, ma non si è soffermato troppo sul ruolo degli eredi del PCI nella trasformazione neoliberale del mercato del lavoro.

Un precario può cambiare contratto anche ogni giorno. Moltiplicare fino a 365 contratti all'anno per qualche milione di persone può portare a grandi soddisfazioni, in effetti. Per capire se l'occupazione aumenta, bisogna contare i posti di lavoro. Sempre che tali posti corrispondano a lavori con un salario decente e con il versamento dei contributi in un sistema previdenziale come quello italiano che non assicura una pensione degna sia a chi ha una carriera discontinua sia a chi un lavoro *comme il faut* lo mantiene a vita. Ma questo avviene raramente: più forte di tutti è l'annuncio sui contratti, utile per il meccanismo informativo che collega le parole di un presidente del consiglio all'andamento delle borse, all'*expertise* delle istituzioni internazionali che vegliano sulle percentuali macroeconomiche - il Pil, il deficit, il debito, l'occupazione - e modificano le priorità in base alle percentuali prestabilite.

Non si comprende la politica oggi fuori dal misterioso equilibrio creatosi tra gli annunci di una qualsiasi "riforma" e la simulazione di una realtà ispirata rigorosamente all'ottimismo, alla crescita, alla dimensione dell'Ego di un soggetto dominante che coincide con un discorso sull'economia fuori dalla sua crisi strutturale. Non importa se le soluzioni adottate non funzionano: ciò che conta è la coerenza tra le percentuali, la simulazione di un prodotto interno lordo in stagnazione e il sentimento del decisore politico attraverso i *social* e amplificato dai media tradizionali. Renzi vive in un regime della permanente simulazione del vero. In questa finzione, tipica di quella che Debord definiva "spettacolo integrato", si riconosce un'altra costante dell'ideologia italiana: la volontà di ridurre il paese alla misura della propria idea, usando chi lo vive come una figurina della messa in scena.

Assistenzialismo di ritorno

Il caso delle politiche contro la povertà e la dismissione di qualsiasi seria iniziativa per istituire una misura moderna di reddito di base, minimo o sostegno universale al reddito o contro povertà e disoccupazione, persino nell'ottica di un *welfare* neoliberale da "Terza Via" più volte evocato da Renzi, è esemplare. Presentando una legge delega contro la povertà il 28 gennaio 2016, insieme a una modesta iniziativa sul lavoro autonomo, il go-

verno ha approfittato di una nuova bufala creata da un titolista volenteroso di un famoso quotidiano italiano di “centro-sinistra”. Il consiglio dei ministri, si è letto il primo febbraio successivo in un’intervista al ministro del lavoro Giuliano Poletti, avrebbe approvato addirittura il “reddito minimo” in Italia, unico paese con la Grecia a non contare su questa elementare e problematica misura.

In realtà, nel corpo piccolo delle risposte, Poletti è stato molto più realistico: il sussidio da 320 euro per 280 mila famiglie poverissime e numerose sotto i 3 mila euro di Isee e con figli minori (80 euro a testa, cifra simbolica della politica dei bonus renziani) non è un reddito minimo, ma il ben più modesto “sostegno di inclusione attiva” (Sia). Questa misura, proposta dal governo Letta, è una misura assistenziale e per nulla universalistica di sostegno al reddito. La legge delega permette al governo di estendere il “Sia”, erogato mediante una “social card” di berlusconiana memoria, a condizione di vincolarlo a un nuovo obbligo, fin’ora assente in Italia: quello di “mandare i figli a scuola o accettare un’occupazione”. Finalità, ispirate a un’idea autoritaria del “*welfare-to-work*”, che potrebbero essere raggiunte in tutt’altra maniera e certo non vincolate a meccanismi che rischiano di introdurre un controllo esterno delle famiglie. Tra l’altro, il provvedimento inserisce i privati nel contrasto alla dispersione scolastica. Ci sarebbe un fondo da 150 milioni stanziato da fondazioni bancarie per realizzare un simile progetto.

La confusione sistematica tra il “Sia” e il “reddito minimo” sarà una costante per l’intera durata della discussione parlamentare e su quanto deciderà il governo nella legge delega. Non è una previsione, ma una certezza che deriva dall’analisi della programmatica trasfigurazione – anche nominalistica – di tutti gli strumenti per sostenere il lavoratore nel mercato e la persona in una società al di là del rapporto di lavoro. Questa è un’altra costante dell’ideologia italiana più recente che caratterizza l’operato di Renzi: mantenere l’esistenza di un regime della subordinazione salariale anche nel momento in cui la subordinazione si è trasformata radicalmente e il salario è stato sostituito dalla nuova tendenza del capitalismo contemporaneo: il lavoro gratuito.

Gli esempi sono numerosi, uno vale per tutti: il “reddito di cittadinanza è incostituzionale” ha detto Renzi il 6 giugno 2015. Incostituzionale per un paese “fondato sul lavoro”. Si tratta di un cortocircuito usato con maestria. Alla base c’è l’ostinazione del Movimento 5 Stelle che ha definito il proprio Ddl sul reddito minimo come un “reddito di cittadinanza”. Con la sua consueta attitudine predatoria rispetto ai sostenitori di una proposta emersa dall’elaborazione diffusa e sociale, questo movimento identificato come “l’opposizione” in Italia (in virtù del suo 25% e più di voti), ha trasfigurato la misura di “reddito minimo” in una completamente diversa di “reddito di cittadinanza”. In questo modo si è esposto all’obiezione da fine-del-mondo praticata da un ceto dominante ossessionato dall’austerità: non ci sono i soldi.

Non che un reddito di cittadinanza non sia auspicabile, ma per realizzarlo è probabile che ci voglia ben altro che una discussione parlamentare, per di più sostenuta da una compagine che non fa delle alleanze politiche una priorità. Una simile misura, del resto, resterà tanto auspicabile quanto teorica fino a quando non muterà l’orizzonte di una so-

cietà che non mostra di comprendere la necessità di superare il lavoro, in ogni sua forma. Il percorso si preannuncia lungo. Molto lungo. Renzi ha colto al volo questa confusione e l'ha usata contro i Cinque Stelle. Il risultato è stato quello di cancellare – in poche frasi – la possibilità stessa di una discussione sensata sul reddito minimo, ormai legato irrimediabilmente alle sorti di una proposta per nulla compresa. Questo è il ruolo dei Cinque Stelle: appropriarsi delle proposte che vengono “dal basso”, cambiarne il senso e portarle allo scacco, confermando infine l'irriformalità del sistema. E l'impotenza di chi intende cambiarlo. Renzi ha cavalcato questa operazione e ha dato il colpo finale, non ai Cinque Stelle che prosperano su questa sensazione di impotenza, ma alla proposta del reddito minimo.

Interessante è stato l'argomento scelto: al reddito Renzi ha opposto la classica argomentazione lavorista usata dalla sinistra conservatrice secondo la quale una simile misura contrasta con il dettato costituzionale. Un politico che sfoggia un *coté* democristiano, non lontano da un certo mondo della piccola impresa e delle banche regionali in Toscana, ha la stessa mentalità della sinistra conservatrice. Una “santa alleanza” contro il reddito. Il consenso dei dominanti su questi propositi ideologici – molto lontani dall'impianto costituzionale, come dal merito di una misura come il reddito di base – si rispecchia nel progetto di ri-subordinare il lavoro, disciplinare il non lavoro o il precariato e dividere gli esclusi dai poveri e i poveri tra i poveri.

Strategie del Jobs act

Con il Jobs Act, il governo intende restaurare per legge l'egemonia del contratto a tempo indeterminato attraverso l'ossimoro del “contratto a tutele crescenti”, un contratto stabilmente precario e vincolato alla volontà del datore di lavoro di riconoscere la “crescita” delle tutele vincolate agli sgravi contributivi. Tempo tre anni – tanto dureranno tali sgravi – e l'auspicata crescita occupazionale volgerà di nuovo allo zero.

L'uso delle norme per creare lavoro – o meglio, per indurre le imprese ad assumere in assenza di una domanda effettiva di competenze e di lavoro – meriterebbe un trattamento a parte. Più volte smentita dai promotori di una simile strategia – il partito Democratico – tale ambizione permane sulla scia di una lunga tradizione che ha caratterizzato il legislatore di ogni colore. In realtà questo equivoco di fondo è semplice da chiarire. È alimentato ad ogni riforma del mercato del lavoro perché gli interventi servono ad allentare i controlli, le tutele, le garanzie sul lavoro, oltre che l'intima consapevolezza che ogni cittadino possiede dei diritti ancor prima di essere un “lavoratore”.

L'uso eccessivo della legislazione in questo campo serve a perfezionare un dispositivo di governo su una forma di vita, ancor prima che su una o più tipologie contrattuali. Da questo punto di vista, modificare le norme è il modo più semplice per agevolare la trasformazione del rapporto tra la domanda di forza-lavoro non qualificata e privata di diritti e la consapevolezza di questa forza-lavoro di perderli o poterne reclamare altri.

La complessità delle strategie comunicative e politiche incidono sul senso delle parole e sull'uso degli strumenti legislativi ed economici. Il risultato è sempre lo stesso: il blocco

di ogni riforma reale, fosse anche quella di tutelare il singolo nel rapporto capitalistico; la complicazione dell'accesso al lavoro e del suo mantenimento. L'effetto è sempre lo stesso: la subordinazione del singolo alla logica di un'impresa interessata – da un lato – agli incentivi statali e – dall'altro lato – a pagare il meno possibile la forza lavoro e a farla lavorare gratis senza dare nulla in cambio. È un caso di sfruttamento di pluslavoro assoluto, come definita da Marx. È quello che sta accadendo in Italia.

Volano bufale

Il “reddito minimo” di Renzi merita di essere ancora analizzato in attesa della sua approvazione che potrebbe contenere altre novità. Per il governo i destinatari del “Sia” sarebbero un milione di persone (di cui 550 mila i minori). È un'altra dimostrazione della parzialità della misura giustificata, come sempre, con le ristrettezze del bilancio. Per l'Istat, nel 2014 un milione 470 mila famiglie risultavano in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni e 102 mila individui. In questi casi si parla di un reddito inferiore a 816 euro mensili in una metropoli del Nord e 548 in un comune del Sud. Su queste situazioni si continua a ragionare con la “politica dei due tempi”: per ora si parte con un milione, in seguito si raggiungeranno gli altri tre.

Anche nel “sociale” questo approccio è risultato fatale. Di anno in anno le priorità dei governi cambiano, mentre si procede con misure parziali, regolarmente sottofinanziate. In mancanza di un vero reddito minimo garantito, gli altri 9 milioni di poveri “relativi” resteranno esclusi. Ma questa non è una priorità per il governo che ha speso le risorse corrispondenti all'istituzione di un reddito minimo in Italia per erogare il bonus Irpef da 80 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito tra gli 8 e i 26 mila euro annui. I dieci miliardi necessari per finanziare una misura così intrinsecamente populista avrebbero potuto essere usati per trasformare il *welfare* italiano e l'intero sistema degli ammortizzatori sociali. Come si vede le risorse esistono, ma sono usate in maniera discrezionale.

Un altro elemento dello “*story telling*” di Renzi è legato ai fondi. Presentando la sua misura di “*welfare-to-work*”, ha omesso di citare i tagli dell'80 per cento al fondo delle politiche sociali avvenuto negli ultimi sette anni di crisi. Il governo parla di 600 milioni per il 2016, 220 per l'Asdi: il sussidio che si prende dopo avere percepito la Naspi. I fondi saliranno a un miliardo nel 2017. Si tratta di finanziamenti irrisori anche rispetto al ristretto campione selezionato. Il criterio adottato dal “piano contro la povertà” è ancora ispirato alla categorialità. Come ha più volte sostenuto la sociologa Chiara Saraceno, i sussidi al reddito per le famiglie bisognose sono usati per segmentare il corpo sociale in categorie e sotto-categorie per età, status lavorativo o pensionistico, ad esempio. E hanno come risultato di mantenere i soggetti nella trappola della povertà.

Questa strategia, implicita nel racconto della “riforma permanente” che si fa oggi in tempi di crisi strutturale, è accompagnata dalla sistematica ridefinizione dei criteri di accesso ai sussidi in senso restrittivo. Tutto è lasciato al caso e all'arbitrio: anche questo è un modo per governare la miseria e l'esclusione. Se si appartiene a una categoria “fortu-

nata” – per reddito, per esclusione, per povertà estrema – si percepisce il sussidio, peraltro iper-condizionato e dipendente dalla disponibilità e dalla compassione di chi governa. Questo è il modo di riprodurre l’esclusione sociale: attraverso l’uso dei parametri statistici e del controllo della vita degli individui. L’alternativa “socialdemocratica” dell’erogazione di un reddito minimo garantito degno di questo nome, è stata di solito praticata nel corso del Novecento all’insegna dello stesso deliberato progetto di disciplinamento della popolazione. Sono modi di governo distinti: quella di Renzi – non diversamente dai suoi numerosi predecessori – consiste nel governare la miseria attraverso la miseria prodotta dallo Stato sociale.

La sua deliberata volontà di sottrarsi a una sistemazione generale del reddito minimo sta producendo conseguenze a catena. Il “piano contro le povertà” non affronta l’enorme e confusissima legislazione prodotta negli ultimi due anni dalle regioni spinte a fare qualcosa contro l’emergenza sociale. Ci troviamo in una situazione in cui la Valle d’Aosta ha un reddito strutturale che può essere erogato per cinque mesi anche alle partite Iva. In Puglia, invece, c’è un sussidio da 600 euro per i poveri, ma i requisiti escludono chi lavora e i precari. Tutto è occasionale e improvvisato in Italia. Tranne la povertà.

La proposta

Vale la pena riassumere la proposta sostenuta anche dal BIN (Basic Income Network) Italia per comprendere i termini del discorso. Questa idea di “reddito minimo garantito” risponde a quattro principi: il reddito dev’essere individuale, sufficiente, congruo rispetto alle competenze al reddito e al lavoro precedente e riservato a tutti i residenti. Il reddito minimo non va considerato come una misura alternativa al sussidio di disoccupazione (la «Naspi» o il «Dis-Coll» previsti dal Jobs Act) e, tanto meno, un sussidio contro la povertà assoluta, come invece ha fatto Renzi. Dev’essere invece considerato anche uno strumento opposto a chi pensa che un reddito deve essere accettato in cambio di un lavoro «purché sia». Sono elementi utili per prefigurare una riforma del *welfare* in senso universalistico, ben diversa da quella contenuta nel Jobs Act per il solo lavoro dipendente.

Il costo del reddito minimo varia tra i 15 ai 26 miliardi di euro. L’incertezza deriva anche dal fatto che nel nostro paese esistono misure frammentate e incoerenti che andrebbero semplificate e gradualmente accorpate. Una buona parte di questi fondi potrebbero essere ricavati da una riduzione strutturale delle spese militari, da una imposta sui grandi patrimoni e da una maggiore tassazione dei giochi d’azzardo. Ipotesi ormai di senso comune, nella società e in una larga porzione dell’opposizione parlamentare, che non ha trovato ascolto nel governo.

Gli schieramenti

La situazione non è lineare perché in un campo già piuttosto ampio e confuso è emersa con forza la proposta del “Reddito di inclusione sociale” (Reis) sostenuto dall’Alleanza contro la povertà, promossa sin dal 2013 dalle Acli e dalla Caritas. A questa campagna hanno aderito, tra gli altri, la Comunità di Sant’Egidio e i sindacati confederali Cgil Cisl e Uil. Le ipotesi sostenute sono molto diverse, come anche gli obiettivi. Solo in parte coin-

cidenti. La divergenza non è solo tra “cattolici” e “laici” o “sinistra”, ma spacca a metà le sinistre e il mondo sindacale. La proposta di reddito minimo garantito è ancora minoritaria in una società dove le centrali sindacali negano l’urgenza di una simile misura, preferendone un’altra fuori dal salario ma comune alle proposte di sussidio contro le povertà.

Colpisce la differenza di posizionamento tra la Fiom e la Cgil, in particolare. Per Landini, infatti, avere scelto la campagna “reddito di dignità” significa avere abbracciato questa idea: per combattere disoccupazione, precarietà e povertà bisogna attivare l’individuo e promuovere la sua autonomia. Camusso, e gli altri sindacati, pensano invece di raggiungere gli stessi obiettivi privilegiando misure a sostegno delle famiglie poverissime. Da un lato, c’è l’aspirazione a costruire un *welfare* universalistico, sia pure con misure imperfette. Dall’altro lato, si rischia di imporre un *workfare* paternalistico e caritatevole. Una volta ricevuto questo Reis, infatti, tutti i membri della famiglia tra 18 e 65 anni ritenuti abili al lavoro devono attivarsi alla ricerca di un impiego; dare disponibilità a iniziare un’occupazione offerta dai Centri per l’impiego e a frequentare attività di formazione o riqualificazione professionale.

Questa misura è intestata ai capofamiglia, e non ai singoli. Se realizzata, sarà rafforzata l’immagine di un *welfare* maschile, fondato sul familismo, in contesti di povertà e deprivazione. E lo Stato rischia di diventare un censore, o un prefetto che controlla la vita delle persone che devono rispettare l’impegno a dimostrarsi disponibili a qualsiasi offerta di lavoro. In più il Reis rischia di sposarsi con l’idea ricorrente nel governo secondo il quale bisogna mettere la gente al lavoro anche nel volontariato, o nei lavori socialmente utili, in cambio di un sussidio di povertà.

Nell’ottobre 2015 è sembrato che fosse possibile una convergenza nel mondo cattolico. Alla manifestazione “Misericordia Ladra”, indetta da Libera l’11 ottobre al teatro Ambra Jovinelli di Roma si è ascoltata questa dichiarazione: «La Caritas e l’Alleanza vanno in direzione del nostro progetto» ha detto Don Ciotti di Libera. Il vice direttore vicario della Caritas italiana Francesco Marsico ha sostenuto: «La proposta di reddito di dignità costa 14 miliardi di euro all’anno – ha detto – il nostro Reis ne vale 7. Faremo una parte del percorso insieme, sugli altri 7 miliardi vedremo cosa fare».

Nel panorama della lotta contro la povertà, per il diritto a una tutela universale contro la disoccupazione e il ricatto del lavoro precario, avrebbe potuto essere una novità di grande spessore politico. Unire nello stesso percorso le 1600 associazioni antimafia coordinate da Libera e dal Gruppo Abele alle reti della Caritas, senza dimenticare i partiti, le associazioni e i movimenti sociali che sostengono la proposta del reddito minimo garantito, avrebbe significato la creazione di un fronte unico. La notizia avrebbe potuto diventare una novità politica se si fosse tenuta la manifestazione nazionale contro la povertà e per il reddito originariamente annunciata dalla «coalizione sociale» e da Libera. Le ragioni per cui non è stata organizzata non sono note ufficialmente. Ufficiosamente si è parlato di dissidi interni non meglio specificati e di idee diverse sull’opportunità di organizzare un corteo a Roma. Una situazione di stallo che ha indebolito il lavoro politico e culturale svolto. L’iniziativa legislativa di Renzi, avvenuta solo tre mesi dopo questa fine incerta, ma probabilmente ancora non definitiva, è passata quasi sotto traccia.

Dilemma Cgil

In questo scenario la Cgil mantiene una posizione no-reddito. Questa misura manca nella “carta dei diritti universali del lavoro” con la quale Corso Italia ha voluto riscrivere lo statuto del lavoro del 1970. Si parla di un’estensione del sussidio al reddito in termini di ammortizzatori sociali e almeno su questo terreno si avverte uno sforzo nell’immaginare una forma di tutela tendenzialmente universalistica.

Si avverte tuttavia una ritrosia nello spingersi oltre. La priorità della persona sul rapporto di lavoro potrebbe essere un argomento per arrivare a giustificare la necessità di un reddito universale indipendentemente dal lavoro e dal non lavoro. Ma così non è perché, nonostante le premesse, al cuore della cultura del sindacato resta un nodo giuslavoristico insuperabile: la centralità del rapporto di lavoro, in qualsiasi forma. L’universalità teorizzata deriva astrattamente dal rispetto delle regole all’interno di questo rapporto, non dal riconoscimento dalle esigenze universali della persona al di là della sua posizione lavorativa o dalla sua necessità di identificarsi nell’astrazione del lavoro in quanto tale.

Permangono in questa posizione del sindacato alcune obiezioni avanzate anche in altri ambiti della sinistra. La principale è quella per cui un reddito sganciato dal lavoro, e a tutela dell’autonomia della persona, in realtà aiuterebbe il capitalismo a sostenere la sua corsa. Oppure, ed è la seconda obiezione in un certo senso opposta, nuocerebbe alla produttività del lavoro e quindi danneggerebbe il lavoratore che non avrebbe ad esempio i contributi per pagarsi la pensione. Queste e altre obiezioni giocano all’interno del campo del lavoro – una cultura rigidamente deterministica ed economicistica – che ha ispirato la parte maggioritaria del sindacalismo confederale come quello di base. Su questa base si innesta l’illusione di ripristinare una normalità nel rapporto tra il lavoro dipendente o salariato ed età della pensione. Questa, non a torto, è considerata la misura standard per lo sviluppo ordinato di una vita. A questa “normalità” è associata l’idea del ripristino – in un giorno lontano – di un rapporto equilibrato tra democrazia e capitalismo.

Queste due ipotesi rappresentano l’immaginario che domina il campo di ciò che viene ancora definito “sinistra”. Solo che questa epoca molto difficilmente tornerà. E non tornerà nemmeno quella certezza, allo stesso tempo minacciosa e rassicurante, di un *welfare* che conduce un individuo dalla culla alla morte.

Fuori da questa cornice prevale – oggi è ancora più evidente – l’approccio pauperistico di lontana ascendenza cattolica che identifica l’ipotesi del reddito con il sussidio ai poveri, o meglio alle famiglie con un reddito al di sotto della soglia di povertà. Questo approccio rischia sempre di essere strumentalizzato con il conservatorismo compassionevole di una politica neoliberale che taglia le risorse del *welfare* pubblico burocratizzato e lo sostituisce con ipotesi finanziarie o privatistiche sostenute dalle parti più retrive sia nel mondo della cooperazione che in quello più vicino ai partiti di destra come del centro-sinistra.

Cosa significa autonomia

È importante la convergenza tra il mondo dell'associazionismo rappresentato da Libera e quello proveniente dalle esperienze dei movimenti sociali, di ispirazione marxista e post-operaista, e dalla sensibilità liberal-democratica di ascendenze rawlsiane o libertarie rappresentate da figure come Philippe Van Parijs. Tali posizioni si sono saldate con una parte minoritaria della sinistra politica, almeno in Italia. Ma questo insieme resta ancora arretrato sia rispetto alle culture dominanti, vincolato alla loro arretratezza rispetto alla drammatica urgenza della nuova questione sociale. Non aiuta una maggiore comprensione di tale urgenza nemmeno la scarsa conoscenza del dibattito economico e politico sul reddito minimo garantito. Per lo più il reddito minimo è identificato con la versione che ne ha dato Hayek in una chiave di abolizione delle tutele pubbliche garantite dallo Stato sociale. Pur non mancando differenze e sfumature nel complicato mondo della Cgil, questo resta il timore di fondo che impedisce una seria discussione sul reddito all'interno del sindacato.

È un'incertezza fatale perché, al di là del reddito che in sé non è certamente una misura salvifica e presenta anzi numerosi punti problematici rispetto alle modalità di applicazione, qui è in discussione un problema fondamentale per le culture della sinistra socialista e comunista, riformista e rivoluzionaria: lo spazio dell'autonomia individuale e collettiva. La bandiera del reddito viene di solito agitata per affermare questo spazio, sottraendolo sia allo Stato che al mercato. Tale autonomia è la premessa per creare una vita in comune, al di là del lavoro svolto, e indipendentemente dalle astrazioni giuridiche predisposte dal diritto del lavoro per tutelare i valori costituzionali. L'autonomia è un'universale concreto e incarnato, oltre che una facoltà produttiva o potenza a disposizione di un singolo. Non è un oggetto né una categoria da affermare in via teorica. L'autonomia si crea e si ricrea, va tutelata dal punto di vista costituzionale ma soprattutto dentro il lavoro. Inoltre è l'occasione per affermare un progetto politico e un modello per la convivenza e il conflitto.

Che sia questa l'origine della cultura sindacale della Cgil non va dimenticato. Talvolta ho sentito il segretario Susanna Camusso evocarlo. Ma non abbastanza. Dalla fondazione del sindacato a oggi molto tempo è passato e quell'originaria tensione verso la costruzione dell'autonomia sul lavoro e nella società è scomparsa dalla liquidazione dell'antica cultura autonomista basata sulla cooperazione e il mutualismo. Una cultura delle antiche leghe operaie e del mutualismo cittadino che diede vita anche a questo sindacato. Oggi andrebbe ripensata questa tradizione, come suggerì per tempo Pino Ferraris. L'ipotesi del reddito di base troverebbe una base teorica, oltre che sociale, più ampia della pur importante cultura liberal-democratica che l'ha nutrita.

La traiettoria di questa reinvenzione culturale è in sostanza contenuta in libri tra loro affini, pubblicati in anni recenti, per quanto riguarda l'ispirazione e la necessità del tempo: penso al libro *Solidarietà* di Stefano Rodotà, *Del Comune* di Pierre Dardot e Christian Laval o a quello che ho scritto con Giuseppe Allegri *Il Quinto stato*, per fare solo alcuni e parziali esempi.

Il nostro problema

Un bilancio delle campagne per il reddito minimo garantito, che hanno portato anche alla definizione di vari progetti di legge, abbandonati in parlamento, è ormai necessario. Il protagonismo coraggioso, e intelligente, di associazioni come il Basic Income Network-Italia è stato notevole, considerate le forze a disposizione e la chiusura totale dell'orizzonte di una reale trasformazione. Uno dei limiti che questa battaglia ha incontrato è la passivizzazione dei soggetti reali, interlocutori e primi destinatari di una riforma "rivoluzionaria" per gli standard italiani. La confusione sistematica che vige nel Palazzo su tutte le misure per innovare le politiche sociali in senso minimamente democratico obbedisce a un modo di governare che mira all'assoggettamento attraverso la permanente deviazione del senso delle parole e delle categorie e la produzione di simulacri.

La lotta per il reddito di base incondizionato – perché questa è la reale aspirazione del Basic Income Network – si scontra con un limite paradossale: la razionalità del ragionamento basato pragmaticamente sul bilancio dei costi e dei benefici, sull'analisi attenta della coerenza del bilancio pubblico e di una riforma della fiscalità generale in senso progressivo. Questa razionalità è fondata sull'equità, la giustizia, la proporzionalità e la progressività, ma risulta paradossalmente insufficiente per mobilitare dal basso i diretti interessati. Uno dei limiti che continuo a riscontrare nei tentativi di riattivazione alternativa dei gruppi sociali è la difficoltà di riconoscersi in quanto soggetti di diritto. Questa crisi non dipende solo dalla capacità psicologica di credere in se stessi, quanto da quella che ha investito una categoria fondamentale per il discorso giuridico moderno: il soggetto di diritto, appunto. Essa è arrivata a tal punto da risultare incredibile agli occhi di quelli che si è ritenuto fossero i suoi naturali destinatari. Ciò che è nuovo è che questa "incredulità" è cresciuta negli ultimi tempi soprattutto tra i ceti medi, e in particolare quelli che dovrebbero essere più sensibili a un discorso pragmatico e progressista come, in fondo, è quello sul reddito minimo. È una forma peculiare di sfiducia nella politica considerata una disciplina astratta, così come astratti sono considerati i sindacati o lo stato. In passato questa condizione era nota nelle classi lavoratrici: da qui l'impegno delle avanguardie politiche e dei partiti operai nella costruzione di una "coscienza" capace di ricongiungere gli individui alla loro identità con una determinata idea generale: la "classe". Oggi in questa situazione si trovano anche i ceti medi. Ma per loro non c'è un'idea di classe a cui ricorrere per evocare un'unità e un progetto razionale. Nel dopoguerra si sono identificati con la "democrazia costituzionale", con un'idea "moderata" della politica fondata su un illusorio equilibrio tra le parti sociali o le classi e su una regolazione del mercato basato sulla concertazione e l'affiliazione familistica o corporativa. Oggi questi strumenti non sono più efficaci, considerato che i "corpi intermedi" e la disciplina costituzionale che li ha legittimati sono stati superati dall'ipotesi di mediazione personale da parte del Capo o del Leader carismatico, centro del populismo europeo.

Il discorso del governo oggi è ispirato apparentemente al principio dell'autonomia dell'individuo. Ma anche questa è una simulazione. Com'è ormai emerso dagli studi critici sul *management* del capitale umano o dell'impresa, come dai più evoluti studi sulle tecniche neoliberali nel campo del lavoro o in quello della medicina (due esempi: Alain Supiot e Nikolas Rose) quello della responsabilizzazione e dell'*empowerment* dell'individuo sono prerogative fondamentali per il discorso politico quotidiano. Mirano alla mobilitazione totale del lavoratore e del non lavoratore, una tecnica particolarmente utile sia sul

luogo del lavoro sia tra chi (giovane o meno giovane) è alla ricerca di un lavoro e deve dimostrare la propria disponibilità a essere occupabile. Le continue speculazioni sulle statistiche riguardanti il lavoro rientrano in questo quadro e mirano alla legittimazione della mobilitazione dell'individuo, invitato a raggiungere gli obiettivi predisposti dalla politica o dalle agenzie internazionali di sorveglianza sulle sorti dell'economia o della finanza.

In questo scenario un reddito inteso come tutela dell'autonomia individuale potrebbe persino essere legittimo. In realtà, quella prospettata oggi dalla governamentalità è una nuova forma di dipendenza, di tipo personale, rispetto al comando dell'impresa. E dove manca l'impresa al comando di un soggetto sociale o di un'autorità. Da qui l'importanza della credenza nella politica contemporanea. Il reddito, invece, è un *escamotage* – un'astuzia politica – per inserire nella società del non lavoro, del precariato e della dipendenza personalizzata 24 ore su 24 una quota crescente di autodeterminazione capace di sottrarre – se necessario – il soggetto dal ricatto di un dispositivo di soggettivazione e di dipendenza ormai interiorizzato.

Il problema di proposte ragionevoli come il reddito minimo garantito – per non parlare della sua forma universale ed incondizionata di reddito di base – è duplice: da una parte l'uso del diritto (costituzione compresa) da parte del contemporaneo stile di governo: ciò che Foucault definiva “governamentalità” neoliberale. Dall'altro lato, è la crisi del welfare neoliberale affermato in Europa dalla “svolta” *blairiana* della socialdemocrazia. La sua torsione in *workfare* e disciplinamento della popolazione precaria e disoccupata con i *mini-jobs*, i contratti a zero ore o i *voucher* nega la possibilità di istituire norme garantiste per il soggetto. Oggi il mercato del lavoro si governa attraverso il *welfare* che controlla e rigenera la povertà. Il reddito è uno dei possibili strumenti per dimostrare che quella povertà non è irrimediabile e che il *welfare* non è un bene comune, ma una sfida politica insidiosa.

Critica dello specialismo e politiche delle coalizioni

La politica è costante rielaborazione di un principio di soggettivazione alternativo, creazione di nuove occasioni di dissidio e pratica rivoluzionaria dell'incommensurabile alla luce di concrete misure e pratici strumenti di riforma. Per condurre questa attività molto complessa bisogna essere mobili, mai riconciliati e sempre un passo in avanti rispetto al dispositivo che riduce la realtà alla finzione e alla sua valorizzazione nel meccanismo del controllo e del governo.

In questa cornice abbiamo riscontrato un limite nelle lotte per il reddito in Italia: collocarsi sul terreno dell'*expertise*, della consulenza, della risoluzione pragmatica non è bastato per chiarire la ragionevolezza di questa misura in un momento di grave emergenza sociale. Questo è anche lo stile scelto dalle associazioni del lavoro autonomo, ad esempio, fuori dai sindacati o dalla politica. Loro pongono problemi diffusi in un gruppo socio-professionale e interloquiscono direttamente con il parlamento e la politica. Il “pragmatismo” o l'appello al realismo o al dialogo non bastano per neutralizzare la potenza del falso che anima la politica istituzionale. Se, come scriveva Debord, il falso è un

momento del vero in una società dello spettacolo, allora lo stile puntuale dell'emendamento o l'arte del dettaglio sono inefficaci. Stilare tabelle, tracciare linee sui grafici, pretendere l'oggettività o provvedere alla scrittura di disegni di legge alternativi da depositare nelle commissioni parlamentari serve a fornire elementi a un dispositivo che soddisfa altre necessità. È un lavoro utile per i custodi della finzione politica, ma non porta nessun avanzamento reale nella costruzione di una soggettivazione alternativa.

Questo è il problema del potere e, oggi, non è disponibile alcuna soluzione per affrontarlo. Lo si può, in compenso, decostruire. Non è abbastanza, per la diffusa esigenza di azione, ma è un punto di partenza, com'è l'attitudine pragmatica che anima l'attuale stagione di nuovo sindacalismo e auto-organizzazione. La dimensione pulviscolare di questa consultazione permanente tra piccole avanguardie consapevoli sarà limitata finché le singole istanze resteranno separate, innestando talvolta una concorrenza sulla priorità di una misura rispetto ad un'altra. Ad esempio, il reddito è una misura decisiva perché indica la necessità di una generale trasformazione. Fino ad oggi ci si è limitati a spiegare la misura in sé, ora si tratta di esplicitare il contesto in cui sarebbe inserito.

Il problema resta la partecipazione dei soggetti che sarebbero i destinatari di queste o altre misure. La loro vita possiede molte altre esigenze alle quali la proposta del reddito allude, ma che di solito non sono esplicitate. Parlo di problemi fiscali, previdenziali, professionali, lavorativi che si aggiungono a quelli "classici" del *welfare* e di una sua riforma in senso universalistico. In questa cornice non bisogna perdere di vista il decisivo scenario europeo e il suo impatto censorio su un paese come l'Italia. La necessità di una riforma del sistema si scontra evidentemente contro un blocco politico, quello dell'austerità.

Il pragmatismo legato a una singola proposta o "tema" ha mostrato i suoi limiti, ma possiede anche delle risorse. Bisogna tuttavia rovesciare il punto di vista, a partire dalla *critica dello specialismo*. Questo è un lavoro politico e culturale assente in un'epoca in cui si pensa di supplire alla manifesta incapacità della politica istituzionale o di professione offrendo gratuitamente le competenze elaborate nel corso della vita professionale. In realtà, la cooptazione di professionisti (avvocati, medici, farmacisti, giornalisti) è già avvenuta da tempo, senza risultati tangibili.

La critica dello specialismo, e della divisione tra lavoro intellettuale e lavoro politico, potrebbe tornare utile a chi vuole sottrarsi dalla cooptazione del sistema che neutralizza le potenzialità e non intende essere confinato nel calderone della "società civile" dove tutto è omogeneo, uniforme e prigioniero di un primato inesistente. La critica dello specialismo dovrebbe essere accompagnata dalla capacità di intrecciare le istanze specifiche in una rinnovata capacità di istituire coalizioni fluide e realmente funzionanti. L'elaborazione delle soluzioni va sempre accompagnata con la costruzione di reti o gruppi trasversali e aperti che intrecciano provenienze socio-professionali diverse, il basso e l'alto, in una costante consultazione di cittadinanza sulle modalità di associazione e sui contenuti delle proposte. Oggi si può passare dalla fase del protagonismo dei gruppi specifici alla generalizzazione sociale delle istanze individuali. Al contrario del "civismo" ovunque evocato, questo fare politica si nutre direttamente delle questioni sindacali, fiscali, previdenziali, economiche o imprenditoriali al di fuori delle rappresentanze tradizionali nel

lavoro dipendente come in quello autonomo. Lo stesso discorso va fatto dentro e contro le rappresentanze delle questioni sociali dove esiste un'analogia tensione verso il professionalismo e lo specialismo che impedisce la creazione di movimenti di aggregazione nuovi e incollocabili.

Altro punto determinante è non limitare l'azione a una consultazione semi-privata con i rappresentanti politici interessati a sostenere una battaglia nelle aule parlamentari. Di solito questo è considerato l'ultimo stadio di una mobilitazione che può passare da uno *speakers' corner*, un *tweet-storm* e anche da un referendum o una legge di proposta popolare. La vicenda del reddito minimo dal 2012 al 2016 ha dimostrato che è insufficiente. Certo, si dirà che è stata scelta questa strada perché i movimenti e i settori sociali interessati a questa battaglia l'hanno abbandonata. In una società ridotta alla passivizzazione dello spettacolo della politica è molto difficile – per non dire impossibile – uscire dallo specialismo e dalla consultazione individuale. Tutto vero. Ciò non impedisce di puntare su una battaglia culturale innanzitutto all'interno della sinistra e del sindacato, di chi si riconosce nel movimento Cinque Stelle o dell'associazionismo per modificare la passività dominante.

Riconosco l'estrema difficoltà di un passaggio dal pragmatismo alla battaglia culturale, non di valore esemplare, ma generale. Non esiste volontarismo, né organizzazione capace di gestire una simile impresa. Nell'indeterminatezza si può tuttavia scegliere il modo e la qualità di un'azione che mira passo dopo passo (ecco il pragmatismo) a consolidare un'ampia coalizione, a partire da questioni concrete e oggettivamente correlate. E affermare, per quanto possibile, un universalismo concreto nei settori sindacali, professionali o popolari, dove vige la divisione e la segmentazione (ecco la politica).

Il nemico delle coalizioni non sono le rappresentanze esistenti, ma il loro specialismo e la divisione del lavoro nelle rappresentanze e nella società. L'obiettivo delle coalizioni – una nuova forma dell'associazione politica e culturale – è sconfiggere l'ideologia dello specialismo. E questo lo si può fare solo con i diretti interessati. Il reddito è un buon punto di partenza.

Basic income: democrazia senza condizioni

di Giso Amendola

«L'Italia è un Paese ricco di contraddizioni, che ha il sole per nove mesi l'anno e con un reddito di base la gente si adagerebbe, si siederebbe e mangerebbe pasta al pomodoro». Correva l'anno 2012, quando l'allora ministra del lavoro del Governo Monti Elsa Fornero rispondeva in questo modo piuttosto infastidito ad un'irruzione di precarie durante uno dei "tavoli" sul lavoro e le garanzie che accompagnarono l'attività di quel governo. Qualche anno dopo, per la verità, l'oramai ex-ministra ha problematizzato alquanto la sua posizione, davanti al prolungarsi irrisolvibile della crisi e all'evidente impossibilità di funzionamento delle garanzie previdenziali per una generazione dai redditi scarsi e discontinui. In altre dichiarazioni, ha riconosciuto perciò la necessità di qualcosa come un reddito minimo, e ha anche insistito – giustamente – sulla scarsa o nulla universalità delle garanzie in opera, e sulla necessità di approntare garanzie effettivamente universali a fronte della frammentazione delle condizioni sociali e di lavoro. Insistendo però sempre su un punto: universalizzare, sì, ma non indiscriminatamente. Occorre pur sempre qualche meccanismo selettivo, qualche riferimento al merito o quantomeno all'impegno personale, un corrispettivo in termini – se non altro – di buona volontà, di sforzo verso l'inserimento lavorativo.

È una parabola fortemente simbolica: prima si dichiara un no secco al *basic income* perché è la via alle mollezze dello spirito, via ovviamente lastricata dagli spaghetti "ca' pumarola", come richiede la retorica consueta dell'Europa virtuosa nordica contro i dissoluti, pigri, indebitati e assolti pastasciuttari mediterranei. Poi, quando la crisi morde, i consumi s'azzerano e la stagnazione diventa regola, si apre, in nome di un buon senso molto minimale, all'idea che un qualche ammortizzatore sociale più o meno universale – "tipo" reddito garantito – sarebbe necessario, specie in Italia che è tra i pochissimi paesi europei a non conoscerne alcuno, ma allo stesso tempo si ribadisce con forza che non deve essere cosa "indiscriminata", che deve richiedere una risposta in termini di impegno, che deve essere correlato all'adempimento di un qualche dovere: o almeno a un qualche osservabile segno esteriore di una retta disposizione d'animo, come sembrano pretendere tutti questi nuovi teologi morali e catechisti del *welfare*. Se ci spostiamo dalle voci dell'*establishment* più o meno filoauusterità, a quelle provenienti dal variegato mondo dei "populisti", dei gestori dei rancori prodotti dalla dissennatezza delle élites, la litania, non tanto sorprendentemente, non cambia di molto. Per esempio: se il Movimento 5 Stelle ha colto l'importanza del tema del "reddito di cittadinanza" (loro lo chiamano così, e con le oscillazioni del movimento in materia di migrazioni, si comprende bene che non è solo un problema di aggiornamento lessicale), la proposta di legge su cui incentra la sua campagna, e anche tutto il suo discorso pubblico, insiste comunque sul dovere di "disponibilità" al lavoro, su meccanismi di non rifiutabilità dell'offerta di lavoro e così via.

Insomma: la crisi sta creando effettivamente una sorta di senso comune sulla necessità di estendere forme di sussidio e di protezione almeno parzialmente sganciate dalla prestazione lavorativa, e però resiste nonostante tutto l'idea che bisogna inserire pur sempre dispositivi disciplinari, costringitivi, o almeno pedagogici. Delle due caratteristiche fondamentali da tempo individuate dai sostenitori del *basic income*, l'universalità e l'incondizionatezza, la prima in qualche modo comincia ad ottenere una qualche attenzione persino maggioritaria: che i *welfare* nazionali residuali siano estremamente particolaristici, e che bisogna darsi da fare sulla strada di una universalizzazione di ammortizzatori e servizi, è, oramai, almeno in teoria, un'assunzione centrale nell'agenda della discussione sulle politiche pubbliche. Dell'incondizionatezza, invece, neanche a parlarne: il fantasma del dissoluto cacciatore di sussidi che attraversa le frontiere come turista del *welfare* pur di non attivarsi "seriamente", è l'autentico spettro che s'aggira nell'Europa della rinascita delle frontiere e della rinazionalizzazione dei diritti di cittadinanza.

Come la storia del dibattito sul *basic income* dimostra, gli ostacoli più resistenti sono proprio i tabù morali: il "senza condizioni" è avvertito come la vera minaccia "dissolutiva" che il reddito di base universale e incondizionato inserirebbe all'interno delle condizioni accettabili di costruzione dello spazio pubblico. Il risultato, alla fine, è quello che abbiamo davanti agli occhi: in Europa un qualche passo verso un'universalizzazione dei sussidi e degli ammortizzatori sociali nella crisi si sta pure facendo, ma il tutto resta confinato dentro la logica strettamente condizionata e condizionante del *workfare*. Ma proprio questo non riuscire ad andare al di là di una inevitabile imposizione di condizioni, rende gli interventi residuali e asfittici, e, soprattutto, non permette di trasformare il *welfare* da protezione più o meno "assicurativa" ai margini dei processi produttivi, in volano di emancipazione e sviluppo dell'autonomia individuale e collettiva. Ci ritroviamo, quindi, sempre più con un *welfare* che non solo diventa sempre più residuale a causa dei tagli imposti dalle politiche di bilancio dell'*austerità*, ma che accresce ancora di più quegli aspetti di disciplinamento e di controllo sociale che già il *welfare* classico ha sempre portato con sé: proprio quando sarebbe invece urgente superarli, per approntare strumenti efficaci di potenziamento dell'autonomia personale e di liberazione dai ricatti che la precarizzazione del lavoro genera continuamente sulle vite.

In questo persistere di un senso comune *workfaristico*, c'è evidentemente il peso di un moralismo perbenista e virtuosista duro a morire. Ma pesa, probabilmente, anche una interpretazione della crisi che, sul piano politico-culturale prima ancora che su quello strettamente economico, soprattutto le forze della sinistra socialdemocratica europea hanno tradizionalmente fatto propria. Individuare e decostruire quest'interpretazione forse può servire a capire come forzare questi blocchi culturali, e come rafforzare al contrario campagne politiche che valorizzino oggi del *basic income* non solo il lato universalistico, ma proprio quello incondizionato, verso una fuoriuscita decisa dai limiti *workfaristici* che affliggono le politiche pubbliche contemporanee.

La postura socialdemocratica nei confronti della crisi è stata essenzialmente segnata da un atteggiamento di difesa e di rimpianto. Lo stato sociale, nella sua espressione nazionale, è stato vissuto come l'unico spazio in cui poteva darsi una mediazione virtuosa: il

welfare nazionale è apparso, anche dal punto di vista etico, come l'incarnazione perfetta della mediazione tra capitale e lavoro, come il luogo della sintesi più avanzata tra l'"alto" della sovranità dello Stato e il "basso" dei soggetti collettivi politici, sindacali e sociali. Più che ricordarne la genesi nelle lotte operaie e nei conflitti sociali che avevano permesso il consolidamento di un compromesso sociale avanzato, nell'organizzazione della forza dei subordinati contro l'accumulazione capitalistica, nello sciopero e nell'insubordinazione, la socialdemocrazia europea ha sempre preferito celebrare il risultato, l'equilibrio finalmente raggiunto, e cristallizzare la mappa dei soggetti che quell'equilibrio certificava. Lo stato sociale – all'interno dei confini degli stati nazione – diventava così, per queste sinistre, il quadro generale di praticabilità e, prima ancora di pensabilità, dell'azione politica. Esiste il sospirato "Stato giusto": ed è lo stato sociale-nazionale, non assunto come equilibrio storico determinato che scaturisce da precisi, reali, nominabili conflitti storici durissimi, ma celebrato come una sorta di "punto d'arrivo" della storia progressiva. Del resto, la cultura storicistica e dialettica aiutava molto a costruire un'idea teleologica di sviluppo storico, che trasfigurava quel compromesso prodotto dall'esito – provvisorio – del conflitto di classe nell'ultima stazione della vita dello spirito oggettivo.

La reazione nei confronti della crisi di quelle mediazioni nazionali – proprio perché costruita su un'idealizzazione di quel modello di stato sociale, dei suoi soggetti sociali di riferimento e delle sue strutture politiche di mediazione – non poteva allora che produrre un atteggiamento puramente reattivo: la crisi dello stato sociale è stata letta nel segno dell'attacco *esterno* a un modello di stato di cui si erano ignorati o cancellati i fattori *interni* di conflitto e di crisi, o, in ogni caso, è vissuta nel segno della "perdita", del "lutto", del consumarsi irrimediabile di riferimenti politici e di soggetti sociali vissuti come insostituibili. Di qui, due scelte, alternative e obbligate, e ambedue rivelatesi alla lunga catastrofiche per le sinistre europee: o il puro e semplice "cambio di casacca", e l'adattamento acritico alle politiche neoliberiste, l'interiorizzazione della norma della concorrenza, l'accettazione delle politiche di smantellamento del *welfare* come risoluzione alla "crisi fiscale" dello stato sociale; oppure, dall'altro lato, un atteggiamento di rimozione di ogni ragione "interna" della crisi dello Stato sociale e di asserragliamento – destinato già alla radice alla subalternità politico-culturale e alla sconfitta – nella difesa ad oltranza di quella mediazione, compreso anche il rifugio nei confini nazionali come postazione difensiva contro i "destabilizzanti" flussi globali. In sintesi: o le varie versioni di "terza via", sempre più subalterne alla cultura neoliberale, oppure, in perfetta simmetria, il richiudersi in posizioni nazional-populiste e neosovraniste, culminate nella campagna di parte della sinistra francese a favore del "no" al referendum sulla cd. "costituzione europea" del 2005.

C'era evidentemente la possibilità di un'altra lettura della crisi, che avrebbe portato a conclusioni politiche del tutto diverse. E soprattutto, per quel che qui ci riguarda, ad uscire dall'alternativa tra difesa impotente del *welfare* statale classico, incentrato sulla centralità del cittadino-lavoratore come perno della "grande mediazione" dello stato sociale nazionale, e adesione acritica alle politiche di privatizzazione e finanziarizzazione del *welfare* e dei diritti sociali imposte dai neoliberisti. Ma la lettura alternativa e non di-

fensiva della crisi è diventata impossibile perché nel frattempo era stata cancellata tutta la critica “da sinistra” dello stato sociale nazionale, tutto ciò che, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, aveva messo in discussione gli equilibri dello stato sociale, non nel senso del suo smantellamento, ma proprio in direzione della trasformazione radicale delle soggettività su cui si fondava, del superamento dei suoi confini oltre la stato nazionale, della rottura dei suoi aspetti più marcatamente disciplinari.

Riflettendo sulla crisi, il grosso della sinistra tradizionale ha ritenuto di rimuovere la rottura del Sessantotto e del decennio successivo come se quell’evento non avesse nulla a che fare con le ragioni della crisi dello stato sociale tradizionale; ha ragionato come se il nesso stato/cittadinanza/diritti fosse stato solo distrutto dall’esterno e dall’alto dai neoliberalisti e non fosse stato già invece potentemente messo in discussione “dal basso”, dall’irruzione di soggetti, bisogni, modalità di produzione e forme di vita che avevano poco da spartire con lo spazio politico e sociale della mediazione costituzionale classica. Alla meglio, la sinistra ha derubricato quel passaggio d’epoca sotto l’etichetta di un utile e progressivo allargamento dei diritti civili, scartando come “eccesso”, dovuto più o meno ad estremismo ed infantilismo, tutto quanto trascendesse quel quadro. Oppure, il pensiero politico delle sinistre già socialdemocratiche è passato direttamente dalla parte della vendetta autoritaria e paternalistica contro tutto quello che sa di *pensée* ’68 – per non parlare poi dell’assoluta incomprensione o spesso della violenta espulsione per tutto quello che ricorda la lunga vicenda italiana post-’68, a partire dal sempre maledetto movimento del ’77.

Il dibattito culturale italiano a questo proposito è per l’appunto assai significativo: in Italia, più che altrove, la lunghezza e la consistenza sociale delle lotte mostrarono molto chiaramente come la crisi della mediazione statale fosse riportabile alla trasformazione delle modalità produttive, alla fine della centralità della fabbrica, alla nuova produttività sociale che cominciava a correre attraverso i *network* comunicativi. Una economia delle relazioni, delle composizioni e degli affetti che, nei suoi corsi di fine anni Settanta, Foucault aveva cominciato a definire con il nome di “biopolitica”, interrogando il nascente neoliberalismo proprio alla luce delle trasformazioni radicali dello stato – della governamentalizzazione dello stato, come diceva – e, nel frattempo, svelando tutta l’arretratezza delle posizioni della sinistra “socialista” che pensava di poter respingere le sfide neoliberali, rifugiandosi nella difesa del tradizionale spazio pubblico statale. In Italia, tutte queste trasformazioni, questi autentici salti qualitativi nella composizione sociale e nelle modalità produttive, vengono intensissimamente registrate durante gli anni Settanta: basti pensare all’interrogarsi sulle trasformazioni dei bisogni, e all’emergere – sull’onda certo dei francesi ma tradotto nel tessuto vivo della sperimentazione politica – del tema del desiderio. Nuove soggettività, nuovi bisogni, desideri: tutto questo emergeva insieme all’approfondirsi delle capacità della cooperazione sociale, all’arricchirsi dei linguaggi e delle capacità organizzative e autorganizzative, al maturare di una “forza-lavoro”, certo molto differenziata al suo interno e “molecolare” rispetto alla compattezza “molare” che aveva caratterizzato il lavoro operaio, ma che andava via via incorporando le nuove capacità produttive cognitive e tecnologiche.

Si faceva strada, insomma, tutto un tessuto produttivo sociale che aveva poco a che fare con il soggetto produttivo che lo stato sociale classico era andato prima disciplinando e poi inserendo nella mediazione istituzionale assicurata dalle “costituzioni del lavoro” dell’epoca aurea della produzione fordista, dai compromessi socialmente avanzati dei “Trenta anni gloriosi”. I neoliberali avrebbero capito ben presto che tutto stava cambiando, e ne avrebbero approfittato per la loro opera di destrutturazione dello stato sociale e per rilanciare l’espansione degli spiriti animali dell’individualismo e della concorrenza. Le sinistre classiche, invece, semplicemente cancelleranno e reprimeranno tutto questo nuovo mondo, e si rinchiuderanno nella difesa del fortino assediato. O, anzi, parteciperanno attivamente alla vendetta teorica e politica nei confronti di quelle soggettività, di quei nuovi bisogni e di quei desideri. Per questo, come si diceva, il dibattito italiano è particolarmente significativo: lì dove la rottura fu particolarmente intensa sul piano politico, proprio lì si svilupperà un tenace pensiero del risentimento nei confronti di tutta quella nuova composizione sociale. Si è opposto un radicale rifiuto di comprensione di questa società emergente e innovativa che si sentiva e si presentava come una società “senza padri”, per riprendere il titolo di un bel libro recente di Paolo Godani (*Senza padri*, DeriveApprodi), che indaga sul terreno filosofico tutti i “risentimenti” nostalgici della sinistra contemporanea contro la pensée ’68. Anzi, proprio su questa società ricca di competenze cognitive e di desiderio non disciplinabile di autonomia e libertà si lancia l’accusa, da “sinistra”, di essere complice della stessa svolta neoliberale: il suo gesto di rifiuto del Padre, cioè della mediazione classica dello stato sociale, viene descritto come il gesto che ha aperto la strada alla riscossa dell’individualismo. E i nuovi bisogni e desideri, di cui s’era tanto dibattuto, e che tanto erano stati attraversati e vissuti? Oggi sono perfidamente e risentitamente descritti come il terreno di crescita della “mercificazione” delle anime prodotte dal neocapitalismo, come “godimenti” colonizzati dalla logica liberista. Non a caso, il Lacan affascinato ma turbato dal vedere “la struttura scendere in piazza” nel ’68, è diventato oggi, dopo un significativo processo di moralizzazione del suo pensiero, l’eroe intellettuale di ampia parte della sinistra neopaternalistica, tendenzialmente autoritaria e di certo incapace di comprendere l’emergere delle nuove soggettività, delle nuove condizioni di produzione, delle nuove forme di vita.

E’ questo clima culturale che mostra, ovviamente, e non potrebbe fare diversamente, un sacro terrore per l’elemento di incondizionatezza che sarebbe introdotto dal reddito di base: e, più in generale, che rende impossibile capire come oggi il *welfare* non debba fare solo i conti con la sua scarsa universalità, ma anche con il superamento dei tratti disciplinari e autoritari dello stato sociale “storico”, quale si è prodotto negli stati nazione. E non solo per ragioni ideali e di valore, attinenti all’utopia più o meno “libertaria” che vuole valorizzare nei diritti la capacità di sviluppare libertà e autonomia: ma anche, e fondamentalmente, per ragioni produttive. Le soggettività che negli anni Sessanta-Settanta fecero la loro apparizione come soggettività antagoniste rispetto alla mediazione statale, oggi sono insediate ben al centro della produzione contemporanea: centrali nella metropoli produttiva, centrali nelle reti comunicative, centrali nella cooperazione sociale e nell’innovazione, anche se incontrano continuamente da un lato la precarizzazione imposta da un’estrazione di valore capitalistica senza contrappesi, dall’altro l’as-

soluta inefficienza delle residue garanzie sociali e delle organizzazioni sindacali, modelate ancora sul ricordo del *welfare* statale e fordista.

Proprio queste soggettività, oramai non più semplicemente marginali per quanto “esplosive”, ma direttamente centrali negli ambiti produttivi, hanno animato negli anni dell’*austerità*, gli esperimenti più interessanti di fuoriuscita politica dalla crisi, sia sul piano dell’autorganizzazione mutualistica, sia sul piano dell’invenzione politica. Il 2011 – da *Occupy* agli *Indignados*, alle *primavere arabe* – parla proprio dell’apparizione oramai matura nel campo politico di quelle soggettività, che, dal basso, come soggetti antagonisti, misero in crisi la mediazione tradizionale già negli anni Settanta: e non a caso, la sperimentazione politica, dal 2011 in poi, si sposta completamente fuori dal campo delle sinistre socialdemocratiche, elabora modelli di riappropriazione in comune della decisione politica, si muove, quasi istintivamente e comunque in modo intimamente costitutivo della propria forma di vita generazionale e culturale, al di là delle frontiere nazionali e al di là del rapporto di lavoro classico. I nuovi movimenti sociali lottano certamente per difendersi dalla precarietà – come mostrano, ancora una volta, in questi giorni del marzo 2016, le giornate di mobilitazione parigina: ma c’è ben poco di semplicemente difensivo nei loro obiettivi, poiché si muovono a partire da un’esperienza di vita/lavoro che è radicalmente e costitutivamente differente dall’immagine del “soggetto produttivo” su cui si fondava la mediazione *welfaristica* classica. Questa nuova composizione sociale, che è anche laboratorio di sperimentazione politica, conosce bene, perché lo vive biograficamente, il senso di liberazione dal ricatto, di intensificazione delle capacità individuali e di attivazione delle potenzialità collettive dell’incondizionatezza: quel “senza condizioni” che fa saltare il quadro disciplinare dato, le caselle e gli schemi ortodossi che ostacolano la cooperazione e l’invenzione produttiva, che permette di muoversi oltre le identità ricevute e socialmente fissate dall’alto, oltre i familismi, le gerarchie di genere, le nostalgie dell’Ordine, del Padre e della Legge.

Si sta muovendo una generazione “senza condizioni”, che taglia identità e confini, e che reclama garanzie adeguate alla sua mobilità e alla sua capacità produttiva e trasformativa. Difficile che possa scendere a patti con i nostalgici del *welfare* “se meritato”, della sovranità, dello Stato e della Nazione: è alla ricerca, piuttosto, dei dispositivi transnazionali adatti per rompere questo assillante *workfare* assistenzialistico e disciplinare che viene continuamente proposto al precariato, e dare vita a una politica per affermare uguaglianza e libertà *incondizionate*.

Il reddito che ci vuole è quello che sostiene autonomia e innovazione

di Giulia Ragonese

Tempo fa mi capitò di parlare con una signora di una cinquantina d'anni, la quale mi spiegò la differenza nella percezione del futuro tra chi ha trent'anni oggi e chi invece è più adulto, sulla scia dell'anzianità. Mi disse: "vedi cara, i giovani pensano al futuro come al domani. Nel domani per i giovani c'è la possibilità di fare qualcosa, di realizzarsi. Per noi, che ci avviciniamo ad essere anziani, il futuro è già oggi. Sta nel presente". Ho riflettuto un po' su queste parole e poi le ho risposto: "signora mia, questo succedeva vent'anni fa". Ebbene sì, è quello che penso, ciò che potrebbe sembrare un mondo al rovescio. Oggi per la maggior parte di chi ha trent'anni il futuro non è affatto domani, ma è e riguarda come "svoltare" la giornata, nel presente, come trovare ogni giorno un lavoro diverso, un "qualcosa" che possa essere retribuito per potere andare avanti. Per molti adulti il futuro resta invece il "domani", perché sempre più spesso si ritrovano ancora senza lavoro e devono essere pronti a pensare a cosa fare "in futuro", a quale strada intraprendere adesso, che a cinquant'anni, non hanno nulla per le mani.

È un ribaltamento importante che riguarda la vita, l'identità, il ruolo nella comunità, su cui con l'associazione *TILT!* abbiamo pensato a lungo quando abbiamo affrontato il tema del reddito minimo garantito e abbiamo sostenuto e partecipato alle campagne per una proposta di legge. Ci dicevamo, e ce lo diciamo certo ancora oggi, quanto il mondo fosse diventato precario, quanto le leggi, dal pacchetto Treu all'attuale *Jobs Act*, abbiano reso frammentata la società negli ultimi vent'anni, abbiano rese precarie le esistenze di ognuno, le relazioni, le giornate, la ricerca continua di un reddito per mantenersi, per liberarsi dai ricatti, appunto, della precarietà. Partiamo allora da un presupposto, che aiuta a pensare il reddito minimo garantito così come ce lo siamo sempre immaginato: uno strumento di liberazione.

Ancora oggi, più che mai, le vite sono precarie. Non c'è stabilità nel lavoro di alcun tipo, non c'è stabilità di reddito, né quindi di relazioni e di diritti. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, appena occupata la poltrona di Palazzo Chigi, ha tenuto a dire che la sua riforma del lavoro avrebbe aggredito la precarietà, rendendo la vita delle persone più stabili e quindi più felici. A due anni da quelle parole, possiamo dire che non è cambiato nulla, anzi, le riforme hanno peggiorato la condizione di tutte e tutti, ma in questo modo hanno reso la precarietà una condizione normale delle cittadine e dei cittadini del Paese. Rendendo il contratto a tempo indeterminato un contratto a termine (il contratto a tutele crescenti), poiché è molto più facile licenziare e gli incentivi per le imprese durano solo i primi tre anni (se ci saranno) di assunzione; non eliminando sostanzialmente le varie forme contrattuali presenti in Italia che danno al datore di lavoro la possibilità di assumere secondo la propria convenienza a scapito di chi lavora; estendendo l'ambito di utilizzo dei *voucher* (buoni lavoro): di fatto il governo Renzi ha reso "normale" la precarietà. La quale appunto, precarietà, non è più condizione "eccezionale" di persone di

fatto senza diritti. Ora siamo tutte e tutti senza diritti, legittimamente (per lo Stato). Se gli invisibili, coloro che non hanno diritti, le cui istanze e interessi non sono rappresentati da nessuno, diventano la maggioranza, bisogna ripensare il mondo, così come sta cambiando anche nei mesi più recenti.

L'indagine Eurispes¹ 2015 ci dice che il 76% delle famiglie afferma che la propria situazione economica è peggiorata negli ultimi 12 mesi. La crisi non "è iniziata e tra poco finirà", non si tratta di un'emergenza, è diventata strutturale e anche se l'Italia presenta elementi di ripresa non ci sarà un nuovo boom economico, almeno per come è stato nel passato. Sempre Eurispes 2015, oltre a ricordarci la soglia del 40% di disoccupazione giovanile dalla quale l'Italia non è mai riuscita negli ultimi anni a distanziarsi, ci dice che solo 1 giovane su 4 lavora con un contratto. Ma gli altri 3 non sono disoccupati, lavorano o "in nero" o comunque con modalità diverse da quelle finora studiate, ovvero produzione di conoscenza, economia condivisa, produzione di contenuti informativi e formativi. Lavoro, il più delle volte gratuito. Moltissimi lavorano e vengono pagati con i *voucher*, senza ferie e malattia per intenderci, senza diritti. Pagati a ore con un tagliando da ritirare presso un commerciante. Qui c'è da fare una piccola annotazione: i *voucher* servono ai datori di lavoro per proteggersi da eventuali denunce per infortunio e per evitare guai con l'ispettorato.

Quindi in verità il rapporto con cui un datore di lavoro paga con i *voucher* è di 1 a 30, ovvero 1/30 della paga è retribuita con il buono lavoro, le restanti 29/30 sono retribuite "in nero". Questo per dire che quella sola parte di 1/30 basta ed è sufficiente al datore di lavoro per affermare che si trova nella piena legalità nei confronti della persona che lavora².

Il mondo oggi, al tempo dei voucher. Erano 36 milioni nel 2013, sono diventati 115 milioni nel 2015, e li utilizzano i trentenni di oggi non come paghetta per arrotondare lo stipendio, che infatti non c'è, ma per vivere, come unica fonte di reddito. Le forme di sfruttamento oggi sono sensibilmente aumentate, i *voucher* sono solo un esempio. Si pensi al programma *Garanzia Giovani*, sbandierato dal Ministro Poletti come possibilità di inserimento lavorativo. Cito, come lungimirante esempio a proposito, la provincia di Viterbo. Il Centro Orientamento al Lavoro (COL) di Viterbo rende noto che in un anno un tirocinante su cinque che ha seguito il programma *Garanzia Giovani* ha trovato lavoro presso l'azienda, un dato superiore del doppio rispetto alla media regionale, dove solo il 10% dei ragazzi e delle ragazze hanno avuto un contratto alla fine del tirocinio³. Il COL di Viterbo declama come un vanto i suoi risultati, quando in realtà si tratta del totale fallimento del programma, che appunto, era ed è un programma che come obiettivo si pone proprio l'inserimento nel mondo del lavoro delle fasce giovanili. D'altronde sempre l'Eurispes ci rivela come solo il 18% dei giovani abbia scelto *Garanzia Giovani*, e le ragioni ci sembrano chiare: nessuna certezza del lavoro, ma solo vantaggi per le aziende che per sei mesi possono disporre di un lavoratore/lavoratrice gratuitamente mentre vengono pagati dalla Regione, ovvero da tutte e tutti noi. In pratica, per semplificare, una ragazza assunta presso un'azienda privata con *Garanzia Giovani* viene in parte retribuita con le tasse che pagano i genitori, a tutto vantaggio dell'impresa.

Eppure, se da un lato aumentano le forme di sfruttamento, perché nella precarietà c'è chi ci sguazza e chi approfitta, dall'altro nascono nuovi modi di fare economia, e c'è chi utilizza la precarietà per inventare nuovi modi di vivere e di costruire un nuovo modello sociale. Si tratta dell'economia condivisa, della "sharing economy". *Airbnb*, *Uber*, *Bla Bla Car* per intenderci, ma anche *Baby Sitting* ad ore, madri che si scambiano il tempo per gestire i figli propri e quelli degli altri. Il mondo dell'economia condivisa è ancora poco studiato, trattandosi di un fenomeno in espansione ma del tutto nuovo; al nostro Governo sembra non interessare e la discussione sulle nuove forme dell'economia in Italia rimane tra pochi studiosi. In effetti bisogna fare una distinzione che mi sembra utile, tra "sharing economy" e "service on demand". Sotto la prima categoria vanno inserite tutte quelle forme di condivisione del tempo, delle prestazioni, delle competenze, che liberamente si sceglie di mettere in comune con lo scopo di ottenere vantaggi soprattutto nella qualità della vita. L'interesse economico in questo caso viene messo in secondo piano. Nella seconda categoria rientrano invece tutti quei lavori "a chiamata", snelli, occasionali, in cui ognuno si può cimentare in piccoli lavori durante quello che dovrebbe essere tempo libero, ma che diventa sempre più un tempo per guadagnare qualcosa senza la quale non si arriva a fine mese. Proprio in questa seconda categoria vanno probabilmente inseriti servizi come *Airbnb* o *Uber*, che di fatto sono aziende con capitali all'estero le quali selezionano il "lavoro a chiamata" con filtri decisi dall'azienda (ad esempio la fascia di prezzo stabilita per la retribuzione), e che sfruttano l'idea e l'"etichetta" dell'economia condivisa per creare nuovo sfruttamento. La sindaca di Barcellona, in Spagna, Ada Colau ha ad esempio pensato una misura di tassazione per chi affitti la propria stanza o casa con *Airbnb*⁴. Consapevole di essere una misura poco popolare ha comunque dichiarato un punto e l'ha fatto recapitare ad *Airbnb*: questo è lavoro, e come tale va trattato. Disegnare la linea dei nuovi sfruttamenti nella vastissima area dell'economia nuova e della condivisione non è affatto facile, bisogna quantomeno provarci. Un punto però è chiaro: moltissime persone ricorrono a nuove forme di economia per sbarcare il lunario. Che sia mancanza di soldi, voglia di sperimentare e inventare, certo è importante, ma importa anche il desiderio di seguire le proprie aspirazioni, di realizzare i propri desideri, di costruirsi come persone, nell'autonomia di guadagnare qualcosa con le proprie competenze ed idee appunto "da condividere".

Questo quadro ci dice che ad un aumentare della crisi, al crescere della disoccupazione e della povertà, le persone non si arrendono, anzi. Mettono in piedi progetti, *start-up*, reti, producendo innovazione, e lo fanno continuamente. Si tratta di una produzione di innovazione che manda avanti l'Italia. Lo straordinario aumento di Partite Iva ne è indice. Dove non c'è più il "posto fisso" cresce la voglia di realizzarsi autonomamente, nessuno se ne sta sul divano. Il punto vero è come garantire a chi vuole (per scelta o perché è ormai l'unica via) la possibilità di costruire il proprio futuro, una vita dignitosa, diritti, e la libertà di non dover cedere al ricatto di chi vuole sfruttare.

Il reddito minimo garantito si dimostra ancora una volta una soluzione credibile, perché offre non solo un sostegno, ma un punto di partenza grazie al quale è possibile formarsi, mandare curriculum, valutare prospettive, cercare impiego, senza la paura di non avere

nulla e di dovere per questo “accontentarsi di qualsiasi cosa”, anche al di là delle proprie competenze ed aspirazioni.

Il reddito minimo garantito è utile nella misura in cui favorisce l'autodeterminazione delle persone, è molto meno utile quando diventa uno strumento di carità. Gli strumenti caritatevoli sono molto più appetibili per governi disinteressati: sono la “sempreverde” garanzia di costruzione del consenso elettorale. Le proposte che sembra valutare il Governo Renzi, partendo dalla proposta di reddito fatta dal Presidente Emiliano in Puglia, sembra vadano in questo senso. Quello che spaventa però è che non si tratta solo di carità. Fa piede sempre più in Italia l'idea che essere povero e non essere nella possibilità di far fronte alle necessità quotidiane, e quindi anche al pagamento delle tasse, sia una colpa da espiare tramite servizi di ogni tipo da svolgere per la comunità di appartenenza. Ne è esempio l'idea del “baratto amministrativo”. In questo caso chi non può pagare le tasse si mette a disposizione “volontariamente” del comune verso cui è debitore, per svolgere alcune prestazioni (in molti casi inerenti a questioni di competenza comunale come la pulizia dei giardini pubblici). Stante il fatto che il contributo di ogni persona alla sostenibilità della comunità a cui appartiene è auspicabile e dovuto qualora sia possibile, ciò che sembra pericolosa è l'idea che non sia invece possibile alcun tipo di riscatto sociale ed autodeterminazione. In pratica non si forniscono agli inadempienti, ai più poveri, gli strumenti per realizzarsi e poter quindi contribuire alla società, in modo autonomo e secondo le proprie aspirazioni, ma si provvede a un semplice espletamento di doveri nei confronti della comunità. Ore che occupano tempo dove non si costruisce nessun futuro, ore di lavoro “volontario” e per questo gratuito in cui di fatto il Comune si risparmia di creare invece ulteriore lavoro. Questo è solo un esempio, ma è indicativo di quale sia la linea cardine del pensiero di questo Governo.

Il reddito minimo garantito, proposta di legge che presentammo alla Camera nel 2013 insieme a moltissime altre associazioni, è il reddito, necessario all'Italia a cui ho sommariamente accennato, ed antitetico rispetto alle idee di questa legislatura. Non deve essere una forma di carità verso chi è più povero, ma deve essere una forma di reinserimento nel mondo del lavoro, una misura in grado di garantire la prosecuzione del proprio “know-how”, una legge universale e individuale, dove è la persona che conta; una legge che sostiene l'autonomia delle scelte di tutti e tutte in un mondo in cui ognuno e ognuna desiderano contribuire con le proprie competenze; uno strumento che promuove l'autodeterminazione delle persone e che tutela il loro, e nostro, diritto alla felicità.

Note

¹ Eurispes, Rapporto Italia 2015, www.eurispes.eu/content/rapporti1.

² “Professione voucher. La vita degli iper precari a 7,5 euro l'ora”, Fabrizio Gatti, in L'Espresso, 10 marzo 2016.

³ “Garanzia Giovani. Un ragazzo su 5 trova lavoro”, articolo pubblicato dalla redazione del giornale online Tuscia Web su www.tusciaweb.eu il 23 marzo 2016.

⁴ “Barcellona e i turisti. Ora il sindaco Colau attacca Airbnb”, Simone Cosimi, La Repubblica Online, 25 agosto 2015.

Il reddito incondizionato come reddito primario. Alcuni elementi per una teoria della libertà

di Andrea Fumagalli

Introduzione: il reddito minimo

Il dibattito sul reddito di base (*basic income*) dura oramai da quasi 20 anni. E' infatti dell'agosto del 1997 la pubblicazione in rete (sul sito *ecn.org*) di un pamphlet intitolato "Dieci tesi sul reddito di cittadinanza" a cura di chi scrive. In tale testo, che ha avuto subito una fortunata circolazione, soprattutto *underground*, per essere poi editato nel volume "Tute Bianche"¹, si faceva il punto della prima fase del dibattito sulla proposta di introdurre in Italia un'ipotesi di reddito sganciato dal lavoro, ipotesi che aveva cominciato a circolare negli ambienti neo-operai nei 2 anni precedenti². A venti anni di distanza, occorre riconoscere che la definizione "reddito di cittadinanza" ha creato più danni che vantaggi, dal momento che all'epoca, pur essendo agli albori, il fenomeno migratorio non aveva ancora assunto le proporzioni di oggi. Così, colpevolmente, si è usato il termine "cittadinanza" senza pensare che il concetto di "cittadinanza" è tremendamente ambiguo. Esso infatti può essere utilizzato in un contesto etico-filosofico per designare che ogni essere umano nasce già di per sé "cittadino del mondo", a prescindere dalla nazionalità di appartenenza. Ma sempre più oggi, il concetto di cittadinanza ha a che fare con la sfera giuridica-nazionale e quindi con una griglia di diritti limitati allo *ius soli*, non estendibili a tutti coloro che sono nati altrove. Da questo punto di vista, l'idea di un "reddito di cittadinanza" può essere equivocata come una proposta limitata solo a chi è dotata di quella specifica nazionalità, in contraddizione con quella che è invece la nostra idea di "diritto al reddito". La dizione "reddito di base" appare quindi più corretta e inclusiva.

Sono oramai numerose in Italia come all'estero le proposte di legge, le iniziative politiche e le prese di posizione a sostegno dell'introduzione di una qualche forma di sostegno al reddito a prescindere dalla condizione lavorativa. E numerose, oltre che differenziate, sono anche le interpretazioni di tale misura. Nel dibattito politico culturale promosso dal BIN-Italia, che da anni si fa promotore di una campagna culturale e politico-sociale in favore dell'introduzione di un reddito minimo garantito (*basic income*), si sono via via precisati alcuni parametri di definizione, al fine di ridurre la confusione interpretativa che oggi ha raggiunto un livello di guardia tale da rendere poco chiaro cosa significhi effettivamente un "reddito di cittadinanza" o "un reddito minimo" o "un reddito di dignità" (per usare le denominazioni più correnti).

Perché si possa effettivamente parlare di "reddito di base minimo" (usiamo questa espressione in un'accezione larga e provvisoria), crediamo che almeno 5 criteri debbano essere verificati:

1. Criterio dell'individualità: il reddito minimo deve essere erogato a livello individuale e non familiare a tutte le persone fisiche. Si potrà poi discutere se anche i minori di anni 18 potranno averne diritto o no.

2. Criterio della residenza: il reddito minimo deve essere erogato a tutte/i coloro che, risiedendo in un dato territorio, vivono, gioiscono, soffrono e partecipano alla produzione e alla cooperazione sociale a prescindere dalla loro condizione civile, di genere, di etnia, di credo religioso, ecc.

3. Criterio della congruità o della massima incondizionalità possibile: il reddito minimo deve essere erogato riducendo al minimo qualunque forma di contropartita e/obbligo come scelta il più possibile libera dell'individuo.

4. Criterio dell'accesso: il reddito minimo viene erogato nella sua fase di sperimentazione iniziale a tutte/i coloro che dispongono di un reddito inferiore ad una determinata soglia. Tale soglia deve comunque essere superiore alla soglia di povertà relativa e convergere verso il livello mediano della distribuzione personale del reddito esistente. Inoltre tale livello di reddito deve essere espresso in termini relativi e non assoluti, in modo tale che all'aumentare della soglia minima (a seguito dell'iniziale introduzione della misura) la platea dei beneficiari possa costantemente aumentare sino ad assurgere a livelli graduali di universalità.

5. Criterio del finanziamento e della trasparenza: le modalità di finanziamento del reddito minimo devono essere sempre enunciate sulla base di studi di sostenibilità economica, specificando dove le risorse vengono reperite in base alla stima del suo costo necessario. Tali risorse devono cadere sulla fiscalità generale e non su altri cespiti di provenienza (come, ad esempio, contributi sociali, alienazione di patrimonio pubblico, proventi da privatizzazioni, ecc.)

I criteri 1, 2, 5 dovrebbero essere non emendabili, mentre i criteri 3 e 4, essendo espressi in modo relativo, possono essere soggetti a ulteriori definizioni a seconda del contesto di riferimento, ma all'interno delle direttive di principio testé delineate.

Il reddito di base come reddito primario e quindi incondizionato

Il reddito di base, oggi, è cosa buona e giusta. Le ragioni di tale affermazione prendono spunto dalle forme della composizione sociale del lavoro e dalle modalità di accumulazione e valorizzazione oggi dominanti.

Al riguardo, è necessario proporre un salto culturale prima che politico e affermare che il reddito di base è una *variabile distributiva primaria*: il reddito di base deve intervenire, infatti, direttamente nella distribuzione del reddito dei fattori produttivi: come il salario, che remunera il tempo di lavoro certificato come tale, o il profitto, che remunera l'attività d'impresa o la rendita, che remunera l'esercizio di un diritto di proprietà. *Variabile distributiva primaria* significa che non è una variabile redistributiva, nel senso che si materializza solo dopo che si è attuata una distribuzione del reddito sulla base di quelli che sono i rapporti di forza e rapporti sociali esistenti all'interno di un certo processo di accumulazione: una *redistribuzione* di reddito, che in una fase successiva, è l'esito di un secondo livello di distribuzione indiretta, agita a livello extra mercato e sovra individuale (di solito grazie all'intervento pubblico) tramite politiche economiche discrezionali appropriate. Se il reddito di base è una variabile remunerativa, occorre chiedersi che cosa remunera. Per rispondere è necessario in primo luogo analizzare quali sono nel capitalismo contemporaneo le principali fonti di valorizzazione. Studi e *case study* sempre più numerosi ci confermano che oggi è la vita stessa, in ogni manifestazione quotidiana, a es-

sere spesso il fattore produttivo per eccellenza. Se prendiamo in considerazione gli atti di vita quotidiana che caratterizzano la nostra esistenza, essi possono essere catalogati in quattro tipologie: lavoro remunerato, opera, ozio, svago/gioco. Sempre più oggi non è il solo lavoro remunerato (*labor*) che produce valore ma anche il tempo dell'attività creatrice (*opus*), il tempo dell'*otium*, il tempo dello svago a essere inseriti in un meccanismo di valorizzazione crescente e continuo. Le classiche dicotomie del paradigma fordista tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tra produzione e consumo, tra produzione e riproduzione sono oggi in parte obsolete. È l'esito di un processo epocale di cambiamento strutturale nei processi di produzione e organizzazione del lavoro, che hanno segnato il passaggio da un capitalismo materiale fordista ad un capitalismo bio-cognitivo finanziarizzato.

Oggi la produzione di valore si basa contemporaneamente su forme di estrazione di plusvalore assoluto e di plusvalore relativo, dove per plusvalore assoluto si intende l'esistenza di una sorta di accumulazione originaria - in un'organizzazione capitalistica basata sul rapporto capitale lavoro e sulla proprietà privata quale quella nella quale noi viviamo - che si realizza su un piano estensivo (orizzontale) modificando il rapporto tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo. Una parte di quest'ultimo, che nel capitalismo materiale fordista veniva considerato improduttivo (cioè non produttivo di plusvalore e quindi non remunerabile), oggi è diventato produttivo, mentre le forme giuridiche, giuslavoriste, statuali e sindacali di remunerazione sono rimaste ancorate alla remunerazione di stampo fordista. Di conseguenza, assistiamo sempre più al fenomeno che forme di attività, ieri non produttive di valore capitalistico, oggi lo siano diventate ma senza che tale trasformazione sia stata accompagnata anche da un adeguamento delle forme di remunerazione. Di fatto, attività di lavoro oggi produttive non vengono certificate come tale in seguito all'inadeguatezza delle regole concertative sindacali e giuslavoriste. Non è un caso che il lavoro gratuito - non quello volontario, come oggi spesso si vuol fare credere, ma quello non pagato, come nel caso dell'Expo di Milano - è in forte incremento, a partire da quei settori che maggiormente sono stati investiti dalle trasformazioni dei meccanismi di valorizzazione e dall'adozione del nuovo paradigma tecnologico linguistico-comunicativo (attività cognitvo-relazionali).

A fronte di ciò, la proposta che potrebbe essere avanzata per contrastare tale fenomeno di lavoro non pagato (quindi, formalmente "schiavista", anche se per i più non viene percepito come tale) è quella di procedere a una sua *salarizzazione*. Il che renderebbe inutile un reddito di base, se quest'ultimo dovesse essere giustificato come strumento remunerazione di un lavoro che potrebbe essere pagato con un salario o una forma simile.

L'indeterminatezza della misura del lavoro

Tale osservazione apre un secondo problema teorico – politico e, allo stesso tempo, metodologico. Quando le trasformazioni tecnologiche e organizzative favoriscono il diffondersi di produzioni sempre più immateriali con un elevato grado di non misurabilità, quando si mettono a valore tutta una serie di attività che sono legate ai processi d'apprendimento, alla riproduzione sociale³ e alle reti di relazione, allora si pone il problema della "misura".

Il tema della misura è legato al calcolo della produttività del lavoro. A differenza del passato, dove tale calcolo era possibile perché dipendente da un'attività lavorativa che poteva essere misurata in ore di lavoro e da una quantità di produzione altrettanto misurabile su base individuale, oggi la produttività ha cambiato forma: essa tende a dipendere in misura crescente dallo sfruttamento di nuove forme di economie di scala, le economie di apprendimento e di rete (*learning e network economies*). Si tratta di economie di scala non più statiche ma dinamiche, perché è lo scorrere (continuo) del tempo a consentire una crescita dell'apprendimento e delle capacità relazionali nonché della riproduzione sociale e quindi a incrementare una produttività che dipende sempre più dall'interazione tra individui. Sia l'apprendimento che la relazione e la riproduzione sociale, infatti, necessitano di un contesto sociale, *comune e cooperativo*, di riferimento. La produttività di cui nel capitalismo bio-cognitivo si parla è quindi in primo luogo *produttività sociale* e la cooperazione che ne è alla base è *cooperazione sociale* o, con riferimento al ruolo della conoscenza, *general intellect*.

Le economie di apprendimento si basano sulla generazione e diffusione della conoscenza. La conoscenza non è una risorsa scarsa, come le merci materiali, ma ha una proprietà fondamentale: più si scambia, più si diffonde, più cresce, più diventa abbondante... e questo mette in moto un meccanismo cumulativo fortemente produttivo... ma questa produttività si può realizzare nel momento stesso in cui la diffusione implica un meccanismo di relazione e socializzazione. Apprendimento e relazione sono due facce della stessa medaglia: se la conoscenza non si diffonde tramite processi relazionali non viene economicamente produttiva, non rompe i recinti individuali. Solo se sviluppa *cooperazione sociale e general intellect* diventa produttiva.

Non stiamo parlando di cooperazione nel senso tradizionale del termine, cioè "unire le forze" ma *co-operazione*, ovvero l'interazione di operazioni individuali che solo nella sinergia comune realizzano processi di accumulazione e quindi di creazione di plusvalore. Si tratta di relazioni di gruppo che spesso nascondono forme di gerarchia e di sfruttamento, il cui valore è difficilmente misurabile, non solo in termini individuali ma anche di gruppo. Se nella fabbrica tradizionale la produttività (che aveva nel cottimo la sua esaltazione), era basata su precisi meccanismi tecnici che permettono di misurare la produttività individuale, nel contesto lavorativo di oggi, la produttività della cooperazione sociale non è misurabile in termini di produttività individuale.

Non solo la produttività individuale ma anche lo stesso prodotto della cooperazione sociale non è misurabile. Quando si producono simboli, linguaggi, idee, forme di comunicazione, controllo sociale, che tipo di misurazione possiamo adottare? Salta ogni relazione valoriale tra l'*output*, il suo tempo di produzione (misurato in orario) e la sua remunerazione (misurata in salario), anche se fittizia e inferiore al valore prodotto. La crisi della teoria del valore-lavoro deriva proprio dal fatto che non solo l'apporto individuale oggi non è misurabile ma anche l'*output* tende a sfuggire a un'unità di misura, tanto più quanto più la produzione diventa tendenzialmente sempre più immateriale. E ciò avviene in un contesto in cui la misura del valore non è più condizionata da un fattore di scarsità. Come veniva sottolineato in precedenza, l'apprendimento (conoscenza) e le relazioni (spazio) sono fattori produttivi abbondanti, teoricamente senza limiti (soprattutto

se pensiamo allo spazio virtuale), almeno quanto la natura umana. Una teoria del valore fondata sul principio di scarsità, come quella implicita della teoria del libero mercato fondata sulla legge della domanda e dell'offerta, oggi non ha più alcun principio di rilevanza nella realtà economica e sociale. Ma paradossalmente, l'unica teoria di valore che appare adeguata al capitalismo bio-cognitivo contemporaneo, la teoria del valore-lavoro, - secondo la quale il valore di un bene è commisurato al contenuto di lavoro vivo necessario per produrlo - non è in grado di fornirne una misura.

Come infatti misurare la *cooperazione sociale* e il *general intellect*? E' una domanda a cui si può solo ipotizzare qualche risposta. Un possibile aspetto da considerare ha che fare con la sfera della finanziarizzazione. Il ruolo pervasivo e centrale dei mercati finanziari, come strumento di finanziamento degli investimenti, di privatizzazione della *welfare* sociale e forma di remunerazione parziale del lavoro ad alto contenuto di conoscenza, ha intaccato non solo la sfera della realizzazione ma anche quella della valorizzazione. E' infatti nelle plusvalenze finanziarie, attivate dall'attività speculativa, che si può depositare il valore prodotto dal lavoro vivo cognitivo-relazionale. E' nella dinamica delle convenzioni finanziarie che si attua il processo di espropriazione della *cooperazione sociale* e del *general intellect*. Tale processo non è immediato e diretto. Spesso è intermediato dalla gestione del biopotere dominante e dalle relazioni gerarchiche che ridefiniscono continuamente gli assetti proprietari e di mercato.

Da questo punto di vista, il reddito di base come quota distributiva diretta (cioè primaria) della ricchezza sociale prodotta acquista ancor di più la sua valenza di riappropriazione diretta della ricchezza che in *comune* viene generata dal tempo di vita messo al lavoro.

L'inadeguatezza della forma salario ai temi del corpo-macchina

L'ordine del discorso fin qui svolto ci porta a dire che la struttura salariale classica non è più adeguata, non coglie le trasformazioni avvenute. La struttura salariale classica può essere ancora utile in quelle parti del ciclo produttivo complessivo in cui esiste una misura del valore lavoro. Ma non rappresenta un terreno distributivo che può essere generalizzabile. Dal punto di vista teorico, tale tematica porta alla necessità di rivedere, ripensare e ridefinire la teoria del valore lavoro di marxiana memoria. Infatti, dinanzi all'inadeguatezza della forma salariale come indice della remunerazione del lavoro, può essere ragionevole ritenere che un reddito di base (che si aggiunge alle forme salariali di remunerazione dove queste sono misurabili) è un qualcosa di strutturalmente diverso dal salario (anche se potenzialmente, in futuro, convergente): non può essere semplicemente intesa come un'estensione della forma salariale, perché è necessario tener conto del cambiamento quantitativo e qualitativo che le nuove tecnologie hanno generato. In particolare, occorre tenere presente che si è strutturalmente modificato il rapporto tra essere umano e macchina. Negli anni Sessanta il rapporto tra essere umano (con il suo corpo, i suoi nervi, i suoi muscoli, il suo cervello, il suo cuore, il suo eros) e la macchina era un rapporto tra ambiti separati: da un lato, l'essere umano, il lavoro vivo,

dall'altro, la macchina, il lavoro morto. Il rapporto tra vita e morte era ben chiaro, materialmente tracciabile. Dal punto di vista umano interiore, la macchina era qualcosa di esterno e di tangibile, separata da sé.

Dagli anni Novanta a oggi, tale separazione non è più così netta. La macchina si trasforma in *macchinico* e perde parte della sua materialità: gli ingranaggi della macchina taylorista diventano sempre più linguistici e relazionali. La materia definisce l'involucro, la scatola, ma il suo funzionamento dipende sempre meno da un processo di automazione meccanico-rigido e sempre più dalle facoltà cognitivo-relazionale dell'essere umano. L'utilizzo del linguaggio come principale strumento del funzionamento del macchinico modifica il nesso di dipendenza tra essere umano e macchina tipico delle tecnologie tayloristiche. Nelle tecnologie digitali, il dispotismo della macchina viene meno. Ma tale ibrido tra uomo e macchina che direzione prende? E' la macchina che si umanizza o è piuttosto l'essere umano che si macchinizza? Assistiamo al divenire umano della macchina o piuttosto al divenire macchinico dell'uomo?

Consideriamo il *web 2.0* e la diffusione recente dei *social media*. "L'utile delle agenzie di pubblicità, proprio come il profitto di tutte le imprese *2.0 web*, dipende quasi interamente dalla capacità di sviluppare tecnologie di controllo. Il controllo sociale viene quindi presentato come l'unico modo per innovare, svilupparsi, in futuro. Ma che cosa viene controllato, esattamente, oggi? Le nostre identità e il modo in cui cambiano"⁴. Gli algoritmi di profilatura delle tecnologie digitali si nutrono della biodiversità umana la quale si ritrova incanalata e integrata "in uno spazio Panopticon, completamente trasparente, dove siamo chiamati a agire pubblicamente"⁵. Il controllo del corpo-macchina diviene oggi (d'intesa con il lavoro gratuito) la nuova frontiera di valorizzazione. Anche se tale attività venisse salarizzata o semplicemente remunerata in altro modo (cosa che non è), la nostra libertà di scelta sarebbe comunque condizionata.

Un reddito di base incondizionato è anche lo strumento non solo per riconoscere che la nostra vita è parte attiva (seppur spesso non cosciente) della valorizzazione contemporanea ma soprattutto per esercitare il diritto alla scelta e all'autodeterminazione individuale e sociale: il diritto di scegliere il proprio destino di attività e partecipazione sociale e anche il diritto di rifiutare condizioni di lavoro "capestro". E ciò non può essere permesso, pena il rischio di far saltare il fragile equilibrio del controllo sociale e la supina condizione di subalternità. Solo un reddito incondizionato può essere quindi sovversivo e fattore di liberazione comune.

Note

¹ A. Fumagalli, M. Lazzarato (a cura di), *Tute Bianche*, Derive-Approdi, Roma, 1999

² M. Bascetta, G. Bronzini (a cura di), *La democrazia del reddito universale*, Manifestolibri, 1997. Il tema di un reddito sganciato dal lavoro, etichettato con il termine *salario sociale* era già stato patrimonio del dibattito degli anni Settanta a parte dalla formulazione del *rifiuto del lavoro (salarinato)*.

³ C. Morini, "Riproduzione sociale" in C. Morini, P. Vignola (a cura di), *Piccola Enciclopedia Precaria*, Milano X, Milano, 2015

⁴ Ippolita, *Metamorphosis*: <https://www.facebook.com/events/1517005871962950/>

⁵ Cfr. *ibidem*.

Un reddito di libertà

di Marco Bascetta

Alla fine ci si torna sempre. A quella contrapposizione di principio tra reddito di cittadinanza e piena occupazione, impermeabile al mutare delle circostanze e indifferente al corso della storia e cioè, per dirla in una sola parola, squisitamente dottrinarìa. A sostegno della dottrina capita che si faccia ricorso a una classica, formulazione di Adam Smith, evidentemente gravata dalla sua veneranda età: «Il lavoro svolto in un anno è il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma».

A me sembra che ciò che il mondo contemporaneo consuma in un anno o in un giorno dipenda assai più da ciò che scommette, ipotizza, immagina, proietta che non da ciò che realmente produce. L'alea di un futuro consumabile è ogni giorno sul mercato. Il capitale finanziario e gli effetti che esso determina materialmente sulle nostre vite, non scompaiono semplicemente perché ne decretiamo l'irrealità. Non si chiamano forse "prodotti" i pacchetti finanziari che il mellifluo funzionario della banca offre alla sua clientela? E ha ancora un senso parlare di «Repubblica fondata sul lavoro» a proposito di un paese in cui il più grande dei sindacati è quello che rappresenta i pensionati, massa crescente di *rentiers* di cui mi sembrerebbe una pretesa alquanto efferata reclamare l'eutanasia?

Dovremmo dunque evitare di ricondurre costantemente la discussione sul reddito di cittadinanza *iuxta propria principia*. Se non per un aspetto più filosofico che economico, ossia la contrapposizione o quantomeno l'attrito tra l'etica del lavoro e l'etica della libertà. Negare questo attrito comporta, come sappiamo, conseguenze assai funeste. Ma una volta messo al sicuro il principio converrà volgere lo sguardo alle condizioni in cui ci troviamo, sottraendo il lavoro a quell'astrattezza sovrastorica che ne maschera le metamorfosi formali e sostanziali, e collocare in questo contesto il tema del reddito condizionato.

il reddito – prosegue la dottrina – è semplicemente l'eccesso del salario percepito dai lavoratori occupati rispetto al loro costo di riproduzione. Questa eccedenza, come sappiamo, è inerente al rapporto capitalistico e, più in generale, a ogni processo di accumulazione. Ma può prendere diverse strade, a seconda dei rapporti di forze e delle conseguenti politiche redistributive. Questione che, di fronte all'enorme concentrazione della ricchezza cui assistiamo oggi, non è certo trascurabile. Tuttavia la questione più importante è un'altra.

I critici del reddito di cittadinanza sono soliti imputargli una funzione palliativa, incapace di garantire autonomia politica ed economica ai non occupati, suscettibile di accrescere il numero, la dipendenza o l'emarginazione. Tutte queste conseguenze indubbiamente negative derivano da un punto di vista che considera il reddito di cittadinanza come un

puro e semplice ammortizzatore sociale, una compensazione in termini di reddito garantito di quanto non offre più, in forma stabile, il mercato del lavoro salariato. Ed è un presupposto sbagliato. Per rendersene conto bisogna porsi almeno due domande: di cosa si occupano i non occupati? E cosa se ne fa il capitale delle loro vite? I cosiddetti non occupati, tra cui bisogna annoverare un gran numero di lavoratori intermittenti, temporanei, occasionali, fino alle forme sempre più diffuse di lavoro gratuito o semigratuito, costituiscono il più grande se non l'unico laboratorio di sperimentazione e progettazione di nuovi servizi e attività culturali, sociali, politiche, nonché di attività produttive minori, in perenne conflitto con norme e regolamentazioni imposte da burocrazie nazionali ed europee che operano al servizio di corporazioni e poteri forti. Il tutto fiscalmente penalizzato nell'illusione, ripetutamente smentita dai fatti, di incrementare il mercato del posto fisso. Per tornare a una formula più volte ribadita esiste una vasta cooperazione sociale produttrice di ricchezza, non riconosciuta in termini di reddito e di garanzie.

Quanto alla seconda domanda, il capitale cattura a piene mani, trasformando in sua proprietà o in suo prodotto, procedimenti e risultati di questo insieme complesso di attività, avvalendosi anche di un apparato giuridico e contrattuale che spudoratamente lo agevola. Interi comparti produttivi, poi, soprattutto nella cosiddetta industria culturale, non sarebbero affatto in grado di operare senza fare un massiccio ricorso al lavoro gratuito nell'ambito di quella che abbiamo definito "economia politica della promessa". Volendo dirla in maniera un po' sfacciatamente provocatoria, tutti i discorsi sulla piena occupazione non fanno i conti con il fatto che la piena occupazione esiste già e si dà appunto in questa forma e con queste modalità. Si potrà certo obiettare che siccome i singoli e le collettività cercano sempre di tirare a campare, messa così la piena occupazione c'è sempre stata, ragion per cui questo discorso sarebbe del tutto campato in aria. Tuttavia mi sentirei di controbattere che in altre epoche e in altri contesti la massa degli esclusi vegetava in condizioni soggettive e oggettive di sostanziale passività, di impotente attesa. Non è certo questo il caso della "inoccupazione" contemporanea segnata da un attivismo evoluto e inventivo che produce indirettamente profitti, ma non riceve direttamente alcun reddito. Tanto che risulterebbe più corretto parlare, almeno a livello generale, di "disretribuzione" piuttosto che di disoccupazione. Considerare dunque il reddito di cittadinanza, non come un ammortizzatore sociale, ma come retribuzione della partecipazione a questo processo di produzione della ricchezza e di "produzione di società" costituirebbe la base dell'autonomia economica e politica dei singoli e non la sua negazione. La possibilità di sottrarre il proprio agire a una condizione di ricatto.

Ma proprio qui si manifesta il punto decisivo del conflitto e cioè il controllo sulla cooperazione sociale e sull'attività dei singoli. Se, infatti, attraverso il reddito di cittadinanza retribuiamo, senza la sacra mediazione del mercato, un insieme di interazioni sociali e di scelte produttive a prescindere dalla forma o direzione che esse prenderanno, o dal genere di bisogni e di desideri che intendono soddisfare, allora, e qui torniamo ai principi, il lavoro sarà riferito a un'etica della libertà. E ci troveremmo più dalle parti della costituzione americana che di quella italiana, il che non significa affatto viaggiare verso la legittimazione del capitalismo selvaggio. Il feticismo del reddito da lavoro come unico

fondamento dell'autonomia del singolo deriva dal fatto che il lavoro presuppone sempre un datore di lavoro o un committente, un comando, un controllo e dunque, in ultima analisi, una eteronomia.

Cosicché, il presupposto da cui muovono diversi economisti critici del liberismo, come, per esempio, Giorgio Lunghini, non può che essere pienamente condiviso: «Il livello della produzione capitalistica non viene deciso in base al rapporto tra la produzione e i bisogni sociali, i bisogni di una umanità socialmente sviluppata, bensì in base al saggio dei profitti». Se si vuole sostenere una crescita dell'occupazione che poggi sulla soddisfazione dei bisogni insoddisfatti, e in quanto tali inesauribili, bisognerà avventurarsi «fuori dalla dimensione capitalistica e mercantile della società», agendo negli spazi, se ve ne sono, che essa non intende occupare. Tutto il problema sta nella natura di quel «fuori». Ossia nella scelta e nella forme di esecuzione di quei lavori concreti strettamente vincolati ai valori d'uso, e soprattutto nel soggetto investito da questa scelta. Compito affidato ancora una volta allo stato, sia pure attraverso «istituzioni tutte da inventare», che quelle già inventate a questo scopo si sono rivelate piuttosto agghiaccianti. Chi deciderà se gli ausiliari del traffico siano lavoro socialmente utile? Se la *street art* risponda o meno a un bisogno sociale? In quali quantità e con quali modalità dovremo distribuire il nostro tempo nel mosaico di attività che compongono la vita precaria? E soprattutto quale sarà il livello di reddito equo per il nostro operare a favore dei bisogni sociali ossia per il “lavoro socialmente utile”, certificato e valorizzato da qualcuno come tale? E anche, una volta usciti dall'economia di mercato, continuerà ad imporsi una qualche forma di calcolo costi-benefici e con quali parametri? Le risposte che sono state date finora a questi quesiti non possono certo dirsi soddisfacenti.

Se è vero che i “lavori concreti” contribuirebbero, attraverso il soddisfacimento di bisogni sociali, anche alla produttività del lavoro astratto impegnato nella produzione di valori di scambio (atteniamoci per il momento a questa definizione riduttiva), e magari al contenimento del suo costo, non è altrettanto vero che contribuirebbero ad accrescere l'autonomia della comunità operosa del precariato. Il reddito di cittadinanza non è che la possibilità di agire, avendo garantite soddisfacenti condizioni di vita, fuori dal mercato senza per questo dover sottostare all'esame di uno “stato etico”, alla sua idea di “concretezza” e “utilità”. È, al tempo stesso, un mezzo di produzione e uno strumento di libertà. Un investimento al buio sulle soggettività e sulla potenza della loro interazione. Bisogna fidarsi di questi “spiriti animali” senza scopo di lucro? Forse. Dello stato è abbastanza assodato che no. Tra le tante definizioni che del reddito di base sono state date se ne potrebbe allora aggiungere un'altra ancora più vicina al suo significato decisivo: *reddito di libertà*.

Un dialogo attorno a reddito garantito e lavoro

di Milva Pistoni e Cristiana Scoppa

Una conversazione a margine del laboratorio di teatro-filosofia de I racconti del lavoro invisibile attorno a lavoro, precarietà e reddito garantito.

Da un lato Milva Pistoni, per la quale il lavoro è visto essenzialmente nei termini di una fonte di reddito. Dall'altro Cristiana Scoppa, per la quale il lavoro è sempre stato, e deve possibilmente essere, anche una fonte di soddisfazione, creatività, impegno, e dunque va messo l'accento anche sulla qualità del lavoro. Centrale appare quanto sostenuto nel corso del dialogo: "Il diritto al reddito, che non sia legato alla disoccupazione e che precinda dal lavoro, che consenta a tutti di avere il minimo per vivere, perché quando non siamo bloccati dal ricatto lavorativo per la sopravvivenza, diventiamo produttivi per la società, fornendo alla collettività una serie di "prestazioni" gratuite, ma altrettanto necessarie."

Milva Pistoni: Inizierei dalla definizione del lavoro invisibile, più che di lavoro invisibile parlerei di lavoro non pagato, non retribuito. Ci si accorge in questo momento storico del fatto che ci sono dei lavori non pagati. Eppure il femminismo aveva da tempo messo in luce il valore di tutto il lavoro non pagato fatto dalle donne, e io condivido questa visione. Solo che oggi è non pagato un lavoro che fino a poco tempo fa lo era, vale a dire il lavoro della conoscenza, il lavoro delle relazioni. E questo non perché questo tipo di lavoro non serve, anzi. Ma di fatto questo ci riporta esattamente alla riflessione femminista sul lavoro domestico, fornito gratuitamente dalle donne, ma fondamentale. Abbiamo però eluso il discorso sul mercato del lavoro e sul lavoro come merce... e viviamo il paradosso che viene retribuito di più un lavoro manuale, le pulizie, che il lavoro intellettuale.

Cristiana Scoppa: Io faccio un pò fatica a ritrovarmi nell'accezione "lavoro come merce". Non so, sarà che la merce mi evoca delle relazioni complesse, nelle quali entrano in gioco soggetti diversi: chi produce, chi vende, chi compra. Mentre con il lavoro mi sembra che gli interlocutori siano sostanzialmente due, io che fornisco la prestazione e il mio datore di lavoro che mi paga lo stipendio. In quello che io fornisco – il lavoro – non sento che c'è una "vendita", ma piuttosto uno scambio. Qualcosa di "mio" (il lavoro che fornisco) contro qualcosa di "altri" (cioè di chi mi paga, impresa, istituzione, committente: i soldi che mi dà in cambio del mio lavoro). Quando si parla di "lavoro come merce", mi sembra anche che il lavoro di cura, che è in larga parte lavoro gratuito, cioè il cosiddetto lavoro "riproduttivo" delle donne, resta fuori, e dunque il discorso sul lavoro così inteso non mi comprende in quanto donna. E mi sembra anche che questa accezione impoverisca il discorso sul lavoro. Ma il punto sul quale io mi sto interrogando in questo periodo è un altro: ora che sta scomparendo il lavoro alla catena di montaggio, oggettivamente alienante come ben raccontano in tanti documentari dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, possibile che non si senta più nessun discorso sulla qualità del lavoro? Il lavoro alla catena di montaggio comportava una "de-umanizzazione" nella ripetizione meccanica dei gesti, per i quali – pur volendoci una buona dose di con-

centrazione e delle abilità da acquisire con il tempo – si mirava a trasformare di fatto l’essere umano in una parte della macchina. Invece oggi, che il livello culturale medio rispetto agli anni Sessanta e Settanta ritratti in quei film è straordinariamente cresciuto, in cui tutti siamo connessi a smartphone e social che implicano una qualche produzione “creativa”, perché è scomparso qualsiasi discorso sulla qualità del lavoro, sul fatto che il lavoro non dovrebbe essere solo qualcosa che fornisce un reddito, ma anche qualcosa che fornisce delle gratificazioni di altro tipo, che permetta di esprimere le proprie inclinazioni individuali, di apprendere e “crescere” in un certo senso?

Milva: Il fatto è che il lavoro di riproduzione sociale, fatto dalle donne e non pagato, è il lavoro che consente che ci possa essere quell’altro lavoro, il lavoro per il mercato, il lavoro retribuito. Oggi, che siamo tutti connessi e viviamo sui *social media*, nemmeno ci rendiamo più conto che – nel momento esatto in cui scriviamo o condividiamo qualcosa, per esempio su *Facebook*, – stiamo fornendo una prestazione di lavoro gratuita a vantaggio di Zuckerberg o di chicchessia. Oggi “stiamo sui *social media*” come se non avessimo anche dei corpi, un affitto da pagare, il pranzo e la cena da mettere in tavola. Non si parla del fatto che vogliamo non solo lavorare, ma anche vivere bene. Per me il discorso sulla qualità del lavoro va necessariamente associato a un più generale discorso sulla qualità della vita, e dunque diventa prioritario fare un discorso sul reddito garantito. Il diritto al reddito, che non sia legato alla disoccupazione e che prescindano dal lavoro, che consenta a tutti di avere il minimo per vivere, perché quando non siamo bloccati dal ricatto lavorativo per la sopravvivenza, diventiamo produttivi per la società, fornendo alla collettività una serie di “prestazioni” gratuite, ma altrettanto necessarie per quel vivere bene che dicevo prima.

Cristiana: Quando parlo di qualità del lavoro, lo faccio a partire dalla mia esperienza. Ho alle spalle tre percorsi lavorativi, diciamo che ora sono nel quarto. Ma prendiamo quei tre: sono durati più o meno dieci anni ciascuno, e nel momento in cui ho fatto quello specifico lavoro, è stato anche un lavoro che “mi piaceva”, che ha comportato moltissimo lavoro “invisibile”, nel senso di non retribuito o non adeguatamente retribuito, ma contemporaneamente “compensato” da altri elementi: l’opportunità di imparare cose nuove, di fare delle esperienze interessanti, di metterci “del mio” a livello di ideazione eccetera. Queste cose hanno avuto un peso nel farmi accettare dei compensi “sotto la media” o altro. Questo derivava credo anche dal fatto che io con il lavoro mi identificavo, che non c’era una vera cesura tra il tempo di vita e il tempo di lavoro, per me il lavoro era parte della mia vita, in continuità con tutto il resto, forse perché tutti i lavori che ho fatto si sono sempre accompagnati con una certa “militanza”. Quando è finito l’ultimo ciclo lavorativo, dei tre che dicevo, mi sono trovata improvvisamente confrontata con una situazione di estrema fragilità: eppure ho cercato di resistere per trovare qualcosa che fosse contemporaneamente un lavoro, ma anche una cosa che mi desse nuovamente quelle “compensazioni aggiuntive” (o forse dovrei dire più onestamente alternative! per lo meno in alcuni casi...) che avevo sperimentato in precedenza.

Milva: Contano molto i percorsi personali. Io dopo la laurea in filosofia della scienza ho scelto di mettere al mondo una figlia e di abbandonare le mie ambizioni velleitarie di carriera universitaria. Va detto però che avevo sempre lavorato per mantenermi all’università, facendo tutti quei lavori tipici di chi studia, per esempio per tre giorni alla set-
125

mana lavoravo come assistente per disabili, gli altri quattro giorni studiavo. La mia soddisfazione stava nello studio, il lavoro era strumentale a consentirmi quella parte soddisfacente della vita. Tutta quella ricchezza che tu chiedi al lavoro, la possibilità di imparare, di essere creativa, io le ho trovate e realizzate nell'attività politica. Quando fai un lavoro servile, quello che sostanzialmente vendi è il tuo tempo che sottrai alla creatività. Per cui la gratificazione che deriva dall'elaborare un pensiero, dal fare insieme agli altri, e vedere questo pensiero agire nel mondo – per me è sempre stata la politica. Per questo sono abbattuta dal fatto che la politica, come progettazione collettiva di cose che poi si vanno a realizzare, oggi in Italia stia al grado zero. L'impressione è che ci siano solo persone che sgomitano per piazzarsi su una poltrona con l'obiettivo di ottenere al più presto un vitalizio. Allora mi chiedo: perché è così difficile, proprio per queste persone, ragionare su un sistema che permetta a tutti/e di avere un reddito di cittadinanza?

Cristiana: Questo è proprio il ragionamento con cui si apre e si chiude "Come un paesaggio" (Iacobelli, 2013), il libro curato da Teresa Di Martino e Sandra Burchi che abbiamo presentato in uno degli incontri de "I racconti del lavoro invisibile" alla Casa internazionale delle donne, il 5 febbraio. Penso in particolare al saggio della Svizzera Ina Praetorius, che è stata attivamente coinvolta nella raccolta di firme per un referendum sul reddito di cittadinanza in Svizzera.

Milva: Ina Praetorius fa un ragionamento molto interessante proprio a proposito della quantità di lavoro non pagato, che supera – in termini quantitativi proprio – il lavoro retribuito. E parte da lì per sostenere il reddito minimo garantito. Una proposta che condivido in pieno. Ne abbiamo parlato con il collettivo politico di "Lucha Y Siesta", una casa occupata e autogestita in cui vivono donne, anche con figli, che si trovano in momentaneo disagio economico. Abbiamo parlato a lungo del fatto che la misura del nostro valore non viene dal denaro ma dalle relazioni di scambio e solidarietà che costruiamo. Come si fa a vivere bene se non si è pienamente cittadini perché si è fuori dal lavoro, fuori dalla legalità, fuori dal mercato degli affitti? Di questo si dovrebbe occupare la politica. Quando parlo di reddito garantito, non penso all'assistenzialismo, per cui mi metto lì e non faccio più niente. Avere un reddito garantito, significa poter mettere il proprio tempo e le proprie competenze a disposizione di un lavoro collettivo, di utilità sociale, che non viene e non può essere pagato.

Cristiana: Il reddito di cittadinanza mi sembra una proposta molto interessante, che tiene conto appunto del fatto che tutti/e o diciamo molti/e forniamo alla società delle "prestazioni" gratuite attraverso le attività che conduciamo "per scelta", per una nostra "gratificazione" – se così si può dire – personale. Immagino che il modello dovrebbe prevedere che chi "guadagna" restituisca alla società – sotto forma di tasse – una parte di questo reddito, che a sua volta viene distribuito attraverso il reddito di cittadinanza, generando le risorse che consentono i consumi che a loro volta generano nuovamente il reddito di quelle imprese di produzione, che poi sarà tassato chiudendo così il cerchio. Semplifico troppo?

Milva: Nell'organizzazione sociale del lavoro per me il ruolo delle imprese non è predominante. Per me il ruolo predominante ce l'ha il lavoro invisibile, cioè il lavoro non pagato, che è quello "regge" davvero il mondo. Il mercato, e le grandi imprese, guadagnano

sulla disuguaglianza, creano sfruttamento e gerarchia, e il reddito non viene redistribuito. Un tempo anche senza denaro si poteva vivere, cosa che oggi è impossibile. Ma occorre dire che la proposta del reddito di cittadinanza fatica a farsi strada, e ha tra i suoi detrattori anche i sindacati, perché paradossalmente loro lavorano con la “merce” lavoro. Riconoscere che il diritto a una vita dignitosa è un diritto umano fondamentale è una scelta politica.

Cristiana: Mi chiedo se un discorso politico sul reddito di cittadinanza possa convivere, o è necessariamente alternativo, a un discorso politico sulla qualità del lavoro, sul perseguire la possibilità di un’occupazione per tutti e per tutte che non sia semplicemente la fonte di un reddito ma anche una occupazione che dia soddisfazione, che permetta di andare a lavorare senza sentire oppressione, frustrazione, svalorizzazione di sé per otto ore al giorno (se non di più), dovendo poi investire incredibili energie per riconquistare quel valore di sé nelle cose che si fanno nelle restanti sedici ore, e considerano che una parte di questo tempo serve semplicemente per mantenersi in vita, mangiare, dormire, spostarsi...

Milva: Non credo sia alternativo. Nella vita non ho mai pensato al lavoro come una fonte di identità, ma sempre e piuttosto come una fonte di reddito. Forse perché vengo da una condizione proletaria, nel senso che questa parola aveva nel secolo scorso, dove la scelta del lavoro si scontrava con la necessità della sopravvivenza, e queste caratteristiche di creatività nel lavoro non me le sono forse nemmeno mai permesse. Ma ho fatto comunque molti lavori, traendo a volte molto più piacere e soddisfazione dal lavoro in campagna, contadino, che non dal lavoro d’ufficio. Per me, a fare davvero la differenza nella scelta lavorativa è stato il momento in cui mia figlia è andata a scuola. È stato allora che ho cercato un lavoro stabile, un contratto a tempo indeterminato e mi sono messa a fare l’impiegata. Nei tanti lavori precari che ho fatto, ho imparato cose molte diverse e anche interessanti, ed era una situazione che tutto sommato mi stava bene. Ma quando i bambini vanno a scuola hanno esigenze di regolarità. Solo che la stabilizzazione sul lavoro si è rivelata una chimera e non ha rappresentato una garanzia, infatti con la crisi si è tradotta in un licenziamento, in un momento in cui avevo una età in cui sperare in un altro contratto del genere era impensabile. Le scelte da “buona madre di famiglia” possono essere una trappola per le donne, perché sono loro che – più degli uomini – rispondono al richiamo di una vita regolare che viene da un bambino o una bambina quando comincia ad andare a scuola, e tutte le mattine deve uscire di casa a una certa ora, avendo fatto colazione, con i vestiti in ordine ecc. E perché quando hai un figlio da mantenere accetti condizioni di lavoro spesso orribili e cedi a dei soprusi pur di riuscire a mantenere in piedi il quotidiano e familiare. È per uscire dalla condizione di ricatto che il reddito di cittadinanza è fondamentale.

Il lavoro contemporaneo e il controllo sulla vita

di Cristina Morini

*An opinion upon a minor point:
a woman must have money and a room of her own,
if she is to write fiction*
Virginia Woolf

Jacques Rancière nel suo libro *Il disaccordo* argomenta come la politica nasca nel momento in cui viene messo in crisi l'ordine naturale del dominio e si comincia a far riferimento al principio di eguaglianza. "L'istituzione della politica coincide con l'istituzione della lotta di classe", dice Rancière. Le donne, in questo quadro che affonda le sue radici lontano, più che come lavoratrici si trovano rappresentate come "madri ed educatrici non solo dei futuri cittadini che sono i loro bambini ma anche, in modo particolare per la povera donna, di suo marito":

"Lo spazio domestico coincide con lo spazio privato, separato dallo spazio della cittadinanza e compreso nella complementarietà delle leggi e delle tradizioni, complementarietà che definisce la realizzazione della cittadinanza".

In sostanza, nel tempo e nella storia, la donna - separata dallo spazio della cittadinanza, che finirà per coincidere con quello del lavoro produttivo - rappresenta molto bene *"la parte dei non aventi parte"* descritta da Rancière. Questo è il punto da cui voglio partire e che mi conduce a dire - sin dal principio - che sarebbe assai scoraggiante se le donne delle metropoli occidentali evitassero, proprio loro, di osservare le contraddizioni, le tensioni e le diseguaglianze contemporanee - non appena fatta un pò di carriera, per di più assai problematica, *da qualche parte*.

Con il termine "spazio pubblico" si indica, storicamente, l'ambito dell'azione politica a vari livelli, ovvero le attività che riguardano la vita, l'interesse, il bene dei cittadini, considerato nella sua generalità. Con il termine "spazio privato" si individua un ambito di relazioni circoscritte in cui l'individuo persegue il proprio ideale di vita buona, per sé e per i propri consanguinei, congiunti e amici. Queste formulazioni descrivono il senso comune delle società occidentali moderne ma certamente non danno conto dello spessore storico e la complessità teorica della distinzione. Come è noto, nell'antica Grecia dallo spazio pubblico erano esclusi i non-cittadini, gli schiavi, le donne, confinati ai luoghi e alle attività del "privato" (*oikos*), ossia quelle legate al soddisfacimento dei bisogni del corpo (sussistenza, igiene, cura, sessualità).

Evito di dilungarmi nei passaggi e arrivo velocemente a quella che costituisce la svolta verso il senso comune moderno, ovvero la concezione di "un tipo di vita autenticamente attiva, nella quale si impegna una parte crescente delle classi più elevate, che non è af-

fatto interessata al bene pubblico ma mira alla produzione e all'accumulazione di ricchezza privata" (Hirschman, 1982). Desideri fino a ieri considerati nocivi per la società, come l'ambizione, la sete di fama, di ricchezza e di potere diventano legittimi e addirittura ritenuti *utili* per il benessere della collettività. Seguendo le riflessioni di Hannah Arendt, l'ideale della *vita activa* in senso politico viene progressivamente sorpassato dal valore economico raggiunto dall'individuo, dal suo *maggior benessere materiale*. Insomma, con l'affermazione dell'ideologia liberale, parallela alla diffusione dell'industrializzazione, la dicotomia pubblico-privato si approfondisce: lo spazio pubblico "raddoppia", poiché accanto allo spazio pubblico politico si delinea lo spazio pubblico economico. La sfera pubblica-economica si dilata a tal punto da diventare contenuto e fine stesso della politica: l'agire politico si riduce alla difesa del benessere materiale di individui e di gruppi e viene, a sua volta, valutato in base alla crescita economica, o ai livelli di consumo, che riesce ad assicurare. Tutto ciò si complica, nel corso del Ventesimo secolo, con il passaggio da forme di dominio sul territorio a forme di potere direttamente esercitate sui corpi della popolazione (Foucault, 2005), con politiche di regolazione demografica, delle pratiche sessuali, della malattia, della formazione e degli spostamenti delle persone - sino ai casi estremi dei regimi totalitari e delle società distopiche che realizzano forme di controllo totale.

Possiamo aggiungere - come suggestione estemporanea, che fotografa il presente - che le connessioni via *web* e *social media* stanno dando vita a un nuovo fenomeno: la nascita di una sorta di "sfera pubblica apparente", con la creazione di un popolo di utenti-commentatori che rendono pubblico il loro privato, di fatto trasformandolo volontariamente (ma non coscientemente) in spazio produttivo (*facebook* nel 2014 ha fatturato 2,4 miliardi di dollari con 1,28 miliardi di utenti attivi mensili). La cornice della società dello spettacolo o della *network information economy* (Lovink, 2011) non ha altro scopo se non replicare se stessa, non c'è alcun riguardo per l'*autonomia* della persona, anzi si cerca di influenzare potentemente il suo agire per ridurre ogni cosa a pura insensatezza, rilanciando, alla fine, il discorso di chi detiene il potere.

Cittadinanza produttiva e Jobs act

Questi davvero troppo scarni accenni ci servono per arrivare al presente: le forme dell'accumulazione e della valorizzazione del capitalismo contemporaneo hanno sempre più a che fare con le differenze umane: differenze di genere, differenze etniche, di esperienza, di apprendimento. È partendo da questa ipotesi che è necessario ripensare il concetto di cittadinanza.

Nel capitalismo, la cittadinanza ha gradualmente costituito il premio dell'*homo oeconomicus*, ovvero un uomo razionale, produttivo (di plus-valore) e massimizzante la sua soddisfazione. Con il dispiegarsi del paradigma industriale e poi fordista, noi assistiamo all'apoteosi progressiva del produttivismo e dunque alla tendenziale omogenizzazione tra diritti di cittadinanza e diritti del lavoro. Nel fordismo il controllo sul lavoro - e quindi il dispiegarsi dei meccanismi di sfruttamento - viene demandato alla disciplina imposta

dalla tecnologia e dall'organizzazione del lavoro, ovvero imposta dall'"esterno", dalla macchina. Tuttavia, in questa fase di sviluppo del capitalismo, il legame tra lavoro e "vita" è meno evidente, meno *immersivo*. I diritti di vita (i diritti di cittadinanza) potevano essere, almeno formalmente, generalizzati (suffragio universale, diritto del lavoro, contrattazione collettiva, *welfare* pubblico, ecc.), pure mantenendosi all'interno dei meccanismi di disciplinamento impliciti nel rapporto capitale-lavoro.

Carole Pateman ha già notato come tale costruzione della cittadinanza, costruita sull'asse del lavoro produttivo, per il mercato, dimenticasse le donne: "lavoratore" è "l'uomo che ha una moglie economicamente dipendente e si occupa delle necessità quotidiane, bada alla casa e ai figli". La pretesa, "naturale", di subordinazione della donna nella sfera privata, svaloriata, invisibile, dipendente, rappresenta l'architrave più suggestivo del significato della battaglia per l'*autonomia* e l'autoderminazione, ovvero per il riconoscimento di diritti fuori dalle regole dettate dall'ordine patriarcale e dai sistemi di accumulazione capitalistici.

Con il passaggio al capitalismo bio-cognitivo, i meccanismi di sfruttamento si modificano, la base dell'accumulazione si allarga sino a inglobare in varie forme l'esistenza umana (socialità, relazioni, caratteristiche individuali, sessualità) e l'ambiente circostante, stravolgendo la classica separazione tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, tra produzione e riproduzione (Vercellone, 2006; Fumagalli, 2007). Viene così ulteriormente deformato, giganteggia nel suo progressivo carattere sfavorevole, il rapporto tra diritti di cittadinanza e diritti del lavoro. Il controllo sul lavoro diventa sempre più controllo sulla vita stessa degli individui, sui processi di apprendimento, sull'immaginario, sulla vita emotiva, sui corpi-mente. Nulla è più demandato ai processi di disciplinamento esterni (timbrature; orari di lavoro; indici di produttività; capireparto; tempisti...), ma si realizza attraverso l'auto-disciplinamento e l'auto-controllo del soggetto stesso. Ed è in questo passaggio dalla disciplina di fabbrica alla dimensione del controllo sociale generalizzato che i diritti di cittadinanza, ovvero i diritti di vita, si trasformano in strumenti di disciplinamento sociale, diventando *anche* una forma di controllo del/sul lavoro.

Per avere accesso ai (pochi, ormai) diritti, è necessario innanzitutto essere più ancora che disponibili al lavoro, essere completamente conformi alla ideologia massificante e monista, a un tempo, del neoliberalismo: solo chi è *utile* e intraprendente, perciò si "dà da fare" (auto-imprenditorialità e auto-promozione), è affidabile (auto-censura), è disponibile a condividere l'universo valoriale del datore di lavoro (conformismo), non finirà emarginato, espulso, invisibile. Quello *stato sociale incompiuto*, quel mondo segmentato per sesso che escludeva le donne dall'accesso alla cittadinanza dello spazio pubblico, viene oggi distillato solo per coloro che ne accettano le regole, introducendo la norma della dipendenza da un potere che sempre più ha parola sulla vita, sull'accesso ai mezzi di sussistenza. Concretamente, sul salario, sul diritto all'assistenza sanitaria, sulla pensione. Questo è, infine, l'insegnamento del Jobs Act, con le tutele crescenti, e di tutto l'apparato legislativo che ha portato recentemente alla liberalizzazione del contratto a termine, all'introduzione del licenziamento senza motivo, al controllo a distanza. Prestazione intermittente, su chiamata, retribuzione sganciata dal tempo e ricondotta, alla

fine, al profitto. Diventa cioè se possibile ancora più clamoroso il meccanismo già soggiacente a tutta la storia moderna: i diritti vengono concessi selettivamente, in base a un principio ancor più ferocemente produttivista, in base all'idea di "utilità" del soggetto. Concetto di *utilità* che viene imposto e declinato dal capitalismo e dalla sua particolare "sensibilità", costantemente tesa a creare nuove gerarchie tra le varie forme di attività umana ed oggi più che mai determinato a estrarre valore dai campi propri della riproduzione sociale, vale a dire la dimensione relazionale del soggetto (Federici, 2014). In tutto questo, in qualche misura cade la drastica divisione sessuale del lavoro che aveva caratterizzato tutte le epoche precedenti allo scopo di sollecitare in modo più esplicito la partecipazione direttamente ri-produttiva delle donne. I diritti rappresentano allora, in questa fase, una forma di frammentazione tra le soggettività con gradazioni diverse, rintracciabili nelle diverse tipologie contrattuali, individualmente acquistati (dalla durata del contratto di lavoro alla retribuzione pattuita alle forme di assicurazione). Essi non sono più in nessun modo scindibili dall'attività produttiva *in senso stretto* e non sono più, in alcun modo, generali, ma definiscono selettivamente, all'interno di un processo di individualizzazione che spinge fino a pretendersi interiorizzato, la sostanza del rapporto odierno tra capitale-lavoro. *Il lavoro-cittadinanza vincola direttamente la vita*. Si assiste a una subordinazione di tutti i diritti di tutti, senza esclusione, alla condizione lavorativa, tramite lo sviluppo di meccanismi di ricattabilità e di controllo sociale resi sempre più spessi e impenetrabili dalla precarietà. La condizione di precarietà generale ed esistenziale rilancia fortemente la necessità di un recupero politico del diritto all'autonomia del soggetto, cioè del diritto alla scelta del lavoro, cioè del diritto all'autodeterminazione.

La fragilità della condizione precaria

Per il capitalismo molte forme di attività umana, come la riproduzione, continuano a essere considerate improduttive non perché non siano "usate", anzi, al contrario. L'appropriazione dei beni gratuiti della natura, che comprende anche il lavoro umano non pagato come nel caso degli schiavi o dei compiti riproduttivi e domestici solitamente a carico delle donne, "deve realizzarsi ad un livello tale da relativizzare l'estrazione di plusvalore dalla forza-lavoro; deve essere, in altre parole, superiore allo sfruttamento della forza-lavoro" (Avallone, 2015).

Oggi l'intera catena della riproduzione sociale (le relazioni, gli scambi, la cura, la dipendenza degli esseri umani gli uni dagli altri, le relazioni con il territorio) assume un ruolo centrale all'interno del nuovo sistema produttivo, fondato sui processi di scambio, inglobando proprio la dimensione "vitale-relazionale". Il contenuto e la forma della riproduzione sociale rappresentano cioè, più chiaramente che in passato, la materia che viene processata dal biocapitalismo ed essa è inestricabilmente interrelata con la vita, il suo procedere, i suoi bisogni (Morini, 2012). Basti pensare alle forme di sfruttamento diretto dei corpi umani (trapianti di organi, vendita di gameti...) e della terra con l'effetto di estendere il grado di mercificazione del *bios* grazie alle innovazioni nel campo delle bio-

tecnologie (Cooper e Waldby, 2015); alle forme di coinvolgimento “emozionale” che molti lavori contemporanei nel settore dei servizi in espansione richiedono (non solo la maestra o l’infermiere ma il *pierre* o il lavoro nella moda o in televisione); alle forme di messa al lavoro della dimensione sociale indotta da forme cooperative che producono valore per il mercato (*facebook, twitter, youtube*); alla privatizzazione dell’acqua o della salute. In tutto questo il soggetto, immerso nella condizione precaria, ulteriormente declassata dalla crisi, si consegna al lavoro che oggi può assumere lo “statuto” di lavoro gratuito, nella sparizione di ogni forma di mediazione istituzionale, giuridica, sindacale, che ha lasciato posto a una letale frammentazione della società in differenziati centri normativi, privi di un baricentro regolatore e portatori ciascuno di una propria interna autoreferenzialità. D’altro lato, il corpo abile, *utile*, produttivo è anche lo specchio della norma, anche della norma sessuale, che diventa paradigma eterosessuale, mentre il corpo disabile aiuta a decostruire la norma che ci condiziona e ci rende ottusi. Una politica della trasformazione può partire anche dalla critica della disabilità, a partire dalla convinzione che la disabilità è una costruzione sociale. Così, se non affrontiamo una profonda critica del concetto di produttività e di lavoro – a partire dalla nostra esperienza di donne – ogni discorso che stabilisce la necessità di una maggiore inclusione nella cittadinanza e nel diritto verso una buona vita risulta solo una contraddizione e una aporia

Cercando libertà: reddito e autodeterminazione

Se la socialità, la sessualità, la cooperazione entrano nel gioco economico, è piuttosto evidente che esse finiscano per disertare gli ambiti loro propri, in questo gioco di incastri, transizioni, tensioni in assenza di confini e sussunzione complessiva che sembra esprimere l’universo contemporaneo. L’individualizzazione dei rapporti di lavoro spinge a favore della necessità del soggetto di far prevalere il proprio “io” a discapito di ogni dimensione collettiva. La forte competitività che caratterizza il contesto contemporaneo, incita ciascuno all’iniziativa individuale, “ingiungendogli di divenire se stesso”¹, utilizzando a questo scopo, laicamente, ogni parte di sé, senza pregiudizi. Il fine giustifica il mezzo e non sempre è facile accorgersi che si tratta, a ben vedere, di una nuova e paradossale normatività: l’intera responsabilità delle nostre vite si colloca esclusivamente in ciascuno di noi. L’ideologia dell’autorealizzazione, sconvolge dalle fondamenta l’idea di società e di collettività, che viene accantonata in nome di una stimolazione narcisistica, particolarmente accentuata dal capitalismo bio-cognitivo. “La persona deve diventare in se un’impresa, deve diventare in se stessa, in quanto forza lavoro, un capitale fisso che deve essere continuamente riprodotto”² e al quale nessun vincolo può essere imposto dall’esterno. In qualche misura, corriamo il rischio di assistere a una “espropriazione del mondo” da parte del capitalismo che, dopo aver corrosato lo spazio politico, minaccia, infine, l’intero universo naturale. Tutte le dinamiche rappresentate hanno a che vedere con forme diverse di controllo e appropriazione del corpo e della sua potenza. Ebbene, esse non dovrebbero indurci a rivendicare, coerentemente, una nuova misura del valore estratto, prodotto? La richiesta di reddito (*bioreddito*) è una “contromisura” che non va più definita come redistributiva ma è eminentemente distributiva del nuovo e

più ampio valore estratto dalla potenza della vita (affetti; cura; attenzione; relazione; rappresentazione di sé). È a partire dalla nuova forma che il valore assume nell'onnivoro capitalismo contemporaneo che la richiesta del *basic income* va inquadrata. A partire da una idea di giustizia sociale che riequilibri le sorti del lavoro e la equa possibilità di una partecipazione generale ai diritti di cittadinanza, oggi vincolati dalle forme di controllo neoliberale:

“Ognuno deve imparare ad essere, contemporaneamente, occupato e disoccupato, secondo le esigenze del potere; senza mai essere davvero senza lavoro ma al tempo stesso senza alcuna garanzia di accedere al circuito di lavoro/consumo. Il lavoratore deve abituarsi ad un’attesa caratterizzata da costante disponibilità, senza diritti, sempre pronti a rispondere alla chiamata, dentro il panopticon: solo la costante arrendevolezza, solo il piegarsi 24 ore su 24 al comando capitalista consente accesso al reddito, ai benefici della sopravvivenza esistenziale”³.

L’idea del reddito incondizionato, fuori da ogni mediazione lavorista, favorisce la produzione di sé, liberata dai vincoli della valorizzazione economica, facilitando lo sviluppo della persona e del suo agire, al di là di ciò che è funzionale alla produzione. Si recupera, con ciò, pienamente il concetto di *autodeterminazione* della persona, rifiutando di accettare gerarchizzazioni sempre da qualche parte escludenti e centrate sul controllo della vita. La depoliticizzazione crescente di una frazione consistente del lavoro contemporaneo va connessa poi alla rilevanza assunta dalla nozione “libertà di scelta” neoliberale, una libertà negativa che agisce in senso diametralmente opposto alla presa di coscienza politica e alla tensione verso una reale autonomia da parte delle soggettività. Va decostruita, connettendola alla falsità della promessa: sei libero solo di scegliere il fatto che devi essere schiavo. Il reddito consente di recuperare il senso della decisione e della scelta, facendo uscire l’individuo dall’oscurità del controllo totale nella quale si pretende di relegarlo grazie ai dispositivi neoliberali, di cui il Jobs Act rappresenta una delle emanazioni.

Virginia Woolf rivendicò la necessità, per una donna, di avere denaro e una stanza, per poter aderire al suo desiderio di scrivere, difendendosi dal destino tradizionale di moglie e di madre. Il reddito d’esistenza può liberare donne e uomini d’oggi dalle catene di una precarietà che si va facendo condanna collettiva, di un lavoro precario che non contribuisce all’emancipazione e non garantisce forse neppure la sussistenza. Per dare risposte al problema dell’autonomia e dell’autodeterminazione, è da qui che dobbiamo cominciare. Contare su strumenti di sostenibilità economico-finanziaria è condizione necessaria per aprire spazi di liberazione individuale e collettiva, per reimpostare la ricerca della felicità all’interno di un nuovo universo, fatto relazioni incarnate e nuovi sistemi di valori.

In un e-book che ha come scopo principale (anche se non unico) quello di trattare l’evoluzione del dibattito sul reddito di base ai tempi dell’istituzionalizzazione della precarietà grazie al Jobs act, la legge che generalizza il ricatto della mancanza di reddito come primo dispositivo di controllo della vita umana, queste considerazioni mi sembrano cen-

trali. Ribadire il connubio tra reddito di base incondizionato, libertà di scelta e autodefinizione, contro ogni meccanismo di illusoria liberalizzazione e *deregulation* che nascondono le forme moderne dell'oppressione e dello sfruttamento sociale, è il primo passo necessario per avviare un reale processo di liberazione di noi stessi. E forse, vista la pervasività del sistema, persino da noi stessi.

Riferimenti bibliografici

- Hannah Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1951), Einaudi, Torino 2004.
- Daniel Bensaid, *Gli spossessati. Proprietà, diritto dei poveri e beni comuni*, Ombre corte, Verona, 2009.
- Diemut Elizabeth Bubeck, *Care, gender, justice*, Clarendon Press University, Oxford 1995.
- Melinda Cooper, Catherine Waldby, *Biolavoro Globale. Corpi e nuova manodopera*, DeriveApprodi, Roma 2015
- Guy Debord, *La società dello spettacolo*, Baldini & Castoldi, Milano 2013.
- Mariarosa Dalla Costa, *Potere femminile e sovversione sociale*, Marsilio Editori, Padova 1972.
- Alain Ehrenberg, *La fatica di essere se stessi. Depressione e società*, Einaudi, Torino, 1999.
- Silvia Federici, *Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista*, Ombre corte, Verona 2014.
- Michel Foucault, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005.
- Andrea Fumagalli, *Bioeconomia e capitalismo cognitivo*, Carocci, Roma 2007.
- Andrè Gorz, *L'immateriale. Conoscenza, valore, capitale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Bruno Gulli, *Early Plenitude. A study on sovereignty and labor*, Temple University Press, Philadelphia, 2010.
- Albert Hirschmann, *Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo* (1977), Feltrinelli, Milano 1979.
- Albert Hirschmann, *Felicità privata e felicità pubblica* (1982), Il Mulino, Bologna 1983.
- Geert Lovink, *Obsessioni collettive: critica dei social media*, Milano, Egea 2012.
- Karl Marx, *Il Capitale*, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1964.
- Jason W. Moore, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo*, Ombre corte, Verona 2015 (a cura di Genaro Avallone).
- Cristina Morini, *Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo*, Ombre corte, Verona 2010.
- Cristina Morini, *Riproduzione sociale*, Quaderni di San precario n. 3, dicembre 2012, Milano
- Martha Nussbaum, *Frontiers of justice. Disability, nationality, species membership*, Harvard University Press, Cambridge 2006.
- Carole Pateman, *The disorder of women: democracy, feminism, and political theory*, Stanford University Press, Stanford, California 1989.
- Dianne Pothier e Richard Devil, *Critical disability theory: Essay in philosophy, politics, policy and law*, University of British Columbia Press, Vancouver, 2006.
- Carlo Vercellone, *Capitalismo cognitivo*, manifestolibri, Roma, 2006.

Note:

¹ A. Ehrenberg, *La fatica di essere se stessi. Depressione e società*, Einaudi, Torino, 1999

² A Gorz, *L'immateriale. Conoscenza, valore, capitale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pag. 19

³ Joe Vannelli, *Francesco, Bentham e Jobs Act*, testo online pubblicato sul sito Effimera.org <http://effimera.org/francesco-bentham-e-jobs-act-di-joe-vannelli/>

Reddito garantito ed universale? È questione di diritti fondamentali

di Emanuele Murra

Il tema della garanzia al reddito è certamente legato a quello del mercato del lavoro e della sua riforma, ma non ci si può illudere che coincida con esso. La modifica delle forme contrattuali, gli incentivi economici, le liberalizzazioni e le defiscalizzazioni, anche quando portassero ad un più efficiente mercato del lavoro, non risolverebbero comunque la questione della sempre possibile intermittenza del reddito. La garanzia del reddito non è perfettamente sovrapponibile alla garanzia del posto di lavoro e, pur interessando lavoratori, disoccupati, ragazzi e ragazze in cerca di prima occupazione, essa non li riguarda come semplici lavoratori o aspiranti tali, ma in quanto cittadini, o più precisamente, in quanto persone titolari di diritti fondamentali.

Qualunque persona umana, in quanto essere biologico, è portatrice di ineludibili bisogni materiali all'abitazione, al nutrimento, al vestiario; bisogni universali che sono un tutt'uno con lo statuto ontologico e costitutivo dell'essere "uomo". Essi continuano a persistere, con la medesima urgenza nonostante gli alti e bassi del mercato, i mutamenti della produzione e la maggiore o minore richiesta di lavoratori. Diritto al reddito e diritto al lavoro, dunque, non coincidono perché anche in assenza di un'occupazione stabile la continuità del reddito è indispensabile per soddisfare bisogni incompressibili.

Dei diritti fondamentali non occorre dimostrarsi meritevoli, essi sono inerenti alla dignità stessa che gli ordinamenti democratici riconoscono alla persona umana; il diritto all'istruzione di base e alla sanità pubblica sono già codificati nel nostro sistema giuridico come diritti di tutti, fondamentali perché creano le condizioni stesse di possibilità per l'esercizio e il godimento consapevole ed autonomo di tutti gli altri diritti che la Repubblica tutela.

La cura dimagrante forzata a cui la congiuntura economica sottopone i nostri sistemi di *welfare* non può che essere accompagnata da una rivoluzione nel modo di pensare la protezione dei diritti sociali. Un *welfare* più snello e meno oneroso ha bisogno di forme di intervento di stampo universalistico, non soggette alla discrezionalità politico-amministrativa, a quella selettività burocratica che negli anni è stata la fonte principale della corruzione, degli sprechi, dei costi e dell'inefficienza delle garanzie già esistenti.

L'universale riconoscimento *ex lege* – in quanto persone titolari di diritti fondamentali e non in riferimento a condizioni soggettive di bisogno – del diritto di percepire un reddito minimo garantito permetterebbe finalmente una prima ed efficace tutela di ciascuno contro l'alea del mercato e costruirebbe una rete di sicurezza per impedire a chiunque di cadere in uno stato di miseria.

La storia dello sviluppo giuridico degli stati occidentali verso una democrazia sempre più

autentica è costellato da un movimento di estensione della base degli “aventi diritto”. Philippe Van Parijs, in un celebre articolo, fa notare come una delle più grandi conquiste della civiltà giuridica del XIX secolo sia stata la soppressione della schiavitù negli Stati Uniti, con il combattuto riconoscimento dei diritti civili per tutti, bianchi e neri, alla quale poi è seguita, nel XX secolo, la graduale conquista del suffragio universale, che ha esteso a tutti i cittadini i diritti politici.

Non si vedono ragioni perché questo processo si fermi ai soli diritti civili e politici senza estendersi a riconoscere che almeno alcuni diritti socio-economici hanno lo stesso valore essenziale ed universale e pertanto non possono continuare a dipendere da situazioni soggettive ed individuali.

La questione di un reddito universale ed incondizionato che permetta almeno di far fronte in maniera certa e continuativa ai bisogni vitali più elementari è ormai ineludibile, e probabilmente ha ragione Van Parijs nel ritenere che, come per la schiavitù ed il suffragio universale, essa rappresenti la grande riforma che attende le nostre democrazie del XXI secolo.

Il reddito di cittadinanza per una nuova politica delle arti

di Gianmarco Meozzi e Luca Santini

1.

Il ruolo dell'artista nella società contemporanea è stato oggetto di dibattiti accaniti e numerose interpretazioni. Dal *vate* di dannunziana memoria, al grido dada "la poesia è di tutti" fino *all'artista intellettuale organico*, le mille sfaccettature di un mistico mestiere *misterioso*, in particolare lungo tutto il corso del secolo passato, hanno avuto modo di essere concepite e inventate, analizzate e vagliate, abbattute con ferocia o sposate con passione.

Oggi, un pò in polemica con vecchi schemi e con concetti ormai inutilizzabili, un pò in risposta alle sfide di una crisi sociale di ampie proporzioni, sembra diffondersi sempre più la consapevolezza della collocazione *sociale* dell'artista, come produttore ormai compiutamente precarizzato, al pari di larga parte della forza lavoro contemporanea. Le prime avvisaglie di questa nuova presa di coscienza si possono forse intravedere già nel capolavoro di Luciano Bianciardi, *La vita agra* (1961), romanzo che ha per protagonista un giornalista in erba, traduttore spiantato, collaboratore editoriale a progetto, perso nel labirinto dei contratti a termine, delle spese a fine mese, della "vita messa al lavoro". Più vicino a noi si ricorda *Cordiali saluti* di Andrea Bajani (2005), in cui l'io narrante è uno scrittore *sui generis*, impiegato da un'azienda imprecisata, che ne sfrutta le doti letterarie per fargli scrivere lettere di licenziamento che sappiano abilmente nascondere la brutalità a volte un pò violenta del congedo, che sappiano colpire al cuore i malcapitati dipendenti. Oppure ancora si può citare di Francesco Dezio *Nicola Rubino è entrato in fabbrica* (2004) racconto autobiografico, dai tratti visionari e quasi alla Paolo Volponi, di un'esperienza di formazione-lavoro in una grande fabbrica di motori per automobili.

Questa letteratura contemporanea di successo e di valore ha il pregio di mettere a nudo, talvolta in modo impietoso, non tanto, come avveniva in densi dibattiti del passato, il *ruolo sociale* dell'artista e del produttore di cultura, quanto piuttosto il suo *essere sociale* puro e semplice, nella sua materialità di lavoratore intermittente, diviso tra la necessità di dare espressione all'energia creativa e il contatto deprimente con un mondo del lavoro che non lascia quasi più a nessuno neppure la speranza di un futuro dignitoso. Anche se la precarietà è senza dubbio un dato strutturale e probabilmente non più eliminabile nelle nostre economie, e anche se essa riguarda da vicino gran parte del mondo produttivo postfordista, si possono comunque osservare delle specificità per quanto riguarda il lavoro precario svolto del settore delle arti e, in particolare, in quello dello spettacolo. I lavoratori dello spettacolo, infatti, rispetto a tutto il resto della popolazione lavoratrice, presentano degli elementi caratteristici. Il principale consiste della dissociazione tra prestazione lavorativa in senso formale e in senso sostanziale: la prestazione in-

tesa in senso formale (oggetto di remunerazione) si attiva soltanto quando un committente chiede la realizzazione di un prodotto specifico (esecuzione di uno spettacolo, di una collaborazione, di uno scritto), mentre in realtà l'attività in senso sostanziale intesa come ricerca, impegno, approfondimento, studio viene esercitata continuamente, ben oltre i limiti contrattuali della prestazione lavorativa formale. Per questa fondamentale ragione il lavoro nelle arti e nello spettacolo sfugge agli schemi del rapporto salariale, e in particolare al suo elemento primo e fondativo, quello della retribuzione commisurata all'orario di lavoro. Infatti, la formale attivazione della prestazione lavorativa - quando, ad esempio, viene preparato materialmente uno spettacolo - costituisce una voce infinitesima del tempo effettivamente impiegato nel concepimento e nella realizzazione dell'opera artistica. Le ore di studio, aggiornamento, ideazione, benché formalmente estranee alla prestazione lavorativa remunerata, sono in realtà componente vitale e indispensabile per il raggiungimento del risultato finale. Può ben dirsi, quindi, ininfluenza per il lavoratore dello spettacolo la distinzione tradizionale tra sfera lavorativa retribuita e sfera extra lavorativa o del tempo libero. L'intero tempo di vita è indistintamente coinvolto nella produzione artistica, anche se poi gli schemi angusti della società salariale operano artatamente una distinzione tra un tempo di formale attivazione della prestazione lavorativa, che viene remunerato, e un tempo invece di formale inattività e di "attesa", durante il quale non si viene retribuiti. Questa situazione, che potremmo definire di *autonomizzazione dei produttori dalla società salariale*, che forse non è una vera novità per il ruolo d'artista, poiché gli è almeno in parte intrinseca, tende oggi a farsi egemone e a riguardare strati crescenti del precariato contemporaneo. Invero la precarizzazione dei rapporti sociali coinvolge ormai tutti gli strati sociali più dinamici; inoltre l'immissione nella sfera produttiva di competenze extra lavorative, di qualità e saperi acquisiti nella vita quotidiana o comunque appresi nei circuiti formativi non certificati, sono frontiere ben più che esplorate dall'accumulazione capitalistica contemporanea. Il contenuto della prestazione lavorativa (non soltanto per gli artisti) tende ad arricchirsi, a farsi complesso, talvolta indeterminato, fino a sconfinare in una generica disposizione a risolvere creativamente problemi e a fronteggiare situazioni impreviste. Il prodotto del lavoro, in modo non dissimile dalla creazione d'arte, risulta talvolta dall'interazione non prevedibile in anticipo tra il soggetto e l'ambiente circostante (per una lettura suggestiva dell'economia postfordista e dei suoi portati sulla soggettività dei lavoratori si veda Andrea Tiddi, *Precari*, Deriveapprodi 2002, ora interamente scaricabile sul sito www.bin-italia.org). L'eccezionalità dell'artista, insomma, non trova più fondamenti sociologici. Ed è proprio per questo forse che la nuova letteratura post-industriale, cui sopra si è fatto cenno, scopre con tanta lucidità la non separatezza dell'intellettuale e dell'artista dal resto del corpo sociale.

2.

Questa nuova situazione delle arti e dei suoi produttori potrebbe trovare un momento di sintesi a partire dal concetto di reddito universale di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza (detto anche reddito di base o *basic income*) rappresenta un tentativo di abolire (o di allentare) il legame che esiste tra il reddito e il lavoro salariato. Il reddito di cittadinanza, per essere compiutamente tale, e dunque per distinguersi dalle varie forme di sussidi e dalle misure di tipo assistenzialistico oggi esistenti, deve essere universale e incondizionato. L'universalità si traduce nel fatto che l'erogazione viene destinata a tutti i soggetti che compongono la comunità politica, senza distinzioni di sesso, di *status* giuridico, di condizioni personali; unica eccezione alla regola dell'universalità può essere prevista in ragione dell'età del beneficiario, per cui potrebbe legittimamente prevedersi che l'accesso all'erogazione venga limitato ai soli maggiorenni. Il requisito dell'incondizionatezza impone invece che non siano previste cause di decadenza dal beneficio. Nessun obbligo può quindi essere posto in capo al beneficiario, sotto la condizione della revoca del *basic income*.

Nella forma ideale il reddito di cittadinanza dovrà consistere in una somma bastante per condurre una vita *dignitosa*, versata regolarmente dallo stato o da un diverso ente pubblico al singolo individuo, indipendente dal possesso o meno di altri redditi da lavoro, da capitale o da pensione, il reddito di cittadinanza verrebbe erogato a tutti i residenti, come una sorta di dotazione inalienabile, un *quantum* di ricchezza che spetta agli individui in quanto tali. Scopo fondamentale ed effetto auspicato di una simile misura sarebbe la difesa a oltranza della dignità umana, dato che i singoli individui sarebbero maggiormente liberi di accettare o meno di volta in volta le proposte di impiego, e sarebbero in generale maggiormente capaci di determinare autonomamente i propri percorsi esistenziali. Molti dei maggiori studiosi contemporanei della società e del lavoro, da Alain Supiot a Ulrich Beck, da André Gorz a Ralf Dahrendorf, si sono confrontati con questo tema e hanno auspicato a vario titolo l'introduzione di una qualche forma universalistica di sostegno dell'individuo. Gruppi di precari, collettivi studenteschi, forze politiche progressiste hanno sposato e fatto propria questa proposta, facendola oggetto di battaglie, rivendicazioni, momenti di discussione pubblica. I fautori del reddito di cittadinanza suppongono che dall'introduzione di una simile misura deriverebbero consistenti benefici a livello sociale, dallo sviluppo di attività di volontariato e di servizio pubblico, a una maggiore partecipazione democratica, fino a un sostanziale riequilibrio nei rapporti tra i sessi.

Per quanto riguarda il mondo delle arti una misura di compiuta garanzia del reddito potrebbe avere un significato particolare. Nonostante, infatti, l'intermittenza sia insita nel mondo nello spettacolo, contraddistinto in prevalenza da rapporti di impiego a tempo determinato, i lavoratori dello spettacolo, nel periodo di inattività tra un contratto e un altro, non godono normalmente di benefici specifici rispetto ai lavoratori di altri settori. Il sussidio di disoccupazione, ad esempio, assai di rado può essere goduto dai lavoratori delle arti, poiché presuppone per definizione la stipula di un contratto di lavoro subordinato, il solo per il quale è previsto l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare una quota per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Come è noto, però, il lavoratore dello spettacolo e soprattutto l'artista, pur svolgendo di fatto un lavoro caratterizzato da effettiva subordinazione, viene di regola impiegato come libero professionista o come collaboratore autonomo. Pertanto le tutele previste per gli operatori nei settori dello spettacolo sono ancora più inefficienti e inique di quelle previste per tutti gli altri protagonisti del vasto mondo della precarietà, e ciò in contra-

sto con quanto avviene in molti contesti nazionali europei, che prevedono semmai delle forme di garanzia rafforzate proprio in favore di soggetti intrinsecamente esposti al rischio dell'assenza temporanea o prolungata di reddito. In Olanda, ad esempio, esiste un programma welfaristico denominato *Wik*, in virtù del quale vengono erogati 500 euro agli artisti per "permettere loro di avere tempo di fare arte". La Francia accorda invece una tutela particolare ai tecnici e agli artisti dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, circo, arti di strada) e dell'audiovisivo (cinema, radio, televisione), grazie al quale circa il 70% dei tecnici e degli artisti iscritti a questo speciale regime di previdenza riesce a vivere lavorando soltanto 4 mesi all'anno. Nulla di tutto questo esiste, invece, in Italia.

Questa situazione carente sul piano delle tutele sociali si riflette in una condizione di sudditanza tutta ai danni dei lavoratori dello spettacolo e degli artisti.

3.

Ogni artista dipende direttamente da un padrone. L'artista visivo si dibatte, con molta fatica e altrettanto lucro, tra compratori e collezionisti di varia estrazione (banche, collezionisti eccetera). Il teatrante senza i finanziamenti dello stato, della regione, della provincia, del comune, non può muovere un dito. E quando lo stato, la regione, la provincia, il comune, non elargiscono fondi: il teatrante non può lavorare. La dipendenza della produzione cinematografica dai grandi capitali, o, se parliamo di produzioni indipendenti, la dipendenza da una rete di distribuzione degna di questo nome, è nota ed evidente a tutti. Tacciamo delle tristi sorti del poeta. Il lavoro delle arti è sprofondata nell'assistenzialismo.

Il reddito di cittadinanza può mutare questa situazione. Assumendo ipoteticamente come dato l'affidamento di un reddito di cittadinanza universale slegato da ogni prestazione lavorativa viene gioco facile immaginarsi, per i lavori delle arti, un futuro ricco di imprevedibili possibilità. Il lavoro dell'artista ne sarebbe drasticamente trasformato e probabilmente le attività artistiche avrebbero un'azione molto più estesa. Il ruolo dell'artista, le sue possibilità di espressione e la forma stessa del suo lavoro, potrebbero subire trasformazioni significative e strutturali. Oggi che il tempo del capitale ha oltrepassato i confini della fabbrica e ha invaso ogni interstizio sociale, ora che il tempo precario e flessibile è diventato il tempo dominante, possiamo forse comprendere meglio la situazione apparentemente misteriosa dell'artista. Oggi che il lavoro immateriale è diventato maggioritario e che il lavoro di relazione e di creazione è al centro della produzione, la condizione lavorativa del teatrante, e con essa le trasformazioni del mondo dello spettacolo, appaiono meno eccezionali e marginali rispetto al resto del mondo del lavoro.

In una società nella quale gli eventi spettacolari, mirati alla creazione di consenso sociale su vasta scala, e gli interventi artistici, prioritariamente dedicati alla ricerca dei linguaggi, si susseguono senza soluzione di continuità, avere la forza e la possibilità di immettere, in questo *campo di battaglia* così essenziale, i germi fecondi del *discorso sul reddito di cittadinanza* è una grande opportunità. È una opportunità certamente per chi fa del *basic income* il suo obiettivo primario. Ma è una grande opportunità anche per chi, artisti e lavoratori del mondo dello spettacolo, opera oggi in Italia in un mercato lavorativo nell'occhio del ciclone.

Know Your Rights!

Il reddito di base come libertà: per il diritto alla felicità

di Giuseppe Allegri

Introduzione

In queste note si vuole insistere sulla previsione di un reddito di base (*basic income*) come strumento garantistico per la trasformazione sociale, in favore di migliori condizioni di vita individuale e collettiva. E lo si fa partendo dall'esperienza del *Welfare* anglosassone che ha permesso la liberazione della creatività giovanile proprio in virtù di tutele sociali universalistiche. La garanzia di un reddito per favorire l'indipendenza delle persone, nel proprio percorso esistenziale e nelle diverse relazioni sociali: un investimento delle istituzioni pubbliche per la promozione dell'autonomia individuale, la cooperazione sociale delle diverse generazioni, un rapporto fiduciario e virtuoso tra individui, società e istituzioni. Per recuperare quell'antica ricerca del diritto alla felicità che il garantismo sociale ha iscritto già alle origini delle istituzioni democratiche ed ha troppe volte disatteso. E per fare un passo ulteriore verso la previsione di un reddito di base che sia concreta libertà per tutti (*Real Freedom For All*, per citare un celebre studio di Philippe Van Parijs).

Know Your Rights è il titolo della prima canzone e primo singolo estratto da *Combat Rock* (1982), quinto ed ultimo lavoro in studio di *The Clash*, gruppo punk che poté formarsi anche grazie all'accesso universale alla sicurezza sociale e alla garanzia di un reddito. La canzone è una requisitoria contro la retorica di diritti mai concretamente riconosciuti in favore dei soggetti più economicamente e socialmente svantaggiati. La seconda strofa suona infatti così: "Hai il diritto di avere i soldi per mangiare/Purché naturalmente/Non ti importi un pò/Delle investigazioni, umiliazioni/E se incroci le dita/Del reinserimento". Contro quest'ottica istituzionale punitiva, vessatoria e paternalistica la previsione di un reddito di base diviene un diritto fondamentale alla vita degna: nuovo *ius existantiae* per il diritto alla felicità. Al suono del punk! *Play It Again*, Joe Strummer.

The Dole for The Clash

«La prima volta che ho visto Mick e Paul eravamo tutti all'ufficio di collocamento in Lison Grove. Ero in fila per il sussidio di disoccupazione, che ammontava a circa £ 9,70 e loro aspettavano di vedere qualcuno». Così Joe Strummer parla del suo incontro con Mick Jones e Paul Simonon, che «davano nell'occhio ed erano già diversi da tutti gli altri» (*The Clash*, ISBN, 2010).

The Clash nascono giusto quaranta anni fa, in quella torrida estate 1976 del punk inglese, con Joe Strummer che ritira la *Jobseeker's Allowance*, il sussidio di disoccupazione, *The*

Dole, nel gergo della strada, e trova il tempo per incrociare i due oziosi artisti squattrinati, Jones e Simonon, con i quali forma quello che per i *teenagers* europei tra il 1976 e il 1985 del Novecento sarà il gruppo musicale di riferimento. *The Clash* appunto, ribelli e “stilosi” al tempo stesso. Tre (poco più che) ventenni rivendicheranno contemporaneamente la loro radicale indipendenza artistica, da militanti anti-sistema, con il riconoscimento di uno spazio di libertà che quello stesso sistema di sicurezza sociale concedeva.

«Abbiamo ottenuto un po' di libertà dalla sicurezza sociale»

«*We get a little freedom from social security*» diranno *The Clash* in una celebre [intervista](#) a Caroline Coon, nel numero di novembre 1976 del *Melody Maker*, rivista musicale di punta, con Joe Strummer che così prosegue: «In caso contrario, avrei dovuto trascorrere 40 ore a settimana di sollevamento scatole o lavaggio di piatti, o altre cose che avevo già fatto in passato. Invece, proprio perché avevamo il sussidio di disoccupazione (*We're on the Dole*) – di 9,70 £ a settimana – potevamo mettere insieme una rock'n'roll band». È la migliore descrizione possibile di una misura di protezione sociale che garantisca un reddito di base per mettere le persone nelle condizioni di rifiutare il ricatto di lavori poveri, sotto padrone, già precedentemente svolti, senza essere riusciti a fuggire dalla trappola della povertà. Sicurezza sociale per l'autonomia delle persone: fino a garantire l'indipendenza artistica e musicale. Per poter investire liberamente il proprio tempo, fatto anche di passioni, interessi, talenti in grado di realizzare progetti, altrimenti neanche ipotizzabili.

Il punk di *The Clash*, poi contaminato da reggae, rocksteady, *combat rock* (come sarà titolato il loro ultimo lavoro), nasce anche grazie al garantismo delle istituzioni pubbliche di tutele sociali pensate da Lord Beveridge negli anni Quaranta del Novecento per affrancare le persone dalla miseria post-bellica e utilizzate quindi dalla “meglio gioventù” della prima disoccupazione di massa di metà anni Settanta, dopo il “trentennio glorioso” del patto fordista tra capitale e lavoro e l'avvio delle crisi petrolifere dei primi anni Settanta.

Swinging Welfare!

Già negli anni Sessanta il modello sociale anglosassone aveva permesso l'affermazione della *Swinging London* riuscendo a legare le prestazioni sociali all'uscita da una condizione di povertà. Libertà dal bisogno e promozione della creatività (culturale, intellettuale, artistica, etc.) delle giovani generazioni, a partire dalla garanzia di un reddito di base per chiunque fosse formalmente disoccupato, o in cerca di un qualche lavoro, anche saltuario e intermittente. «È stato un periodo molto eccitante, e come potrebbe non esserlo quando una settimana sei con il sussidio di disoccupazione (*on the Dole*) e poi improvvisamente cominci a fare 50 sterline alla settimana?» Per dirla con Keith Richards in una celebre [intervista](#), riportata anche da Giovanni Perazzoli (in *Contro la miseria. Viag-*

gio nell'Europa del nuovo Welfare, Laterza, 2014, p. 28). Così, quando negli anni Novanta del Novecento il Primo Ministro laburista Tony Blair vorrà introdurre una riforma restrittiva di benefit, sussidi e supporto al reddito, soprattutto nei confronti dei giovani disoccupati tra i 18 e i 24 anni, in un'ottica di *Workfare* – cioè di obbligo a mansioni lavorative in cambio di prestazioni sociali – sarà l'industria discografica inglese (fatta di etichette, *major* e indipendenti, discoteche, club, locali, gruppi musicali, etc.) ad opporsi radicalmente, poiché «il progetto priverebbe i nuovi musicisti rock del tempo sufficiente per provare» (cfr. ancora Giovanni Perazzoli, *Contro la miseria*, p. 20).

Garantire la libertà, a tutti

È la storia produttiva di un'idea di modello sociale in grado di garantire a tutti i cittadini la libertà tramite un *Welfare* universalistico che investe sulla promozione dell'autonomia individuale, la cooperazione sociale delle giovani, ma anche delle altre, generazioni e un rapporto virtuoso tra individui, società e istituzioni, per «promuovere il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini», riprendendo una formula che era già scolpita come III principio fondamentale della Costituzione della Repubblica romana del 1849. La garanzia universalistica di una qualche forma di reddito di base è infatti la premessa di una nuova idea di società, che sappia contemplare libertà individuale, giustizia sociale e solidarietà collettiva. I “soccorsi pubblici” nelle prime Costituzioni francesi e delle “Repubbliche sorelle” sparse in Italia nell'ultimo scorcio del Settecento, dopo e contro l'Antico Regime dei privilegi cetuali. Le misure sociali nel 1848-1849 europeo, agli albori del protagonismo democratico delle classi operose (e ritenute pericolose). Il *Piano Beveridge* del 1942 per affrancare la Gran Bretagna e i suoi cittadini dalla miseria distruttiva della guerra, poi divenuto trampolino di lancio per una società affluente, che prova a non lasciare indietro nessuno, garantendo nuovi tempi di vita liberata, oltre il lavoro.

Il Ministero per il tempo liberato

Nel 1981 in Francia, con il primo governo socialista di Pierre Mauroy, dopo la storica vittoria di François Mitterrand alle elezioni presidenziali della Quinta Repubblica, ecco l'ex-sindacalista André Henry, *Ministro del tempo libero*, reso possibile da politiche pubbliche che favorivano una progressiva riduzione dei tempi di lavoro, maggiore diffusione delle tutele sociali, sviluppo dell'associazionismo e un più libero e democratico accesso a cultura, sport, spettacoli. Un diritto al *loisir*, inteso come tempo libero di svago, piaceri, divertimenti. E anche questa previsione affonda nella faticosa storia dell'emancipazione individuale e collettiva di altre istituzioni pubbliche, in questo caso quelle francesi, ricordando Léo Lagrange, sotto-segretario di Stato allo Sport e à *l'Organisation des loisirs* nel governo del Fronte Popolare di Leon Blum, nel 1936. Sono temporanee sperimentazioni istituzionali di eguaglianza e libertà, che si iscrivono nelle diverse generazioni di lotte e conquiste di nuovo *Welfare*.

Quali protezioni sociali, al giorno d'oggi?

Nel passaggio verso la modernità europea sono stati gli intellettuali umanisti a formulare le prime idee di garanzia di un minimo vitale, già nelle pagine dell'*Utopia* (1516) di Thomas More, dove forse per la prima volta si propone l'elargizione di una "allocazione universale", al posto di pene e punizioni inefficaci nei confronti di meno abbienti costretti al furto: «invece di infliggere queste pene orribili, sarebbe molto più utile fornire ad ognuno dei mezzi di sussistenza, cosicché nessuno si trovi nella terribile condizione di diventare prima un ladro e poi un cadavere». Ecco l'attenzione alla libertà dal bisogno per promuovere una visione sociale fondata sull'antropologia positiva dell'essere umano in società, che prima passerà per la previsione di insalubri istituti totalizzanti come *Houses of Correction* e *Workhouses* per "la punizione dei vagabondi e il sollievo dei poveri", entrambi messi al lavoro in cambio di una misera assistenza, secondo quanto stabilito dalle paternalistiche, caritatevoli e ricattatorie *Poor Laws*.

Bisognerà quindi attendere l'uscita dall'Antico Regime e le già ricordate cesure rivoluzionarie tra il 1789 e il 1848-49 per affermare istituzioni pubbliche che comincino a tutelare la dignità dell'essere umano e delle classi sociali più svantaggiate, contro privilegi ed esclusione sociale. Poi arriverà Bismarck e il suo sistema di assicurazioni sociali, mentre il modello del già citato Lord Beveridge sarà la base del *Welfare* universalistico, con la garanzia di un reddito, inteso come minimo vitale che tuteli le persone dall'insicurezza economica. Nel mezzo rimane lo Stato sociale italiano, prevalentemente ancorato intorno al lavoratore, con la rete familiare intesa come garante di ultima istanza, come spesso accade nei Paesi mediterranei. Quindi, negli anni Ottanta del Novecento, la nascente disoccupazione di massa del capitalismo avanzato e la connessa impronta *liberistica* della scuola monetarista dei *Chicago Boys* spinge Reagan e Thatcher a ridurre il ruolo delle istituzioni pubbliche nelle garanzie sociali, trasformando il *Welfare* in un'ottica di sempre maggiore *Workfare*, che stigmatizza la figura del "povero" e/o "disoccupato", vincolandolo a processi rieducativi e di riabilitazione al lavoro.

Ma quali possono essere, oggi, le protezioni sociali all'altezza della sfida in quei Paesi dove la crisi della società salariale (per dirla con André Gorz) e il dispiegamento della quarta rivoluzione industriale, quella informatica e digitale, sembra ridurre la centralità sociale del cittadino produttore di tradizionali beni materiali?

Reddito di base e rivoluzione digitale

È la stessa Silicon Valley, cuore della rivoluzione informatica e digitale dell'ultimo quarantennio (*Apple* fu fondata nel 1976), a proporre studi, sperimentazioni e ricerche intorno all'urgenza di un reddito di base universale (*Universal Basic Income* – UBI) come dimostrato da un ampio dibattito che coinvolge progetti innescati da incubatori di *Start up* (D. Matthwes, *Why a bunch of Silicon Valley investors are suddenly interested in universal basic income*) e analisi più problematiche su quale evoluzione stia prendendo il "capitalismo cognitivo" nell'era digitale (E. Morozov, *Silicon Valley talks a good game on 'basic income', but its words are empty*), quando le forme del lavoro salariato tradizionale sembrano entrare definitivamente in crisi, nel cuore dell'Occidente tardo-capitalistico, dove prende piede quella *gig economy* e *on-demand economy* che sembra trasformare radicalmente il concetto di lavoro, riducendo diritti e retribuzioni, rendendo

ciascuno, contemporaneamente, sia lavoratore che consumatore/fruttore di quella attività lavorativa, e con ciò capovolgendo le premesse collaborative della *sharing economy*.

È il campo di tensione tra cooperazione sociale tra pari (*Platform Cooperativism*) nell'economia collaborativa, circolare e della condivisione e forme di (auto-) sfruttamento gestite dall'alto di *Corporation* del capitalismo digitale che amministrano il riprodursi di piattaforme tecnologiche, con imprevedibili costi sociali per singoli e collettività nell'evolversi di un lavoro digitale (*Digital Labor*) che spesso consiste in quell'attività quotidiana svolta dai singoli utenti di piattaforme tecnologiche come i *Social Network* dove quella stessa "attività" produce valore per i giganti del *Web*, ma ha difficoltà ad essere remunerata. D'altro canto c'è chi da tempo si domanda cosa accadrà quando i robot sostituiranno i lavoratori, in quella tendenza alla robotizzazione di alcuni ambienti sociali e settori lavorativi che comporta una considerevole riduzione del numero di forza lavoro impiegata.

È l'idea di una nuova società e di inedite istituzioni pubbliche quella che si affaccia in questa grande trasformazione del "capitalismo dell'algoritmo", tra accelerazione dell'innovazione digitale e tempi lunghi delle trasformazioni istituzionali. Per rispondere in modo positivo alla diminuzione del tempo di lavoro tradizionale sarà necessario mettere al centro di una nuova idea di cittadinanza sociale il reddito di base come strumento di libertà: un investimento delle istituzioni pubbliche per la promozione dell'autonomia individuale, la cooperazione sociale delle diverse generazioni, un rapporto fiduciario e virtuoso tra persone, società e istituzioni. In un'economia che sarà fondata sull'abbondanza delle informazioni e conoscenze da condividere e diffondere, la promozione della creatività e dell'inclusione sociale, nuovi spazi di tempi liberati, maggiore attenzione alle dimensioni territoriali cittadine e alle reti materiali e digitali, diventerà a tutti più comprensibile che il diritto a una vita degna e felice, lo *ius existentiae* di un reddito di base, deve e può essere sganciato dalla prestazione lavorativa. Perché come già probabilmente si sarebbe interrogato Joe Strummer, prendendo in prestito parole che Philippe Van Parijs ha ripetuto in questi mesi: "*Un giorno ci domanderemo come abbiamo potuto vivere senza un reddito universale di base*".

Note:

1) B. Rogers, *The Social Costs of Uber*, in *The University of Chicago Law Review Dialogue*, 85/2015: https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/Dialogue/Rogers_Dialogue.pdf. Per una radicale critica della *sharing economy* nel capitalismo digitale si veda tra i molti A. Asher-Schapiro, *Against Sharing*, in *Jacobinmag*, 19 September 2014 (<https://www.jacobinmag.com/2014/09/against-sharing/>), quindi E. Morozov, *Come difendersi dall'uberizzazione della società*, in *Le Monde diplomatique-il manifesto*, settembre 2015. Cfr. anche T. Scholz, *Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy*, 5 December 2014, <https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad#.n15o0042h>.

2) A.A. Casilli et D. Cardon, *Qu'est-ce que le Digital Labor?*, Ina Editions, Paris, 2015.

3) Il dibattito sull'evoluzione della robotica in ambienti lavorativi è da tempo assai vivace: W.H. Davidow, M.S. Malone, *What Happens to Society When Robots Replace Workers?*, in *Harvard Business Review*, 10 December 2014: <https://hbr.org/2014/12/what-happens-to-society-when-robots-replace-workers>, quindi già il celebre saggio di C.B. Frey e M.A. Osborne, *The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?*, in *Oxford Martin School*, 17 September 2013: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.

Finito di impaginare e di stampare Aprile 2016

Il discorso sul reddito garantito necessita di una riscoperta delle sue ragioni fondanti. Ciò appare necessario per contrastare un'idea coercitiva e compassionevole che circola sempre più come moneta corrente e che trova riscontri in prese di posizione pubbliche, in progetti di riforma, perfino in testi legislativi.

Al contrario questa misura può essere un architrave per il progressivo sviluppo di un nuovo modello di società, fondato sul rispetto integrale della dignità, dell'autodeterminazione, della libertà.

